

a cura di
Giovanni Florio e Alfredo Viggiano

Perizie repubblicane

Pratiche di scrittura, idiomi politici,
usi della memoria nella Repubblica
di Venezia (secc. XV-XVIII)

43

M Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche




1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favaro, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di M. Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele Amari*, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. Aurelio Musi, Maria Anna Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, 2011, pp. 448
20. Mario Monaldi, *Il tempo avaro ogni cosa fracassa*, a cura di R. Staccini, 2012, pp. 206
21. Orazio Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI*, 2013, pp. 902
22. Claudio Maddalena, *I bastoni del re. I marescialli di Francia durante la successione spagnola*, 2013, pp. 323
23. *Storia e attualità della Corte dei conti. Atti del Convegno di studi Palermo, 29 novembre 2012*, 2013, pp. 200
24. Rossella Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, 2013, pp. 306
25. Fabio D'Angelo, *Caltanissetta: baroni e vassalli in uno stato feudale (secc. XVI-XVII)*, 2013, pp. 318
26. Jean-André Cancellieri, Vannina Marchi van Cauwelaert (éds), *Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge Îles et continents, XIIe-XVe siècles*, 2015, pp. 306
27. Rossella Cancila, Aurelio Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, 2015, pp. VIII, 608
28. Alessandra Mastrodonato, *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*, 2016, pp. VII, 337
29. Patrizia Sardina, *Il monastero di Santa Caterina e la città di Palermo (secoli XIV e XV)*, 2016, pp. XIV, 310
30. Orazio Cancila, *I Ventimiglia di Geraci (1258-1619)*, 2016, pp. 500
31. *Istituzioni ecclesiastiche e potere regio nel Mediterraneo medievale. Scritti per Salvatore Fodale*, a cura di P. Sardina, D. Santoro, M.A. Russo, 2016, pp. 216
32. Minna Rozen, *The Mediterranean in the Seventeenth Century: Captives, Pirates and Ransomers*, 2016, pp. 154
33. Giulio Sodano, Giulio Brevetti (a cura di), *Io, la Regina. Maria Carolina d'Asburgo-Lorena tra politica, fede, arte e cultura*, 2016, pp. 308
34. Valeria Coccozza, *Trivento e gli Austrias. Carriere episcopali, spazi sacri e territorio in una diocesi di regio patronato*, 2017, pp. 168
35. Nicoletta Bazzano, Miquel Fuertes Broseta (a cura di), *Oralità e scrittura: il parlamento di Sardegna (secc. XIV-XVIII)*, 2020, pp. 200
36. Rossella Cancila (a cura di), *Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità, relazioni, immagini (secc. XVI-XVIII)*, 2020, pp. 542
37. Giulio Sodano, Giulio Brevetti (a cura di), *Io, la Regina II. Maria Carolina d'Asburgo-Lorena e il suo tempo*, 2020, pp. 370
38. Martina Del Popolo, *Il patrimonio reginale di Isabella di Castiglia. Le signorie di Sicilia e Catalogna (1470-1504)*, 2022, pp. 464
39. David Quiles Albero, *Hacia un nuevo orden europeo. Las relaciones entre Madrid y Venecia en el contexto de la Guerra de Candia (1645-1669)*, 2022, pp. 332
40. Jean-André Cancellieri, Vannina Marchi van Cauwelaert (études réunies par), *Les îles méditerranéennes au moyen âge. Enjeux stratégiques et ressources économiques (VIII^e-XV^e siècles)*, 2023, pp. 428
41. Giulio Sodano (a cura di), *Mezzogiorno prodigioso. Ricerche sul miracolo nel Meridione d'Italia dell'età moderna*, 2023, pp. 342
42. Elisa Novi Chavarria, *Potere trasversale. Ecclesiastici a corte e nei feudi (secoli XVI-XVIII)*, 2023, pp. 180

a cura di
Giovanni Florio e Alfredo Viggiano

Perizie repubblicane

Pratiche di scrittura, idiomi politici,
usi della memoria nella Repubblica
di Venezia (secc. XV-XVIII)



43

Quaderni – Mediterranea - ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Rossella Cancila

Comitato scientifico: Marcella Aglietti, Walter Barberis, Orazio Cancila, Pietro Corrao, Aurelio Musi, Elisa Novi Chavarría, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

In formato digitale i Quaderni sono reperibili sul sito

www.mediterranearicerchestoriche.it

A stampa sono disponibili presso la NDF

(www.newdigitalfrontiers.com), che ne cura la distribuzione:

selezionare la voce "Mediterranea" nella sezione

"Collaborazioni Editoriali"

expertise - comunicazione politica - repubblicanesimo - Repubblica di Venezia - età moderna

expertise - political communication - republicanism - Republic of Venice - early modern period

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università degli Studi di Padova e precisamente con i fondi del Progetto ERC 2017 (Starting Grant) GA n. 758450 – RISK – ERC-2017-STG – “Repubbliche sul palcoscenico dei Re. La rappresentazione del potere repubblicano nell'Europa delle Monarchie assolute (1581-1715)” – CUP: C91I17000220006 di cui è responsabile il prof. Alessandro Metlica



2024 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo

ISBN 978-88-5509-669-0 (a stampa) ISBN 978-88-5509-665-2 (online)

INTRODUZIONE

Giovanni Florio e Alfredo Viggiano

1. *L'esperienza dei diritti. Una prospettiva interpretativa*

In anni recenti si sono manifestate interpretazioni del fondamento del potere nella prima modernità che non si riconoscono nelle linee weberiane della *rationalisierung* tecnico-economica. E che hanno esaltato la pluralità degli spazi, delle forme sociali, dei meccanismi di legittimazione, e delle culture politiche. La prospettiva microstorica ha certamente contribuito a mettere in discussione l'univocità di uno schema ermeneutico – quello della necessità della gabbia di ferro del *voracious state* e dell'accentramento¹ – proponendo una serie di analisi alle complessità delle situazioni locali². In tale contesto è stato considerato anche un altro elemento che aiuta ad inquadrare le ricerche qui presentate: all'astratta rigidità della ragione cartesiana è stata contrapposta l'agilità della *metis*, dell'astuzia, della polimorfa capacità di invenzione e di scoperta³.

La *connoisseurship* non è solo appannaggio esclusivo di piccole équipe che si trasmettono una generazione dopo l'altra, e spesso fra i componenti della stessa famiglia, la trama segreta di competenze esclusive. Una lettura monodimensionale del radicamento effettivo di tali catene di conoscenze cancella gli effetti di comunicazione fra diversi livelli di potere, sul piano dei rapporti di forza istituzionali, e fra diversi spazi territoriali. Bloccato una volta per tutte in un immaginario, e sfuocato, ambito d'origine, l'*expertise* perde il suo carattere più rilevante: la dinamica attitudine a connettere fra di loro la pluralità dei sistemi economici e giuridici, a

Alfredo Viggiano è autore del paragrafo 1; Giovanni Florio è autore del paragrafo 2.

¹ C. Tilly, *Coercition, Capital and European States*, Basil Blackwell, London, 1993.

² A. Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna*, Carocci, Roma, 2011.

³ Sulla crisi della 'ragione' classica e l'emergere di altre forme di razionalità, restano ancora validi i saggi raccolti in A. Gargani (a cura di), *Crisi della Ragione*, Einaudi, Torino, 1980.

mettere in comunicazione pretese, rivendicazioni e interessi e a un primo sguardo non conciliabili, traducendo così i dialetti particolari e indecifrabili di svariatissimi attori in idiomi comprensibili.

La natura mobile della perizia – nella duplice accezione di bagaglio di competenze/abilità acquisite nel tempo e di messa in atto circostanziata di una valutazione adeguata – presenta opportunità e rischi per chi è in possesso di tale capacità: il crinale che separa l'opportunità di acquisire legittimità e di perderla è molto stretto e la partita si gioca sempre sul terreno della prassi operativa. Prende corpo così la natura che potremmo definire 'casistica', incardinata necessariamente in una dimensione singolare e localizzata, microanalitica, di specifiche attività di riscontro, di accertamento, di misurazione.

Potremmo dire che più i congegni della verifica sono insediati in uno spazio circoscritto locale - più sono costretti a valersi di individui che dispongono di competenze così specifiche da essere identificabili con gli usi quotidiani e con la materialità delle cose. Quanto appena evidenziato conferma, seguendo un notissimo detto di Clifford Geertz, che anche nell'amplissimo settore dell'expertise ogni conoscenza è necessariamente conoscenza locale⁴. Nel nostro caso tale principio non deve essere soltanto inteso nel senso che ogni sapere pratico è situato in un ambiente ben determinato, circoscritto da confini materiali e immateriali: aree territoriali e immunità, caratterizzate da determinati rapporti sociali e di potere, connotato da specifiche ritualità che riproducono preminenze e identità, ma anche nel senso che i soggetti incaricati delle pratiche di accertamento/verifica intrattengono con quegli stessi ambienti relazioni di prossimità, di familiarità nell'accezione più estesa del termine.

La legittimità del *peritus* quale mediatore trova in questa dimensione il suo fondamento. Se consideriamo meglio il carattere di tale vicinanza – antropologica, culturale, spaziale – è possibile evidenziare la sostanziale differenza fra la messa in atto della perizia nella prima età moderna e l'analoga pratica applicata nel circuito dello stato amministrativo dalla fine del Settecento a tutto l'Ottocento. Con effetti che giungono fino ai nostri giorni. Il sistema costituzionale di antico regime ritmato dalle relazioni che intercorrono fra ceti, comunità locali, corporazioni da una parte, e dall'altra da prerogative del sovrano che si articolano alternando ora l'*arbitrium*, l'eccezione, ora il rispetto e la tutela delle *libertates* dei sudditi, prevedono, come i

⁴ C. Geertz, *Further Essay in Interpretive Anthropology*, Fontana Press, London, 2010.

contributi di questo volume indicano, la centralità di un particolare tipo di esperto: quello del *jurisperitus*: sono gli idiomi e le prassi del diritto a regolare la disomogenea tessitura dei rapporti sociali e di potere. Tale paradigma viene sostituito dal modello amministrativo che si allarga in tutta Europa a partire dall'età napoleonica. Nel corso dell'Ottocento sono la burocrazia pubblica con il suo ceto di funzionari e i sacerdoti delle nuove professioni borghesi a gestire, obbedendo a precisi mandati esecutivi, seguendo procedure ormai stereotipe, l'intero set dell'expertise. Le modalità di prospezione con cui i tecnici si pongono di fronte agli oggetti è decisamente mutata: emerge un nuovo paradigma di 'obiettività' che può essere coltivato e precisato solo da un ceto di esperti⁵.

Dietro l'invenzione di procedure sempre più formalizzate si prospetta il profilo di una civiltà di specialisti che immaginano la loro attività come emancipata da ogni determinazione 'materiale': essi agiscono come se le strutture in cui operano non siano determinate da rapporti di potere, da concretissimi interessi. 'Obiettività' è appunto la parola chiave di un *turning point* in cui prassi e ideologie si incontrano. Peter Becker ha raccontato la vicenda dell'evoluzione delle tecniche di identificazione degli individui dal Settecento al Novecento, dalle prime carte di identità, rilasciate alla fine del Settecento allo scopo di accertare e registrare in archivi dedicati identità di individui e motivazioni di mobilità comunque limitate nel tempo e nello spazio, all'origine dell'antropologia criminale con la messa in serie di immagini fisiognomiche resa più efficace dall'invenzione della fotografia⁶. Carlo Ginzburg ha ritrovato in arcaiche pratiche di transazioni mercantili diffuse nell'India di metà Ottocento le radici del test delle impronte digitali⁷.

La funzione dell'*expertise* nella prima età moderna può essere inserita entro le coordinate di due fortunate interpretazioni della struttura costituzionale degli stati della prima età moderna. La prima di esse è costituita dall'applicazione delle teorie del *legal*

⁵ L. Daston, P. Gallison, *Objectivity*, Zone Books, New York, 2010; J. Hacking, *The Emergence of Probability. A Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference*, Cambridge University Press, Cambridge, 1975.

⁶ P. Becker (a cura di), *Little Tool of Knowledge. Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices, Social History, Popular Culture and Politics in Germany*, University of Illinois, Ann Arbor, 2001.

⁷ C. Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in Id. *Miti emblematici. Spie. Morfologia e storia*, Einaudi, Torino, 1986, p.164.

pluralism: tale locuzione è stata proposta nel corso degli anni '60 dello scorso secolo allo scopo di comprendere l'accavallamento di differenti percezioni e differenti pratiche della legge in società arcaiche, estranee al processo di costruzione culturale ed economica del mondo occidentale⁸. La duttilità della categoria è stata piegata da ricercatori e ricercatrici di storia sociale e politico-giudiziaria del medio evo e della prima età moderna allo scopo di comprendere tensioni e ibridazioni fra diritti scritti e diritti consuetudinari, fra *ius commune*, *iura propria*, legislazioni sovrane, produzioni statutarie, diritti consuetudinari, nelle loro svariate rifrazioni⁹.

La seconda linea di lettura relativa ai mutamenti delle strutture politiche e spaziali europee riguarda un momento fondamentale della territorializzazione del potere: nel corso di lunghissima era dell'Antico Regime, seguendo le importanti ricerche di Luca Manori, il sapere giuridico occupa uno spazio decisivo nei processi di riconoscimento e di legittimazione di poteri, autorità, immunità¹⁰. Gli atlanti dei territori di gran parte dell'Europa appaiono, in questa lunghissima congiuntura, punteggiati dalla presenza di soggetti di autorità dotati di diverse capacità di imporre la loro legge particolare: centri urbani e leghe di comunità di villaggio; monasteri e vescovadi; signorie rurali civili ed ecclesiastiche¹¹. Tutti questi enti detengono, in diverso grado, guarentigie e immunità e, irrobustiti dalla disponibilità di un simile patrimonio di diritti, si pongono in maniera dialettica di fronte ad una autorità – una città capitale, nel caso di una repubblica, o un regno – che è investita del compito di proteggere, sforzandosi di armonizzarle, le più diverse esigenze.

Il *peritus* per eccellenza, nel sistema di potere di antico regime, è dunque il *iurisperitus*. Il campo semantico che tale lemma

⁸ Un ampio panorama critico sull'infinita letteratura sociologica, antropologica e politologica sull'argomento: J. Griffith *What is Legal Pluralism?*, «The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law», n. 18 (1986), pp. 1-55.

⁹ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Bari, 2008. La letteratura sul tema del *Legal Pluralism* è ormai amplissima. Si possono vedere, introduzione, A. Monti, *Early Modern European Legal History*, Giappichelli, Torino, 2022; e L. Benton, R.J. Ross (eds.), *Legal Pluralism and Empire*, New York University Press, New York, 2013.

¹⁰ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, C.S. Maier, *Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi*, Einaudi, Torino, 2019.

¹¹ A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001, per una proiezione giuridica e costituzionale P.P. Portinaro, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Il Mulino, Bologna, 2007.

indica è molto ampio. Un breve documento del 1444 sortito dalla cancelleria del Luogotenente della Patria del Friuli, il governatore veneziano della provincia insediato a Udine, ci informa di uno dei numerosissimi conflitti che agitavano le giurisdizioni feudali, ecclesiastiche e laiche, che come funghi zampillavano in quelle aree di confine. Da qualche tempo, così leggiamo, i ‘mansionarii et gubernatores’ dell’abbazia di Rosazzo si sforzavano di tamponare l’invasione nel territorio di loro giurisdizione di ‘notarii ed advocati’ interessanti a far lievitare i litigi¹². Dopo aver considerato nel dettaglio la questione, lo staff del rettore veneziano aveva escogitato una soluzione compromissoria, nello spirito, come vediamo scritto a chiare lettere, dell’*equitas*. Al principio etico-retorico si aggiungeva una considerazione pragmatica: era necessario salvaguardare la quiete del feudo. Tale esigenza doveva essere tenuta presente da tutti i principali attori del caso: «tam perito quam imperito, tam experto quam inexperto, tam docto quam indocto». La sovrapposizione fra tre lemmi – *peritus*, *expertus*, *doctus* – meriterebbe qualche considerazione semantica. Basterà, ai fini di questa introduzione, mettere in evidenza la costellazione di termini che intendono segnare i confini fra due mondi: chi detiene i fondamenti della parola e della scrittura e sa maneggiare i principi basilari della legge e ha esperienza degli uomini delle cose e del mondo, la saggezza, si distingue dal resto della popolazione. I protagonisti del fin troppo vivace mondo sociale del Friuli quattrocentesco non immaginavano certo di partecipare alla fase nascente di una secolare *querelle* che giungerà fino alle soglie delle riforme politiche e giudiziarie del Settecento. Quali erano i compiti che orientavano la pratica degli idiomi legali? Quale lo spazio di azione era riservato alla *iurisperitia* rispetto alla *iurisprudencia* e rispetto all’emersione di altri sistemi culturali che si facevano spazio entro i limiti degli stati territoriali della prima età moderna? Disciplina dei corpi sociali e degli individui; obbedienza e rivolta: quanto la pretesa di supremazia della superiorità dei saperi e delle prassi del diritto era minacciata dalle nuove emergenze di ordine e di rappresentanza che si manifestavano nella vita politica e della società?

I giuristi italiani che compongono *consilia* nel corso del Tre e Quattrocento e tecnici consulenti del Principe nelle età successi-

¹² Archivio di Stato di Venezia, *Luogotenente della Patria del Friuli*, b. 44, carta non numerata, 24 aprile 1444.

ve ci restituiscono un repertorio sterminato di argomenti, casi e definizioni in cui concretamente si scandisce il modello tutorio. Il sovrano dunque si presenta come il supremo mediatore – giudice, una specie di primo arbitro delle contese¹³. Se, allora, il fondamento della sua legittimità si basa sulla capacità dello *iudicare* ai molteplici agenti che si rivolgono a lui attraverso appelli, suppli- che, querele allo scopo di veder riconosciuti i loro privilegi, appare naturale, entro le maglie aggrovigliatissime di un sistema tanto segmentato, il ricorso alla *iurisperitia*. Sotto tale sigla, credo sia importante sottolineare questo passaggio, dovremmo comprendere un'ampia gamma di soggetti che possiedono, in diversa misura, gli arcani del diritto: dai dotti docenti degli Studia dell'epoca ai legulei che affollano le più periferiche e ristrette corti di giustizia, e che esercitano la loro autorità sopra aree dalle svariate estensioni. Figure multiformi di *lawyers* affollano un panorama che va dai vicari e dai notai delle microgiurisdizioni signorili e feudali ai componenti dei Collegi dei giuristi che, nell'Italia centro-settentrionale, controllano le controversie civili entro le mura urbane e fuori di esse nel contado che alla città è assoggettato, ai giudici e agli avvocati che esercitano nei grandi tribunali di appello (le Quarantie a Venezia, le Rote a Firenze e Genova, la Sommara nel Regno di Napoli)¹⁴.

Limitandoci alla dimensione delle procedure di giustizia è possibile vedere come, accanto a giudici, avvocati e procuratori, dottori in *utroque iure* e docenti 'lettori' negli Studi, prendano sostanza altre figure. Pensiamo, e questo è l'esempio più studiato, al ruolo dei medici in tribunale: a loro era delegato il compito, previsto fin nelle raccolte statutarie medievali, di provvedere alla *visione* sul luogo del delitto del cadavere dell'assassinato (arricchendo in questo modo il fascicolo d'apertura del processo inquisitorio di un indispensabile

¹³ J. Bossy (ed.), *Disputes and Settlements. Law and Human Relation in the West*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984; Sui *Consilia*: M. Ascheri, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis*, in M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner (a cura di), *Legal consulting in the civil law tradition*, University of California Press, Berkeley, 1999, p. 11-53. Si veda anche I. Baumgartner (a cura di), *Consilia in späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Thorbecke, Sigmaringen, 1995.

¹⁴ M. Verga, *Tribunali, giudici, istituzioni. In margine ad un recente convegno*. «Quaderni Storici», n.s., vol., 25 no. 74, (agosto 1990), pp. 421-444.

tassello¹⁵. In questo caso l'intervento di tecniche di accertamento differenti da quelle giudiziarie è parte della procedura: la scrittura del medico costituisce un passaggio obbligato per l'avvio dell'inquisizione e i suoi riscontri autoptici, sistemati in una relazione, finiscono nel cumulo delle cosiddette 'prove legali', indispensabili per la definizione del crimine. Tale verifica esaurisce i doveri del medico nella fase iniziale del processo inquisitorio che autori di *pratiche* hanno battezzato con il termine di "informativa". Ma nel corso dell'età moderna la necessità di decifrare altri segni attribuirà un maggiore peso alla perizia medica. Il caso delle morti improvvise, o l'ampia letteratura che riguarda il delitto di infanticidio rappresentano due esempi in cui una competenza settoriale esterna al campo del diritto interviene, non più in veste ancillare, negli ingranaggi della macchina inquisitoria, creando le premesse di quella tensione fra le due culture che assumerà un profilo decisivo fra Sette e Ottocento¹⁶. La nascita della psichiatria forense può essere interpretata come esito di un lungo processo di assestamento dei domini disciplinari che si confrontano con il corpo e la mente dei sudditi. Attraverso i gesti è possibile risalire alle intenzioni? Fino a che punto indizi materiali possono rivelare una diretta responsabilità¹⁷?

È evidente che, fra XVI e XVIII secolo, il metodo deduttivo tipico del *ius commune* fornisce al giurisperito un preciso armamentario di tassonomie utile a decifrare la fisionomia morale degli inquisiti. Un'intensa circolazione di stereotipi ha cercato fin dall'antichità di stipare in un glossario elementare di poche voci essenziali le imprevedibili azioni/reazioni degli individui. Teologi, moralisti e filosofi si sono sforzati di costruire eleganti classificazioni in grado di ridurre la confusione fra le parole e le cose¹⁸.

Costruire una semantica delle passioni: l'ampissimo repertorio di lemmi e di immagini, elaborato da giuristi, teologi e lette-

¹⁵ A Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nel processo penale di antico regime (sec. XVI-XVIII)*, Casagrande Editore, Bellinzona, 1998. M.P. Donato, *Medicina e religione nel Settecento*, Carocci, Roma, 2010.

¹⁶ G. Buganza, *La complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del Principe fra diritto, società e destino*, Marsilio, Venezia, 1998.

¹⁷ Sulla consapevolezza, fra Sette e Ottocento, di simili questioni, M. Galzigna (a cura di), *La follia, la norma, l'archivio. Prospettive storiografiche e orientamenti archivistici*, Marsilio, Venezia, 2000.

¹⁸ B. Rosenwein: *Generazioni di sentimenti. Storia delle emozioni (600-1700)*, Viella, Roma, 2016. S. Ferente, *Storici ed emozioni*, «Storica», 43-44-45, a. XV, 2009, pp. 275-290.

rati a partire dal corso del Medioevo, aveva cercato di stilizzare attraverso una serrata analisi il mobile gioco delle umane passioni aveva conosciuto una larghissima fortuna nel corso di tutta l'età moderna. *L'emotional turn* storiografico ha fornito un quadro di grande interesse della larghissima diffusione, fra alto Medioevo ed età contemporanea, di paradigmi capaci di denominare attitudini e passioni, inclinazioni morali e comportamentali che comprendono la dimensione dell'individuo e quella della collettività: l'ira, l'invidia, la melanconia, la dissimulazione, e tante altre¹⁹. La gamma degli stereotipi del criminale, la loro solidificazione in esemplari narrazioni che si insinuano nelle pieghe della società, trovano un fertile terreno di coltura nelle scritture dettate da indagatori di segni e di indizi deposti nei corpi e nelle anime dei rei e degli offesi. Dalla galassia nebulosa del disordine e della rivolta si stagliano nitidamente i lineamenti dell'eretico e della strega, del bandito e del seduttore, del nobile ribelle e del popolo in tumulto²⁰.

2. Rivendicazioni, conflitti, legittimazioni

I saggi qui raccolti cercano di cogliere da diversi angoli prospettici alcune delle questioni fin qui proposte: l'importanza dell'esame dedicato al singolo caso e la sua precisa localizzazione; la tipologia dell'azione di accertamento; il profilo degli 'esperti' e le loro reti di relazioni, l'elaborazione di idiomi professionali e di segni qualificanti di identificazione, le ricerche di legittimazione.

Matteo Melchiorre esamina le procedure di accesso al Capitolo della cattedrale di Padova nella seconda metà del Quattrocento. I componenti di tale organismo detengono il privilegio di selezione dei nominativi di soggetti che aspirano a occupare uno stallone, vacante per il decesso di chi lo occupava o in aspettativa, dello stesso Capitolo. I criteri di selezione non sono stabiliti a priori e vengono applicati di volta in volta, valutando le circostanze. L'ingresso nel Capitolo non conclude semplicemente per chi lo ottiene un itinerario di riconoscimento individuale. L'expertise rende visibili e innesca dispositivi di legittimazione che si estendono in diverse direzio-

¹⁹ C. Casagrande, S. Vecchio, *I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo*, Einaudi, Torino, 2000.

²⁰ M. Sbriccoli, *La giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 95-110.

ni: i rapporti complessivi fra Venezia e Roma; la costruzione di uno *stado da Terra* attraverso una serie di sperimentazioni tutt'altro che univoche; la formazione, attraverso la gestione della politica dei benefici, di più o meno estese reti clientelari.

Analoghe stratificazioni di azioni e significati si ritrovano nello studio condotto da Lorenzo Freschi su atti di giustizia che hanno come teatro la Patria del Friuli nella seconda metà del Quattrocento. Le vicende di Gemona e Pordenone considerate da Freschi ci portano ai confini orientali dello stato veneto, dove la presenza veneziana è decisamente più esigua rispetto alla realtà padovana. Due microcittà – Pordenone e Gemona – annegate in mare di giurisdizioni signorili, sono assunte quali attrici principali attorno a cui, in un'alternanza di attrazione e repulsione, si stagliano le fisionomie di altri protagonisti. I due poli del mondo friulano, quello decisamente minoritario delle piccole città e quello dominante delle signorie territoriali, affrontano questioni note a chi si occupa di storia politica e sociale fra tardo Medioevo e *Early Modern*: la frattura fra rami interni di lignaggi in via di definizione (è il caso dei Abati di Gemona) e la fissazione di confini fra comunità la cui area di contatto è costituita da una *comunaglia* (Pordenone, da una parte, e i villaggi appartenenti alla giurisdizione dei feudatari Zoppola, dall'altra). La richiesta dell'expertise, come nel caso patavino e in quelli che seguono, è inserita all'interno di un circuito di azioni che si svolgono all'interno e all'esterno delle regole istituzionali: rivendicazioni di possesso controverse; litigi familiari; occupazione di cariche comunitarie; sfruttamento di risorse naturali, boschi e pascoli. Politica, diritto, consuetudini, morali di ceto incrociano le loro traiettorie.

Cristina Setti e Erasmo Castellani spostano la nostra attenzione allo *stado da Mar*. Entrambe le ricerche partecipano alla vivace discussione in sede storiografica (pensiamo agli studi di Anastasia Stouraiti e di Benjamin Arbel) sul carattere imperiale o coloniale del governo veneziano negli avamposti delle coste della Dalmazia o delle isole greche (Creta, Cipro, le Ionie). La dimensione giuridico-culturale e la valenza antropologica delle articolazioni locali del potere e il dialogo fra queste e le diverse figure dell'autorità veneziana – Sindaci Inquisitori, Rettori, Consultori in iure – sono indagate dai due autori partendo dall'interpretazione di due casi significativi. Erasmo Castellani sottopone al microscopio, cercando di decifrarne allusività e retoriche, la scrittura di Francesco Bolizza, che esercita la carica di *Dragomanno* (interprete) al servizio della

Repubblica a Cattaro. Cattaro rappresenta uno dei confini 'caldi' fra insediamenti marittimi veneziani e terraferma turca Bolizza deve garantire delicatissime incombenze di informazione mediazione/traduzione a più livelli: rispetto ai vernacoli di cui possiede i segreti, di fronte ai rappresentanti del Sultano, nel rapporto con le istituzioni della Serenissima. La relazione ufficiale redatta da Bolizza va ben oltre la mera annotazione di stereotipi impressioni, l'assolvimento di un disbrigo d'ufficio. La scrittura è di fatto un piccolo viaggio etnologico in cui si mescolano stereotipi ormai correnti sui costumi del Turco, fra primitivismi e lungimiranza politica, e notizie accuratissime sull'organizzazione della società locale. La qualifica di *dragomanno* esibita da Bolizza è un'eredità di famiglia: il padre e l'avo hanno costruito la visibilità e la fortuna della Casa, grazie all'arte della traduzione fra i differenti vernacoli. Tale poliglossia permette al protagonista di mantenere relazioni con differenti gruppi sociali, leader locali, istituzioni politiche comunitarie, rappresentanti della Repubblica e della Sublime Porta.

La prospettiva microanalitica evocata dal caso Bolizza denuncia l'insufficienza della prospettiva lineare centro-periferia allo scopo di definire la localizzazione dei rapporti di forza. Decisioni, riconoscimenti, negoziazioni, manipolazioni, malintesi, compromessi assumono il loro significato solo se collocati all'interno di una rete di relazioni fluide di diversa estensione, di diversa durata. La materialità della scrittura dell'esperto rimanda immediatamente alla concretezza dei luoghi e all'evidenza delle azioni.

Il saggio di Cristina Setti prende in considerazione un conflitto giurisdizionale che oppone, nel corso del 1613, il Primicerio (il titolare) della chiesa di San Marco di Candia alla magistratura veneziana degli Inquisitori in Levante.

Il Primicerio di Candia – dotato di un'autorità speculare a quella dell'omonimo ruolo veneziano – era investito di prerogative sacrali e di rappresentazione che si estendevano dal campo dei rituali e delle cerimonie a quello determinato dalla gestione dei benefici. Quest'ultima attribuzione trasmetteva al suo detentore utilità economiche e prestigio sociale. Sopra le rendite di un piccolo beneficio, localizzato nel casale di Gasi, era sorta una differenza fra il primicerio Marino Venier e il lignaggio dei Lombardo, locali *feudati*. L'arrivo dei Sindaci in Levante aveva offerto l'occasione di rinfocolare la tensione fra le parti. Il momento dell'expertise è costituito dalle scritture dei Consultori. Paolo Sarpi e Servilio Treo. Qui il

tono prevalente – a differenza di altre scritture dedicate al riconoscimento di diritti che abbiamo fin qui incontrato – è segnato dall'idioma dell'accentramento. La segnalazione della superiorità del potere del Principe sopra i diritti particolari non ostruisce tuttavia il flusso di informazioni e interventi localizzati a Candia e a Venezia che verranno prodotti prima e dopo il loro intervento. La traduzione/risistemazione delle istanze operata dai Consultori crea una specie di gabbia argomentativa che finisce per attribuire legittimità ai soggetti che, con varie competenze, intervengono sulla materia.

Giovanni Florio indaga i cerimoniali di omaggio attribuiti al Doge appena eletto dalle rappresentanze delle città di terraferma. La questione 'costituzionale' relativa allo specifico rituale, formalizzato da provvedimenti legislativi di fine Quattrocento e poi ulteriormente articolato nel corso del primo Cinquecento, è di prima importanza: come devono essere disciplinate forme specifiche di deferenza dei sudditi alla Repubblica? È opportuno favorire e istituzionalizzare legami di amicizia e scambi di favori fra élite locali e nobili veneziani; o è più opportuno contenere gli imput che provengono dalle diverse componenti dello stato (città, Corpi territoriali, giurisdizioni feudali), irrobustendo la separatezza fra i due mondi? La cerimonia dell'omaggio conosce una crisi fra gli ultimi decenni del Cinquecento e i primi decenni del Seicento.

Quello studiato è un caso di *inventing tradition*: i Nunzi comunicano con i consigli delle città da loro rappresentate e sollecitano ricerche negli archivi locali, non essendo possibile riscontrare tracce a supporto della loro iniziativa in quelli della Serenissima. L'aspetto più interessante di questo 'expertise' di archeologia archivistica risiede nella collaborazione delle nunziature di terraferma che attiva la ricerca dei fondamenti di un antico gesto di fedeltà. L'attenta ermeneutica esercitata su testimonianze così frammentarie e sbiadite solidifica una volta per tutte una consuetudine istituzionale.

Se fino a qui i contributi raccolti si sono concentrati soprattutto sugli effetti materiali delle perizie e sullo spostamento dei rapporti di forza sociali e istituzionali che le hanno generate e da cui, allo stesso tempo, sono stati condizionati, i saggi Mauro Pitteri, Claudia Passarella e Alfredo Viggiano si occupano dei meccanismi determinanti la scelta e alle modalità di formazione/acculturazione di 'corpi' professionali che assistono le istituzioni veneziane nelle loro attività di governo dello stato e di pratiche legali di composizione dei conflitti in cui viene evocata

una peculiare competenza. Il saggio di Mauro Pitteri è dedicato a tracciare alcuni momenti della biografia professionale di Tommaso Scalfuroto, perito attivo a metà Settecento per la magistratura della Camera dei Confini. Nuove e più certe definizioni dell'estensione territoriale di sovranità promuovono in tutto il continente europeo trattati e 'congressi' fra potenze allo scopo tracciare confini evidenti e condivisi con l'apposizione di ceppi o altri segni di riconoscimento.

La fissazione di linee non controverse richiede differenti livelli di expertise: conoscenze 'microterritoriali', geomorfologiche e relative a tipologie di insediamento e sfruttamento delle risorse, si intrecciano agli artifici della ragion di stato, e dialogano, influenzandola, l'arte della diplomazia. Nel saggio in questione vengono anche richiamati alcuni temi ripresi in altra prospettiva dall'inchiesta di Alfredo Viggiano sul ceto dei giudici 'assessori'.

È possibile collocare negli anni centrali del Settecento una linea di frattura con le prassi consuetudinarie (paternalistiche, clientelari) di selezione di coloro quali con qualche approssimazione possiamo denominare *civil servants*? Quali sono i luoghi dedicati alla loro acculturazione e quali passaggi, quali prove, definiscono la loro maturità? È possibile individuare abitudini retoriche, autorappresentazioni storiografiche, edizioni e circolazione di trattati che prospettano la silhouette di ideologie di ceto?

La ricognizione di Claudia Passarella è dedicata all'analisi ravvicinata di un importante tribunale civile della capitale la Curia del Proprio – una delle cinque corti cosiddette 'di Palazzo' già attive a Venezia nel Trecento e nel Quattrocento – che fra le sue varie attribuzioni giurisdizionali esercitava quelle relative alla restituzione della dote alle vedove, i litigi fra fratelli in materia di divisione del patrimonio ereditato, i contrasti fra proprietari di edifici confinanti. È evidente, solo a scorrere l'essenziale catalogo delle attribuzioni, che l'attività dei giudici dovesse tener conto, e mettere in atto con grande frequenza, pratiche di accertamento relative ad azioni controverse, scritture ambigue, manufatti. L'intervento di 'periti', e l'invasione di scritture da loro firmate nei *files* processuali era dunque quasi naturalmente connesso alla vita della Curia. Anche in questo caso è possibile notare come l'analisi di casi giudiziari e la lettura di 'manuali' consentano di evidenziare interessanti giochi di legittimazione. Il tema più rilevante al proposito è quella natura

del 'diritto veneto': dove si colloca il nucleo dello *jus proprium* lagunare vantato già nel corso della storia repubblicana come carattere originario dell'identità cittadina della Serenissima?

Alfredo Viggiano indaga la vicenda dell'esame 'di stato' molto particolare cui si sottopongono uomini di legge che mirano a ottenere l'impiego di Assessore. La ricerca evidenzia come la possibilità di esercitare un'expertise radicato nell'esperienza del diritto comune (gli Assessori offrono le loro competenze pratiche e dottrinali ai Rettori delle città di terraferma nel campo dell'esercizio della giustizia penale e civile) sia assicurata non tanto da una generica facoltà morale e tecnica a svolgere bene la professione, quanto piuttosto accertata dalle conoscenze di individui che svolgono nell'ambiente veneziano e veneto le più diverse mansioni, che certificano, che aiutano a ricostruire, genealogie familiari ed esperienze esistenziali. Il prestigio futuro del giurisperito è ancorato alla funzione informale di garanti (i *piezi*) che forniscono alla magistratura dell'Avogaria di comun, incaricata di condurre l'esame di abilitazione, tutta una serie di elementi che arricchiscono la scheletrica scheda biografica predisposta dagli stessi aspiranti alla carica. Tali testimoni sono in gran parte originari di centri minori della terraferma veneta. Si tratta di notabili e imprenditori, ecclesiastici e uomini di legge, funzionari minori della macchina burocratica della Serenissima. Questi rilasciano le loro testimonianze nel corso di un'essenziale inchiesta informativa. Il compito loro affidato, che si compie in una specie di finzione processuale preordinata, ha lo scopo di confermare la buona fama dei futuri magistrati. Il loro expertise si incardina sulla capacità di certificare l'ampiezza o la tenuta di reti di amicizie che dalla piccola patria locale si possono estendere fino alla capitale. In questo modo, nella microrappresentazione dell'esame (fissata nelle sue formalità da una legge del 1722) si realizza un intreccio di procedure di legittimazione. Esse sono disposte a tre livelli. Il primo è quello dell'autorità veneziana che attua un dispositivo disciplinare di controllo e di archiviazione dei dati. Il secondo riguarda gli Assessori e i loro lignaggi, che attraverso la messa in scrittura e la registrazione delle notizie che li riguardano, realizzano un surplus di dignità, visibilità e onore. Il terzo livello comprende gli stessi *piezi* che, giurando sulla consistenza e sull'affidabilità di legami fiduciari/clientelari orizzontali e trasversali, formalizzando e delimitando la latitudine di rapporti sociali sovente ambigui, chiudono e danno consistenza ai rapporti di forza che si sono manifestati nel corso della prova.

PERIZIE REPUBBLICANE

PRATICHE DI SCRITTURA, IDIOMI POLITICI,
USI DELLA MEMORIA NELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA (SECC. XV-XVIII)

Matteo Melchiorre

PRATICHE SELETTIVE E GUERRE DI SCRITTURE. I CANONICI DELLE CATTEDRALI E LO STATO VENEZIANO (XV-XVI SECOLO)

SOMMARIO: Il saggio esamina le procedure di accesso al Capitolo della cattedrale di Padova nella seconda metà del Quattrocento. I componenti di tale organismo detengono il privilegio di selezione dei nominativi di soggetti che aspirano a occupare uno stallò, vacante per il decesso di chi lo occupava o in aspettativa, dello stesso Capitolo. I criteri di selezione non sono stabiliti a priori e vengono applicati di volta in volta, valutando le circostanze. L'ingresso nel Capitolo non conclude semplicemente per chi lo ottiene un itinerario di riconoscimento individuale. L'expertise rende visibili e innesca dispositivi di legittimazione che si estendono in diverse direzioni: i rapporti complessivi fra Venezia e Roma; la costruzione di uno stato da Terra attraverso una serie di sperimentazioni tutt'altro che univoche; la formazione, attraverso la gestione della politica dei benefici, di più o meno estese reti clientelari.

PAROLE CHIAVE: Repubblica di Venezia; istituzioni ecclesiastiche; reti di relazione, immunità; expertise

SELECTIVE PRACTICES AND SCRIPTURAL WARS. THE CANONS OF THE CATHEDRALS AND THE VENETIAN STATE (15TH-16TH CENTURIES)

ABSTRACT: The essay examines the procedures for accessing the Chapter of the Cathedral of Padua in the second half of the fifteenth century. The members of this body have the privilege of selecting the names of individuals who aspire to occupy a stall, vacant due to the death of the person who occupied it or on leave, of the same Chapter. The selection criteria are not established a priori and are applied from time to time, evaluating the circumstances. Entry into the Chapter does not simply conclude a journey of individual recognition for those who obtain it. Expertise makes visible and triggers legitimation mechanisms that extend in different directions: the overall relations between Venice and Rome; the construction of a stadium from the ground through a series of experiments that are anything but unique; the formation, through the management of benefits policy, of more or less extensive networks.

KEYWORDS: Republic of Venice; Ecclesiastical Policy; Social Networks; Immunity; Expertise

È certo inaspettato incontrare, nel mezzo di un libro contabile del capitolo cattedrale di Padova del 1473, la lista completa dei 41 patrizi veneziani che in quello stesso anno, morto Nicolò Tron, procedettero all'elezione del doge Nicolò Marcello¹. Per quale ragione un simile pro-

¹ Archivio Capitolare di Padova, *Quaderni della Sacrestia*, reg. 7, c. 190v.

spetto fini tra le entrate e le spese del duomo padovano? Comprendere se sia trattato di un'azione deliberata o di una circostanza casuale non è possibile, ma è certo, come si cercherà di dimostrare nelle pagine che seguono, che una nota con l'elenco dei 41 elettori dogali non era in fondo un documento così fuori luogo nella cancelleria di una cattedrale della Terraferma veneta quattrocentesca.

1. *I capitoli cattedrali e lo Stato: un nodo storico e storiografico*

Dal medioevo all'Età moderna, sebbene con caratteristiche mutevoli a seconda di tempi e luoghi, i capitoli delle chiese cattedrali ebbero un ruolo centrale nella vita sociale e politica, così come economica e (naturalmente) religiosa, delle città europee. Ciò nonostante, in anni niente affatto remoti, si scrisse legittimamente che i capitoli, per quanto concerne l'area italiana, erano realtà pochissimo studiate e pochissimo conosciute². Non si può certo dire che le cose, oggi, stiano ancora esattamente a questo modo, ma il dibattito storiografico sugli istituti capitolari, che pur si è messo in movimento, si è perlopiù arricchito di approfonditi lavori incentrati sull'esame di casi singoli, senza approdare a organiche messe a punto³.

Restringendo il focus sull'area geografica che qui interessa, ovvero lo Stato veneziano di Terraferma tra il XV secolo e i primi decenni del Cinquecento, gli storici possono oggi avvalersi, nel campo degli studi, di una campionatura regionale, già assai significativa ma senz'altro bisognosa di più articolati esami archivistici, curata da Giuseppe Del Torre e di una indagine intensiva, effettuata da chi scrive, sul più importante dei capitoli veneti, quello di Padova, tra 1406 e 1509⁴. Tra le questioni riscontrate con particolare evi-

² È ormai celebre, per chi abbia studiato i capitoli cattedrali italiani, la frase con cui Marino Berengo ammetteva, nel 1999, che «dei capitoli italiani ben poco sappiamo» (M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Einaudi, Torino, 1999, p. 739).

³ Un bilancio storiografico sul punto dei capitoli cattedrali, benché ormai piuttosto datato, si legge in E. Curzel, *Le quinte e il palcoscenico. Appunti storiografici sui capitoli delle cattedrali italiane*, in *Canonici delle cattedrali nel medioevo*, Quaderni di storia religiosa, X, Cierre, Verona, 2003, pp. 39-67.

⁴ G. Del Torre, *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, Franco Angeli, Milano, 2010; M. Melchiorre, «*Ecclesia nostra*». *La cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano*, Istituto Italiano per la Storia del Medioevo, Roma, 2014.

denza in entrambi i lavori, al pari che negli studi provenienti da altri contesti politico-geografici italiani, emerge il tema delle strette connessioni intercorrenti tra i capitoli stessi e lo Stato⁵.

I capitoli delle cattedrali, infatti, rappresentano uno dei terreni sui quali agirono quei processi di costruzione che diedero forma, nell'Italia dei secoli XV-XVI, a uno Stato ancora polisemico e sotto vari aspetti informale, esito della convergenza non del tutto risolta di poteri diversi e di separazioni non ancora nette e definite tra la sfera del pubblico e quella del privato⁶. Per chi intenda studiare la formazione di conoscenze, di linguaggi, di dinamiche procedurali e di expertise che contribuirono al perfezionamento, all'esercizio e alla manifestazione del potere dello Stato in Età moderna, i capitoli cattedrali sono perciò istituzioni straordinariamente stimolanti.

Tutto ciò si ravvisa appunto, e in termini assai vistosi, esaminando i capitoli veneti, le cui pratiche amministrativo-decisionali, fondandosi su linguaggi tecnici, criteri selettivi e procedure comparative ben definiti, andarono configurandosi quali strumenti in grado di sbrogliare, gestire e mediare, sul punto dei conferimenti beneficiari, i delicatissimi rapporti tra Stato, istituzioni ecclesia-

⁵ Per la Terraferma Veneta cfr. la bibliografia riportata nei testi citati sopra, alla nota 4, cui si potrà aggiungere almeno E. Marin, *Il capitolo cattedrale di Concordia nella prima età moderna*, Fogolar Furlan "Antonio Panciera", Teglio Veneto, 2005. Per quanto riguarda altri casi regionali si vedano: R. Bizzocchi, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Il Mulino, Bologna, 1987; M. Ansani, *La provvista dei benefici (1450-1466). Strumenti e limiti dell'intervento ducale*, in *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, a cura di G. Chittolini, Jovene, Napoli, 1989, pp. 1-113; V. Polonio, J.C. Restagno, *Chiesa e città nel basso medioevo: vescovi e capitoli cattedrali in Liguria*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 103 (1989), pp. 85-210; G. Battioni, *Il Capitolo della cattedrale di Pavia in età sforzesca (1450-1535)*, in *I canonici al servizio dello Stato in Europa. Secoli XIII-XVI*, a cura di H. Millet, Panini, Modena, 1992, pp. 75-92; P. Meroni, *Il Capitolo di Santa Maria della Scala di Milano*, in *I canonici al servizio dello Stato in Europa cit.*, pp. 95-104; *Fonti e repertori per la storia milanese: i canonici delle principali collegiate in età sforzesca*, a cura di G. Chittolini, C. Belloni, «Reti Medievali. Rivista», 2 (2001); E. Curzel, *I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo*, EDB, Bologna, 2001; V. Polonio, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma, 2002; P. Rosso, *Negli stalli del coro. I canonici del capitolo cattedrale di Torino (secc. XI-XV)*, Il Mulino, Bologna, 2014.

⁶ Si veda *Lo Stato italiano del Rinascimento*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Viella, Roma, 2014; sempre utilissimo, su questi temi, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1994.

stiche, società locali e Curia pontificia. Operando su di un terreno di commistioni dunque strutturali, con tutte le conseguenti complessità, conflittualità, sovrapposizioni e apparenti incongruenze, tali mediazioni si tradussero in perizie rese dai capitoli a vantaggio della politica ecclesiastica perseguita dallo Stato veneziano⁷.

2. Linguaggi tecnici, procedure e perizie beneficiarie al servizio della politica ecclesiastica veneziana

I linguaggi tecnici e le conseguenti prassi procedurali che andarono perfezionandosi, e complicandosi, nei capitoli delle cattedrali a cavallo tra medioevo ed Età moderna si richiedevano, come detto, per sgrovigliare efficacemente i nodi della politica beneficiaria che di

⁷ Questo contributo mira alla definizione di strutture e dinamiche ricorrenti che ho desunto da qualche centinaio di schede archivistiche andate accumulandosi, negli anni, lungo tre principali direttrici di indagine: 1) una pluriennale ricerca tra le fonti archivistiche del citato capitolo di Padova; 2) i primi risultati desumibili da un'analisi ancora in corso che ha finora toccato i capitoli di Treviso, di Feltre e di Belluno; 3) i lineamenti di politica ecclesiastica individuabili nei fondi archivistici delle magistrature veneziane. Tale materiale, che costituisce le basi e l'evidenza documentaria di questa messa fuoco, è difficilmente comprimibile nello spazio di un breve contributo che si pone l'obiettivo di offrire una chiave di lettura generale, e non una articolata sedimentazione di casi specifici. Il lettore, peraltro, non trarrebbe particolare utilità da uno sconfinato apparato di note contenente rimandi pedissequi a centinaia di singoli episodi concernenti collazioni canonicali, profili biografici, controversie e conflitti beneficiari, bolle papali, lettere ducali veneziane e così via; documenti, peraltro, caratterizzati da un elevato livello di standardizzazione. Per tutte queste ragioni si è scelto di non effettuare sistematici rinvii in nota a decine e decine di documenti per ogni questione trattata nel testo. Rimando il lettore interessato alla casistica concreta ad altri miei contributi e studi nei quali i resoconti documentari sono numerosi e, appunto sistematici. Per quando riguarda Padova, cfr. «*Ecclesia nostra*» cit; *Canonici giuristi a Padova nel Quattrocento. Note su Antonio Capodilista e Giovanni Francesco Pavini*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 44 (2011), pp. 93-143; *L'affetto di Eugenio IV. Riforma e anatomia di un capitolo cattedrale (Padova, 1430-1439)*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2 (2011), pp. 471-512. Per quanto concerne Belluno e Feltre si vedano *I libri di conti di due cattedrali. Spunti comparativi dalle mense capitolari di Padova e di Belluno (secoli XIV-XV)*, in *Redde rationem. Contabilità parrocchiali tra medioevo e prima età moderna*, Quaderni di Storia Religiosa, XXI, a cura di A. Tilatti, R. Alloro, Cierre, Verona, 2016, pp. 49-76 e *Ricerche intorno a Marcantonio Regini. Politica ecclesiastica e storia sociale tra XV e XVI secolo*, «Rivista Feltrina», 20 (2007), pp. 106-134. Su Treviso, almeno per la prima metà del secolo XV, il riferimento è allo straordinario giacimento documentario rappresentato da L. Pesce, *La Chiesa di Treviso nel primo Quattrocento*, Herder, Roma, 1987.

volta in volta si presentavano in occasione della vacanza di uno stallone in coro. Linguaggi e prassi, in breve, servivano a gestire procedure negoziali ed erano gli strumenti con cui reprimere o assecondare da un lato le ambizioni di carriera degli aspiranti canonici e dall'altro, con esse e prima di esse, le pressioni e le rivendicazioni dei poteri in grado di avanzare pretese in fatto di conferimenti beneficiari: i patriziati delle città suddite, la Curia papale, lo Stato veneziano.

Nei rapporti di forza che uniformarono la politica ecclesiastica della Repubblica dalla conquista della Terraferma (1404-1406) agli anni della crisi cambraica (1509-1517) il potere che i capitoli si trovarono a dover pressoché sistematicamente assecondare fu quello dello Stato. Come ampiamente dimostrato, il governo lagunare riuscì ad attuare una politica ecclesiastica che garantì, nel corso del XV secolo, nel Dominio di Terraferma, il controllo totale e la piena disposizione sui benefici maggiori. Vescovadi e grandi abbazie furono infatti regolarmente occupati da patrizi veneziani⁸.

Diversa, invece, fu la condotta dello Stato per quanto concerne i più ricchi e ricercati tra i benefici minori: i canonicati delle cattedrali. Venezia adottò infatti un controllo su di essi intelligentemente elastico e selettivo. Gli stalli in coro nelle cattedrali della Terraferma furono sì conferiti in percentuali maggioritarie a membri del patriziato veneziano, ma l'atteggiamento politico-diplomatico di rigida flessibilità, o, se si preferisce, di elastica intransigenza, tenuto dalla Repubblica sui benefici minori, riservò quote di essi anche alle due principali controparti: da un lato la Curia pontificia e dall'altro i patriziati delle città suddite. Si trattava del resto, rispettivamente, di gestire un rapporto diplomatico interstatale e di coltivare il consenso dei sudditi.

I linguaggi tecnici e le perizie procedurali maturate in seno ai capitoli cattedrali nacquero dunque entro il perimetro e in funzione di tale politica ecclesiastica complessiva e, di conseguenza, dall'incontro di interessi collidenti: a) gli interessi individuali degli aspiranti canonici, rivolti tanto alle rendite prebendarie quanto al posizionamento nella società ecclesiastica e, di riflesso, nella società nel suo complesso; b) gli interessi dei patriziati sudditi, che ambivano a conservare parte di quella preponderanza che essi avevano avuto, nella provvista beneficiaria locale, prima dell'avvento

⁸ G. Del Torre, *L'occupazione dei benefici*, in Del Torre, *Patrizi e cardinali* cit., pp. 63-128.

dello stato regionale veneziano; c) gli interessi della Curia papale, orientata (specie dalla seconda metà del Quattrocento in avanti) a recuperare una più diretta influenza sui benefici delle chiese locali; d) gli interessi dello Stato veneziano, rivendicante sia il controllo politico dei capitoli, quali addentellato del governo sulle periferie, sia il controllo economico delle rendite ecclesiastiche canonicali a vantaggio di singoli membri o famiglie del ceto dirigente lagunare.

È forse il caso di osservare come la porzione maggioritaria dei benefici canonicali, riservata a veneziani, non fosse scontatamente e unicamente composta da patrizi, ma anche da esponenti del ceto cittadino. Un rapido cenno a un caso concreto riuscirà efficace. Nel 1407 un certo nobile di Ca' Benedetto («quidam nobilis de Cha Benedicto») trasmise in Collegio la propria richiesta di un intervento del governo per esercitare pressioni sul vescovo di Padova affinché gli conferisse un pacchetto di benefici facenti capo a un canonicato in duomo che a suo dire gli spettava di diritto (disponeva di bolle papali). Il governo aveva tuttavia già assegnato quegli stessi benefici al figlio di Pasqualino Nigro, cittadino veneziano, come premio per i meriti conseguiti durante le recenti guerre di espansione in Terraferma. Il Collegio non ebbe dubbi sul da farsi: respinse il *nobilis* di Ca' Benedetto e confermò il beneficio al figlio del semplice *civis* Pasqualino Nigro⁹.

La posta in gioco, insomma, richiedeva di essere amministrata caso per caso, in un'economia di gratificazioni e ristori che doveva essere oculatamente distribuita. I capitoli, di conseguenza, elaborarono criteri di accesso coerenti con il diritto canonico, con le pressioni familiari, con le aspirazioni della Curia, con le consuetudini dei ceti dirigenti locali e con la volontà volta a volta espressa dello Stato centrale. Fu questa strutturale esigenza negoziale che condusse i capitoli a sviluppare linguaggi tecnici sui quali si fondarono articolate perizie beneficiarie: vere e proprie procedure burocratiche, ma funzionali, prima di tutto, alla politica ecclesiastica veneziana.

3. *Credenziali, competenze, "concorsi": esaminati che diventano esaminatori*

I canonici amministravano dunque un rituale di ammissione, mandavano avanti o interrompevano le procedure, armonizzando, non senza difficoltà, le prassi del diritto canonico con le linee guida del governo veneziano e con le pressioni degli altri poteri coinvolti

⁹ Archivio di Stato di Venezia, *Collegio, Notatorio*, reg. 4, c. 40r.

nella provvista beneficiaria. I linguaggi tecnico-politici e le perizie procedurali per il conferimento dei benefici canonicali erano perciò, innanzitutto, gli strumenti con cui i capitoli cattedrali davano forma a se stessi (per poi rapportarsi ai poteri che li innervavano e li attraversavano). A questi stessi linguaggi e procedure, di conseguenza, dovevano per forza di cose ricorrere gli aspiranti canonici e i *supporters* di quest'ultimi, gli uni e gli altri tenuti ad adeguare e declinare le proprie credenziali convogliandole dentro la logica e dentro i criteri che sovrintendevano alle procedure selettive.

Queste competenze di natura procedurale, negoziale e politica andavano dunque in primo luogo costruite. Esse potevano essere innanzitutto un portato del contesto familiare di provenienza. I candidati a uno stallo in coro, infatti, nell'indiscussa maggioranza dei casi, provenivano pur sempre da ceti dirigenti di per sé avvezzi al linguaggio politico "parlato" nei capitoli. Quanto agli aspiranti canonici di origine veneziana, la loro maggioritaria appartenenza all'oligarchia di governo garantiva in partenza una privilegiata alfabetizzazione.

Chi ambiva a entrare nel capitolo di una cattedrale, inoltre, poteva apprendere o perfezionare i richiesti requisiti, linguaggi e procedure grazie alle proprie reti clientelari, laiche ed ecclesiastiche, che fornivano contatti, esperienze pregresse e modelli. Utilissima, ancora, poteva rivelarsi la dimestichezza con il diritto canonico: e non è un caso la rilevante presenza, all'interno dei capitoli veneti e tra gli aspiranti canonici, di soggetti precedentemente o contestualmente usciti da un percorso di studi universitari nel diritto canonico o in entrambi i diritti. Quale fonte di formazione delle competenze necessarie a tentare l'ammissione in un capitolo, non si dovrà poi scordare l'importante mediazione garantita da soggetti terzi, quali notai, procuratori e veri e propri agenti operanti nel mercato dei benefici. E si dovrà richiamare, infine, anche la via empirica, vale a dire il percorso di quegli aspiranti canonici, anche socialmente e politicamente esterni, almeno in partenza, alle logiche in esame, che costruivano la propria competenza di linguaggi e procedure attraverso tentativi progressivi (*learning by doing*, per così dire).

Per quanti, avendo superato il filtro della selezione, venivano ammessi in capitolo, i linguaggi tecnici e le conoscenze acquisite diventavano le competenze necessarie non solo a far parte del collegio canonico ma anche (e soprattutto) a decidere chi avrebbe dovuto farvi successivamente ingresso. Questo complesso sistema di linguaggi e perizie procedurali garanti insomma, nel caso della

Terraferma veneta, un'eccellente traduzione ad effetto degli intenti delle magistrature e del ceto dirigente veneziani, pur nel rispetto dei diritti papali e delle istanze dei patriziati sudditi.

Ciò è ampiamente dimostrato da sincronie e coincidenze di cristallina evidenza. Le composizioni dei capitoli della Terraferma veneta testimoniano *ad abundantiam*, infatti, profili di canonici che risultano figli di senatori, di consiglieri di Dieci, di Avogadori di comun, di ambasciatori, di podestà e capitani. E ancora: figli di banchieri veneziani, rampolli di casati mercantili, patrizi dediti agli studi umanistici, giovani veneziani appartenenti a famiglie cadute in disgrazia. Su un altro fronte non mancarono affatto, nei capitoli della Terraferma del XV-inizio XVI secolo, esponenti di quelle famiglie veneziane che più avanti nel tempo sarebbero state definite papaliste e rispetto alle quali non erano ancora così sistematici i sospetti del governo lagunare: nipoti di papi veneziani, familiari di cardinali veneziani, vicari di vescovi della Terraferma.

Spigolando nelle biografie canonicali, inoltre, non è difficile individuare, quando a far ingresso in capitolo fossero canonici nativi delle città suddite o uomini della Curia papale, linee di clientelaresimo e patrocini che riconducono, ancora, alla capitale del Dominio o, quantomeno, a interessi ed equilibri ammessi e riconosciuti dal sistema politico veneziano.

Gli esaminati, del resto, una volta entrati nei capitoli diventavano esaminatori. La selezione di essi, pertanto, agli occhi di Venezia, non mirava soltanto al conseguimento delle prebende. Era un investimento per il futuro, per dare stabilità e continuità alla politica ecclesiastica dello Stato.

4. *Il groviglio procedurale*

Dalla seconda metà del XV secolo, e con più evidenza a partire dall'ultimo decennio del Quattrocento, il controllo sui capitoli da parte del governo veneziano iniziò a presentare delle incrinature. Il cambiamento degli equilibri politico-diplomatici tra Venezia e la Curia pontificia, nonché il progressivo recupero, da parte del papa, della sua posizione di *dominus beneficiorum*, si tradusse, per i capitoli della Terraferma, in una crescente ingerenza pontificia (ingerenza nell'ottica veneziana, s'intende) nei benefici canonicali¹⁰.

¹⁰ P. Gios, *Nomine canonicali a Padova, durante l'episcopato di Pietro Barozzi (1487-1507)*, «Studia Patavina. Rivista di scienze religiose», 54 (2007), pp. 189-211 individuò chiaramente tale mutamento sul finire del secolo XV nel caso della cat-

Fu in questa congiuntura che i capitoli veneti dovettero gestire procedure sensibilmente più intricate e spinose, da calibrare secondo una logica di pesi e contrappesi fattasi più instabile e secondo sponsorizzazioni e influenze in parte nuove. Diversamente che nella prima metà del Quattrocento, gli istituti capitolari si trovarono a dover tutelare, nel rispetto dei diritti delle parti in causa, accanto alle ormai consolidate consuetudini della politica ecclesiastica veneziana, le rivendicazioni pontificie.

L'expertise capitolare continuava a non essere fattore di particolare complessità quando l'aspirante canonico fosse stato veneziano, sostenuto dalla «*expressa voluntas*» del governo e in possesso di valida documentazione curiale testificante la benevolenza papale nei suoi confronti. I giochi si complicavano invece quando si fosse presentato, impetrando un canonicato, un suddito della Terraferma, un forestiero, un candidato patrocinato dal papa, dal mondo cardinalizio o dal sistema funzionariale della Curia che non godeva dell'appoggio, esplicito o implicito, del governo veneziano. Erano quest'ultimi, in breve, i casi che potevano risolversi in estenuanti guerre di carte e procedure.

Sul finire del XV secolo le collazioni beneficarie si fecero dunque più combattute. Nei dibattimenti capitolari prese forma un più spiccato "bilinguismo": da un lato la lingua di Roma, dall'altro quella di Venezia. A ogni modo, studiando il riflesso delle mutate circostanze sulle composizioni dei capitoli, emerge che quest'ultimi ressero l'urto del ritorno romano: conservarono il loro profilo geopolitico prevalentemente veneziano e continuarono a garantire con ciò il proprio ruolo di interlocutori in grado di fornire allo stato perizie procedurali tali da rendere possibile, ove possibile, un'esecuzione ancora efficace della politica beneficiaria della Repubblica.

Per toccare con mano la natura e il tenore delle perizie effettuate dai capitoli a vantaggio della politica beneficiaria dello stato veneziano, soprattutto dopo il "ritorno" del *dominus beneficiorum* pontificio, è utile inquadrare l'ossatura procedurale entro la quale

tedrale di Padova. Tale "ritorno pontificio" si connette all'evoluzione in senso statale del papato in età rinascimentale a suo tempo ricostruita da Paolo Prodi (P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1982) e argomentata, sul punto dei benefici, da Adriano Prosperi (A. Prosperi, «*Dominus beneficiorum: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra '400 e '500, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, a cura di P. Prodi, P. Iohanek, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 51-86).

esse si svolgevano. Il fattore scatenante della *bagarre*, naturalmente, era l'apertura di una posizione vacante all'interno di un capitolo, eventualità che si avverava per due diverse tipologie di circostanze: la morte del titolare di un beneficio o il suo trasferimento ad altro beneficio.

La morte di un canonico, sul punto della procedura, comportava a sua volta due diverse eventualità. Qualora egli fosse morto *in romana curia*, la provvista beneficiaria spettava di diritto al papa. In questa circostanza i canonici si trovavano a dover arginare questo diritto pontificio, impugnando validi argomenti giuridici e procedurali quali difetti nella documentazione, lacunosità della documentazione stessa e ragioni di ineleggibilità del candidato, oppure, viceversa, di fronte a candidati forti in possesso di documentazione inattaccabile, a piegarsi al diritto papale. Per certi versi analoghe, anche se sensibilmente più rare, erano le problematiche che si registravano allorché il papa, *motu proprio*, avesse conferito al diretto superiore di un capitolo, il vescovo, il diritto alla provvista beneficiaria di uno o più canonici; ed è pur vero che i vescovi, nella Terraferma, erano patrizi veneziani che possedevano la propria dignità grazie all'esplicita designazione del Senato veneziano mediante lo strumento della *proba*, ma non di rado i favoriti episcopali potevano essere veri e propri *outsiders* non graditi al governo. I canonici, di nuovo, si trovavano dunque a dover esprimere perizie per cercare di contemperare gli intenti vescovili e gli intendimenti dello Stato.

Qualora un canonico fosse invece defunto *extra romanam curiam*, i capitoli si trovavano nella libertà teorica di procedere autonomamente alla nomina, tenuto conto dei diritti e delle credenziali dei vari candidati. In questa eventualità, insomma, la *voluntas* dello stato veneziano poteva esprimersi apertamente, con veri e propri mandati di collazione, ed essere linearmente assecondata dai canonici previo esame delle credenziali e dei documenti in possesso del candidato.

Ancora nella piena disposizione del capitolo rientravano le fattispecie di vacanza canonica dovute al trasferimento di un canonico ad altro beneficio. Se egli veniva promosso ai benefici maggiori o rinunciava volontariamente il canonicato in vista del passaggio ad un altro beneficio minore non cumulabile col primo, il capitolo poteva procedere negli stessi modi usati per una vacanza per morte *extra romanam curiam* (a meno che non fosse contemplata una ri-

serva pontificia). Potevano tuttavia darsi, al proposito, altre casistiche che complicavano la procedura. V'era la *resignatio in favorem*, con la quale il canonico rinunciatario chiedeva il conferimento del proprio beneficio a un soggetto da egli stesso indicato. V'erano le permutate canonicali, che richiedevano ai capitoli approfondimenti per verificarne la liceità giuridica. V'erano infine, autentico vaso di Pandora poiché comportavano combattutissime procedure all'interno del capitolo, le collazioni innescate dall'esercizio dell'opzione. Quest'ultima consisteva nel diritto per cui, resosi vacante un beneficio, il membro più anziano del capitolo poteva optare, ovvero chiedere per sé, la prebenda resasi vacante, lasciando libera la propria e aprendo così un meccanismo di progressioni beneficiarie interne foriere di controversie moltiplicate¹¹.

Ognuna delle eventualità appena prospettate, a ogni modo, comportava sì procedure specifiche e sue proprie ma non si risolveva meccanicamente. La disposizione del capitolo sulle proprie prebende era infatti questione teorico-formale. A spostare gli equilibri erano comunque le volontà dei poteri esterni e la forza delle credenziali presentate dai candidati, che si manifestavano attraverso i documenti e i patrocini caso per caso esibiti.

5. *Guerre di scritture. L'expertise capitolare a vantaggio dello Stato*

Gli esiti del contendere beneficiario si giocavano dunque, all'atto pratico, sull'esame delle credenziali possedute dai candidati rivendicanti il beneficio. Astraendo si potrebbero suddividere tali credenziali in due categorie: quelle suffragate da documentazione scritta e formale da un lato e quelle riferibili a credenziali non scritte e informali dall'altro.

Per quanto concerne la documentazione scritta e formale i canonici dovevano valutare tipologie di documenti particolarmente varie: aspettative papali sul primo stallo vacante; grazie pontificie; carte comprovanti diritti di opzione; riserve vescovili; atti di nomina *sub aspectativa* in precedenza approvate ma infine scartate; ducali veneziane di nomina canonica; allegazioni giuridiche di contestazione rispetto a collazioni già effettuate; processi esecutori

¹¹ Va comunque osservato che l'esercizio dell'opzione, pur legittimo, il più delle volte si arenava contro la maggior convenienza politica rappresentata dalle istanze dei neo-canonici.

di collazione avviati da delegati papali; espliciti ordini di conferimento e copie di deliberazioni contenenti linee di politica ecclesiastica approvate dalle magistrature veneziane; corrispondenza privata certificante patrocini e persuasioni non ignorabili.

Questa eterogenea documentazione, a ogni modo, può essere a sua volta divisa in due tipologie di fondo: la documentazione prodotta da organi dello Stato veneziano e quella confezionata dalla Curia papale.

Tra i documenti rilasciati dalle magistrature veneziane i capitoli potevano vedersi recapitare quelle *litterae ducales* con cui veniva notificato, in termini persuasivi o perentori secondo convenienza, a firma del doge, il supporto esplicito del governo lagunare alla candidatura del tal aspirante al tal canonicato. In altri casi, più generici mandati venivano corroborati con l'esibizione di copie di parti del Senato, o, specie a partire dall'interdetto contro Venezia negli anni della guerra di Ferrara, del Consiglio di Dieci. In altri casi ancora l'intendimento dello stato poteva essere espresso tramite lettere di raccomandazione inoltrate al capitolo, ad esempio, dai rettori in carica in una città suddita.

Le carte prodotte dalle magistrature veneziane ed esibite dagli aspiranti canonici erano comunque il frutto di pressioni e rapporti politico-sociali intessuti nella città capitale in seno al patriziato e al ceto cittadino e dunque espressione di un sistema di negoziazioni che il documento istituzionale recepiva e riconosceva. Benché tale documentazione costituisse dunque, per i capitoli cattedrali della Terraferma, il titolo più pesante da mettere sulla bilancia, gli esiti delle valutazioni effettuate al riguardo dai capitoli stessi non erano affatto scontati.

Innanzitutto non erano rarità le collazioni canonicali per le quali v'erano più concorrenti per uno stesso beneficio simultaneamente sostenuti da Venezia e parimenti in possesso, ad esempio, di lettere ducali. In secondo luogo, ancora più spesso, gli aspiranti canonici potevano presentare documenti certificanti sia l'appoggio dello stato sia quello della Curia pontificia. In questi casi i capitoli si vedevano costretti a valutazioni incrociate, sviluppate sulla base di criteri di opportunità volta a volta soppesati e che conducevano alla formazione di tacite graduatorie, sanzionanti diritti di precedenza tenuti in sospenso per eventuali e successive occasioni di vacanze beneficarie.

Capitava tuttavia, per venire alla seconda grande categoria di documentazione scritta esaminata dai capitoli, che le carte provenienti da Roma e certificanti appoggi curiali si contrapponevano con decisione alla «*expressa voluntas*» dello stato veneziano. Le grazie pontificie, le riserve, i brevi papali, le aspettative su canonici, le collazioni di benefici resisi vacanti «*in romana curia*», le transazioni prebendarie combinate all'interno dei pacchetti azionistici dei più scafati broker di Curia, i processi esecutori avviati da delegati papali e così via potevano infatti sostenere candidati che, nell'ottica di Roma, dovevano essere preferiti ai candidati dello Stato.

Ma i capitoli della Terraferma, a meno che l'esame tecnico dei documenti di Curia non lo rendesse inevitabile, tendevano a contenere le pressioni pontificie per accogliere il candidato sostenuto dalla Repubblica. Erano quest'ultimi i casi in cui le selezioni dovevano essere svolte, da parte dei capitoli, in maniera quanto mai puntuale, poiché nella documentazione pontificia i margini di contestazione formale, pur potenzialmente presenti, erano giuridicamente minimi. Di conseguenza, specie a cavallo di XV e XVI secolo, la documentazione scritta e formale proveniente da Roma divenne qualcosa di molto simile a un requisito di ammissione alla procedura selettiva mentre le credenziali informali e non scritte dei candidati divennero i termini concreti della selezione effettiva.

Rispetto a tali credenziali informali, i capitoli veneti procedevano per via riservata, raccogliendo notizie e informazioni loro trasmesse nelle modalità più varie: colloqui preliminari con procuratori e agenti; abboccamenti con parenti o patroni del candidato; relazioni orali presentate da altri canonici; interposizioni di vescovi; lettere inoltrate da cardinali; reti di amicizia e conoscenza esistenti nelle città suddite.

Tra le credenziali non scritte, in primo luogo, i capitoli tenevano immancabilmente conto del curriculum socio-familiare del candidato. Si trattava, in altre parole, di valutarne la provenienza familiare e di verificare se esso appartenesse al novero delle famiglie, forestiere, suddite o della capitale, il cui profilo risultasse compatibile con la politica ecclesiastica veneziana: se fosse figlio di uomini politici da soddisfare; se appartenesse a un casato che a vario titolo il governo lagunare intendesse sostenere, vuoi in retribuzione di particolari meriti o servizi vuoi come sovvenzione per

famiglie cadute in disgrazia; se il candidato fosse parente di uomini d'armi al servizio della Repubblica, o legato a ecclesiastici, veneziani come no, che per un motivo o per l'altro fosse utile accontentare.

Erano credenziali non necessariamente scritte e informali, inoltre, le reti clientelari alle quali un candidato canonico era legato e di cui il capitolo, all'atto di conferire il beneficio, doveva tener conto. La peculiarità di tali reti, si badi, consisteva nell'offrire la possibilità di accedere ai capitoli, entro le "quote" ammesse dalla politica ecclesiastica dello Stato, anche a soggetti non veneziani. Ciò, del resto, era conforme alla linea tenuta da Venezia sui benefici minori, in virtù della quale i canonicati, come già detto, non erano esclusivamente riserva per il patriziato veneziano ma venivano amministrati, secondo convenienza, anche a vantaggio di soggetti di altra estrazione o provenienza se giudicati compatibili con i fini socio-politici di caso in caso perseguiti. Il rettore veneziano di una città suddita poteva sostenere il conferimento di un canonicato a un suddito. Un forestiero facente parte della *familia* di un cardinale non veneziano cui era necessario restituire un favore o esprimere rispetto poteva essere giudicato idoneo all'ammissione in un capitolo della Terraferma. Il cappellano o il vicario del vescovo di una città suddita poteva conseguire una prebenda grazie alle attinenze nella capitale del vescovo suo superiore. Un umanista o un professore dello *Studium* padovano ben addentro alle reti relazionali dei circoli dotti veneziani o della Terraferma poteva essere gratificato con una prebenda canonica.

I capitoli, in breve, dovevano e sapevano tener conto, trattandole come credenziali decisive rispetto all'esito di una candidatura, delle molteplici implicazioni legate alle reti familiari e relazionali. Le perizie che i capitoli offrivano allo Stato, detto altrimenti, pur esercitandosi *de iure* nell'esame di linguaggi tecnici e di procedure tracciate da documentazione scritta, dovevano essere calate *de facto* all'interno di logiche valutative arbitrarie, per la lettura, l'interpretazione e la soluzione delle quali erano richieste specifiche competenze.

6. 15 settembre 1489: un canonicato vacante nel capitolo di Padova

Il quadro generale tracciato in queste pagine, a ogni modo, non può dar conto della prassi concreta, ossia delle modalità e dei rituali con cui, resasi vacante una prebenda canonica, i capitoli

della Terraferma operavano per risolvere il nodo delle pressioni, delle influenze, delle procedure, dei linguaggi e delle conflittualità al fine di armonizzare le proprie scelte con la politica ecclesiastica dello Stato veneziano. Sarà dunque utile, prima di concludere, esaminare un caso pratico, che raccoglie in sé, per così dire, non poche delle questioni fin qui trattate.

Il 15 settembre 1489 l'arciprete della cattedrale di Padova, il veneziano Taddeo Querini, aveva convocato il capitolo poiché il giorno stesso era morto il canonico Antonio Capodilista, di illustre famiglia padovana, giurista notevole e uomo di importanti trascorsi curiali¹². I benefici in gioco erano consistenti: oltre al canonicato padovano anche la commenda dell'abbazia di S. Eufemia di Villanova, in diocesi di Treviso, e il beneficio della chiesa di S. Floriano di Marostica.

Alla seduta capitolare immediata convocata presero parte dieci canonici. Erano tuttavia presenti anche i rettori veneziani di Padova, Cristoforo Duodo e Tommaso Lippomano. Davanti al capitolo comparvero quindi il cavaliere padovano Annibale Capodilista e Francesco Concarelli, «causidico palatino», come procuratori di Giovanni Gradenigo, un chierico veneziano figlio del «patricius venetus» Gabriele. Va notato, a proposito di reti relazionali non meccaniche, come il chierico, di famiglia patrizia veneziana, avesse scelto quali propri procuratori dei padovani. Annibale Capodilista esibì lettere ducali datate 18 aprile 1487, il notaio del capitolo, Giovanni Toson, ne diede pubblica lettura e si apprese che Venezia chiedeva la concessione dei benefici vacanti a Giovanni Gradenigo. Quest'ultimo disponeva inoltre di una riserva pontificia, data a Roma il 12 aprile 1486 da Innocenzo VIII.

Subito dopo i procuratori del Gradenigo fu ammesso alla seduta capitolare Marcantonio Regini, di Feltre, il quale esordì dicendo di disporre di una «gratia reservativa» rilasciata anch'essa dal pontefice Innocenzo VIII e chiese per sé il canonicato vacante. Regini corroborò la sua pretesa con un esecutorio del patriarca di Venezia (3 aprile 1489) in virtù del quale canonicato e prebenda dovevano essergli conferiti. Marcantonio Regini domandò dunque che anche le sue credenziali fossero lette in forma pubblica ma il capitolo rispose che erano presenti in capitolo i rettori di Padova e

¹² L'intera vicenda di cui si dà notizia è desumibile da Archivio Capitolare di Padova, *Acta Capituli*, reg. 6, cc. 10v-14v.

non era bene fossero annoiati «ex longitudine processus et lectionis». Pur esortato a rendere pubbliche le sue credenziali col ricorso a un notaio privato, Rgini insistette, aggiungendo che il suo processo doveva essere letto e pubblicato «sub pena excommunicationis». Di fronte all'insistenza, l'arciprete Taddeo Querini rispose che «hora tunc erat tarda» e rimandò Rgini all'indomani. Quest'ultimo accettò ma a patto che il capitolo non procedesse nel frattempo «ad futuram electionem seu aliquem actum sibi preiudicalem». Arciprete e canonici risposero ancora «ut supra»: l'ora era tarda.

Licenziati sia i procuratori del primo concorrente, Giovanni Gradenigo, sia il secondo concorrente, Marcantonio Rgini, venne il turno dei «magnifici et generosi domini rectores Padue». Essi esibirono un'altra lettera ducale a supporto di un terzo candidato: il veneziano Marino Lando. Nonostante l'ora tarda i canonici trovarono il tempo per assecondare i rettori e leggere la ducale, data a Venezia il 23 settembre 1485. Il doge Giovanni Mocenigo supportava la candidatura di Marino Lando ricordando che in passato il padre di Marino, Vitale, aveva richiesto per sé un canonicato a Padova ma senza poterlo ottenere, garantendo circa la persona di Marino, idoneo al canonicato per «doctrina, integritas et optima conditiones», e sottolineandone la debole condizione patrimoniale (era costretto al mantenimento di tre sorelle). La ducale si chiudeva in maniera autoritaria: Marino Lando sia posto nel canonicato Capodilista «quoniam hec est constans et immutabilis voluntas nostra».

Sentita la risolutezza di questa terza candidatura l'arciprete prese la parola dicendo ai rettori che i canonici padovani «semper fuisse et esse obsequentissimos voluntatis et mandatorum Illustrissimi Domini nostri et magnificentiarum suarum et semper mandatis eorum se paratos obedire» e sostenne che era «bonum, utilem ac fructuosum» procedere subito alla nomina del nuovo canonico. L'arciprete chiese dunque il parere dei presenti: Giovanni Dalla Sega si esprese a favore di Marino Lando, ma Nicolò De Castro sostenne che non si poteva procedere ad elezione alcuna stanti le lettere apostoliche di Marcantonio Rgini le quali minacciavano reali censure ecclesiastiche e suggerì per questo di nominarlo canonico. A tale obiezione i canonici Giovanni Sega, Francesco Baseggio, Agostino Barbo e Giovanni da Roma dissero che avevano carpito da Niccolò Franco, legato apostolico a Venezia, che il papa aveva revocato tutte le riserve papali e che dunque, stando così le cose, non serviva tenere conto del caso di Rgini. In ciò non

era d'accordo l'arciprete Querini. Disse che non aveva notizia alcuna circa questa revoca delle riserve, che il capitolo non voleva giungere a una nomina invisita alla sede apostolica e che perciò anche i documenti del Regini andavano infine presi in considerazione.

Prese la parola anche il notaio capitolare Giovanni Toson, presentando una «cedula» manoscritta del canonico di Padova Daniele Saraceno il quale, ammalato, delegava a fare le sue funzioni Giovanni da Roma. Si stava leggendo quella cedola quando la lettura fu interrotta. Entrò in capitolo un servitore del canonico padovano Francesco da Trieste, il quale, dopo aver giurato davanti all'arciprete, disse che il suo superiore, impossibilitato a presenziare, lo aveva incaricato di nominare il canonico Nicolò De Castro a fare le sue veci. Il notaio Toson rilevò dunque che le voci presenti erano in tutto dodici e procedette a registrare la votazione.

Al momento della votazione i due primi candidati, Giovanni Gradenigo e Marcantonio Regini, scomparvero di scena e apparve in loro luogo un quarto candidato, proposto *ex novo* dal canonico Nicolò De Castro: Leonardo Contarini, patrizio veneziano e vicario generale del vescovo di Padova Pietro Barozzi. La selezione infine Marino Lando. Quest'ultimo, che attendeva alle porte della Sacrestia, fu introdotto nella sala capitolare. Fu vestito dell'abito e secondo le consuetudini l'arciprete lo condusse nel coro della cattedrale per assegnargli il suo stallo e quindi, rientrato in Sacrestia e toccate le Sacre Scritture, giurò di osservare gli statuti della cattedrale e fu ammesso al bacio della pace. Scambiò un bacio con tutti i nuovi confratelli.

Due giorni dopo vi fu un'ultima complicazione. Uno dei candidati esclusi, Marcantonio Regini, si presentò a casa del canonico Giovanni Dalla Sega, protestando i suoi lesi diritti e chiedendo si convocasse d'urgenza una seduta capitolare per ridiscutere del suo caso e per chiedere che gli venissero consegnati gli atti di elezione del Lando, poiché dubitava della loro regolarità¹³. All'ora terza il capitolo si riunì, alla presenza di sette canonici, deliberando che non era né «honestum» né «conveniens [...] quod acta capitularia exhiberentur». Gli atti capitolari, del resto, erano «atti dello Stato». Regini fu invitato a recarsi a Venezia dal legato apostolico Niccolò Franco, per chiedergli lettere che facessero fede circa il fatto che la

¹³ In effetti, pur essendo 12 i votanti, le «ballote» inserite nella «bussola» risultarono 18.

sua riserva pontificia non era stata revocata. Marcantonio Regini accettò la proposta, ma del suo caso gli atti capitolari non danno notizia di ulteriori sviluppi¹⁴. La questione si insabbiò e nel canonicato conteso rimase fermo il patrizio veneziano Marino Lando. A spuntarla nella gara di nomina a «*canonicus patavinus*» fu dunque la «costante e immutabile volontà» della Repubblica di Venezia.

7. *I servitori dello Stato*

Come testimoniato dall'intricato conferimento canonico che nel settembre 1489 impegnò il capitolo di Padova, nel mosaico di attori che mediavano, nel Dominio veneziano di Terraferma, gli interessi del governo centrale nel tessuto delle periferie, i canonici delle cattedrali furono un informale e ambiguo «corpo statutale». Nelle città suddite essi operavano nel campo in cui si intersecavano due poteri centrali: lo Stato e la Chiesa. I canonici, detto altrimenti, costituivano un ceto di esperti e sovrintendevano per conto del governo, in via, si ribadisce, informale, all'attuazione della politica ecclesiastica delle magistrature veneziane e alla gestione dei potenziali conflitti che potevano insorgere nelle chiese locali in campo beneficiario.

Appare dunque evidente che i canonici, come osservato nel caso degli stati monarchici più evoluti, erano certo membra dell'organismo ecclesiastico ma nondimeno specialissimi servitori dello Stato¹⁵. Non è un caso, pertanto, che i capitoli della Terraferma definiscano non di rado se stessi, nel rispondere ai mandati delle magistrature veneziane, come «*servitores*»: espressione in cui convivono retoriche di formulario e limpida coerenza politica.

Alla luce di queste complesse dinamiche è dunque possibile ritornare al singolare documento richiamato in apertura di queste pagine, vale a dire l'elenco dei 41 elettori ducali che addivennero, nel 1473, all'elezione del doge Nicolò Marcello. Ci si chiedeva, al proposito, quale potesse essere il significato per cui un simile elen-

¹⁴ Va riferito che il 22 gennaio 1491 il capitolo approvò la richiesta di Marino Lando che gli fossero versate le distribuzioni della sua residenza per il periodo in cui egli era stato a Venezia «*pro defensione et conservatione iurisdictionis capitularis et electionis sue*». Segno che sul possesso del canonicato di Marino Lando erano sorte ulteriori complicazioni (Archivio Capitolare di Padova, *Acta Capituli*, reg. 6, c. 66r).

¹⁵ Ciò peraltro collima con la tesi di fondo sostenuta ormai trent'anni orsono in *I canonici al servizio dello Stato* cit.

co si trovò nella cancelleria capitolare della cattedrale di Padova e finì poi legato nei libri contabili del medesimo capitolo. I motivi contingenti restano imperscrutabili, è vero; ma la logica che rende tutt'altro che stravagante la presenza del documento in causa si possono a questo punto abbastanza facilmente indovinare. Considerate infatti le procedure di selezione effettuate dai canonici e l'attenzione con cui essi si trovavano a dover valutare reti familiari e clientelari complesse, facenti capo al sistema socio-politico del patriziato lagunare, l'elenco dei 41 elettori dogali poteva essere un utilissimo promemoria, un'efficace sintesi circa non tutti ma parecchi tra i nomi che era opportuno tener presenti, in quel giro d'anni, allorché si trattasse di conferire un canonicato e di ricostruire, a questo fine, reti di parentela, di patrocini e di influenze adatte a guidare, a vantaggio dello Stato, le procedure selettive delle nomine canonicali.

Lorenzo Freschi

EXPERTISE E DOMINIO. PERIZIE E CONFLITTI NEL FRIULI VENEZIANO DEL RINASCIMENTO (XV SECOLO)

SOMMARIO: *Il saggio esamina la questione della costruzione dei confini interni – fra comunità e comunità, fra giurisdizioni e giurisdizioni – nella Patria del Friuli del Quattrocento. La ricerca dedica una particolare attenzione all’elemento (micro)cittadino, solitamente trascurato dalla storiografia. La Patria del Friuli è infatti caratterizzata dalla presenza di signorie civili ed ecclesiastiche e da vivacissime comunità rurali. Lo spostamento del raggio di attenzione su un elemento poco conosciuto consente di cogliere in una prospettiva inedita il ruolo di esperti/mediatori – in materia di controversie su boschi, acque, confini – capaci di porsi quali interlocutori rispetto a una molteplicità di soggetti.*

PAROLE CHIAVE: *Friuli, Venezia, Rinascimento, confini, nobiltà, expertise*

EXAMINATIONS AND CONFLICTS IN THE VENETIAN FRIULI OF THE RENAISSANCE (15TH CENTURY)

ABSTRACT: *The essay examines the question of the construction of internal borders - between communities and communities, between jurisdictions and jurisdictions - in the Patria del Friuli of the fifteenth century. The research devotes particular attention to the element (micro)citizen, usually neglected by historiography. The Patria del Friuli is in fact characterized by the presence of civil and ecclesiastical lordships and by very lively rural communities. The shift of the focus on a little-known element allows us to grasp in a new perspective the role of experts/ mediators - in the field of disputes on forests, water, borders - able to be interlocutors with respect to a multiplicity of subjects*

KEYWORDS: *Friuli, Venice, Renaissance, boundaries, nobility, expertise*

1. Introduzione

In tempi relativamente recenti le terre della Patria tra tardo medioevo e prima età moderna hanno ricominciato ad attirare l’attenzione degli storici¹. Già nel corso degli anni Novanta, studi au-

¹ Cfr. P. Cammarosano (a cura di), *Gemona nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento*, CERM, Trieste, 2009; B. Figliuolo (a cura di), *Storia di Cividale nel Medioevo. Economia, società, istituzioni*, Comune di Cividale, Cividale, 2012. Per il Quattrocento cfr. L. Freschi, *Aristocrazie di confine: dinamiche ed evoluzioni signorili nel Friuli del Rinascimento veneziano*, «Annali dell’Istituto italiano per gli

torevoli avevano posto al centro dell'agenda di ricerca il problema della 'faida' e della costituzione quattrocentesca di due grandi fronti politici friulani — gli Zamberlani e gli Strumieri — richiamando l'attenzione sul ruolo dei grandi clan, in primo luogo quello dei Savorgnan, che avrebbero determinato in maniera marcata la geometria e la fisionomia politica della Patria². La complessità delle trasformazioni del XV secolo, riconducibili al delicato passaggio di referente politico nell'area (dal patriarcato di Aquileia al *Commune veneciarum*), è divenuta via via sempre più manifesta anche al di fuori degli ambienti della ricerca locale e regionale³.

studi storici», XXXII (2019), pp. 81-107; Id., «Come signore la innata justicia veneciana ministra». *Conflitti e tensioni dal tribunale del Luogotenente della Patria del Friuli (XV secolo)*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École française de Rome, Roma, 2020, pp. 249-270; Id., *I sudditi al governo. Società e politica a Cividale e Gemona nel Friuli del Rinascimento veneziano*, Il Mulino, Bologna, 2020; Id., *Res publicae di una Repubblica. 'Discorsi' e scritture nelle comunità friulane del Quattrocento*, «Storica», XXVIII, 82 (2022), pp. 65-103. Sulla comunità di Udine tra XV e XVI secolo cf. P. D'Orlando, *La comunità di Udine e le dispute intorno alla precedenza nei secoli XV e XVI: l'ordine cerimoniale come specchio della conflittualità politica*, in G. M. Varanini (a cura di), *Rituali politici e continuità istituzionale nelle città italiane in età moderna*, Viella, Roma, 2023, pp. 67-84.

² E. Muir, *Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore, London, 1993; F. Bianco, *Mihi vindictam: Aristocratic Clans and Rural Communities in a Feud in Friuli in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (eds.), *Crime, Society and the Law in the Renaissance Italy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 249-73; Id., *1511. La Crudel Zobia Grassa. Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500*, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, Pordenone, 1995. Per un riepilogo cf. D. Andreozzi, *Rivolte e fazioni tra Quattro e Cinquecento: il caso del Friuli. Un contributo*, «Metodi e ricerche», XV, 2 (1996), pp. 3-38; M. Zacchigna, *Area veneta e friulana*, in A. Cortonesi e M. Montanari (a cura di), *Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una stagione storiografica*. Atti del Convegno di Montalcino, 12-14 dicembre 1997, CLUEB, Bologna, 2001, pp. 117-27, in particolare pp. 120-24.

³ Cf. G. Politi, *Crisi e civilizzazione di un'aristocrazia: a proposito di un libro recente*, «Studi veneziani», XXIX (1995), pp. 103-42, in particolare pp. 112-20. Cf. anche M. Folin, *Fazioni politiche e rappresentazioni del sociale. (Per una ricerca sulle terre patriarcali di San Vito e San Daniele)*, «Studi veneziani», XXIV (1992), pp. 15-67; M. Gaddi, *Monfalcone tra i secoli XV e XVII. Le strutture politico-istituzionali in una podesteria minore del Friuli veneto*, Del Bianco Editore, Udine, 1997; J. E. Law, *Venice and the Problem of Sovereignty in the Patria del Friuli, 1421*, in Id., *Venice and the Veneto in the early Renaissance*, Aldershot etc., Ashgate, 2000, VI, pp. 135-47; G. Ventura, *Sulla costituzione storica dello stato friulano nel diploma imperiale di riconoscimento della sovranità veneta (1469)*, «Ce fastu?», LXXII, 2 (1991), pp. 189-202; D. Degrassi, *Mutamenti istituzionali e riforma della legislazione: il Friuli dal dominio patriarchino a quello veneziano (XIV-XV secolo)*, «Clio», XXVI, 3 (2000), pp.

Eppure, ancora oggi l'area friulana appare schiacciata su di un'immagine storiograficamente segnata dalla sua identità di periferia dell'universo politico e sociale dell'Italia del Rinascimento. Una perifericità tanto geografica quanto istituzionale: il Friuli come terra di passaggio e come area rurale e feudale, dotata di pochi e deboli centri urbani. Gli studi che si sono concentrati sul ruolo centrale svolto dalle compagini signorili sul territorio, e nella promozione dei pochi centri cittadini della regione, hanno spesso condotto a sottovalutare il fenomeno urbano. Inoltre, la rivolta della *Crudel Zobia Grassa* del 1511 resterebbe semplicemente l'esito scontato di uno stato di tensione accumulatosi nel corso del Quattrocento. Quest'impostazione, unita alla sottovalutazione delle forze locali e alla considerazione di alcune ragioni alla base delle differenti tempistiche di crescita delle comunità cittadine friulane rispetto ad altre aree d'Italia, ha finito col semplificare il quadro di una società politica in realtà complessa e diversificata. Le articolazioni della società, delle istituzioni e delle pratiche locali appaiono così schiacciate, e le dinamiche che interessano la storia del territorio risultano inserite in una sequenza orientata in modo deterministico, finalistico.

Invece, ancora poco conosciuto è il complesso dialogo che, proprio a partire dal XV secolo, si andò articolando fra i diversi e peculiari poteri che costellavano la *Patria* – giurisdizioni signorili (civili ed ecclesiastiche), il Parlamento⁴, i centri urbani di Udine e Cividale, i centri minori della regione – e gli organi veneziani,

419-41; Id., *Potere pubblico ed edilizia nella Terraferma veneziana (secolo XV)*, in E. Crouzet-Pavan (ed.), *Pouvoir et édilité: les grands chantiers dans l'Italie communale et seigneuriale*, École Française de Rome, Roma, 2003, pp. 461-81; L. Casella (a cura di), *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*, Forum, Udine, 2003. Centrali risultano gli atti del convegno tenuto a Pordenone nel 1993: *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, I-II, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, Pordenone, 1996. Si vedano, inoltre, alcune importanti edizioni di fonti: A. Gobessi, E. Orlando (a cura di), *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, Viella, Roma, 1998; L. Casella (a cura di), *Il Parlamento friulano in età moderna. Verbali delle sedute (1471-1805)*, I-II, Forum, Udine, 2018.

⁴ P.S. Leicht, *Parlamento friulano*, I/1, I/2, II/1, Zanichelli, Bologna, 1917, 1925, 1955; L. Casella (a cura di), *Rappresentanze e territori cit*; Id., *Il Parlamento friulano cit*.

tanto la Luogotenenza⁵ quanto la città capitale. Nello specifico, le terre della Patria del XV secolo si presentano come radicalmente differenti dalle aree occupate dalle grandi città padane; un territorio di confine costellato, almeno in apparenza, da realtà cittadine quantitativamente e qualitativamente ridotte su cui gli studi, tra tardo medioevo e prima età moderna, risultano ancora sporadici. L'affresco degli ex territori patriarchini offerto, tra XV e XVI secolo, dal famoso cronista e diarista veneziano Marin Sanudo⁶ appare, in tal senso, indicativo. A colpire è l'attenzione rivolta dall'uomo di lettere veneziano ai borghi di medie dimensioni e ai centri minori della regione⁷. Tanto nell'*Itinerario* che nella *Descrizione*⁸, il Sanudo tratteggia comunità cittadine attive e impegnate, attraverso strategie di comunicazione e di legittimazione, in un'articolata dialettica politica, spesso fondata sul ruolo amministrativo della realtà locale e sui privilegi legati a un'*élite* di governo nel sistema di potere veneziano. A complicare il panorama descritto, già di per se articolato, concorrono anche altri elementi non trascurabili. Il Quattrocento costituisce infatti un periodo di transizione che, per quanto ogni epoca possa essere definita di "passaggio", ridefinisce sensibilmente il quadro del potere locale e della società politica friulana. Con

⁵ Sul luogotenente cf. R. Giummolé, *I poteri del Luogotenente della Patria del Friuli nel primo cinquantennio, 1420-1470*, «Memorie storiche forogiuliesi», XLV (1962-64), pp. 57-124; G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale*, Casamassima, Udine, 1998, pp. 32-44; A. Viggiano, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Veneto del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 131-49; Id., *Forme dell'identità locale e conflittualità politico-istituzionale. La Patria del Friuli e Venezia nel Quattrocento, in Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, II, Edizioni Biblioteca dell'Immagine, Pordenone, 1996, pp. 17-47; Id., *Politica e giustizia. Per uno studio del tribunale del luogotenente della Patria del Friuli a metà Quattrocento*, in L. Casella (a cura di), *Rappresentanze e territori cit.*, pp. 391-432. Più recentemente cf. M. Davide, *La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo medievale e moderna*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale degli archivi, Siena, 2012, I, pp. 223-48; L. Freschi, *Aristocrazie di confine cit.*; Id., «Come signore la innata justicia veneciana ministra» cit.

⁶ Per i riferimenti essenziali cf. J.E. Law, *Marin Sanudo: le opere, la fortuna storiografica*, in M. Sanudo, *Itinerario per la Terraferma veneziana*, a cura di G. M. Varanini, Viella, Roma, 1994, pp. 81-94.

⁷ A. Viggiano, *Forme dell'identità locale cit.*, nello specifico p. 31.

⁸ M. Sanudo, *Itinerario per la Terraferma veneziana cit.*; Id., *Descrizione della Patria del Friuli di Marino Sanuto fatta l'anno MDII-MDIII ed ora per la prima volta pubblicata*, Dalla prem. tip. di Pietro Naratovich, Venezia, 1853.

l'eclissi dello Stato patriarchino, ma non del Patriarca, e l'avvento di Venezia assistiamo alla trasformazione delle forme della legittimazione, costrette a reinventarsi nel complesso dialogo operato tra attori locali e ufficiali del dominio in via di formazione⁹.

Cogliere la plasticità e la fluidità dei processi richiamati appare dunque tutt'altro che irrilevante. Al contempo, tale operazione acquisisce un ulteriore interesse adottando un angolo prospettico particolare, teso a mettere a fuoco le modalità attraverso cui si costruisce e definisce la legittimità: quello dell'expertise. L'expertise può infatti essere intesa come *peritia iuris*, e inquadrarsi all'interno della *iurisprudencia*, oppure essere analizzata attraverso una prospettiva di carattere antropologico e storico/sociale, rientrando a pieno titolo nel problema costituito dalla costruzione dei saperi scientifici (o della scienza). L'analisi che qui si cercherà di condurre proverà a dare una impostazione differente al problema sollevato concentrandosi su una definizione di expertise come punto mediano tra le due interpretazioni precedentemente richiamate: soggetti scelti come esperti che legittimano una funzione¹⁰. Partendo quindi dalla ricca documentazione giudiziaria e locale quattrocentesca, e focalizzando la nostra attenzione su alcuni casi di studio particolarmente significativi, cercheremo di verificare la presenza e la pervasività delle pratiche di expertise nel Friuli della seconda metà del XV secolo.

⁹ Sulla carenza di studi riguardanti il Quattrocento friulano cf. G.M. Varanini, *Centro e periferia nello stato regionale. Costanti e variabili nel rapporto tra Venezia e le città della Terraferma nel Quattrocento*, in *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica di Venezia*, Cierre Edizioni, Verona, 2002; Id., *La terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello*, in G. Gullino (a cura di), *L'Europa e la Serenissima. La svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2011, pp. 115-61, nello specifico le pp. 115-23. Questi contributi non rilevano una sostanziale alterazione del quadro rispetto alle ultime ricerche degli anni Novanta. Punto di riferimento per le vicende del Quattrocento friulano resta ancora l'opera di G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797* cit., in particolare pp. 3-64.

¹⁰ Sul tema cf. almeno B. Borello, D. Rizzo (a cura di), *Voci, notizie, istituzioni*, «Quaderni storici», n.s. 121, a. XLI, 2006, 1; S. Cerutti, G. Pomata (a cura di), *Fatti: storie dell'evidenza empirica*, «Quaderni storici», n.s. 108, a. XXXVI, 2001, 3; C. Ampolo (a cura di), *La prova*, «Quaderni storici», n.s. 85, a. XXIX, 1994, 1.

2. *Certificare un confine: il caso pordenonese*

Il 20 aprile 1508 il capitano della Serenissima, Bartolomeo d'Alviano, occupava Pordenone, all'epoca feudo imperiale. La cittadina fu poi donata in feudo all'Alviano e più tardi a suo figlio Livio fino a quando, dopo la morte di quest'ultimo nel 1537, la comunità ritornò a Venezia. Beninteso, con l'ingresso nel dominio veneziano la realtà pordenonese non cessò di godere di uno statuto particolare. Come ci conferma a metà Cinquecento Girolamo da Porcia Pordenone «nella Patria, ha il parlare, e costumi Friulani; però nelle fazioni, ed in ogn'altra cosa fa separatamente, e non s'intende essere in Patria». In questo quadro, la Serenissima inviava «ogni 16 mesi un Gentiluomo Veneziano, con il titolo di Proveditore, e Capitano, il quale in prima istanza giudica civilmente, e criminalmente tutte le Ville», ovvero «Pordenone, Cordenons, Rorai Grande, S. Quirino, Punsicco, Villa nova, Noncello»¹¹. Eppure, proprio questa occupazione mise fine a una lunga parentesi quattrocentesca di tensioni confinarie tra Venezia e la casa d'Austria, che controllava la cittadina. Il problema era, in effetti, la delicata posizione della comunità imperiale all'interno dei domini veneziani. Sebbene i conflitti per la delimitazione degli spazi fossero già presenti durante il XIV secolo fu solo con l'occupazione veneziana che cambiò radicalmente la percezione delle modalità della discordia e dei soggetti ingaggiati nella lotta.

L'apparizione di disaccordi di frontiera sempre più marcati fu una conseguenza del cambiamento del profilo istituzionale dello stato. A una concezione patrimoniale caratteristica delle formazioni politiche del medioevo, nelle quali la discontinuità territoriale non era percepita come una vera barriera, si era sostituita la dominazione veneziana, che aveva acuito il problema della sovranità esterna, modificando la percezione e la coscienza delle comunità. I confini della comunità di frontiera divennero i confini dello *Stado* provocando un «salto di qualità [...] nell'intervento da parte del potere centrale nel meccanismo di definizione dei limiti territoriali»¹² innescando, tra le altre cose, anche nuove dinamiche di legittimazione. Un caso interessante è rappresentato proprio dai conflitti intercorsi, durante tutto il

¹¹ G. Di Porcia, *Descrizione della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI dal Conte Girolamo di Porcia*, Tipografia del Patronato, Udine, 1897, pp. 82-84.

¹² D. Degrassi, *Dai confini dei villaggi ai confini politici. L'area friulana nel tardo medioevo*, in P. Guglielmotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, «Reti Medievali Rivista», VII (2006), pp. 1-21, p.7.

Quattrocento, tra la comunità e i signori di Zoppola, da un lato, e le vicine comunità di Pordenone e Cordenons, dall'altro¹³. Naturalmente, non si tratta qui di ripercorre gli scontri, i conflitti, gli accomodamenti che si susseguirono nel corso della prima e della seconda parte del secolo. L'obiettivo, semmai, è quello di mettere in luce alcuni aspetti centrali legati al problema della relazione tra risoluzione di un conflitto, accertamento di un confine e costruzione di legittimità. Ma procediamo con ordine e muoviamo i nostri primi passi concentrandoci sulle vicende intercorse tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta del XV secolo.

L'8 di giugno 1449, dopo anni di scontri e tensioni, ritroviamo la prima sentenza in merito alle discordie tra i signori di Zoppola e la comunità di Pordenone. La titolazione dell'estratto è estremamente chiara: «Conradus de Montereali, Aloisius de la Turre et Andreas de Popaytis, arbitri vocati sententiam dicunt super confinium controversia et comugnandi iuribus inter fratres de Zopola et Portusnaonenses»¹⁴. La prima parte del testo qualifica gli arbitri della disputa: Corrado di Montereale è «legum doctor Padue habitans», Aloisio della Torre è «civis Utini» e Andrea di Popaytis è «civis Portusnaonis». A seguire ritroviamo tutti gli elementi utilizzati dagli arbitri per trovare una soluzione – «partium scripturis, processibus, attestationibus, litteris sigillatis» *et cetera* – e una conclusione nella quale vengono elencate le ragioni della convocazione degli uomini – «pro bono pacis et concordia partium antedictarum, sequentes viam arbitratorum et amicabilium compositorum potius quam iuris [...] dicimus, pronuntiamus, arbitramur et arbitramentamur et componimus in hunc modum»¹⁵.

Non è necessario seguire frase per frase l'intera sentenza. E tuttavia possiamo già sottolineare alcuni dettagli interessanti. I problemi toccati dagli arbitri sono sempre gli stessi: gli abitanti hanno diritto a «secandi, pasculandi, commugnadi et buscandi et res ac fructus asportandi» ma le comunità devono rispettare i confini «secundum signa per nos ponenda» e si stabiliscono le zone delle rispettive «jurisdictiones». Per la prima volta ai conflitti economici e comunitari nati dall'esigenza di controllare e sfruttare dei

¹³ Cfr. *ibid.*; P. Paschini, *Vicende zoppolane nel Quattrocento*, «Memorie storiche forogiuliesi», XXXVII (1941), pp. 51-69.

¹⁴ *Diplomatarium Portusnaonense*, a cura di G. Valentinelli, Vienna, 1865, edizione anastatica, Edizioni Concordia Sette, Pordenone, 1984, CCXI, p. 240.

¹⁵ *Ivi*, pp. 240-241.

territori strategici si aggiunge la necessità di identificare un limite, di segnalare, con atti precisi e concreti, una linea di demarcazione che non esisteva in precedenza tra le differenti giurisdizioni, al fine di fissarne il quadro dell'esercizio¹⁶. Si tratta, potremmo dire, di una questione di legittimazione¹⁷.

In questo contesto, le differenti azioni giocano la loro parte nella costruzione di una legittimazione e di un quadro d'azione che le conduce a definire una specifica identità. La stessa presenza di una certa tipologia di arbitri non può essere considerata casuale. Ritroviamo un cittadino di Pordenone, chiara espressione della comunità; un abitante di Udine, legato alla famiglia feudale degli Zoppola; e un giurista di Padova. Come ricorda puntualmente Paolo Marchetti, l'uomo di diritto deve «agire attraverso quel processo di interpretazione creativa tipico del suo operare» e il suo discorso non è al servizio del potere «quanto piuttosto sarà proteso a stemperare l'asperità degli scontri e delle contese». Le zone di confine «sembrano reclamare l'intervento di un *peace specialist*, e il giurista nel passaggio tra tardo medioevo ed epoca moderna assolverà pienamente a questa funzione»¹⁸. In effetti, il soggetto deputato a dirimere la controversia deve ricostruire la trama politica dei luoghi, che può essere conosciuta solo attraverso i titoli vantati, gli omaggi dati e ricevuti, l'effettività dell'esercizio di un diritto, le abitudini.

La sentenza, tuttavia, non fu definitiva. Il 24 luglio del 1454, dopo un altro tentativo di accomodamento avvenuto nel 1451¹⁹, il doge veneziano Francesco Foscari scriveva nuovamente al capitano e alla comunità di Pordenone. Il Foscari ricordava al capitano della cittadina l'esistenza di un accordo in merito alle «*differentias confinium vertentes*» e che la data ultima per trovare una soluzione pacifica era «*ad festum sancte crucis de mense septembris*» (il 14 settembre). Fino a quel momento bisognava mantenere una condizione pacifica tra le due comunità. E tuttavia il doge era stato informato che gli abitanti di Pordenone al fine di «*rem sibi reddere propriam, et per viam indirectam acquirere possessionem, pignerarunt illos de Zopula, qui animalia eorum in territorium dif-*

¹⁶ Ivi, p. 242-243; D. Degrassi, *Dai confini dei villaggi* cit., p. 9.

¹⁷ P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 14-15.

¹⁸ Ivi, pp. 3-4.

¹⁹ *Diplomatarium Portusnaonense* cit., CCXXII, pp. 254-56.

ferentiarum introduxerunt: quod ab omni iusticia et equitate est alienum». Il Foscari esigeva quindi una compensazione e la restituzione di tutto ciò che i pordenonesi avevano preso agli zoppolani²⁰. Probabilmente, le magistrature veneziane avevano utilizzato anche altri mezzi di persuasione, decisamente più efficaci. Ne abbiamo conferma grazie a una lettera dell'Imperatore Federico III rivolta ai cittadini e abitanti di Pordenone. L'imperatore informava i suoi sudditi della missiva del doge veneziano aggiungendo un dettaglio interessante: un «interdictum seu prohibitionem» da Venezia «contra vos et communitatem vestram». Al fine di arrivare a una rapida e pacifica conclusione della complessa e delicata *quaestione*, Federico III consigliava ai propri sudditi di attendere i suoi funzionari e di astenersi dal provocare ulteriori problemi. Inoltre, raccomandava agli uomini di Pordenone di tenersi in guardia «pro tutela et defensione loci ac iurium nostrorum atque indempnitate vestra»²¹.

A distanza di un anno, tra il 25 e il 28 giugno 1455, gli *oratores* imperiali, veneziani e alcuni personaggi locali si riunirono a Poincicco ed enumerarono i testimoni delle due parti. La sentenza arbitrale fu poi pronunciata a Pordenone il 4 luglio 1455 e il titolo del documento ne riassume bene il contenuto: «Pacta conventa inter Fridericum Austrie ducem et dominium Venetiarum de pace stabilenda super dissidis confinium inter Portusnaonenses et eos de Zopola Venetis subditos»²². In verità, i patti non si occupavano unicamente di Pordenone e Zoppola ma includevano anche questioni di diritto e di confini delle località di Cordenons, Romana, Murlis e Ovedo. Dopo la descrizione delle parti in conflitto, le numerose «pignorationes, violentias, rapinas et vulnera» e la volontà di arrivare a una pacificazione tra i due schieramenti seguiva la lista dei delegati a trattare la questione. Dal lato imperiale erano identificabili «d. Eneam, [...] episcopum senensem, sacri imperii principem», il «venerabilem et eximum decretorum doctorem d. Johannem Hinderbach» e il «magnificum dominum Sigismundum de Spauro militem et capitaneum tergestinum». Dal lato veneziano il «magnificum et generosum virum et nobilem venetum, dominum Candianum Bollani et spectabilem iurisconsultum dominum Franciscum de Capitibusliste de Padua»²³.

²⁰ Ivi, CCXXXIII, pp. 275-76.

²¹ Ivi, CCXXXIV, pp. 276-78.

²² Ivi, CCXXXV, p. 279.

²³ Ivi, p. 280.

Beninteso, la sentenza non rappresentò la fine delle tensioni, dei conflitti e dei successivi parziali accomodamenti che interessarono i territori richiamati. Ciononostante, questi *pacta* costituirono un momento decisivo nella ridefinizione dell'intera vicenda. La rilevanza delle persone convocate per dirimere la disputa ci consente di sottolineare, ancora una volta, l'importanza e la complessità del conflitto tra i due principali attori presenti sulla scena locale: l'Impero e la Serenissima. Eppure, se il giudizio dei delegati riprende grossomodo le indicazioni del 1449 – con qualche modifica in merito alle zone di pascolo, di pesca e di sfruttamento – ben altre considerazioni possiamo formulare in merito alle modalità attraverso cui si arrivò alla costruzione della sentenza. Negli anni Trenta e Quaranta i punti di riferimento erano sempre gli «arbitros», incaricati di trovare un accordo tra le due parti; al contrario, a partire dagli anni Cinquanta queste figure cedono il posto agli «oratores». A dirimere le questioni che si vanno via via presentando sono ormai giuristi e dottori del diritto di chiara fama, che proprio in questo periodo stanno affinando i propri strumenti concettuali e di interpretazione.

Preliminarmente, i giuristi non cercarono di affrontare il problema dei confini a partire da una base dottrinale ma, al contrario, tentano di ricostruire l'intreccio consuetudinario che costituiva la vita di quei luoghi. L'obiettivo era quello di cogliere linee di demarcazione, che rinviavano a una diversa appartenenza degli spazi di esistenza delle comunità, legittimate da pratiche e abitudini ben radicate nel passato e nella memoria degli *homines*. Si trattava, al fondo, di seguire Paride del Pozzo quando affermava, in tema di confini, che «consuetudo magnam partem indicat eius quod quid est»²⁴. Al contempo, se la ricostruzione delle trame dei luoghi e l'elaborazione della sentenza restava di competenza degli eminenti giuristi chiamati a dirimere la controversia, un secondo elemento che invita a riflettere sulla certificazione di queste linee di demarcazione è il ruolo giocato dalle testimonianze e dalle personalità chiamate a testimoniare.

Certamente, le *vivae voces* non erano, e non furono mai, uno strumento secondario. Nello schema della *peritia iuris* la *fama* aveva un ruolo centrale nella determinazione dei confini tra le comunità. Per i giuristi, degna di considerazione erano tanto la *fama*

²⁴ P. Marchetti, *De iure finium* cit., pp. 180-181.

docta, ab antiquis, che risiedeva nella memoria storica erudita, quanto la memoria popolare e orale, di cui gli uomini erano depositari. Era questa memoria composta di gesti, azioni, abitudini che andava determinando, secondo i giuristi, la legittimità dei confini. In questo senso, la credibilità dei *testes* andava verificata. Era infatti necessario evitare quelle personalità con forti legami di interesse con le comunità in conflitto, controllare – attraverso l'*arbitrium* del giudice – la *bona vita et fama* dei testimoni ed eliminare le testimonianze che non risultavano coincidenti²⁵. Ancora, se gli eventi sui quali i testimoni venivano interrogati erano lontani nel tempo potevano essere anche ammesse delle testimonianze *de auditu*. Dunque, «la ricerca della *vulgi opinionem* e del *iudicium circumcolentium*, anche attraverso la raccolta di testimonianze *de auditu*, si mostrava come un passaggio indispensabile per definire una controversia di confine»²⁶.

Eppure, almeno due elementi invitano a considerare con maggiore attenzione, e non come una semplice lista di *testes*, l'elenco delle personalità chiamate a dare consistenza alle *vivae vocis*. In primo luogo, la composizione del variegato gruppo di *homines*. A deporre non furono infatti i *vicini*, più o meno legati alle comunità in conflitto, ma soggetti esterni residenti altrove, che mostrarono una più che discreta conoscenza, maturata in seguito alla ripetuta frequentazione, delle vicende locali. A colpire, soprattutto per la parte veneta, è poi la precisa provenienza dei soggetti interrogati: su una ventina di testimoni sei provengono dall'area carnica, nello specifico da Tramonti, e altri cinque dalle vicine aree pedemontane. I restanti si collocano invece nelle aree limitrofe, senza un'apparente logica territoriale. È interessante osservare come queste testimonianze confermino l'importanza e gli interessi economici sull'area, soprattutto da parte dei pastori provenienti dalla montagna: erano infatti questi ultimi che facevano costantemente esperienza delle trame consuetudinarie dei luoghi e che potevano qualificarsi come esperti nel definire materialmente il confine. Un secondo elemento degno di nota è l'attenzione prestata dagli stessi organi veneziani alle testimonianze e ai testimoni, di cui rimane solo un profilo parziale. Le deposizioni furono infatti integralmente inserite nei volumi membranacei della serie *Libri Commemoriali*

²⁵ Ivi, pp. 174-181.

²⁶ Ivi, pp. 179-180.

della Repubblica di Venezia, veri e propri atti ufficiali della Serenissima. L'iniziativa assume ancora più valore osservando i contenuti delle testimonianze: nella maggior parte di esse i testimoni confermavano, indirettamente, l'esistenza sulle terre in questione di diritti da parte di entrambi gli schieramenti. In effetti, al fine di evitare problemi con una delle parti in causa i *testes* pagavano costantemente una quota tanto alla comunità pordenonese che ai signori di Zoppola, ottenendo in cambio una licenza²⁷.

È difficile non scorgere un legame tra l'esperienza delle cose, costante nel tempo, e la condizione di esperto (esterno) chiamato a esprimersi sulla complessità delle trame consuetudinarie sedimentatesi nel tempo. Sono proprio le ripetute pratiche di frequentazione, del pascolo, della pesca e le licenze ottenute nel corso degli anni a legittimare una funzione di accertamento tesa a risolvere un conflitto. È dunque attraverso la promozione di figure in quel momento qualificate come esperti e di un sapere specifico legato ai luoghi e agli intrecci consuetudinari che diviene possibile il ripensamento delle geometrie locali, che fino ad allora avevano retto le relazioni tra i diversi attori, inquadrandole all'interno di un più complesso disegno di passaggio da un sistema di confini zionali a quello di confini lineari. In questo quadro, la pratica dell'expertise diventa fondamentale e conduce tanto alla legittimazione dei soggetti stessi che alla costruzione di una funzione e di un sapere, in un panorama fluido in costante ridefinizione.

Non è forse un caso che nello stesso periodo, tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo, negli ex territori patriarchini appaiano processi, sentenze, atti giudiziari riguardanti questioni confinarie che coinvolgono in maniera considerevole testimoni non sempre riconducibili al panorama strettamente locale²⁸. Se osservate in

²⁷ D. Degrassi, *Dai confini dei villaggi* cit., p. 10.

²⁸ Si pensi, solo per citare un esempio, alla lite che coinvolse la comunità di Gemona e la potente famiglia dei Savorgnan, signori del vicino castello di Osoppo. L'intero processo, composto da ben 390 carte, contiene per lo più *testes* chiamati a identificare e certificare le nuove linee di demarcazione, cfr. Archivio Comunale di Gemona, *Confini*, vol. 726 (d'ora in avanti ACG). Se centrale era il problema del controllo delle aree di pascolo altrettanto decisivo appare qui la questione della giurisdizione cf. *ivi*, cc. 1r, 2v. In merito alla storiografia locale cfr. V. Baldissera, *Il Diploma di Ottone II.° imp. dell'anno 983 discusso in una lite del 1444*, «Pagine friulane», VI, 8 (1894), pp. 127-29. Manca, a tutt'oggi, un'attenta disamina delle deposizioni e della funzione di accertamento dei presunti esperti locali, chiamati a esprimersi in base a una concreta esperienza delle cose.

questa prospettiva le cospicue scritture locali e la documentazione degli ufficiali veneziani sulle liti di confine diventano lo specchio, deformato, di un progressivo processo di promozione di figure fino ad allora trascurate e che invece legittimano, all'interno degli spazi aperti dal nuovo contenitore politico istituzionale veneziano, una funzione. La prova, la certificazione basata sull'esperienza delle cose costituisce il momento centrale in un movimento bipolare di creazione di nuovi rapporti di forza.

Il prossimo caso offrirà la possibilità di verificare quanto le nuove procedure di accertamento promosse da figure di esperti possano riguardare anche l'accesso a un incarico o a uno status sociale determinato.

3. Accertare una preminenza: l'esempio gemonese

Facciamo un salto di quasi trent'anni e, abbandonando la piana pordenonese, caliamoci nelle dinamiche di un centro minore situato nel cuore dell'area friulana: la *terra* di Gemona. Il 5 ottobre del 1484 il notaio ser Giovanni Orsetti, operando sulla base di una querela presentata da ser Giovanni Francesco Abate (ma preparata e condotta dai figli Bernardino e Candido Abate), compariva di fronte al tribunale della *terra*, composto dal capitano e dai giudici gemonesi. Una copia dell'imputazione veniva fornita anche agli accusati, i due fratelli Iacopo e Antonio Abate (membri di un ramo minore della famiglia), perché ne potessero prendere visione²⁹.

Le ragioni all'origine della richiesta di giustizia erano da ricondurre agli eventi accaduti qualche tempo addietro presso una *apotheca*, dove Bernardino Abate stava scherzando e giocando anche con Antonio Abate, e la piazza principale di Gemona. L'accusa era chiara: Iacopo Abate aveva offeso e aggredito Bernardino, il quale vantava una non meglio precisata condizione di "nobiltà". Senza che prima vi fosse stata *inimicitia* e con «animo doloso, pensato et animo iniuriandi et offendendi» Iacopo aveva rifilato al querelante un pugno (in «modo assasinesco»). Bernardino, risoluto nel pretendere giustizia, coinvolgeva la comunità gemonese chiedendo una punizione esemplare e un risarcimento consono all'of-

²⁹ Archivio di Stato di Venezia, Luogotenente della Patria del Friuli, *Criminali*, b. 77, c. 89r (d'ora in avanti ASV, LPF).

fesa subita (100 ducati)³⁰. La replica di Iacopo Abate non avrebbe smentito, nella sostanza, la relazione fatta da Bernardino. Iacopo confermava che il fratello Antonio aveva giocato nell'*apotheca* di ser Alvise speciale – oltre che con ser Bernardino Abate, ser Blasio Franceschini e un certo Ianes – venendo a male parole con Bernardino. Proprio in seguito a questi scambi verbali si era poi passati allo scontro fisico. Al contempo, però, Iacopo respingeva le accuse sostenendo che l'atto non poteva essere qualificato come «assasinesco». Lo scopo del querelante appare chiaro fin dai primi passaggi della vertenza: consolidare la rivendicazione da parte di Bernardino di uno *status* superiore. A essere oggetto di discussione non erano infatti i gesti ma il diverso peso qualitativo che gli veniva attribuito. Pure il risarcimento, chiaramente indicativo, può essere considerato sotto l'aspetto simbolico: solo un cospicuo indennizzo poteva sanare l'onta subita.

Il procedimento, tuttavia, non era destinato a concludersi a breve. Il 15 ottobre, a dieci giorni dalla presentazione della querela, Candido Abate, lamentando l'irrisorietà della pena inflitta ai fratelli Antonio e Iacopo Abate da parte del tribunale gemonese (150 denari), manifestava la volontà della famiglia di appellarsi al sommo tribunale veneziano: quello del luogotenente³¹. La vertenza però, almeno in un primo momento, non arrivò all'ufficiale veneziano. I tribunali cittadini, infatti, favorirono ripetutamente una mediazione tra le due parti in causa evitando con accuratezza di far uscire il processo dal circuito locale e mobilitando tutte le energie comunitarie disponibili. Il 9 novembre, chiedendo il rispetto per «iura communitati et terre», il consiglio ristretto gemonese invitava il luogotenente a non considerare l'appellazione di Giovanni Francesco Abate, lasciando la causa nelle mani delle magistrature cittadine³². Mantenendo il procedimento in sede locale la comunità cercava di disinnescare il pericolo costituito dall'appello e di contenere l'ingerenza degli ufficiali e dei tribunali veneziani³³. Il 22 novembre il processo veniva discusso nuovamente di fronte ai giudici delle appellazioni della *terra* per essere poi rimesso in sede di giudizio finale, a causa delle difficoltà legate alla ricomposizione del conflitto, al

³⁰ Ivi, cc. 89r-v.

³¹ Ivi, c. 91v; cc. 92r-93v.

³² ACG, *Deliberazioni*, cc. 12r-v.

³³ Ivi, cc. 13r, 14r-v.

consiglio minore³⁴. Spettava quindi al principale organo cittadino l'arduo compito di sanare la diatriba tra le due compagini familiari. Il 23 di novembre, ascoltate le relazioni degli auditori alle appellaioni, l'assemblea ristretta sanciva l'infondatezza della precedente sentenza. Eppure, anche quest'ultimo tentativo di mediazione non doveva condurre a un esito positivo. La parte di Bernardino Abate, nuovamente insoddisfatta per il mancato riconoscimento dell'offesa subita e per la discutibilità dell'indennizzo, dichiarava di voler ricorrere al tribunale del luogotenente. La speranza della comunità di poter evitare, attraverso l'aumento del risarcimento e la cancellazione della precedente sentenza, il riconoscimento del differente grado di distinzione tra le due famiglie e la prosecuzione di una faida tutta interna a una delle principali compagini familiari della terra era, ancora una volta, naufragata³⁵.

Il contrasto tra i due gruppi familiari celava, in verità, dislivelli più profondi e radicati e una evidente strategia del ramo principale finalizzata a costruire e consolidare la propria preminenza sul piano locale, anche attraverso l'estromissione e il ridimensionamento del ramo più marginale della famiglia. Le fonti, in questo senso, non fanno che confermare il diverso spessore politico e di status tra i due schieramenti³⁶. E tuttavia, questa distinzione materiale non era ancora sufficiente. Per completare il percorso di progressiva affermazione del ramo principale era infatti necessario che la preminenza fosse riconosciuta in modo esemplare e, soprattutto, accertata davanti agli organi e agli ufficiali del dominio. L'appello al tribunale luogotenenziale costituiva dunque il decisivo passaggio finale dell'articolata strategia fin qui perseguita. È qui che il problema delle pratiche di accertamento della *nobilitas* o, per meglio dire, della preminenza emerge con tutta la sua forza e pervasività.

Verso la metà di dicembre del 1484, Daniele e Bernardino Abate si recavano dal luogotenente veneziano a Udine e, come previsto dalla prassi, presentavano il caso discusso attraverso alcuni capitoli sapientemente organizzati. Se nelle prime sezioni della querela gli accusatori si soffermavano sui fatti accaduti e sulla qualità dei gesti compiuti da Iacopo (atti *assassineschi*)

³⁴ ASV, LPF, *Criminali*, b. 77, cc. 93v-94r.

³⁵ Ivi, cc. 96r-97r.

³⁶ In merito alle differenze tra i due nuclei familiari cf. L. Freschi, *I sudditi al governo* cit., pp. 116-123.

in quelle successive si insisteva sulla nobiltà dell'accusatore allo scopo di attestare lo *status* di Bernardino: i legami familiari con le nobili consorterie castellane della Patria, sia da parte di padre che della moglie; la *fama* pubblica, uomo «*pacificus et quietus*» ed estraneo a ogni «*rixa*»; e, infine, l'esplicito richiamo alle Costituzioni della Patria, nelle quali veniva reputata «*maxima ignominia et iniuria*» colpire con un pugno «*nobilem vel civem*». Era su queste basi che i comportamenti di Iacopo andavano puniti con pene pecuniarie corrispondenti³⁷. La buona organizzazione dei capitoli accusatori avrebbe centrato il bersaglio. Chiamato a deporre in merito alle accuse mosse dall'Abate la difesa di Iacopo vacillava. Nonostante il tentativo di concentrarsi sui fatti l'accusato non riusciva a celare il marcato dislivello tra le due parti della *familia*, che non gli permetteva di considerarsi *nobilis*³⁸.

L'aspetto più interessante, almeno ai fini della nostra indagine, non è però costituito dal procedimento in sé, proseguito con le argomentazioni esposte da Iacopo nel corso del processo, ma, piuttosto, dall'accertamento delle dichiarazioni presentate in tribunale da Bernardino, in merito a una presunta condizione di nobiltà. In questo senso, la certificazione della preminenza del ramo di Giovanni Francesco Abate sarebbe arrivata solamente in seguito, in sede locale. I luoghi e le persone coinvolte non sono casuali. Il 15 gennaio del 1485 si riunivano a Gemona, a casa di Giovanni Francesco Abate e davanti ad «Andrea de Percyrinis de Verona iuris utriusque doctore» e al vicario del luogotenente, alcuni illustri personaggi della comunità gemonese: Giovanni, figlio di Nicola di Montegnacco *civis* di Gemona; Francesco *quondam* Nicola Franceschini *civis Glemonae*; Blasio Franceschini *civis Glemonae*; Francesco, figlio di Blasio Franceschini, e un certo Stefano *barberio*. Tutti i *testes*, eccezion fatta per il barbiere Stefano, facevano parte dell'élite della cittadina, come nel caso dei Montegnacco e dei Franceschini. Inoltre, tutti, nessuno escluso, confermavano la nobiltà del nucleo degli Abati e, nello specifico, di Bernardino.

Per Giovanni Montegnacco il padre di Bernardino, Giovanni Francesco Abate, era un «*civis nobilis*» della *terra* di Gemona a cui veniva riconosciuta «*bona reputationem*» come «*aliis nobilibus civibus [...]* tam in consilio» che «*in aliis negotiis*». Risponden-

³⁷ ASV, LPF, *Criminali*, b. 77, c. 98Ar.

³⁸ Ivi, cc. 98Br-Bv.

do alla parte avversa, invece, Giovanni teneva a precisare che «est eius nobilis terre Glemone ratione parentele et antecessorum suorum et ita tenetur et reputatur». Un ultimo passaggio chiara, infine, la differenza tra i due rami della famiglia. Sebbene Giovanni dichiarasse di non conoscere con certezza i legami di parentela tra i diversi rami della *familia* degli Abate egli precisava che, in ogni caso, Giovanni Francesco «reputationem maiorem» nella *terra gemonese*³⁹. Ancora, il Montegnacco ricostruiva con assoluta precisione le parentele della famiglia di Bernardino con i nobili castellani della regione (Zoppola, Colloredo e Maniago). Infine, sollecitato dalla controparte, concludeva dicendo che: «bona nobilitas potius est illa qua provenit ex masculis et sic ex agnatione quam affinitate mulierum»⁴⁰. La deposizione di Blasio de Franceschini aggiungeva alcuni elementi interessanti. A detta del Franceschini Francesco Abate era considerato «nobilis civis bonae reputationis et de principalibus terre Glemone» anche «in consilio et in aliis negotiis». Inoltre, per il Franceschini sia la «principalitas» che la «nobilitas» provenivano «ex parentelae et agnatione masculorum» ma pure dalla «domus ac familie sue». Anche in questo caso, tuttavia, il testimone sottolineava la «reputationem» differente di Iacopo e di Antonio⁴¹. Inoltre, precisava che, in merito ai legami con i castellani, «feminae non possunt succedere in feudis»⁴². Al contrario, le testimonianze di Francesco figlio di Blasio Franceschini, Francesco *quondam* ser Nicola Franceschini e del barbiere Stefano non avrebbero arricchito di molto il quadro già delineato negli scambi precedenti⁴³.

Il processo, proseguito a Udine, si sarebbe concentrato solo sui capitoli relativi ai fatti, ponendo in secondo piano l'annoso problema costituito dall'accertamento della «nobiltà». La strategia di Iacopo era, in effetti, quella di presentare alcuni nuovi capitoli, finalizzati a spostare il focus dello scontro sugli *iura municipalia* gemonesi, e con la presentazione di una serie di *testes*⁴⁴. Cionono-

³⁹ Ivi, c. 99v.

⁴⁰ Ivi, c. 100r.

⁴¹ Ivi, c. 101r.

⁴² Ivi, c. 101v.

⁴³ Ivi, cc. 102r-104r.

⁴⁴ Ivi, cc. 107r sgg.

stante, gli scopi perseguiti da un ramo degli Abati – la legittimazione, il rafforzamento della propria preminenza e distinzione – erano stati pienamente raggiunti.

Ancora una volta, a risultare decisive per la definizione dei confini di uno status erano state le testimonianze di presunti esperti; personalità di rilievo con funzioni di accertamento chiamate a esprimersi sulle condizioni per accedere a una particolare condizione sociale. È assai arduo anche in questo caso non cogliere il nesso tra esperienza delle cose, identificazione dei soggetti deputati e legittimazione di una funzione. La decisione di verificare i capitoli presentati nella *domus* di Giovanni Francesco Abate, alla presenza di alcuni specifici esponenti gemonesi e del vicario del luogotenente appare dunque tutt'altro che neutra. L'intera operazione si inserisce pienamente all'interno di una pratica di accertamento in cui il ruolo giocato dalle magistrature veneziane risulta centrale. Di nuovo, attivando quei soggetti che creano legittimità si va innescando un movimento bipolare, che conduce alla ridefinizione dei rapporti di forza esistenti tra gli attori in gioco. È proprio la testimonianza processuale, fornita da presunti esperti, a costituire una perizia e un invito rivolto a un interlocutore, affinché riconosca sia la legittimità di una funzione che, al contempo, il ruolo di individui e gruppi di potere la cui identità risultava ancora fluida.

Non è certamente un caso che, tra i testimoni chiamati a deporre, la testimonianza del barbiere Stefano risultasse marginale rispetto a quella degli altri *testes*. Quest'ultimo, interrogato unicamente sui fatti accaduti, non poteva esprimersi sulla condizione nobiliare di Bernardino. Stefano non possedeva, agli occhi degli interrogati e degli ascoltatori, nessuna esperienza, nessun sapere che gli consentisse di formulare un giudizio sullo status del querelante. Egli non faceva parte di un gruppo e, tantomeno, di un gruppo di esperti ma era, molto più semplicemente, un testimone degli eventi⁴⁵.

4. *Considerazioni finali*

Proviamo ora, dopo aver presentato alcuni casi di studio, a trarre qualche considerazione di massima in sede di conclusione. Va ricordato che solo un'articolata e precisa ricostruzione delle

⁴⁵ Ivi, c. 104r.

pratiche di accertamento/certificazione e dei contesti i cui si collocano queste scritture consentirebbe di mettere a fuoco, in modo puntuale, la diffusione e la pervasività del fenomeno osservato. E tuttavia, alcuni spunti di riflessione possono essere comunque avanzati. Nelle terre della Patria del secondo Quattrocento, terminata la fase di assestamento politico-istituzionale corrispondente agli anni Venti e Trenta del XV secolo, assistiamo all'emergere di conoscenze locali che, traducendosi in comportamenti, diventano legittimanti. La necessità, in un sistema territoriale ancora fluido e alla costante ricerca di legittimità, conduce sempre più a identificare dei soggetti in quanto esperti i quali, a loro volta, contribuiscono a legittimare una funzione. È un movimento che pare interessare tanto le élites delle comunità cittadine quanto i gruppi più marginali della società politica friulana e che va legandosi ad altri processi di formalizzazione di ruoli e funzioni sociali, innescati sia dall'alto che dal basso⁴⁶. Le numerose perizie e i continui accertamenti presentati agli organi veneziani, tanto sugli spazi quanto sulle persone, sono dunque lo specchio di una società attraversata da profonde trasformazioni. Al contempo, la pratica dell'expertise, alimentata dalla progressiva costruzione di saperi locali, diventa uno degli strumenti principe su cui definire/ridefinire la legittimità dei singoli soggetti ma anche, e soprattutto, i nuovi rapporti di forza locali innescati dall'ingresso della Dominante nel complesso panorama politico-sociale delle terre della Patria.

⁴⁶ Cfr. L. Freschi, *Aristocrazie di confine* cit.; Id., *I sudditi al governo* cit.

Erasmus Castellani

FRONTIER EXPERTISE IN THE VENETIAN STATO DA MAR: THE RELATIONE OF FRANCESCO BOLIZZA (1631)

ABSTRACT: This paper offers a textual analysis of the report of a meeting between the Pasha of Bosnia and Francesco Bolizza, a prominent figure in seventeenth century Cattaro, who drafted the report for the Venetian representatives who had entrusted him with the delicate mission. In the text, Bolizza promoted himself, crafting a narrative that not only highlights his skills (his cultural and social polyglotism and his ethnographic ability to translate local dynamics for Venetian readers), but also the crucial quality that allowed him to negotiate the interests of the Republic with the representatives of The Porte, that is, his exceptional honorable standing among the people in the bay, Venetian and Ottoman subjects alike. This case study exemplifies the Venetian practice of relying on the local expertise of cultural brokers like Francesco Bolizza to manage imperial frontier zones often depicted as peripheral, rather than developing this kind of knowledge themselves. In light of this, the role frontier expertise played in the seventeenth century Venetian Stato da Mar raises broader questions. In particular, it pushes us to reconsider the interactions between Venice and the maritime territories under its rule, breaking away from dichotomic understandings of center-periphery paradigms.

KEYWORDS: Cultural brokerage, Stato da Mar, Venetian-Ottoman frontier, Cattaro, XVII century.

1. A man on a mission

When Francesco Bolizza left the Church of St. Claire after attending the celebration of the Ascension, in the morning hours of August 15, 1631, the sun was already shining on the waters of the Bay of Cattaro. His servant Tripo was waiting outside, together with the dragoman. Francesco's boat and the armed frigates were at the wharf, ready to sail. The rector of Cattaro, Francesco Tiepolo, and the *Provveditor General in Dalmatia e Albania*, Antonio Civran, had assigned him the task of delivering the usual gift to the Pasha of Bosnia. This time, however, the mission was not simply a formality. In fact, the Pasha was actually in the Ottoman city of Risano, in the northern part of the bay, and his presence was both a

threat and an opportunity for the Venetian authorities. On the one hand, the arrival of a Pasha in the bay of Cattaro was necessarily unsettling. It meant he was either on a mission to restore order among the Ottoman subjects and the local administrators, or – God forbid! – on a warpath. Yet in this particular instance, his arrival also signaled an opportunity: the Pasha had substantial power, enough to finally enforce the Sultans' long-ignored orders to destroy the armed Turkish ships which had, for many years, threatened the safety of the Venetian subjects – and, perhaps more importantly, challenged the sovereign claims of the Republic over the waters of the bay. Moreover, it presented an opportunity to discuss and encourage commercial exchange between the subjects of The Porte and the Venetian merchants of Cattaro and Perasto – a relationship that, in the aftermath of the disastrous plague which had decimated the population of Venice, was especially crucial.

The *Provveditor Generale* landed in Cattaro, the southernmost Venetian stronghold on the eastern Adriatic shore, to keep an eye on the developing situation, but had no intention of meeting the Pasha in person. Not only was it too risky to engage with the Ottoman minister when the *Provveditor* knew so little about him and his intentions, but it was also inappropriate to expose such a senior representative of the Republic to a potential diplomatic fiasco over matters that had been purposefully branded as local. It was much safer to delegate the mission to someone who was a recognized spokesperson of the Republic but not officially anointed with the authority to make decisions on behalf of the Venetian government. Above all, it was critical that this person understood the Republic's interests, knew how to communicate them, and that he could discern the intentions and the state of mind of the Ottoman officer and report back to the Venetian authorities.

Entrusting *kavalier* Francesco Bolizza with this mission was a no-brainer: his social currency among the people of the bay, Turkish or Venetian subjects alike, was practically unmatched; time and again he had proved himself to be a precious asset for the Republic. In the first half of the seventeenth century, Bolizza was arguably one of the most prominent figures of Cattaro and the surrounding region, with wide and well-established trans-imperial networks in southern Dalmatia, Albania, and Montenegro. The success of Francesco, and the entire Bolizza family, was tied to the management of postal system between Venice and Constantinople.

In fact, their system was so efficient that other European powers used it to communicate with The Porte¹. The work of Zuanne, Francesco's father, and, beginning in 1605, of Francesco himself, allowed Venice to exercise «control over the information flow between Ottoman and European lands», which was vital, as Eric Dursteler argues, to «protect Venice's political standing in the Porte and in Europe, and, to a lesser degree, to defend its economic position»². For this reason, the Bolizzas had become the local liaison in the region for the Venetian authorities, who relied on the efforts of Francesco and his close relatives to mediate social conflicts across the Venetian-Ottoman frontier and to negotiate with Ottoman officials and the surrounding populations. The services of the Bolizzas were so appreciated by the Republic that in 1616 Francesco was made Knight of Saint Mark, and five years later his brother Vincenzo was bestowed with the same honor³.

Rector Tiepolo and *Provveditore* Civran instructed Francesco on the goals of the expedition. Rather than delivering the gift to the more familiar Ottoman representatives of Castelnuovo and Risano, this time it was crucial to meet the Pasha himself in person. Bolizza was to first determine the Pasha's intentions in the area before discussing business and ultimately pushing him to enforce the orders of The Porte⁴. Moreover, Francesco had to strategically avoid getting too close to Cattaro with the Pasha, both to keep the city and its defensive structures out of his sight, and to discourage the Ottoman officer from seeking an occasion to meet with the Venetian patricians. The rector and the *provveditore* did not need

¹ L. De Zanche, *Tra Costantinopoli e Venezia: Dispacci di stato e lettere di mercanti dal basso Medioevo alla caduta della Serenissima*, Istituto di studi storici postali, Prato, 2000.

² E.R. Dursteler, *Power and Information: The Venetian Postal System in the Early Modern Eastern Mediterranean*, in D. Ramada Curto et al. (eds.), *From Florence to the Mediterranean and beyond: Essays in Honour of Anthony Molho*, vol. II, Olshki, Florence, 2009, pp. 602-603.

³ L. Čoralić, *Kotorski plemići iz roda Bolica – kavaljeri Svetoga Marka*, «Povijesni prilozi», 2006, 11, pp. 149-159.

⁴ For over twenty years the Venetian government tried to stop the «Turkish neighbors of Castelnuovo» from sailing in the bay with armed ships. Despite the diplomatic efforts of the Venetian *Baili* in Constantinople who obtained a formal support of the Ottoman Divan, the ships kept sailing, representing a threat both to the Venetian subjects, and to the maritime sovereignty of the Republic. State Archives of Venice (hereinafter Asve), Senato, Dispacci dei Rettori, Dalmazia ed Istria, 1613, f. 12.

to give Francesco directions on *how* to accomplish this mission. In fact, they had assigned the expedition to Francesco precisely because of his exceptional expertise in dealing with the leaders and people surrounding the bay and because of his familiarity with the Ottoman representatives.

The textual analysis of the *Relatione*, the report of the meeting with the Pasha that Francesco Bolizza drafted for the rector and the *Provveditore generale*, allows us to investigate what role frontier expertise played in the early modern Venetian *Stato da Mar*. Francesco Bolizza does not fit the common image of an expert with abstract or technical knowledge in a given field; instead, he was a sort of cultural polyglot who had a keen ability to cultivate and maintain discursive relationships with different social groups, imperial representatives, local leaders, and political institutions. In the report, Francesco developed a narrative in which he emerges as an expert who possessed the local knowledge and ethnographic skills needed to make the people, cultures, and social dynamics of the Bay of Cattaro legible to the Venetian officers; he also presented himself – thanks to his honorable name – as capable of communicating and negotiating with these people. The fact that the Venetian government, rather than developing this kind of knowledge themselves, preferred to rely heavily on the expertise of a cultural broker like Francesco Bolizza to manage this area and negotiate with its Ottoman ministers also sheds light on broader issues. Specifically, it raises questions about *where* the politics of the Venetian *Stato da Mar* were located, thus pushing us to reconsider and problematize dichotomic understandings of center-periphery models.

Constant interaction within the networks he and his family had built throughout the years across the Ottoman-Venetian frontier allowed Francesco to develop a specific yet multifaceted knowledge of the region. Enabled by the “in-betweenness” that Natalie Rothman recognizes in trans-imperial subjects, Bolizza had familiarity with local customs and languages as well as legal, religious, and institutional systems⁵. In the report, Francesco did more than simply emphasize this knowledge of the area and its

⁵ N. Rothman, *Brokering Empire: Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul*, Cornell University Press, Ithaca, 2012, pp. 11-13.

people. He made it apparent for his Venetian readers that his work was vital for the management of the Ottoman-Venetian border between Dalmatia, Albania and Montenegro.

In the report, Francesco emphasized his exceptionally honorable standing among Ottoman officials as well as among Ottoman and Venetian subjects who lived in the bay. The very fact that he was honored by Ottoman and Venetians alike granted him the necessary authority to mediate between parties. In other words, the recognition of Francesco's honor across the board, enabled and entitled him to cross – and connect – different cultural and semantic spaces, that is, to act as a cultural broker⁶. Thus, this reputation was a key feature of his expertise.

Furthermore, this self-presentation also served to reassure (and implicitly applaud) the Venetian representatives who had chosen him to carry out such a risky diplomatic mission. As Noel Malcolm points out, the individual dimensions of «status and honour – mostly acquired and maintained on a family basis – were of crucial importance» not only within the local societies, but also in imperial and inter-imperial contexts. «Indeed», he elaborates, «the whole story of Venice's relations with its touchy eastern Adriatic towns and communities cannot be understood without constant reference to questions of social status, which interacted powerfully with the Venetian axis itself»⁷.

Another fascinating facet of this interaction is *how* Venice made use of Francesco Bolizza's expertise. The *relatione* provides limited insight on the subject; nonetheless, there are several clues which reveal that Francesco Bolizza led the negotiation with the Pasha independently and in a manner he considered most suitable for the situation. The rector and the *Provveditore generale* clearly provided Francesco with an agenda, and expressed their wishes to be informed about the developments of the diplomatic mission. Yet it appears that they not only gave Francesco *carte blanche* on *how* to lead the negotiation, but they were also ready to follow his lead,

⁶ M. von der Höh, *Muslim Embassies in Renaissance Venice: The Framework of an Intercultural Dialogue*, in M. von der Höh, N. Jaspert, J.R. Oesterle (eds.), *Cultural Brokers at Mediterranean Courts in the Middle Ages*, Wilhelm Fink; Ferdinand Schöningh, München, 2013, pp. 169-176.

⁷ N. Malcolm, *Agents of Empire: Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth-Century Mediterranean World*, Oxford University Press, Oxford & New York, 2015, p. 29.

if need be. For instance, in the report, Francesco mentioned that during an incident caused by the people of Perasto, he hurriedly sent the dragoman to quickly ask the rector if he had actually authorized the actions of Perastines. Francesco eloquently added «given [the rector's] prudent wisdom, I was most certain that he did not take part in any capacity in said incident», giving the impression that Francesco was actually telling the rector how to answer the question⁸.

While the ostensible purpose of the *relatione* was to offer a description the meeting for the *Provveditore generale* and the rector, Francesco hardly provided a straight-forward report of his mission⁹. The information about the military goals of the Pasha, the business agreements they reached, and his commitment to enforce the sultan's orders are almost marginal. Of the five, densely-written pages that recount the first day of the meeting, Francesco Bolizza dedicated just a handful of paragraphs – less than a page in total – to issues regarding borders, rumors of a Spanish conspiracy that threatened the political stability of the Dalmatian-Albanian coast, and grain supplies. In fact, even the Pasha's request to return the confiscated cargo of Greek merchants whose ship wrecked in front of Budua (a Venetian city a few miles south of Cattaro) is not included in the body of the report. Rather, Francesco affixed this piece of information in a post script, casually introducing the entreaty with «it occurs to me». Indeed, the majority of the text lingers over the minutiae of Francesco's skillful and efficient interactions with the Pasha, including how he singlehandedly resolved accidents that could have put the success of the mission at risk.

⁸ «[E]spedii ... il Dragomanno con avviso dell'introdotta affare, per accertarmi se sia concorsa la licenza da lei a perastini di proporre detto negotio, tutto che la saggia Sua prudenza mi faceva certissimo di non haverne havuto parte, come subito per suo nome fui avvertito». Znanstvena Knjižnica Zadar (hereinafter Zkzd), In materia di confini, secc. XVI-XVII, ms. 508, c. 216v. See *infra* pp. 216r-v for the description of the incident.

⁹ The report survives in a miscellaneous volume of late sixteenth and early seventeenth century's Venetian sources on the borders with the Ottoman Empire that likely came from the archives of the *Provveditore generale in Dalmazia e Albania* and was bound together by one of his secretaries as some sort of handbook for the Venetian admirals. Ivi, cc. 212r-219r.

In reality, the *relatione* served as a platform from which Francesco could flaunt his impressive familiarity with the people of the bay – Ottoman and Venetian subjects alike. Not only did he provide details and anthropological features of the Balkan Ottomans, but he also translated the highly ritualized theater which undergirded communication with the Ottomans into legible terms for Venetian patricians. Additionally, his report gives ample space to the troublesome behavior of the people of Perasto, the other important Venetian center in the bay of Cattaro. Taking advantage of their numerous privileges, the Perastines were heavily involved in businesses – some amicable and some less so – with their Ottoman neighbors. Yet Francesco’s goal was not to complain. Rather, he was using the Perastines to show how he had managed to resolve tensions that could have easily developed into a more severe diplomatic incident, and thus to prove that he was equally capable of dealing with the people across the imperial frontier. Francesco Bolizza demonstrated that he was at the service of the Republic, as he had been throughout his entire adult life; he did not miss an opportunity to highlight, time and again, how precious his work was, and to remind the Venetian representatives that they needed his expertise in order to navigate the complicated issues specific to the bay of Cattaro and its surroundings.

2. *So close yet so far. The Ottomans*

Francesco Bolizza throughout his report included several details that emphasize his familiarity with local and Ottoman rituals, and his personal social capital. At the same time, however, he carefully established his identity as distinct from his interlocutors. Francesco, for example, noted how the Pasha’s gestures implied a benevolence toward him as well as a recognition of his honor. Taking his leave from the meeting, Francesco bowed to kiss the Pasha’s garments, yet «he did not allow me to do it. Rather, with his own hand he most graciously reciprocated [the honoring gesture] showing his fondness towards me, and gave me permission to leave»¹⁰. Similarly, Francesco described how the

¹⁰ «Con il chè nel prender congedo m’approssimai per baciargli la veste, non mi permise farlo ma sollevandomi con la mano propria con gratiosissima replica del suo bon affetto verso me diede licenza». Ivi, c. 214r.

Pasha honored him by insisting on bringing wine to the table. After asking Francesco to sit by his side, the Pasha, a pious Muslim, «informed me that their custom does not permit anyone to drink wine at his table, but I was free to drink as I please»¹¹. Francesco answered that he wanted to abide to such custom, and that he would refrain from drinking out of respect for the Ottoman officer, but the Pasha insisted that this was his way to honor the *Kavalier*, conceding him this unique privilege.

At the same time, in order to convey his distance from the Pasha, Francesco highlighted the Ottoman's otherness. For instance, even though Francesco could directly communicate with the Pasha without language barriers or interpreters (when Francesco introduced himself to the Pasha and offered him the gift on behalf the Venetian authorities, the Pasha «showed that he understood, without the need of a translator, the presentation that I delivered in the Slavic language»¹²), most of the time Bolizza preferred to have the dragoman or the emir of Castelnuovo and Risano by his side translating the conversation¹³.

Even in his description of the Ottoman delegation, Francesco carefully chose his words in order to paint portraits of individuals who appear to be “different” and generally undesirable in the eyes of the Venetian patricians. For this reason, he unflatteringly characterized the uncle of the Pasha, who accompanied the

¹¹ «Mi fece il detto Bassa seder appresso lui et... mi notificò l'usanza loro di non esser lecito beber ad alcuno dei commensali alla sua presenza, che però io bevessi a mio compiacimento». Ivi, c. 217r.

¹² «[The Pasha] dimostrò d'haver senza interprete capito il mio officio esposto in linguagio slavo». Ivi, c. 212v.

¹³ The text does not specify which language the dragoman translated, but it seems unlikely that it was Ottoman Turkish. In fact, while the city of Cattaro elected a dragoman «of the Slav language», or «Illyrian», there are records that lament the lack of someone who could translate Ottoman Turkish. Rector Morosini, for instance, complained in 1609 that the person who translated the letter that Mustafa Pasha wrote him, was «a Turk from Risano». Asve, Senato, Dispacci dei Rettori, Dalmazia, 8, August 15, 1609. Rector Francesco Tiepolo, the one who appointed Francesco Bolizza for the expedition, in his final report pressed the Venetian Senate to appoint an official dragoman who could translate «the Turkish language» in Cattaro. Asve, Collegio, Relazioni di Ambasciatori, Rettori ed altre cariche, 65, cc. n.n. However, in several passages of the report, Francesco mentioned an “interpreter” (perhaps to distinguish him from Cattaro's dragoman, who, in the text, is reduced to some sort of secretary for Bolizza), the emir Imbrain Agà Sciabanovic from Castelnuovo, who translated the most private conversations he had with the Pasha.

Ottoman officer as his secretary, as «an ugly, heavy-bodied man, who almost looks like a gypsy, but who is said to be extremely wealthy»¹⁴. We can read Francesco's repeated reports on how the Pasha punished or threatened to punish unruly subjects by decapitation in the same vein. For instance, responding to the grievances of the Perastines, the Pasha bluntly told them that their sworn testimony would have been enough for him to call the accused, and «chop his head off in front of them, right away»¹⁵. By emphasizing the unceremonious, almost casual nature of the practice, Francesco hinted at how dissimilar a death sentence was in the Ottoman world when compared to the ceremonial gravitas of beheading in the Venetian system¹⁶.

By lingering over episodes which underscored the difference – and even the ugliness – of the Ottomans, Francesco Bolizza was advertising himself to the Venetian authorities with a two-pronged strategy. On the one hand, Francesco adopted a perspective that was undoubtedly Venetian, selecting elements of the encounter that would catch the attention of the rector and the *Provveditore generale*, people who had moderate, and often indirect, familiarity with Ottoman officials. In other words, the report Francesco crafted for the Venetian representatives focused on features of the Ottomans which would resonate with what they already knew of the Turkish world (regardless of how real or imaginative their notions were). On the other hand, while he made it clear that he perceived the Ottomans in the same way as the Venetians, Francesco also suggested that he, unlike the Venetian patricians, could “deal” with the odd and peculiar – or even the repulsive – traits of the Ottomans. Years of interaction with the Turks had taught him to engage with them without being distracted by their look and manners.

¹⁴ «Il suo zio li era appresso. Persona di molta fisionomia, brutto aspetto, quasi un cingano, ma predicato soggetto di gran fortuna et ricchezza». Zkzd, In materia di confini cit., c. 214r.

¹⁵ «[A] semplice giuramento d'essi Perastini ... le farà subito in quel luocho à lor presenza troncar la testa». Ivi, c. 217r.

¹⁶ For an analysis of the spatiality and the meaning of the spectacle of public beheading in Venice, see K.E. Barzman, *The Limits of Identity: Early Modern Venice, Dalmatia, and the Representation of Difference*, Brill, Leiden & Boston, 2017, pp. 65-102.

In a way, Francesco was instructing his Venetian readers on “how to see” the Ottomans, contributing to the development of the exotic image of “the Turk”. As a man who constantly engaged with individuals and institutions across the Ottoman-Venetian frontier, Francesco Bolizza had gained the necessary expertise not only to become that cultural broker of choice for the interests of the Republic, but he also had acquired the authority to “create” the image of the Ottomans for the Venetians. Yet Francesco Bolizza’s words also had an incidental, long-term impact that survived himself and his legacy: they contributed to the formation of Orientalist epistemologies. In fact, works like Bolizza’s *relazione* supplied elements that helped to shape the idea of “the Orient”, complicating Edward Said’s conceptualization as a modern, European, and metropolitan invention. Bolizza’s text – and Bolizza himself – came from an area often considered the periphery of the empire, but it, too, was part of the process through which such a conception took hold. As Natalie Rothman showed in her work on the dragomans, Orientalism should not be merely considered as a «representation by and for Europeans, [but rather as] the culmination of specific communicative circuits and institutionalized genres of knowledge production ... through complex, multidirectional processes of commensuration»¹⁷.

3. *Dealing with local otherness: the Venetian subjects of Perasto*

Returning to the report, we can see that Francesco did not simply describe his interaction with the representatives of The Porte. In fact, a large part of the description of the mission’s second day concerns his management of the troubling subjects of the Republic. Francesco explains the issue of the Perastines and their misdeeds, giving himself the opportunity to show how familiar he was with a different socio-cultural group, and to prove, once more, the value of his expertise in mediating the (often dangerous) interactions across the Venetian-Ottoman border. Given their geographic position on the bay, a few miles from the city of Cattaro but surrounded by Ottoman possessions, the people of Perast had often clashed with their neighbors. On several occasions, the

¹⁷ N. Rothman, *The Dragoman Renaissance: Diplomatic Interpreters and the Routes of Orientalism*, Cornell University Press, Ithaca, 2021, p. 11.

Perastines lamented that they suffered significant losses because of their loyalty to Venice; their Ottoman neighbors («the Turks of Castelnuovo») repeatedly raided their homes, and slaughtered and impaled many, «making them martyrs for their faith in Venice», as it appears in an emotional petition submitted by a Perastine to Venice¹⁸. This narrative was substantiated by the fact that the Republic rewarded the loyalty of the Perastines with several grants and privileges. There were, however, other captious narratives about the Perastines, often shared by Venetians and Ottomans alike. They were seen as unreliable and troublesome people who were hard to keep in line, and accustomed to exploiting – often beyond accepted limits – the freedom of self-government that Venice granted to Perasto.

In the report, Francesco used both narratives to his own advantage. On the one hand, he portrayed the Perastines as individuals who threatened the success of his diplomatic mission with their unpredictable behavior. On the other hand, Bolizza explained that there was no malice in their actions. The Perastines were indeed loyal subjects of – and valuable assets for – the Republic. They just needed someone who they knew and respected to guide them, someone who could “translate” their collective demands and actions to both Venetian and Ottoman institutions. At the same time, Francesco made it apparent to the Venetian magistrates how essential it was for the Republic to have a skilled broker who could maintain as much peace in the area as possible, not only by interacting with Ottoman subjects and their leaders, but also by keeping the people who were living under the *Serenissima* as devoted servants of the Republic. And there was no one better for the job than Francesco Bolizza.

This may explain why Francesco dedicated almost two-thirds of his report of the second day of the meeting to explaining an incident caused by the brash behavior of the Perastines, who participated in the diplomatic mission as the armed guard of honor. After escorting the small fleet of the Pasha in front of the walls of Cattaro (and leading it away as soon as possible), Francesco briefly left the Ottoman delegation to return to his city and thank the Venetian rector and the *Provveditore generale* on behalf of the Pasha for the «never-ending and perfectly coordinated» gun salute

¹⁸ Asve, Collegio, Suppliche, Suppliche di dentro, 15, May 14, 1619.

with which they honored his visit. When Francesco returned to the Pasha, he discovered that, during his absence (read: during the time they were not supervised by the Bolizza), the mariners of Perasto «humbly submitted petitions [to the Pasha] to confirm, with his authority, the permission given by the Porte to keep fields and estates they own in Biela and the surroundings of Castel Nuovo, jurisdiction of the Turk»¹⁹. Francesco described this issue as extremely worrisome, especially when the Pasha asked the Agha of Castel Nuovo, who spoke Italian, to read him the petitions of the Perastines. The Agha grew red in anger while translating the content of the grievances, as he found out that the Perastines were also complaining about several privateering raids on their city, raids that they implied were led by that very Agha.

The stakes were high. The people of Perast were not subjects of the Sultan and therefore they neither paid tributes to him nor could they be recruited for public services undertaken by Ottoman subjects. Yet, they had owned those lands in Turkish territory for «an uncountable number of years», making the possession lawful as per custom. To complicate matters, there was an order from Istanbul that confirmed and anointed the custom as an imperial concession, allegedly granted to the Venetian ambassador by Mustafa I “the mad”, during his short-lived second reign²⁰. Francesco tried to minimize the incident and was particularly concerned because the Pasha wanted to send the petitions to Istanbul. He tried to get them back, but the Pasha firmly declined the request. Why was Francesco so worried about the prospect of those petitions in the Divan? Maybe the concession of the sultan was a forgery, or had been obtained by the Venetian Bailo with fraud? Whatever the reason, Francesco sought to convince the Pasha that changing long-existing agreements could affect the peaceful relationship between neighbors. Moreover, he argued that

¹⁹ «...se li erano presentati con humil supplicatione di confermarli all'autorità sua le concessioni à comandamenti della Porta in proposito di poter tener li terreni et ville che possedono a Biela et lochi circonstanti del territorio di Castelnuovo, giurisdizione del turcho». Zkzd, In materia di confini cit., c. 216r-v.

²⁰ T. Roe, *A True and Faithfull Relation, Presented to His Maiestie and the Prince, of What Hath Lately Happened in Constantinople, Concerning the Death of Sultan Osman, and the Setting vp of Mustafa His Vncle Together with Other Memorable Occurrents Worthy of Obseruation*, Bartholomew Downes, London, 1622; TCP, 2004, <http://name.umdl.umich.edu/A08166.0001.001>.

the request could only be ignored, because «the proposal of the people of Perasto could not be submitted [to the Pasha], as they are subject of His Serenity», that is, Venice²¹.

When the Perastines apologized to the Pasha and asked for their petitions back, as they had been instructed by Francesco Bolizza, the Ottoman minister diverted his attention from the territorial issues. The Pasha asked the Perastines to tell him, under oath, if the Agha was responsible for the raids because, in that case, he would decapitate him himself, right there. Francesco, dreading the answer of the Perastines, decisively intervened and scolded them, «reminding them their status and that they are most humble and lesser subjects of the most serene Republic – as I am – and that it is forbidden to appeal to anyone but at their own just and powerful prince»²². The Pasha truly appreciated Francesco's gesture, responding: «Francesco, for the sake of my true love, take them [the petitions] back. I understood your reasons when you mentioned them earlier, but you finally convinced me with your exaggerated yet fitting reaction, since the subjects must be reminded that they are subjects»²³. In recounting this episode, Francesco built a narrative that emphasized all his skills and qualities: he was a loyal servant of the Republic, and he knew how to act to preserve Venetian interests. At the same time, he showed off his eloquence – a crucial element of early modern diplomacy²⁴ – and his expertise at crafting an argument that would convince the Pasha, setting up a theatrical act that the Ottoman minister applauded as he recognized the staged performance – a gambit that Francesco employed to illustrate to his readers that he was a master of communication with the Ottomans for which the Pasha openly praised him. Lastly, the account presented the Perastines

²¹ «La proposta maturata non poteva esserle rappresentata da Perastini che sono sudditi di Sua Serenità». Zkzd, In materia di confini cit., c. 217r.

²² «Li ripresi dell'illecito et disordinato operato, ricordandole il stato et conditione loro che è di ricognoscersi sudditi humilissimi et minimi servi della Serenissima Repubblica, come anch'io; che però non le era lecito ricorer ad altri ne loro affari ch'al proprio giusto et potente principe». Ivi, c. 217v.

²³ «Francesco per vero amore le restituisco, giacché quello ch'io avevo compreso in se stesso, te a prima parola hai penetrato, facendosi debita essageratione così si conviene, acciò li sudditi si cognoscano per sudditi». Ivi, c. 218r.

²⁴ D. Frigo, *Prudence and Experience: Ambassadors and Political Culture in Early Modern Italy*, «Journal of Medieval and Early Modern Studies», 38 (1), pp. 15-34.

as unpredictable troublemakers that, as soon as Francesco Bolizza returned, turned out to obedient and respectful subjects of the Republic.

The narration of the incident did not stop there. In fact, if the Pasha was satisfied, the Agha, on the contrary, was livid and could not tolerate the fact that the Perastines got away with the offensive allegations against him. He scoffed at Francesco, calling him «the chief of Perast and the author of such defamation against me!», igniting the reaction of some Perastines, who defended Francesco, their «friend and kinsman», from these false accusations. Francesco noted in his report that he wanted to intervene but abruptly interrupted his account of the episode. We can only speculate that Francesco did so to imply that he ignored the offense to avoid further incidents, or instead, that he found it inconvenient to describe what happened after the accusation. We can, however, reflect upon the meaning and the purpose of what he did write, in a broader cultural and historical frame.

The claim that Francesco was the chief of the Perastines was a kind of double-edged sword. It was not surprising that the Bolizza family had special ties with the populations surrounding Cattaro. In 1604, for example, a *ducale* appointed one of his relatives, Mariano Bolizza, as «special superintendent» (*Provveditore particolare*) of Pastrovichi²⁵. Francesco, nevertheless, never received such an official appointment regarding the city of Perasto from the Venetian government. As much as Venice appreciated his efforts to maintain peace in the bay, the Republic could easily turn a blind eye to what had been said about his status as ‘chief’. But, if a similar claim became a widespread rumor, it would be difficult to ignore the assertion of such a degree of autonomy from a Venetian subject. The news, in fact, did not reach Venice, at least not in any official form. The report was for the *Provveditore generale in Dalmazia* and for the rector of Cattaro, who had put all of their trust in Francesco to carry out that delicate diplomatic mission.

²⁵ Pastrovichi, or Paštrovići, was a cluster of villages that the Venetian rectors described as «formed by twelve clans (*parentadi*)». They lived across the Venetian-Ottoman border, and Venice bought their loyalty by granting them astounding privileges. The *ducale* with the appointment, dated November 30, 1604, is attached to Asve, Senato, Dispacchi dei Rettori, Dalmazia, b. 4, April 1, 1605. The Senate still recognized Mariano as *provveditore particolare* in 1612: Asve, Senato, Deliberazioni, Mar, Filze, F. 199, October 20, 1612.

4. A note on the language of honor

Why, then, would Francesco overzealously report such a dangerous detail? Maria Pia di Bella can help us understand Francesco's actions within the dynamics of honor. She argues that «the contests for honor entail a progressive raising of the stakes»: the expectations of one's group of belonging – being, in this case, the elites of his city and, more broadly, the people of the bay of Cattaro, or the Venetian authorities – constantly push the ambitious man to go beyond the achievements of his ancestors, «at the evident risk of committing the mistakes of the over-ambitious»²⁶. These dynamics were apparently clear to the Venetian representatives who ordered *kavalier* Bolizza to carry out the mission and who understood what was at stake for Francesco.

The local dynamics of honor, and their implications for the individual social status, not only gave Francesco the leeway to assert his authority, with the full support of the Venetian representatives, but they also allowed Venice to rhetorically deemphasize the disruptive potential of clashes in the Bay by considering them local skirmishes. The reports of the rectors selectively overemphasized the conflicts that happened across the border while downplaying, as much as possible, the litigiousness between Venetian subjects and their lack of discipline. Yet as Noel Malcolm notes in the neighboring Dulcigno – today Ulcinj, part of Venetian Albania until the Ottoman conquest in 1578 – violence was as frequent *within* as it was *across* imperial borders. The enmities were largely motivated by blood feuds and had little, if anything, to do with imperial rivalries²⁷. Venetian authorities understood this litigiousness to be endemic to the southern Dalmatian-Albanian population, and showed themselves to be quite tolerant – in part because it was more convenient to keep belligerent people on the frontier on their side, and in part because they were conscious that, even as Venetian authorities, they had no real way to control these people. For this reason, Venice had a great interest in softening reports of domestic disorderliness in the area, and happily gave ample freedom to Francesco, who had the tools and the authority

²⁶ M.P. di Bella, *Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily*, in J.G. Peristiany, J. Pitt-Rivers (eds.), *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge & New York, 1992, p. 154.

²⁷ N. Malcolm, *Agents of Empire* cit., p. 7.

to mediate between conflicting parties. Francesco thus reported the Agha's slander as an ambitious show of strength, one that both reaffirmed his importance before the Venetian authorities and sent a signal to his community and his other interlocutors in the area, that his quest for honor was not waning.

5. *Conclusions and reflections on broader meanings of Bolizza's local expertise*

In the end, the mission of *Kavalier* Bolizza was quite successful; or, at least, he painted it as such. Not only did he return to Cattaro after discussing – if not solving – all the matters assigned by the Venetian authorities, but he was also able to turn a potential diplomatic incident into an occasion to impress a high-ranking Ottoman officer and brag about it in his report to the rector and the *Provveditore generale*. In the process, he was also accused of being the chief of Perasto, something that probably did not please him in that particular context. And yet, when considered alongside rector Pietro Morosini's remark a few years earlier, in which he described the management of the people of Perasto as a hopeless task, it reaffirmed that Francesco Bolizza's authority among the Perastines was hardly matched by anyone. Venice almost blindly relied on Francesco Bolizza – not only because of his knowledge of the region and its dynamics, but also for his reputation among people on both sides of the imperial frontier. Furthermore, the way in which Francesco handled the situation led to the most desirable outcome. The Pasha, in fact, rejected the petitions of the Perastines, but, in the end, he neither reported the issue to Istanbul, nor took action against their possession of lands in Turkish territories, leaving everything as it had been.

The claims and tactics of the Perastines are consistent with the multifocal perspective that Nathalie Rothman identifies as typical of trans-imperial subjects (namely, «underst[anding] their own subjecthood oriented towards multiple centers of authority»²⁸), and therefore shed light on different conceptions of sovereignty and imperial borders, and the ways in which imperial powers

²⁸ N. Rothman, *Who Counts? Ottomans, Early Modernity, and Trans-Imperial Subjecthood*, «Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association», 7, no. 1, 2020, p. 60.

and their subjects negotiated space and rulership. From this perspective, it is possible to understand how crucial the role of a cultural broker like Francesco Bolizza was for the development and management of imperial politics²⁹. Both powers, Venice and the Sublime Porte, on this occasion, demonstrated that they shared a similar understanding of politics and specifically territorial administration. The porous borders were a factual reality that they preferred to manage, rather than seal. As the report of Francesco Bolizza highlights, neither Venetian nor Ottoman authorities could openly endorse such an understanding of boundaries, and yet their governing practices prove that they acknowledged and accepted the fluidity with which their subjects seamlessly pushed, crossed, transgressed, and even ignored borders.

The relevance of a cultural broker like Francesco Bolizza, and the accolades he received from Venice for his services, demonstrates that the Republic considered it necessary to rely on the cross-border connections and the cultural polyglotism of the Bolizzas to control and govern the territory. Thus Francesco, while serving the interests of Venice, was not a puppet controlled by the Venetian representatives. Instead, on the basis of broad instructions, he autonomously engaged with the Ottomans and Perastines alike, taking into account multiple dimensions (personal, familiar, local, regional, imperial) and determining how to move forward with the mission. It follows that Francesco's course of actions had to

²⁹ By empire, I consider the ways in which *imperium* was exercised and negotiated between the sovereigns and their subjects, and by the discourse that emerged from these interactions. Shifting focus from empires as a form of state to *empires as processes*, as Stephen Wenderhost suggests, offers an opportunity to better analyze powers like Venice that do not quite fit into structural models of empire, which focus on state formation – models that are often constructed around modern understandings of state, or shaped by a teleological understanding of progressive stages that would lead to the development of the territorial, centralized state. Moreover, it creates an opening to better grasp the rationale of these powers and the goals of their rule from a perspective that dismisses later paradigms, and instead takes into account driving forces that were not necessarily motivated by economic expansion or territorial conquest. See S. Wendehorst, *Reich*, «Enzyklopädie Der Neuzeit», J.B. Metzler, Stuttgart, 2009, pp. 874-888; S. Wendehorst, *Die Anatomie frühneuzeitlicher Imperien: Herrschaftsmanagement jenseits von Staat und Nation*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 2015, p. 45; E. Castellani, *Negotiating Sovereignty through Petitions in the Early Modern Mediterranean: Patterns of Political Expression in the Venetian Stato da Mar* (unpublished thesis), Duke University, Durham, 2021, pp. 6-11.

satisfy, rather than mirror, the goals of the Republic. And as long as Francesco's work successfully maintained some sort of peace in the area and prevented the explosion of local, and consequently broader, social clashes, Venice kept entrusting him with sensitive diplomatic expeditions.

Finally, the role played by Francesco Bolizza for the Venetian government, and the importance of his expertise for the politics of the Republic also allow us to problematize dichotomic understandings of center-periphery models, like the one famously presented by Benedict Anderson³⁰. The author claimed that «in the older imagining ... states were defined by centres, borders were porous and indistinct, and sovereignties faded imperceptibly into one another». Borders were undeniably porous, or liquid, as defined by Eric Dursteler³¹; and still one can call them «indistinct» only if conceiving of them by today's standards. Sovereignties did not fade «imperceptibly into one another», but rather overlapped and were constantly negotiated. And finally, said negotiation did not just happen between sovereign centers, that is, between Venice and Istanbul. As I hope to have shown with Francesco Bolizza's brokerage, personal interests intertwined with local ones not only factored into the negotiations, but also, to a certain degree, defined them.

³⁰ B. Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, rev. ed, Verso, London & New York, 2006 (1983), p. 19.

³¹ E.R. Dursteler, *Renegade Women: Gender, Identity, and Boundaries in the Early Modern Mediterranean*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011, p. 76.

Cristina Setti

RETORICA, SCRITTURA E PROCEDURA NELLA DEFINIZIONE DI UN GIUSPATRONATO PUBBLICO: PAOLO SARPI, GLI INQUISITORI IN LEVANTE E LE PREROGATIVE DEL PRIMICERIO DI CANDIA (1609-1614)

SOMMARIO: Il contributo analizza le implicazioni retoriche, legislative e dottrinali di una querelle giurisdizionale che nel 1613 oppose gli Inquisitori in Levante al primiceriato veneziano della chiesa cattolica di San Marco a Candia. Studiando l'orientamento imposto alla contesa da un consulto di Paolo Sarpi e Servilio Treo, mostrerò come questo genere di scrittura, trasformando un caso civile in un caso politico, tentasse di superare lo scenario di competizione presente tra gli attori processuali, interessati all'autenticazione formale di diritti e privilegi più che alla costruzione di una verità negoziale. Ricostruendo le premesse della contesa attraverso le carte prodotte dalle altre magistrature che ebbero a che fare col primiceriato di Candia, aprirò uno squarcio sulla complessità delle relazioni sociali e giuridiche tra il patriziato, le sue magistrature e la nobiltà veneta nello Stato da Mar. Getterò inoltre qualche lume sulla natura accidentata della politica ecclesiastica veneziana in Levante, la cui impronta giurisdizionalista dipendeva dall'expertise dialettico, più che funzionale, dei suoi principali fautori. In appendice è proposta una prima edizione del consulto sarpiano qui studiato.

PAROLE CHIAVE: *giuspatronato, Paolo Sarpi, giurisdizionalismo, collazione, giurisdizione, primiceriato, possesso, proprietà*

RHETORIC, WRITING AND PROCEDURE IN THE DEFINITION OF A PUBLIC IUSPATRONATUS: PAOLO SARPI, THE INQUISITORI IN LEVANTE AND THE PREROGATIVES OF THE PRIMICERIO OF CANDIA (1609-1614)

ABSTRACT: My paper analyzes the rhetorical, legislative, and doctrinal implications of a jurisdictional querelle that in 1613 opposed the Inquisitori in Levante to the Venetian primiceriato of the Catholic church of San Marco in Crete. By studying the orientation imposed on the dispute by a consulto of Paolo Sarpi and Servilio Treo, I will show how this kind of writing, by transforming a civil case into a political one, attempted to overcome the scenario of competition present among the actors of the trial, who were interested in the formal authentication of their rights and privileges rather than in the construction of a negotiated truth. By reconstructing the premises of the dispute through the papers produced by the other magistracies that had to do with the primiceriato, I will show the complexity of social and legal relations between the patriciate, its magistracies and the Venetian nobility in the Stato da Mar. I will also shed light on the bumpy nature of Venetian ecclesiastical policy in the Levant, whose jurisdictionalist imprint depended on the dialectical, rather than professional, expertise of its main proponents. Finally I will offer a first edition of the Sarpian consulto studied here.

KEYWORDS: *iuspatronatus, Paolo Sarpi, jurisdictionalism, collation, jurisdiction, primiceriatu, possession, property*

1. *Premessa: l'inchiesta giudiziaria quale ricerca delle ragioni, tra incertezza giuridica e affermazione identitaria*

Nella storiografia giuridica sull'antico regime il processo viene spesso inteso quale specchio di una realtà sociale multiforme ma unitaria, entro cui gli scopi e le voci di giudici e tecnici del diritto, così come di attori e convenuti, erano condizionati dalla mediazione obbligata tra dottrina ufficiale e prassi informale; e dove la *performance* giudiziaria, seppur densa di variabili procedurali o circostanziali, risultava in qualche modo predeterminata dal contesto comunitario o politico entro cui la causa veniva celebrata, essendo perlopiù finalizzata alla costruzione di una verità negoziale¹.

Il mio contributo metterà sotto tensione questo presupposto. Attraverso l'analisi di un'importante *querelle* giurisdizionale emersa da una visita di sindacato condotta nella Creta veneziana di inizio Seicento, mostrerò come il processo fosse non solo lo spazio di costruzione di una verità giudiziaria più o meno compromissoria ma anche e soprattutto uno scenario di competizione sociale tra attori interessati alla ricerca e all'autenticazione formale di diritti, prerogative e privilegi dapprima incerti o non scontati. La rivendicazione e la certificazione di tali diritti presupponevano infatti, come in vari altri contesti d'antico regime, la costruzione autonoma e non scontata della propria identità civile²; ciò avveniva entro

Abbreviazioni: ASVe = Archivio di Stato di Venezia; Bmc = Biblioteca del Museo Correr, Venezia; Dbi = Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma; Genealogie Barbaro = Asv, Miscellanea Codici, Storia veneta, Genealogie Barbaro; Senato Mar = Senato, Deliberazioni, Mar; Senato Misti = Senato, Deliberazioni, Misti; Senato Roma ord. = Senato, Deliberazioni, Roma ordinaria

¹ C. Povolo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano. 1605-1607*, Viella, Roma, 2003; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Il Mulino, Bologna, 2005; M. Bel-labarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2008; A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal Comune allo Stato territoriale*, Firenze University Press, Firenze, 2008; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009.

² S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 15 e *passim*; C. Setti, *Una repubblica per ogni porto. Venezia e lo Stato da Mar negli itinerari dei Sindici inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)*, Unicopli, Milano, 2021, p. 153 ss.

un quadro politico-istituzionale strutturato su vari livelli, dove a prevalere era la giustizia ufficiale, con il suo ampio spettro di possibilità dialettiche, più che quella informale³.

In questa 'lotta' per l'autenticazione, un ruolo fondamentale veniva assunto dal richiamo all'autorità morale di magistrati o figure politiche insigni, destinate a perorare le ragioni dell'una o dell'altra parte. Nel caso qui discusso, le posizioni di attori e convenuti finirono per polarizzarsi attorno a due distinti 'nuclei' istituzionali interni alla Repubblica di Venezia: da un lato quello politico *par excellence*, rappresentato dal Senato lagunare⁴ e dai Consultori in Jure⁵; dall'altro, quello giudiziario, più instabile, degli Inquisitori in Levante⁶ e del Collegio dei Dieci Savi del corpo del Senato, un tribunale molto attivo tra fine Cinquecento e inizio Seicento, competente per il giudizio dei processi civili e penali istruiti dalle magistrature itineranti, come gli inquisitori e gli avogadori⁷.

L'autorità di ciascuno di questi organi non era affatto neutra; ognuno di essi esprimeva una propria concezione del potere pubblico, del ruolo dello stato e di quello dei sudditi: più rigida e centralista (anche se non propriamente autoritaria) quella di senatori e consultori, che simboleggiavano e spesso difendevano gli ideali repubblicani e secolarizzanti della Serenissima, a partire da quello giurisdizionalista⁸; più flessibile e pragmatica quella di

³ G. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, «Storica», vol. 39, a. XIII (2007), pp. 103-105.

⁴ D. Dibello, *L'edizione dei registri del Senato veneziano: una discussione storiografica, un'opportunità di ricerca*, «Studi Storici», A. 59, n. 4 (2018), pp. 1007-1030 e la bibliografia citata.

⁵ A. Barzazi, *I consultori «in iure»*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 5/II: *Dalla Controriforma alla fine della Repubblica*, Neri Pozza, Vicenza, 1986, pp. 179-199.

⁶ C. Setti, *Una repubblica cit.*

⁷ G. Tamba, *Collegio dei X poi XX savi del corpo del Senato. Inventario a stampa*, Panetto e Petrelli, Roma-Spoleto, 1977; S. Barbacetto, «*La più gelosa delle pubbliche regalie: i beni «comunali» della Repubblica veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*», Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2008, pp. 89-107; R. Braggaglia, *Confini litigiosi. I governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Cierre, Verona, 2012, pp. 80-86.

⁸ A. Barzazi, *I consulti di Fulgenzio Micanzio*, Giardini editori e stampatori, Pisa, 1986 (allegato alla rivista «Studi veneziani»); Paolo Sarpi, *Consulti*, vol. I (1606-1609), n. 1: *I Consulti dell'Interdetto (1606-1607)*, a cura di C. Pin, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 2001.

inquisitori e avogadori, che per prassi d'ufficio avevano una maggiore conoscenza dei territori extra-veneziani e delle loro peculiarità statutarie e socioculturali⁹.

Di assoluto rilievo risultavano poi le pressioni degli attori privati coinvolti nella lite, espressione di gruppi sociali investiti di privilegi e obbligazioni di peso differente. Nel caso in questione, ci troviamo di fronte alla contestazione, da parte del primicerio Marino Venier di Dolfin, cappellano della chiesa cattolica cretese di San Marco a Candia, di un paio di atti notarili registrati nella stessa città una cinquantina d'anni prima ed in seguito confermati a Venezia da una sentenza del Collegio dei Dieci Savi. Si trattava di due contratti con cui i Lombardo, una casata di *feudati* di Creta¹⁰, avevano ottenuto l'affitto e il godimento delle rendite di un villaggio del distretto cittadino, il casale di Gasi, che formalmente apparteneva alla giurisdizione ecclesiastica del primiceriato e che a detta del canonico serviva al mantenimento della sua chiesa¹¹. Nello scontro risultavano coinvolte pure le componenti sociali più fragili, come i contadini del casale, che erano stati ascoltati dagli inquisitori in Levante durante il loro passaggio a Creta tra 1612 e 1613¹².

Il caso in questione incrocia quindi il problema dell'interazione processuale tra attori di *status* differente con quello dell'influenza del presunto *expertise* dei tecnici del diritto coinvolti nel loro percorso giudiziario. Si vedrà in particolare come i consultori in iure della Repubblica di Venezia, che a quell'epoca erano Paolo Sarpi (per le materie teologiche e di diritto canonico) e Servilio Treo (per la disciplina feudale), tentarono di determinare gli esiti della *querelle* attraverso argomentazioni in apparenza derivanti dal loro profilo di 'giuristi' ma in realtà tutt'altro che neutre, in

⁹ C. Setti, *Tensions and compromises in the republican system of justice in sixteenth- and seventeenth-century Venice*, in M. van Gelder, C. Judde de Larivière (eds.), *Popular politics in an aristocratic republic. Political conflict and social contestation in late medieval and early modern Venice*, Routledge, London, 2020, pp. 176-196.

¹⁰ Molto probabilmente ascrivibile alla *nobiltà veneta*, discendente dai conquistatori latini dell'isola, la quale aveva gli stessi diritti politici dei patrizi veneziani. Cfr. D. Tsougarakis, E. Angelomati-Tsougaraki, *Η απογραφή των εκκλησιών και των μονών της Κρήτης (1635-1637)*, in *Πεπραγμένα Ι' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 'Οκτωβρίου 2006)*, Τόμος Β1, Chanià, 2010, p. 142.

¹¹ Cfr. *infra*, pgf. 2.

¹² Cfr. *infra*, pgf. 3.

quanto evocative di una certa prossimità agli interessi di governo dei membri dell'aristocrazia veneziana, oltre che di una scontata ideologia giurisdizionalista¹³.

Vedremo come i consultori trasformarono una lite tutto sommato di carattere civilistico in un caso politico concernente la natura e l'estensione dei diritti di possesso di un beneficio ecclesiastico considerato veneziano, prima che *latino* (cattolico-romano). Nei pochi contributi espressamente dedicati alla storia della Chiesa veneziana a Creta (1204-1669), il primiceriato di Candia è rimasto spesso in ombra, forse per la sua frettolosa associazione coll'omonima cappellania della basilica di San Marco di Venezia¹⁴; quest'ultima era di *giuspatronato del doge*, ossia chiesa di fondazione "statale" considerata indipendente dalla giurisdizione del patriarca lagunare¹⁵. L'*institutio* della chiesa candiota (1240 circa) rispecchiava d'altronde anche una consuetudine invalsa nel corso del Medioevo in altri

¹³ Su Sarpi cfr. C. Pin, *Introduzione*, in P. Sarpi, *Consulti cit.*, pp. 13-177 e la bibliografia citata; su Treo cfr. la voce a cura di Giuseppe Trebbi in *Dbi*, 96 (2019), edizione online.

¹⁴ Cfr. ad esempio G. Fedalto, *La chiesa latina in Oriente*, I, Mazziana, Verona, 1981², pp. 375-414. Le prime notizie sulla figura del primicerio risalgono alla storia antiquaria dell'erudito e patrizio settecentesco Flaminio Corner, *Creta sacra sive de episcopis utriusque ritus graeci et latini in insulae Cretae*, Venetiis, Typis Joannis Baptistae Pasquali, 1755, 2 voll.. Successivamente l'archeologo Giuseppe Gerola ha raccolto una serie di dati sulla chiesa latina di San Marco poi sfruttati da altri studi, cfr. G. Gerola, *Monumenti veneti nell'isola di Creta*, vol. II, Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1908, pp. 3-30; Id., *Topografia delle chiese della città di Candia*, «Besarsione. Rivista di studi orientali», 34 (1918) pp. 3-65; S. Alexiou, K. Lassithiotakis, *Η αποκατάσταση του ναού του Αγίου Μάρκου του Χάνδακος*, Irakleio, 1958; A. Papadaki, *Cerimonie religiose e laiche nell'isola di Creta durante il dominio veneziano*, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 1995; M. Georgopoulou, *Late medieval Crete and Venice: an appropriation of Byzantine heritage*, «The Art Bulletin», vol. 77 n. 3 (1995), pp. 479-496; Ead., *Venice's Mediterranean colonies. Architecture and urbanism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001. La figura del primicerio, canonico preposto all'amministrazione della detta chiesa, appare evanescente nelle fonti d'archivio. Menzioni sporadiche ne sono presenti all'interno delle liste di ufficiali del reggimento di Candia presenti in ASVe, Duca di Candia, b. 55, oltre che nella legislazione citata nel presente lavoro, in parte edita da Corner e Fedalto.

¹⁵ B. Betto, *Il capitolo della basilica di S. Marco in Venezia: statuti e consuetudini dei primi decenni del sec. XIV*. In appendice: *Un confronto con il capitolo della cattedrale di S. Pietro di Castello fino al sec. XVI*, Antenore, Padova, 1984; G. Cozzi, *Giuspatronato del doge e prerogative del primicerio sulla cappella ducale di San Marco (secoli XVI-XVIII)*, «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», 151 (1992-1993), pp. 1-69.

insediamenti veneziani del Levante e della Dalmazia, dove il culto marciano veniva affiancato in modo simbiotico a quello del santo patrono locale, in una fusione ideale tra ideali civici e valori religiosi¹⁶, oltre che come simbolo di sovranità politica¹⁷.

La chiesa di San Marco di Candia costituiva la cappella di giu-spatronato del duca cittadino e in essa venivano celebrati soprattutto i rituali civici legati alla sua amministrazione¹⁸. Nondimeno, proprio la subalternità al duca, che non era il doge ma piuttosto un rettore veneziano, aveva conferito a tale luogo di culto una fisionomia molto più modesta in rapporto all'omonima cappella veneziana, tra le cui collegiate *extra moenia* questa chiesa non appariva presente¹⁹. La dipendenza dal governo candiota, anzi, aveva forse contribuito a limitare le prerogative giurisdizionali del primiceriato cretese, il quale non sembra essere stato partecipe degli stessi conflitti di giurisdizione tra Stato e Chiesa che, specie in età moderna, coinvolsero

¹⁶ V. Živković, *The healing power of images and words: Venetian influence on the veneration of saints in fifteenth-century Kotor*, in S. Cardarelli, L. Fenelli (eds.), *Saints, miracles and the image. Healing saints and miraculous images in the Renaissance*, Brepols, Turnhout, 2017, pp. 131-145. Sul culto di San Marco a Cipro e a Corfù, oltre che a Creta (dove venne affiancato a quello di San Tito, santo patrono di Candia), cfr. A. Papadaki, *Cerimonie* cit., pp. 66-67.

¹⁷ M. Georgopoulou, *Venice's Mediterranean colonies* cit., pp. 213-238. L'uso di edificare chiese o cappelle di San Marco era diffuso pure nelle colonie commerciali veneziane come Alessandria e Costantinopoli, assumendo dunque una valenza identitaria più che politica, cfr. G. Fedalto, *La chiesa latina* cit., III, docc. n. 201, 575, 602, 607 e *passim*.

¹⁸ F. Corner, *Creta sacra* cit., II, p. 12; A. Papadaki, *Cerimonie* cit., p. 65 ss. Sul duca di Candia e sulle vicende del suo archivio cfr. M.F. Tiepolo, *Le fonti documentarie di Candia nell'Archivio di Stato di Venezia*, in G. Ortalli (a cura di), *Venezia e Creta. Atti del Convegno internazionale di studi, Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1998, pp. 43-71.

¹⁹ Le chiese controllate dal primiceriato di Venezia si trovavano per lo più in Terraferma e il Dalmazia, come riportato in uno dei tanti documenti relativi alla contesa cinque-seicentesca tra il cappellano e il patriarca di Venezia, cfr. ASVe, *Consultori in iure*, fz. 40, c. 285r; G. Cozzi, *Giuspatronato* cit., p. 15. Tali documenti, dedicati interamente alla giurisdizione della chiesa di San Marco veneziana, figurano tra i materiali di studio del consultore feudista Gasparo Lonigo, che all'indipendenza del primiceriato veneziano dedicò un vigoroso consulto, cfr. Gaspare Lonigo, *Sul patronato del doge di Venezia sulla chiesa di San Marco*, P. Naratovich, Venezia, 1865; A. Barzazi, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Jouvence, Roma, 1986, p. 233.

l'arcivescovo di Candia²⁰, né tantomeno di dispute paragonabili a quelle che, negli stessi anni, videro come protagonista il suo omologo veneziano²¹; perfino dei locali *procuratori di San Marco*, magistratura che a Venezia ricopriva un ruolo strategico in materia giurisdizionale e finanziaria, si hanno notizie solo di carattere indiziario²².

La sollecitazione del parere di Sarpi e Treo donò quindi al canonicato 'pubblico' candiota una visibilità inusuale, che intendo qui sfruttare per aprire uno squarcio sulla complessità delle relazioni sociali e giuridiche tra il patriziato, le sue magistrature centrali e delegate e la nobiltà veneta nello Stato da Mar, notoriamente integrata più al tessuto sociale locale che a quello statale²³. In secondo luogo auspico di gettare qualche lume sulla natura talora accidentata della politica ecclesiastica veneziana in Levante, la cui impronta giurisdizionalista dipendeva dall'*expertise* dialettico, più che funzionale, dei suoi principali fautori.

²⁰ E. Tea, *Saggio sulla storia religiosa di Candia dal 1590 al 1630*, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 72 n. 2 (1912-1913), pp. 1359-1433.

²¹ Il protagonismo del primiceriato di Venezia giunse al culmine nel 1619, allorché Giovanni Tiepolo, uno dei cappellani più combattivi nella difesa dell'autonomia giurisdizionale della basilica marciana, venne eletto patriarca, cfr. G. Cozzi, *Note su Giovanni Tiepolo, Primicerio di S. Marco e Patriarca di Venezia: l'unità ideale della chiesa veneziana*, in B. Bertolli (a cura di), *Chiesa società e stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di Silvio Tramontin*, Studium cattolico veneziano, Venezia, 1994, pp. 121-150. Dopo la fine della prelatura del Tiepolo, però, l'indipendenza Chiesa veneziana si indebolì gradualmente, riflettendo l'orientamento politico di un patriziato sempre più filo-romano, cfr. D. Walberg, *Patriarch Giovanni Tiepolo and the search for Venetian religious identity in the waning of the Renaissance*, in B. Paul (a cura di), *Celebrazione e autocritica. La Serenissima e la ricerca dell'identità veneziana nel tardo Cinquecento*, Viella-Centro Tedesco di Studi Veneziani, Roma-Venezia, 2014, pp. 233-252. In un paio di occasioni, nel XV secolo, pure l'ex primicerio di Candia Nicolò Donà di Bernardo venne candidato al patriarcato di Venezia ma senza successo, cfr. F. Corner, *Creta sacra* cit., II, p. 13.

²² Ai procuratori di San Marco spettava la gestione delle spese ordinarie di manutenzione della cappella e dei suoi paramenti, cfr. *Ibidem*. Per il differente peso dei procuratori di San Marco a Venezia, che amministravano i patrimoni dei privati investendoli parzialmente in titoli di debito pubblico, si veda il robusto lavoro di R.C. Mueller, *The procurators of San Marco in the thirteenth and fourteenth centuries: a study of the office as a financial and trust institution*, «Studi Veneziani», 13 (1971), pp. 105-220, ripubblicato in Id., *Venezia nel tardo Medioevo. Economia e società*, a cura di L. Molà, M. Knapton, L. Pezzolo, Viella, Roma, 2021, pp. 21-104.

²³ P. Fortini Brown, *The Venetian bride. Bloodlines and blood feuds in Venice and its empire*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

2. *Quale processo? Articolazioni e manipolazioni di una causa in corso*

Nella prassi veneziana il termine *processo* designava il fascicolo istruttorio, ossia le carte che contenevano le testimonianze e gli altri possibili elementi probatori dell'inchiesta in corso; gli atti che componevano la causa vera e propria (dibattimento e sentenza) venivano solitamente riassunti o allegati ai registri delle deliberazioni del tribunale verso cui il caso era stato rinviato; tale rinvio avveniva solitamente su iniziativa delle magistrature responsabili dell'istruttoria, come gli avvocatori di Comun, gli auditori vecchi o novi e i sindici inquisitori²⁴.

Tra la fase istruttoria e quella dibattimentale poteva esserci l'occasionale coinvolgimento di un consigliere giuridico speciale, segnatamente di un *consultore in iure*, specie nelle cause civili coinvolgenti i fori ecclesiastici o quelli di diritto feudale: fatto che in genere sottintendeva la necessità di trovare un accomodamento giuridico che evitasse potenziali imbarazzi di carattere diplomatico o militare, seppur sempre in ossequio al principio della sovranità veneziana²⁵. Il responso di un consultore in iure su un caso specifico costituiva così un oggetto giurisprudenziale sintetico ma pregnante, dall'*authoritas* apparentemente incontestabile; pertanto il *consulto* era spesso determinante nella stesura della deliberazione o sentenza destinata a chiudere il caso²⁶.

²⁴ Per uno sguardo d'insieme sulle magistrature itineranti: A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Fondazione Benetton/Edizioni Canova, Treviso, 1993, pp. 147-177.

²⁵ Principio tenacemente perseguito dai consultori anche al di là delle forme di mediazione prospettate dal patriziato nelle singole vertenze. Si veda in questo senso, a proposito della materia feudale, l'efficace lavoro di A. Barzazi, *Consultori in iure e feudalità* cit..

²⁶ Non a caso, dopo la morte di Paolo Sarpi, i consulti vennero sottoposti ad un processo di archiviazione motivato dal loro valore intrinseco. Infatti: «asportare il consulto dal suo "processo" significava liberarlo dal suo ruolo occasionale, amministrativo, per imporlo costantemente all'attenzione di consultori e di magistrati, diventando elemento fondamentale nella giurisprudenza veneta e nella condotta politica», cfr. C. Pin, *Introduzione* cit., pp. 138-139. La tradizione giurisprudenziale originata dai consulti tra Sei e Settecento appare però piuttosto monocorde, in quanto condizionata soprattutto dalle dottrine sarpiane, cfr. A. Barzazi, *Immagini, memoria, mito: l'ordine dei Serviti e Sarpi nel Seicento*, in C. Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia, 2006, p. 513.

La causa dibattuta tra il primicerio di Candia e la famiglia Lombardo nel corso del 1613 venne pesantemente influenzata da una dinamica di questo tipo. Si trattava di una contesa che aveva avuto dei precedenti negli anni 1588-1591, quando il predecessore di Marino Venier al primiceriato, Filippo Venier di Sebastiano, aveva tentato di invalidare i diritti di possesso che la famiglia Lombardo aveva acquisito per mezzo di due *instrumenta* notarili, l'uno del 5 luglio 1558 e l'altro del 1° febbraio 1561, sottoscritti da un procuratore del primicerio²⁷; questi contratti avevano reso affittuaria detta famiglia del feudo ecclesiastico di Gasi di fatto quasi in perpetuo. Filippo Venier aveva protestato che la locazione dei beni del primiceriato, di una durata complessiva che egli calcolava essere di centosedici anni, era incompatibile con la disciplina decretata in tali materie al Concilio di Trento²⁸ e che dunque la Serenissima avrebbe dovuto porvi rimedio,

²⁷ Nella propria versione dei fatti, Filippo Venier afferma che il procuratore, Zaccaria Bernardo, era un commesso di suo padre Sebastiano, che però era stato duca di Candia una decina d'anni prima della stipula dei contratti; egli sottolineava di essere ricorso alla Signoria di Venezia, a diversità di quei suoi predecessori che in situazioni analoghe erano invece «andati per le vie strepitose de giudici ecclesiastici», e di averlo fatto in ritardo per via di non precisati impegni a Roma ma anche perché dissuaso da suo padre, divenuto nel frattempo doge, «perché non fosse ditto che io per suo favore procurassi questa ispeditione» cfr. ASVe, Collegio, Notatorio, Filze, fz. 105, 12 maggio 1588, allegato: supplica di Filippo Venier. Sul ducato candiota di Sebastiano Venier, divenuto poi il celebre ammiraglio della battaglia di Lepanto (1571) nonché doge di Venezia negli anni 1577-'78, cfr. la voce biografica a cura di Giuseppe Gullino, in Dbi, 98 (2020), edizione online, dove tra l'altro si precisa che Filippo era uno dei figli *naturali*, cioè illegittimi, di Sebastiano.

²⁸ Segnatamente con quanto decretato nella cosiddetta 'Riforma dei Principi', cui il Venier aveva fatto velato riferimento nella propria missiva. Tale riforma aveva tentato di sottrarre ai laici i diritti sui benefici di giuspatronato la cui titolarità non era dimostrabile senza documentazione scritta, ovvero sia di fatto «della quasi totalità dei giuspatronati laicali», data la frequente assenza di archivi privati e, aggiungo io, le lacune negli archivi pubblici. Cfr. G. Greco, *I giuspatronati laicali nell'età moderna*, in G. Chittolini, G. Miccoli (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, vol. 9: *La chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Einaudi, Torino, 1986, pp. 531-572. Cfr. anche L. Prosdocimi, *Il progetto di Riforma dei Principi al Concilio di Trento (1563)*, «Aevum», 13 (1939), pp. 3-64.

non potendo massimamente esservi opposizione de giudici ecclesiastici per esser iuspatronatus laico e aspettar l'ellectione del primiceriato di Candia a quel eccellentissimo duca e la *confirmazione al suo eccellentissimo Senato senza institutione ecclesiastica*²⁹.

Dopo alcuni passaggi, la causa era stata dibattuta a Venezia, presso il Collegio dei Dieci Savi, il quale aveva ribadito la validità dei due rogiti e affidato le proprietà immobiliari di Gasi al legittimo gestore di allora, Todorin Lombardo, che peraltro vi aveva apportato notevoli migliorie: l'impressione è che fossero state le maggiori rendite conseguite grazie agli investimenti del Lombardo ad attirare l'attenzione del canonico; a margine della propria petizione al Collegio, il reverendo Filippo si era infatti offerto di pagare a Todorin, «se be[n] ha cavato un thesoro, tutti quei miglioramenti che saranno giudicati da periti utili e necessari a detti beni prima che sia trato di possesso»³⁰.

Non fu dunque forse un caso che dopo la morte del primicerio Filippo, avvenuta nel 1609, il successore Marino Venier, figlio dell'allora duca di Candia Dolfin Venier, non esitò a rivendicare il possesso del casale, mandandovi i propri commessi a riscuotere le entrate³¹; è possibile, inoltre, che tale atto non fosse esente dall'influenza di un editto dell'arcivescovo di Candia, il quale in quello stesso anno, tentando di applicare la disciplina tridentina,

²⁹ ASVe, Collegio, Notatorio, fz. 105, 12 maggio 1588, allegato: supplica di Filippo Venier (corsivi miei). La prassi della conferma senatoria, senza intervento ecclesiastico, appare smentita dai documenti medievali relativi all'elezione del primicerio Jacopo Zeno, figlio del duca di Candia Biagio Zeno, a seguito della quale il Senato chiese al papa l'investitura *in sacris* tramite lettere apostoliche. Cfr. F. Corner, *Creta sacra* cit., II, pp. 9-11; G. Fedalto, *La Chiesa latina* cit., p. 39, n. 52.

³⁰ ASVe, Collegio, Notatorio, fz. 105, 12 maggio 1588, allegato: supplica di Filippo Venier. La prima fase della lite aveva avuto luogo in Collegio, massimo organo di governo della Repubblica di Venezia, tra il febbraio e il maggio 1588, ed era stata innescata dalla sopracitata supplica del primicerio Filippo, a cui erano seguite le contestazioni, da lui giudicate cavillose, del convenuto Thodorin Lombardo, nobile della città di Candia. Il Collegio, ricevuta la supplica e udite le parti, delegò la causa al Collegio dei Dieci Savi del corpo del Senato, che emise la sentenza di *laudo* dei contratti contestati il 30 marzo 1591. Cfr. ASVe, Collegio, Notatorio, reg. 50, 12 maggio 1588 e Ivi, Filze, fz. 105, *ad datam*; Collegio dei dieci poi venti savi del corpo del Senato, Atti, fz. 31, anno 1591, fasc. «Venier».

³¹ L'elezione di Marino Venier al primiceriato avvenne il 20 agosto 1609, cfr. Asv, Senato, Dispacci, Rettori, Candia, fz. 5, *ad datam*. L'occupazione del casale è menzionata nelle cc. del processo riaperto nel 1613, presenti in: ASVe, Senato, Deliberazioni, Mar, fz. 198, 21 maggio 1613; Ivi, fz. 201, 3 e 31 dicembre 1613.

aveva reclamato per i canonici della propria diocesi il pieno possesso delle proprie chiese e luoghi pii, minacciando la scomunica contro gli abusi degli «usurpatori» privati che ne riscuotevano «frutti, emolumenti o elemosine»³².

La contestazione dell'occupazione di Gasi avvenne però solo quattro anni dopo, nella primavera del 1613, quando lo stesso Marino Venier denunciò con una supplica al Collegio, supremo organo di governo veneziano, di essere stato ingiustamente espropriato del controllo dei beni del feudo, nel gennaio di quello stesso anno, dagli inquisitori in Levante allora di passaggio a Creta, vale a dire Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan³³. Costoro avevano prestato ascolto alle rimostranze del figlio ed erede di Todorin Lombardo, Nicolò, che aveva rivendicato la regolarità dei contratti d'affitto sopramenzionati; egli lamentava come pertanto nel 1609 il neoeletto cappellano gli avesse sottratto il casale in modo illecito, per di più con l'uso della violenza³⁴. Le indagini inquisitoriali in effetti avevano fatto emergere che negli anni suc-

³² Bmc, Archivio Morosini-Grimani, reg. 96, editi di Luigi (Alvise) Grimani, cc. 168v-170r. Nel capo intitolato «Della conservation delli beni ecclesiastici», si afferma: «Si prohibisse l'alienar li beni della chiesa sotto qualsivogli pretesto o colore conforme a quello viene determinato dal Concilio di Trento; e in particular si prohibisse l'affittar a li [anni] 29 a bis bis 29 [...]. Non si affittino case della Chiesa ad [nobili] e quelle che sono al presente godute di [anni] bis 29 le siano subito levate doppo haverci finito l'affittanza. Non si affittino parimenti a persone publiche», cfr. Ivi, cc. 88r-89r.

³³ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: supplica di Marino Venier. Sulle tappe della visita a Creta di Bon, Pasqualigo e Loredan, cfr. C. Setti, *Una repubblica* cit., p. 153 ss.

³⁴ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: ordine dei Provveditori e Inquisitori Generali in Levante, 19 gennaio 1613 (1612 *more veneto*). Anche in questo processo, come in quello di vent'anni prima, si discuteva la legittimità della durata dell'affitto prevista dai rogiti del 1558 e del 1561, riassunta dall'espressione *ad bis bis 29 annorum*, che come abbiamo appena visto corrispondeva ad un intervallo osteggiato dalle riforme tridentine. Il suo significato ci è chiarito da un breve emanato da papa Clemente VIII, nel quale si conferiva licenza di riaffittare «ad viginti novem annos cum pacto de renovando ad alios viginti novem annos» i beni recuperati da precedenti locazioni nelle proprietà cretesi del patriarcato latino di Costantinopoli, quando non a una terza generazione di medesimi locatari, nonostante la dottrina canonica formalmente scoraggiasse tale pratica, cfr. ASVe, Senato Roma ord., fz. 34, 1° ottobre 1611 e allegati. Questa durata potenzialmente *sine die* fa pensare a contratti di tipo enfiteutico, molto comuni nell'Europa d'antico regime, per le cui tipologie cfr. R. Congost, P.F. Luna (eds.), *Agrarian change and imperfect property. Emphyteusis in Europe (16th to 19th centuries)*, Brepols, Turnhout, 2018.

cessivi all'occupazione di Gasi gli agenti del Venier avevano gestito il feudo con metodi brutali e vessazioni fiscali sui contadini, a cui avevano imposto canoni di locazione abnormi sui terreni coltivati³⁵.

Questi ultimi risultati dell'inchiesta non erano però ancora filtrati a Venezia, dove le notizie raccolte dai sindici inquisitori in Levante arrivavano spesso in modo sfasato rispetto alle tempistiche decisionali del Senato³⁶. Si diede quindi atto alle ragioni del primicerio Venier, la cui supplica venne trasmessa dal Collegio al Senato il 13 maggio del 1613³⁷; il Senato si premurò immediatamente di farla esaminare dai consultori in iure, assieme all'ordine di esproprio degli inquisitori³⁸.

La supplica non accennava agli abitanti del casale, riferendosi in modo molto vago alle violenze da essi subite, forse nel tentativo di ridurre la contesa a una mera rivendicazione civile del Lombardo, alla quale gli inquisitori in Levante avrebbero poi contribuito, a detta del primicerio, con parzialità e incompetenza³⁹. Nell'ordine ovvero *terminatione* di Bon, Pasqualigo e Loredan si imponeva a Nicolò Lombardo di versare i trecento ducati annuali dell'affitto pattuito negli atti notarili del 1558 e del 1561 «alli legittimi e confirmati possessori del primiceriato, che saranno di tempo in tempo», precisando che, per il momento, le rate del canone dovevano essere esatte dalla camera fiscale di Candia, e comunque solo a condizione che si fosse ottenuta la «solita e necessaria» conferma del Senato alla nomina del primicerio in carica⁴⁰. Gli inquisitori cioè non riconoscevano la validità del titolo ecclesiastico di Marino Venier poiché essa non aveva avuto alcuna conferma formale da parte di Venezia; di conseguenza, la ripresa del possesso effettivo del casale da parte del chierico era illegale. Costui invece asseriva che la propria investitura non richiedeva alcuna ratifica scritta perché

³⁵ Cfr. *infra*, pgf. 3.

³⁶ C. Setti, *Una repubblica cit.*, pp. 214-223.

³⁷ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: supplica di Marino Venier, annotazioni in calce.

³⁸ Ivi. Una copia dell'ordine di esproprio è presente in ASVe, Sindici inquisitori in Levante e Terraferma, b. 67, fasc. 3: *Libro primo de diversi atti scritti dal cancellier dell'eccellentissimo Bon*, cc. 38r-39r.

³⁹ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: supplica di Marino Venier.

⁴⁰ «li quali ducati trecento sia tenuto esso Lombardo depositar in questa camera fiscale di ratha in ratha da non esser levati se non sarà prima ottenuta la solita e necessaria confirmatione dell'elezione del primicerio dall'eccellentissimo Senato per conservazione delle pubbliche ragioni», cfr. Ivi, allegati: ordine degli inquisitori in Levante, 19 gennaio 1613 (1612 *more veneto*).

la titolarità formale del *giuspatronato* della chiesa di San Marco cittadina apparteneva già da secoli al solo duca di Candia, cui la Repubblica aveva concesso il privilegio di nominare cappellano e canonici senza l'intervento di altri soggetti istituzionali⁴¹.

Secondariamente, Marino Venier entrava nel merito della terminazione inquisitoriale, della quale lamentava la sconcertante arbitrarietà. Primo, perché, a suo dire, sin dal 1242 la Repubblica di Venezia aveva assegnato il feudo di Gasi al primiceriato come fonte di sostentamento, e di ciò si troverebbe riscontro nel «publico catastico di Candia»⁴². Secondo, perché nel lasso di tempo intercorso tra la sua nomina a primicerio e l'intervento degli inquisitori (1609-1613), Marino Venier ne era stato «in quieto e pacifico possesso», cioè senza alcuna contestazione del fatto, e ciò sia nel biennio in cui suo padre Dolfin era stato duca sia nei due anni successivi. Terzo, perché il provvedimento con cui Bon, Pasqualigo e Loredan riassegnavano il casale conteso a Nicolò Lombardo non era stato notificato né al primicerio né al suo procuratore né tantomeno a suo padre, e ciò era tanto più grave perché il testo della terminazione di fatto implicava la destituzione di Marino Venier dalla carica di primiceriato, oltre all'obbligo di risarcire il Lombardo di quattro anni di entrate perse. L'arbitrarietà degli inquisitori era inoltre corroborata dal non aver ascoltato la

⁴¹ Marino Venier non esitava a sottolineare anche che nel 1609 egli era stato investito dal proprio padre naturale, l'allora duca di Candia Dolfin Venier, «in quel modo e con quei ordini che hano fatto tutti li precessori suoi, e spetialmente il Serenissimo di felicissima memoria Venier», cioè l'ex doge Sebastiano Venier, che aveva consegnato il primiceriato al figlio Filippo, già prete, in occasione del suo mandato di duca di Candia negli anni 1548-1550. Cfr. ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: supplica di Marino Venier; Dbi, 98 (2020) cit. In entrambi i casi non ho trovato traccia di conferme da parte del Senato ma in realtà lo stesso reverendo Filippo ne aveva indirettamente ricordato la necessità nella sua supplica del 1588, cfr. *supra*. L'uso dei duchi candioti di eleggere i propri figli al primiceriato, invece, è attestato per il Medioevo, cfr. *supra*, nota 29.

⁴² ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: supplica di Marino Venier. Il catastico medievale di Candia è andato in gran parte andato perduto, cfr. Ch. Gasparis, *Catastica feudorum Crete: land ownership and political changes in medieval Crete (13th-15th centuries)*, in A. Beihammer, M.G. Parani, C. Schabel (eds.), *Diplomatics in the eastern Mediterranean 1000-1500. Aspects of cross-cultural communication*, Brill, Leiden-Boston, 2008, pp. 49-61. Il 1242 è l'anno della pubblicazione a Candia degli Statuti veneziani promulgati dal doge Jacopo Tiepolo, imposti anche a Creta con lievi modifiche, riguardanti l'inclusione di generiche consuetudini greche (ovvero del diritto bizantino, non citato formalmente nella gerarchia delle fonti), cfr. Ch. Maltezou, *Byzantine "consuetudines" in Venetian Crete*, «Dumbarton Oaks Papers», 49 (1995), pp. 269-280.

versione degli «agenti» del primicerio, procedendo penalmente contro costoro sulla base di una presunzione di colpevolezza («con falso pretesto di sognata criminalità»), per via delle presunte violenze da essi esercitate nei confronti dei contadini e dell'affittuario del casale: tale azione penale serviva, a detta del cappellano, a «coprire e sostenere atto civile per sé stesso nullo e invalido»⁴³.

Il canonico aggiungeva infine che con tale atto Bon, Pasqualigo e Loredan avevano dato «sinistra interpretazione» a una legge del Senato del primo ottobre 1611, la quale disciplinava la proprietà ecclesiastica latina in termini simili a quelli reclamati dal Lombardo ma che, a suo avviso, non poteva estendersi ai beni di giuspatronato pubblico, com'erano quelli del primiceriato: la legge infatti si riferiva alle proprietà cretesi del patriarca latino di Costantinopoli⁴⁴. A detta del Venier, nemmeno gli *Ordini Foscarini*, cioè le leggi

⁴³ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: supplica di Marino Venier.

⁴⁴ La legge del 1611 andava a censurare un precedente decreto del 1605, emanato dal Senato su pressione di un paio notabili cretesi, Zorzi Murmuri e Leonino Straticò. Costoro erano riusciti ad ottenere l'affitto *ad bis bis 29 annorum* dell'intero casale Muri seu Santa Barbara della provincia di La Canea, di proprietà del patriarcato latino di Costantinopoli, grazie ad un atto notarile che recepiva la licenza papale contenuta nel breve di Clemente VIII dell'agosto 1601, cfr. *supra*, alla nota 34. Dalle cc. del caso il breve appare frutto della mediazione interessata di un procuratore siciliano del patriarca: il suo scopo surrettizio era quello di interrompere la validità di una locazione concessa in precedenza alla famiglia Falier di La Canea sulla metà del casale Muri, liberando così i terreni per i nuovi locatari; il cui garante, tra l'altro, era l'ammiraglio Cristoforo Venier di Dolfin, *capitano della guardia di Candia* e fratello del futuro primicerio Marino. I Falier si erano ribellati ma invano: la legge del 1605 aveva infatti accolto l'interpretazione del breve papale di Murmuri e Straticò, sancendo il diritto della Chiesa a recuperare *liberamente* i diritti di possesso sui beni di cui era patrona, al di là di qualsivoglia vincolo contrattuale pregresso. Sollecitato in seguito dai Falier sulla pericolosità di tale interpretazione per la sovranità della Repubblica, oltre che sul potere d'influenza fuori Venezia di quella che appariva una vera e propria consorteria, il Senato ritornò sulla deliberazione nel 1611, annullandola e ripristinando gli assetti contrattuali pregressi in base agli Ordini Foscarini, dei quali veniva così stabilita la precedenza rispetto ai brevi pontifici. La legge del 1611 proteggeva quindi i diritti degli «affittuari antichi» dalle ingerenze dei patroni ecclesiastici latini, esprimendo la consapevolezza di un conflitto tra Stato e Chiesa che si andava manifestando sul piano insidioso delle reti sociali e fazionarie locali. Cfr. ASVe, Senato Roma ord., fz. 34, 1° ottobre 1611 e allegati. Per l'identificazione e la parentela di Cristoforo Venier cfr. ASVe, Genealogie Barbaro, VII, Venier - B.

veneziane in vigore a Creta a partire dal 1574 (alle quali si appellavano gli inquisitori nella loro *terminatione*) abbracciavano la materia a sufficienza⁴⁵.

La supplica di Marino Venier ottenne lo scopo che si prefiggeva. Il successivo consulto a firma di Paolo Sarpi e Servilio Treo (ma che per impianto argomentativo possiamo ascrivere al solo Sarpi) conferiva infatti alla versione del primicerio «fondamento di ragione irrefragabile»⁴⁶. La necessità di fermare gli effetti della terminazione di Bon, Pasqualigo e Loredan veniva apertamente sollecitata dai consultori in iure, i quali, in barba ai precedenti giudiziari e alla legislazione corrente, avevano ravvisato nelle pretese della famiglia Lombardo una minaccia alla *libertà* della Chiesa veneziana a Creta⁴⁷. A detta di Paolo Sarpi, infatti, l'intera questione concerneva innanzitutto le «pubbliche ragioni», ovvero la ragion di stato, più che le «private ragioni» dei contendenti, che da questa distinzione venivano apparentemente declassate.

Quanto alle *pubbliche ragioni*, Sarpi postulava la forzata similitudine tra il primiceriato di Candia e quello, molto più antico, di Venezia⁴⁸. In base a tale analogia egli affermava che il primicerio di Candia era *usufruttuario*, e non proprietario, dei beni assegnati al primiceriato dal suo padrone naturale: la Repubblica, a suo avviso unica responsabile dell'*institutio* di questo beneficio ecclesiastico⁴⁹. In

⁴⁵ Sugli Ordini Foscarini, esistenti in più copie, cfr. K.G. Tsiknakis, *Oi Ordini tou Giacomo Foscarini, γενικού προνοητής και ανακριτή της Κρήτης (1574-1577). Ερευνητικά και εκδοτικά προβλήματα*, in *Σεμινάριο εργασίας. Μεθοδολογία έκδοσης, κατάστασης και προοπτικές της έρευνας των μεταβιζαντινών αρχείων*, vol. 1: *Προβλήματα έκδοσης πηγών (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000)*, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Venezia, 2001, pp. 33-52.

⁴⁶ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: consulto di Paolo Sarpi e Servilio Treo, 18 maggio 1613.

⁴⁷ È probabile che dal loro punto di vista la cappella ducale di Creta fosse uno dei simboli dell'indipendenza della Chiesa veneziana *tout court*, che proprio in quegli anni stava venendo minacciata dalle mire del partito filo-curiale rappresentato dal patriarca di Venezia, oltre che dai procuratori di San Marco. Cfr. G. Cozzi, *Giuspatronato cit.*; A.D. Wright, *Republican tradition and the maintenance of 'national' religious traditions in Venice*, «Renaissance Studies», 10/3 (1996), pp. 414-415; D. Walberg, *Patriarch Giovanni Tiepolo cit.*

⁴⁸ Che risaliva al secolo VIII d.C. cfr. B. Betto, *Il capitolo cit.*

⁴⁹ Secondo il principio della «libera collazione del principe», postulato da Sarpi anche in altri consulto, il quale disconosceva la prassi generale, per la quale i giuspatronati laicali, per essere legalmente validi, necessitavano dell'investitura del vescovo del luogo, unico titolare della giurisdizione *in sacris* in senso assoluto, cfr.

tal senso la libertà di collazione della Serenissima veniva equiparata a quella della Chiesa di Roma, ove vigeva la stessa distinzione tra proprietà e usufrutto (in altri termini: tra *dominio eminente* e *dominio dell'utile*)⁵⁰. In base a tale dicotomia la Chiesa aveva stabilito che, nei casi in cui i beni immobiliari di sua proprietà restassero affidati ad uno stesso beneficiario per più di tre anni, il valore giuridico del possesso non si dovesse mai estendere ad un tempo superiore alla vita biologica del titolare, spirato il quale il pieno controllo dei beni (e dei possibili contratti ad essi legati) doveva tornare alla Chiesa stessa. Per tale ragione la prassi in vigore esigeva che i contratti d'affitto di lunga durata (dai 29 anni in su) non potessero essere stipulati senza l'approvazione della Sede Apostolica, pena la loro nullità.

Siccome nelle 'proprie' giurisdizioni ecclesiastiche, quali quelle primiceriali, lo stato veneziano possedeva un diritto di collazione pari a quello della Chiesa, la logica da applicare doveva essere la stessa: il singolo primicerio non poteva disporre dei beni della propria chiesa se non vita natural durante, e pertanto i contratti che riguardo a tali beni egli stipulava per un numero di anni esteso, potenzialmente oltre la sua vita biologica, dovevano essere approvati dal Senato. Di conseguenza, gli *instrumenta* notarili stipulati negli anni 1558 e 1561 a nome del primicerio Filippo, non potevano avere un valore giuridico vincolante, perché se così fosse ciò avrebbe implicato la decadenza del dominio eminente della Signoria, cioè che il primicerio defunto non fosse stato solo *usufruttario* bensì padrone assoluto dei beni.

L'incontestabilità della distinzione tra proprietà ed usufrutto inficiava addirittura l'applicabilità di qualsiasi legge o sentenza che la mettesse, anche indirettamente, in discussione: *in primis* la sentenza del 1591, che confermava i due contratti summenzionati⁵¹; *in secundis* le stesse deliberazioni veneziane in materia di gestione della proprietà ecclesiastica cretese, come gli Ordini Foscarini e la legge del Senato del primo ottobre 1611, contestata da Marino Venier (leggi sulle quali Sarpi però non entrava nel merito).

C. Setti, *Sudditi fedeli o eretici tollerati? Venezia e i "greci" dal tardo Medioevo ai consulti di Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio*, «Ateneo veneto», A. 201, terza serie, n. 13/II (2014), pp. 166-167.

⁵⁰ E. Brambilla, *Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche*, «Società e storia», vol. 7, fasc. 24 (1984), pp. 395-450.

⁵¹ Sentenza che però Sarpi non specificava essere del Collegio dei Dieci Savi, forse per non urtare il Senato, da cui tale collegio era stato istituito nel 1529, cfr. G. Tamba, *Collegio dei X* cit.

Pertanto, a detta dei consultori, chi avesse voluto perorare a tutti i costi la sussistenza giuridica dei contratti d'affitto stipulati dal primicerio defunto (vale a dire: che essi fossero validi, senza conferma della Repubblica, anche dopo la morte di costui), sarebbe stato costretto ad ammettere che ciò avrebbe permesso ai primiceri successori di impegnare il resto del patrimonio della chiesa di San Marco di Candia con contratti altrettanto vincolanti, lasciandola così sguarnita delle proprie entrate, «il che sarebbe contra la pia mente e la dignità della Serenissima Repubblica»⁵². Ergo, se la giustizia veneziana esigeva di ascoltare le ragioni di Nicolò Lombardo, era bene tenere nella dovuta considerazione pure le ragioni dello stato, che coincidevano con quelle del primiceriato.

Passando alle *private ragioni* dei due contendenti, i consultori tracciavano anche qui due filoni argomentativi. Il primo concerneva la nomina di Marino Venier, la quale a loro parere era perfettamente legittima, in quanto seguiva il rito stabilito da una legge del 1376, che attribuiva tale prerogativa al solo duca di Candia: pure Sarpi, come il primicerio, ne deduceva frettolosamente che non erano necessarie ulteriori ratifiche da parte della Serenissima⁵³. Per dare forza a tale argomentazione, Sarpi paventava addirittura la possibilità che le eventuali lettere di conferma dell'elezione del cappellano divenissero nel tempo assimilabili alle *lettere di possesso*, concesse dalla Chiesa ai titolari dei benefici da essa istituiti per ratificarne l'investitura. Adottare tale costume a Venezia e nei suoi domini avrebbe dunque implicato il rischio che le lettere di conferma venissero progressivamente richieste al foro ecclesiastico e che, di conseguenza, i beni del primiceriato non fossero considerati di collazione del Serenissimo Principe ma piuttosto della Chiesa di Roma. Non a caso, continua Sarpi, le lettere di possesso ecclesiastiche non erano necessarie alla conferma dei patroni delle altre chiese veneziane, *in primis* quella di san Marco a Venezia, sede del relativo «primicerato e canonico».

Il secondo filone argomentativo sulle ragioni private accoglieva la protesta del primicerio di Candia circa il fatto che l'esproprio del

⁵² ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: consulto di Paolo Sarpi e Servilio Treo, 18 maggio 1613.

⁵³ La legge del 1376 non esplicita questo fatto: essa nasceva piuttosto da una contesa tra il duca di Candia e i suoi consiglieri, che pretendevano eguale giurisdizione sulla nomina dei canonici, cfr. ASVe, Senato Misti, reg. 35, 22 dicembre 1376 e l'edizione fattane da G. Fedalto, *La chiesa latina in Oriente*, II, *ad datam*, che però riporta le votazioni in modo parziale. Il relativo registro della serie archivistica *Senato Misti* è ancora in fase di edizione, cfr. D. Dibello, *L'edizione cit.*, p. 1011.

casale Gasi fosse avvenuto solo dopo quattro anni di sua gestione diretta e incontestata; e per di più senza alcuna notifica, citazione o avviso da parte degli inquisitori. Sarpi affermava che l'assenza della citazione inficiava la forza legale del provvedimento di confisca emesso a favore del Lombardo, e nemmeno l'ipotesi che costui avesse potuto riottenere dal reverendo Marino i beni del feudo come risarcimento delle violenze subite attenuava la gravità della mancanza poiché sia il diritto positivo («il testo canonico e li giuriconsulti») sia quello naturale imponevano che la notifica di un esproprio fosse dovuta anche quando questo fosse stato comminato ai danni di un «pubblico ladrone», cioè di un individuo di cattiva fama. Figurarsi contro un ecclesiastico veneziano, titolare di un'investitura di stato e «in possesso pacifico» di quel casale da ormai quattro anni.

In conclusione, per i consultori l'accertamento dei diritti delle due parti doveva avvenire in sede civile, cioè al di fuori di procedure straordinarie, implicanti una preponderanza del rito inquisitorio e delle sue narrazioni⁵⁴. Per Sarpi, per quanto le ragioni del Lombardo potessero essere vere, costui non aveva comunque il diritto di riprendere possesso dei beni in affitto senza che il loro titolare legittimo fosse stato informato della cosa e debitamente ascoltato in merito. Solo l'accertamento di elementi di rilievo penale, con l'eventuale punizione dei colpevoli, avrebbero potuto far sì che le ragioni sollevate dal Lombardo intorno alla legittimità dei rogiti del 1558 e del 1561, nonché della sentenza dei Dieci Savi del 1591, potessero essere debitamente «ponderate», assieme alle altre leggi veneziane in materia e agli Ordini Foscarini. In assenza però di fattori eccezionali come la violenza, tali ragioni non erano sufficienti di per sé a delegittimare il possesso fattuale del primicerio in carica, e se anche fossero state ritenute degne di giudizio, gli si sarebbe dovuto trovare foro competente.

Sentiti dunque i consultori in iure, il 21 maggio 1613 il Senato veneziano deliberò il temporaneo congelamento, presso la camera fiscale della città di Candia, delle entrate provenienti dal casale conteso ma non ai fini della conferma del nuovo primicerio, bensì in attesa della conclusione formale delle indagini degli inquisitori

⁵⁴ Sulle implicazioni processuali del rito inquisitorio in termini di verità giudiziaria si veda M. Vallerani, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, «Quaderni storici», a. XXXVI, fasc. 108, n. 3 (2001), pp. 665-694.

in Levante⁵⁵. Il duca di Candia avrebbe dovuto nel frattempo trattenere nel reggimento i tributi riscossi a Gasi per mano degli agenti di Marino Venier (che non venivano dunque esautorati), fatte salve le spese per il mantenimento della chiesa di San Marco, del suo sagrestano e dei suoi canonici; agli inquisitori si ordinava di inviare al Senato copia del fascicolo da loro aperto e di citare Nicolò Lombardo affinché comparisse a Venezia entro sei mesi per esporre le proprie ragioni, pena il decadere dell'intero procedimento⁵⁶.

Il Senato, in altre parole, aveva avvocato a sé il fascicolo, riservandosi il giudizio finale della causa. Questa era l'unica soluzione per contenere lo zelo di una magistratura sovra-distrettuale come gli inquisitori in Levante, i quali, in quanto supremi rappresentanti dello stato repubblicano e del suo potere di sindacare l'operato degli altri magistrati, dipendevano solo e soltanto dal Senato stesso, che li aveva istituiti a tal fine⁵⁷. Di conseguenza, come Paolo Sarpi non aveva mancato di ricordare nelle conclusioni del suo rescritto, non era possibile bloccare un'inchiesta da loro avviata né tantomeno delegare il processo a magistrati di rango inferiore, quali i rettori delle quattro province di Creta⁵⁸, che ipotizziamo più compiacenti nei confronti della cappella ducale. Non potendo circoscrivere o contestare apertamente la giurisdizione degli inquisitori, l'unica soluzione era eluderla.

3. Una giurisdizione in movimento

Le conclusioni cui era giunta l'inchiesta di Ottaviano Bon e colleghi erano d'altronde assai difficilmente contestabili: esse smentivano quasi del tutto i cardini del consulto sarpiano sopra discusso, vale a dire le ragioni del primiceriato. Il dispaccio di risposta alla deliberazione senatoria del 21 maggio, sottoscritto da

⁵⁵ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613.

⁵⁶ Il testo della deliberazione ricalca pari pari quello proposto da Sarpi e Treo nella chiusa del loro consulto.

⁵⁷ C. Setti, *Una repubblica* cit.

⁵⁸ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: consulto di Paolo Sarpi e Servilio Treo, 18 maggio 1613.

Bon e Loredan il 16 giugno seguente⁵⁹, fu eloquente del gelo con cui gli inquisitori dovettero accoglierla ed eseguirla, dati i riscontri nel frattempo emersi⁶⁰.

In primo luogo, esso sottolineava come a monte di tutta la *querelle*, sin dai tempi della contesa tra il primicerio Filippo e Todorin, ci fosse la questione dei «miglioramenti», ovverosia della destinazione dei guadagni risultanti dalle miglorie apportate al feudo dagli affittuari: l'allora reverendo Filippo pretendeva di liquidarli al locatario con un'oblazione, che aveva vantato come un buon compromesso, forse sulla base del fatto che secondo le leggi della Chiesa i miglioramenti si sarebbero dovuti lasciare per intero all'ecclesiastico alla scadenza della locazione⁶¹; l'attuale primicerio Marino, a differenza del predecessore, non aveva nemmeno accennato a tale possibilità, appropriandosi d'imperio del surplus di raccolti originato dagli investimenti della famiglia Lombardo.

In secondo luogo il dispaccio di Ottaviano Bon e Marco Loredan rendeva conto della complicità attiva dell'ex duca di Candia Dolfin Venier nell'occupazione abusiva del casale da parte degli sgherri del reverendo Marino. Gli inquisitori avevano infatti rilevato come il duca, per permettere al figlio di prendere possesso delle rendite di Nicolò Lombardo, avesse mandato quest'ultimo in missione nell'impero ottomano per negoziare alcune partite di frumento da importare a Creta «per servitio publico»⁶². Questo particolare veniva aggravato dal fatto che il neoeletto primicerio aveva

⁵⁹ Giovanni Pasqualigo si era temporaneamente distaccato dai colleghi per visitare l'isola di Tinos, cfr. C. Setti, *Una repubblica* cit., pp. 170-178.

⁶⁰ ASVe, Senato Mar, fz. 201, 3 dicembre 1613, allegati: dispaccio di Ottaviano Bon e Marco Loredan, 16 giugno 1613.

⁶¹ Così almeno pare di capire dal testo del breve di Clemente VIII, concesso il 30 agosto 1601 relativamente alla contesa tra patriarcato latino e famiglia Falier di La Canea (cfr. *supra*, note 34 e 44), allegato ad ASVe, Senato Roma ord., fz. 34, 1° ottobre 1611.

⁶² ASVe, Senato Mar, fz. 201, 3 dicembre 1613, allegati: dispaccio di Ottaviano Bon e Marco Loredan, 16 giugno 1613. Forse il Lombardo venne incaricato di un simile affare per via delle sue relazioni extra-insulari. In un processo per motivi fiscali aperto nel 1601 contro Leonardo Pesaro, un nobile veneziano in Terraferma, tra i numerosi personaggi che apparivano nelle fedeli di debito e credito dell'imputato, c'era un certo Nicolò Lombardo, che nel corso di un soggiorno a Liesina (in Dalmazia) nel 159[4] gli aveva prestato cento ducati «gratis e [con] amore» cfr. ASVe, Avogaria di Comun, Miscellanea civile, b. 3941 (C 194), fasc. 15, sottofasc. n° VII (5 aprile 1601), con parziali annotazioni sul retro in caratteri greci.

occupato i beni immobiliari di Gasi «senza minima cittatione alla casa o parenti di esso Lombardo», la cui statura socio-economica e politica ora appariva più chiara⁶³.

In terzo luogo, gli inquisitori avevano chiarito con precisione quali fossero stati i mezzi grazie ai quali Marino Venier aveva potuto vantare di essere stato «nel quieto e pacifico possesso» del feudo per quattro anni: canoni livellari gonfiati, estorsioni, violenze, stupri e intimidazioni perpetrate dai suoi *bravi*, nonché, di conseguenza, un clima di omertà generale per cui nessun procuratore o magistrato locale avrebbe mai accolto le istanze della parte lesa, anche quando sollecitato dai precetti dei superiori, se non fossero passati di là i sindici inquisitori in Levante⁶⁴.

I quali non esitavano ad aggiungere:

Ci fu espresso tutto questo in una scrittura secreta con altri cappi d'imputationi, sopra le quali formassimo diligente processo, e havutone piena giustificazione risolvessimo quanto ci parve convenir alla giustitia, e ne habbiamo anco dato conto all'illustrissimi signori delegati sopra le

⁶³ Un elemento che parrebbe confermare l'importanza della casata di Nicolò Lombardo (a meno che non si tratti di un caso di omonimia) era il suo possesso di trentaquattro chiese e sei monasteri sparsi nelle quattro province cretesi, cfr. D. Tsougarakis, E. Angelomati-Tsougaraki, *Η απογραφή* cit., p. 142. A causa delle limitazioni d'accesso all'ASVe, in vigore nel momento in cui scrivo, non ho potuto verificare l'identità in questione.

⁶⁴ «E così esso Lombardo restò spogliato di fatto e di propria autorità della casa, e dei mobili, e delle intrade predette, restando spogliati anco insieme tutti li contadini delle loro case fabricate e mantenute da essi, e anco alcuni de terreni che già molti anni possedev[ano] sotto certa annua pensione, havendo a tutti fatta nova affittanza con accrescimenti insupportabili; e pose in quel luoco alcuni huomeni di malfare, fra quali un sicario bandito, quali infestavano le sostanze, le donne e le vite de quei miserabili, e con questa via si è mantenuto al possesso li quattro anni che ha esposto, senza però mai riconoscer il possesso temporal da quell'eccellentissimo Senato, come è necessario, acciò detto Lombardo non havesse occasione di poter usar delle raggioni sue; e se vi sarebbe mantenuto sempre, quando la serenità vostra non havesse mandato noi queste parti, perché [il Lombardo] non ha trovato chi voglia [né] anco ricever né essequir le littere de magistrati superiori che presen[ta]va – le quali commandavano che, stante il laudo [= la conferma con sentenza giudiziaria] degli'instrumenti sodetti, egli fosse mantenuto e conservato nel suo possesso e essendo innovato alcuna cosa in contrario il tutto fosse retrattato – come noi habbiamo fatto, perché sia essequita la volontà dell'eccellentissimo Senato a soll[i]vevo di un oppresso, e spogliato de suoi beni nel modo sodetto», cfr. ASVe, Senato Mar, fz. 201, 3 dicembre 1613, allegati: dispaccio di Ottaviano Bon Marco Loredan, 16 giugno 1613.

nostre cause [= *i Dieci Savi*], e inviato copia del processo con un diligente sommario di quanto in esso si conteneva, e quell'illustrissimi signori haveranno forse fino a quest'hora anco essequito la delliberatione nostra, sì che per riverente essecutione delle commissioni di vostra serenità [= *la legge del 21 maggio 1613*] non ci è rimasto altro che comandare che l'entrate siano ripposte nella camera, fino ad altro ordine di vostra serenità, e di far intimar al Lombardo che intendendo dir alcuna cosa in questa causa debba comparire innanti di essa fra il termine de mesi sei, come habbiamo fatto sotto il giorno di hog[gi]⁶⁵.

Dal dispaccio dunque comprendiamo come gli inquisitori avessero già verificato e trasmesso i risultati più scottanti della propria istruttoria presso il Collegio dei Dieci Savi, tribunale espressamente deputato a ricevere i processi degli inquisitori in Levante sin dal 26 giugno 1612, quando a integrare le commissioni di partenza di Bon, Pasqualigo e Loredan il Senato gli aveva riservato la giurisdizione finale sui casi da questi istruiti⁶⁶. Ne risulta che il tutto era già in corso di dibattimento. L'effetto della deliberazione suggerita al Senato da Sarpi e Treo fu dunque dirompente, tanto che, lungi da chiudere o far cadere il caso, essa scatenò una reazione a catena nei fori veneziani.

I primi ad intervenire furono proprio i Dieci Savi, che avevano già iniziato ad occuparsi del fascicolo loro trasmesso dai sindici inquisitori per i reati penali commessi dagli «huomeni di malafare» che erano al seguito del primicerio⁶⁷. Timorosi del fatto che il congelamento del possesso di Gasi imposto dal Senato ostacolasse la causa in corso, i presidenti di tale organo giudiziario si rivolsero, per mezzo dei colleghi e di un loro avogadore, al supremo organo di governo della Repubblica, il Collegio⁶⁸. Quest'ultimo finì per accogliere una *parte* da loro proposta con cui si stabiliva che il contestato decreto del 21 maggio non era in contrasto con la legge

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ ASVe, Compilazione delle Leggi, II serie, b. 20, cc. 13r-14r: Volume I, Libro I, Rubrica XXIV, Titolo XXXVI: De Syndici in Levante, *ad datam*.

⁶⁷ Del fascicolo degli inquisitori purtroppo non ho trovato traccia.

⁶⁸ ASVe, Senato Mar, fz. 201, 3 dicembre 1613, allegato: scrittura del Collegio dei Dieci Savi, 29 settembre 1613.

senatoria del 26 giugno 1612; il dibattimento a quel punto poteva proseguire, almeno per ciò che riguardava i capi di imputazione cui gli inquisitori avevano fatto riferimento⁶⁹.

Tale decisione non fu tuttavia sufficiente a cambiare le alterazioni giurisdizionali subite dal procedimento per effetto del consulto sarpiano. Assieme alla legge del 26 giugno 1612 e al dispaccio inquisitorio sopracitato, la parte approvata del Collegio del 29 settembre costituì la pezza d'appoggio in base a cui il 15 novembre 1613 l'avogadore deputato ai processi levantini, Angelo da Mosto, si decise a *intromettere* la discussa deliberazione senatoria del 21 maggio, giudicata ostativa della giurisdizione del Collegio dei Dieci Savi. Da Mosto sottopose la sua *parte di taglio* del decreto al Senato stesso, che però il 3 dicembre la respinse, deciso a non rinnegare il proprio operato neanche di fronte a un sospetto di incostituzionalità.

Il tempo intercorso, e forse l'influenza delle informazioni emerse grazie a questi percorsi giudiziari, avevano però sortito un effetto forse insperato da Nicolò Lombardo. Tramite un suo rappresentante legale a Venezia, egli riuscì infatti ad ottenere *in extremis* una dilazione di due mesi del termine semestrale già impostogli dal Senato per recarsi in laguna ad esporre le proprie ragioni⁷⁰. E ciò a dispetto del fatto che Marino Venier, visto l'ap-

⁶⁹ La *parte* proposta stabiliva che i Dieci Savi potevano «giudicar e espedir per giustizia sopra quanto anco si contiene nel processo formato dalli inquisitori nostri in Levante sopra questa materia». In una nota aggiunta sul lato posteriore della minuta che contiene la delibera, l'allora segretario Agostino Dolce precisava, nello stesso giorno della proposta di legge (29 settembre 1613) come per ordine del «Pien Collegio», formato dal Collegio più la Signoria (il doge, i suoi consiglieri e i capi del tribunale della Quarantia), non si dovesse «passar avanti nel presente negozio senza ascoltar prima li consultori in jure e li avvocati fiscali». E' probabile che costoro non avessero prodotto delle obiezioni, visto che la parte del Collegio venne poi registrata, e quindi confermata, l'8 ottobre successivo, cfr. ASVe, Senato Mar, fz. 201, 3 dicembre 1613, allegato: scrittura del Collegio dei Dieci Savi, 29 settembre 1613, nota sul retro. Da notare che Agostino Dolce, cittadino non patrizio appartenente all'*entourage* di Sarpi, fu responsabile dell'indicizzazione dei consulti del servita dopo la morte di questo, cfr. C. Pin, *Le scritture pubbliche trovate alla morte di Fra Paolo Sarpi nel convento dei Servi*, «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», serie V: *Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, 2 (1978), pp. 311-379.

⁷⁰ ASVe, Senato Mar, fz. 201, 31 dicembre 1613, allegato: supplica di Nicolò Lombardo tramite il suo procuratore Febo Centani, 31 dicembre 1613. Interessante, e forse decisiva, la sottolineatura del fatto che il Lombardo «tante volte ha esposto la sua propria vita in servizio suo», cioè della Repubblica.

prossimarsi della scadenza prevista dal decreto di maggio, fosse intervenuto con una nuova supplica a sollecitare la restituzione del feudo di Gasi al primiceriato⁷¹.

La notifica dell'ottenuta dilazione risale al 2 gennaio 1614: dopodiché, nelle carte del Senato degli anni successivi, non si trovano indizi o riferimenti sul prosieguo della vertenza. Forse i documenti sono andati perduti, o sono stati rinviati ad altre magistrature, cadendo poi vittima dei violenti scarti archivistici dei secoli successivi. O forse, come in quell'epoca capitava per casi di analoga complessità, le autorità veneziane lasciarono cadere la causa, abbandonando la tutela di un loro ecclesiastico e concittadino in favore di quella, politicamente più sensibile, degli interessi di abitanti di Creta dotati di una certa influenza negli equilibri sociali dell'isola⁷². La Creta di inizio Seicento si trovava del resto in un periodo di transizione che aveva visto un atteggiamento assai più dialogante e 'riformista' di Venezia nei confronti dei sudditi del luogo⁷³, nell'intento di mostrare una maggiore attenzione verso i problemi che attanagliavano le società isolate (innanzitutto attraverso l'implementazione degli Ordini Foscarini, ma anche con riforme di cancellerie e uffici pubblici, nuove catastrificazioni e censimenti, visite sindacali e provveditoriali, ostentata tolleranza del rito greco e della proprietà ecclesiastica greco-ortodossa) e, nello stesso tempo, di consolidare la difesa dell'isola contro la sempre imperante minaccia ottomana (con nuove fortificazioni, supportate dai rapporti di ingegneri e cartografi)⁷⁴.

La visita degli inquisitori in Levante a Candia era figlia di quel clima e sminuirne l'operato sarebbe stato controproducente, data la dichiarata intenzione di riparare alle ingiustizie espressa nelle loro commissioni di partenza; commissioni che, tra le altre cose, prevedevano il ripristino di leggi e procedure ufficiali, *in primis* degli Ordini Foscarini⁷⁵. In virtù dello spessore di questi compiti, alla terna sindacale composta da Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e

⁷¹ Ivi, allegati: supplica di Marino Venier del 27 dicembre 1613.

⁷² A. Vincent, *The Calergi case. Crime and politics in western Crete under Venetian rule*, «Θησαυρισματα», 31 (2001), pp. 211-292; C. Setti, *Tensions cit.*

⁷³ K. Lambrinòs, *Η εποχή των μεταρρυθμίσεων: πολιτική ιδεολογία και κοινωνική αλλαγή στην Κρήτη των βενετών (16ος-17ος αι.)*, «Θησαυρισματα», 41-42 (2011-2012), pp. 387-396.

⁷⁴ C. Setti, *Una repubblica cit.*

⁷⁵ Ivi, pp. 151-152.

Marco Loredan, assieme al titolo pleonastico di *Provveditori e Inquisitori Generali in Levante*, erano stati conferiti poteri eccezionali, per cui essi potevano, per esempio, raccogliere denunce e testimonianze segrete «per via d'inquisitione summaria e militarmente», godendo di una giurisdizione molto più ampia rispetto ai loro predecessori alla carica⁷⁶. Avevano dunque gli inquisitori abusato del proprio potere, quando avevano espropriato il primicerio dei suoi titoli senza notificarglielo? Probabilmente no. Ufficialmente tutte le loro terminazioni assumevano immediato valore legale salvo esplicito diniego del Senato. Essi agivano secondo una logica procedurale di tipo *sommario* che in antico regime, al contrario che nei tempi odierni, rappresentava una garanzia legale ai fini della conclusione del processo⁷⁷.

4. Conclusioni

Nel 1629, alla morte dell'«abate Valier», primicerio di Candia di quegli anni, il Senato diede disposizioni al duca in carica di procedere a una nuova elezione in proprio nome, e a tal fine esplicitò i requisiti richiesti ai candidati, nonché i loro doveri amministrativi e di culto⁷⁸. Questa nuova legge non era affatto una disposizione transitoria ma piuttosto una sorta di riforma, dato che se ne imponeva la registrazione anche nelle future commissioni dei successori al duca di Candia in carica⁷⁹. Essa rivelava indirettamente la sussistenza di un patrimonio personale del cappellano della chiesa di San Marco cretese, patrimonio che non era intrinsecamente vincolato alla cura della chiesa stessa⁸⁰. L'esigenza di reperire un mi-

⁷⁶ Ivi, pp. 148-149.

⁷⁷ S. Cerutti, *Giustizia sommaria* cit., p. 22 e *passim*.

⁷⁸ Bmc, mss. Morosini-Grimani, b. 568, fasc. 18, 13 agosto 1629. Si sottolineava soprattutto il dovere di residenza presso la cappella, salvo licenza del reggimento. Il candidato doveva essere «soggetto di nostri nobeli cittadini o sudditi confidenti che e per qualità e per attitudine e per età di 25 anni almeno possi esser sufficiente alle funzioni e essercitii occasionali propri del carico e della dignità del primiceriato».

⁷⁹ Ibidem.

⁸⁰ Ibidem: «Inoltre essendosi da noi inteso la medesima chiesa e la loggia contigua d'essa trovarsi in stato di sommo bisogno di riparatione, volemo [e] espressamente ordinamo che, havendo il già abbate Valerio mosso dal pio e religioso animo suo lassato per testamento mille ducati applicati alla riparatione e restauratione della detta chiesa di San Marco e loggia contigua, il duca di Candia debba dalli agenti e corrispondenti in Candia del medesimo Valiero, a quali è stato riferito esser già stato inviato l'ordine, riscuoter detti mille ducati impiegandosi nel far imediate metter mano ad opera così pia per la continuatione della quale sia comesso al primicerio di Candia che sarà elletto che debba contribuir ducati doi cento all'anno

nistro del culto dotato di dottrina e disciplina rifletteva d'altronde le prassi postridentine che in quei decenni erano state sperimentate nelle parrocchie veneziane⁸¹.

D'altra parte in quegli anni lo stesso ideale dell'indipendenza della Chiesa veneziana, quale emanazione diretta della *res publica* medievale⁸², stava entrando in crisi, e un adeguamento delle prassi in vigore nei benefici ecclesiastici di fondazione secolare al regime postridentino ne era forse l'eco sfumata. Colpisce come, persino a Candia, dopo Marino Venier, la carica del primiceriato fosse stata ricoperta da un abate, probabilmente estraneo alla famiglia e all'*entourage* del duca che l'aveva eletto⁸³. Che fossero di maggiore o minore peso politico, i canonici delle chiese veneziane di norma venivano affidati a membri di famiglie patrizie di chiara fama, che ne traevano a loro volta prestigio e influenza⁸⁴. È anche in base a questo presupposto che andrebbe letta l'insistenza di Paolo Sarpi nel proteggere gli interessi della casata di Dolfin Venier. Del resto dopo il 1609 il servita aveva gradualmente mutato il proprio approccio alla scrittura, divenuta meno intransigente e più pragmatica rispetto agli interessi del corpo patrizio nel suo insieme⁸⁵. Attraverso una visione ravvicinata del panorama delle giurisdizioni ecclesiastiche dei domini da Terra e da Mar e dei problemi da que-

delle rendite del medesimo primiceriato fino alla compiuta restaurazione di detta chiesa e loggia giusto alla cognitione che ne sarà fatta da reggimento e General sopradetto dovendo con l'istessi danari esser similmente supplito alle procurcioni de paramenti, ornamenti e altri necessari bisogni tanto per la chiesa che per la sacrestia, aciò il servitio di Dio habbia in essa il debito e conveniente decoro e a gloria di Sua Divina Maestà e grandezza della nostra Repubblica sia conservato quel luoco nella propria sua dignità».

⁸¹ G. Cozzi, *Note su Giovanni Tiepolo* cit.

⁸² P. Prodi, *The structure and organization of the church in Renaissance Venice: suggestions for research*, in J.R. Hale (ed.), *Renaissance Venice*, Faber and Faber, London, 1973, pp. 409-430.

⁸³ F. Corner, *Creta sacra* cit., II, pp. 440-441. Ciò andrebbe comunque accertato con uno studio mirato, atto a ricostruire gli *entourage* dei vari duchi di Candia e/o i *milieu* sociali da cui essi reclutavano i canonici della locale chiesa di San Marco. Allo stato attuale, la successione dei primiceri candioti appare infatti ancora parziale e lacunosa, dipendendo da notizie frammentarie e sparse in serie archivistiche di diversa natura e nelle fonti pubblicate da Corner e Fedalto.

⁸⁴ Cfr. *supra*, nota 78; G. Cozzi, *Note su Giovanni Tiepolo* cit.

⁸⁵ E non più solo di coloro che in passato avevano sostenuto i suoi ideali giurisdizionalisti, cfr. C. Pin, «*Qui si vive con esempi, non con ragione*»: Paolo Sarpi e la committenza di stato nel dopo-interdetto, in Id. (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi* cit., pp. 369-370.

ste emergenti, Paolo Sarpi aveva preso consapevolezza dei limiti del sistema di governo della Repubblica e dell'arretratezza giuridica che lo sorreggeva⁸⁶. Cionondimeno, egli ne traeva spunto per ridare vigore a un modello di Chiesa veneziana, che certo apparteneva alla tradizione civica della Serenissima e che come tale continuò ad essere esaltato dai suoi epigoni al di là delle situazioni di fatto e di diritto⁸⁷.

Il ricorso a un *consilium* giudiziale concorreva così a descrivere una vera e propria politica del diritto rispetto a vertenze apparentemente particolaristiche e impolitiche, come quella qui narrata; tuttavia, come dimostrano le disposizioni del Senato del 1629, il consulto non era sempre in grado di determinare tale politica del diritto per intero perché era in competizione con le ricostruzioni e le istanze veicolate da figure istituzionali che incarnavano una concezione dello stato più flessibile, meno prona ad adeguare la propria *performance* giudiziaria alle esigenze di 'identità codificate' dalle leggi e dalle gerarchie sociali, civili ed ecclesiastiche in vigore, e pertanto più attenta ai rapporti di forza tra il patriziato e personaggi investiti da una solida 'identità fattuale'.

La retorica teleologica dei consultori, maturata nel seno della loro ideologia politica e religiosa, mal tollerava l'interazione con la 'retorica fattuale', in costante evoluzione, emergente da allegazioni e scritture prodotte dagli attori sociali per mezzo dei loro procuratori e avvocati (spesso rimasti anonimi); tali scritture erano portate all'attenzione dello stato con il contributo fondamentale di magistrature ordinarie e straordinarie, che spesso servivano il governo della Repubblica con lo stesso zelo e con lo stesso fervore repubblicano dei consultori in iure, ma che si differenziavano da questi per una mentalità più consapevole dell'impatto che i conflitti sociali periferici potevano avere sulle dinamiche di governo delle fragili strutture repubblicane.

5. Appendice

Si propone qui di seguito un'edizione del consulto sarpiano analizzato in questo saggio. La copia utilizzata corrisponde a quella

⁸⁶ Ivi, pp. 367-368.

⁸⁷ G. Lonigo, *Sul patronato* cit.; A. Barzazi, *Consultori in iure e feudalità* cit.; C. Setti, *Sudditi fedeli* cit.

ufficiale, letta in Senato il 18 maggio 1613⁸⁸. Per quanto possibile, ho cercato di attenermi ai criteri di edizione adottati nelle edizioni di riferimento di tali scritti, che adeguano all'uso moderno la punteggiatura e alcune piccole caratteristiche morfologiche del volgare veneziano [et > e; y, ii > i; -tia, -ttia > -zia)], fatto salvo il rispetto del testo originale e della sua struttura in paragrafi⁸⁹.

Serenissimo Principe.

Sopra la supplica del reverendo primicerio di Candia, presentata alla Serenità Vostra il di 13 del presente con l'atto pubblicato di ordine delli eccellentissimi signori Inquisitori di Levante sotto il 19 di genaro prossimo, veduti da noi, essequendo il comandamento di Vostra Serenità dobbiamo considerar due punti. Il primo concerne le publiche raggioni. Il secondo tocca le private del reverendo primicerio.

Quanto al primo, se il primiceriato di Candia è a similitudine del primiceriato di Venetia, è cosa certa e indubitata che (quanto alli beni) quel primicerio, sicome anco questo è semplice usufruttario, e che la proprietà di essi è della Serenissima Repubblica, e per tanto ogni disposizione fatta da qual si voglia primicerio, la qual si estendi oltra la sua vita ovvero tocchi in qual si voglia modo la proprietà senza l'espreso consenso di Vostra Serenità, è da se stessa nulla e di nessun valore. Questo medesimo è di raggione e si osserva anco in fatto nelli beni ecclesiastici che il beneficiato è puro usufruttario, non può disponer se non delli frutti durante la vita sua ma la proprietà è della Chiesa, onde senza l'assenso di quella nessuno può disporre in conto alcuno oltre tre anni, se non per quanto dura la sua vita; e le affittazioni per 29 anni o per più longo tempo delli beni ecclesiastici non si fanno né si possono fare senza l'approbazione della Sede Apostolica, e altrimenti fatte sono riputate invalide. Onde militando l'istessa raggione, quanto all'auttorità di Vostra Serenità,

⁸⁸ ASVe, Senato Mar, fz. 198, 21 maggio 1613, allegati: consulto di Paolo Sarpi e Servilio Treo, 18 maggio 1613. A causa degli attuali limiti d'accesso all'ASVe, non sono stata in grado di accedere alla minuta, che ho trovato menzionata nell'inventario manoscritto dei consulti sarpiani redatto dal segretario di stato Agostino Dolce nel 1628, cfr. ASVe, Consultori in iure, fz. 6, «Inventario dei consulti di Fra Paolo», c. 8r. Le copie ufficiali sono comunque in genere preferibili alle minute, che spesso non raccolgono i contenuti del consulto nella loro completezza, cfr. C. Pin, *Introduzione* cit., p. 134 ss.

⁸⁹ Ivi, pp. 157-177.

sopra li beni donati al primiceriato, non po[+]o restar di rapresentare riverentemente a Vostra Serenità che il dar forza a instrumenti fatti del 1558 e 1561 dal primicerio ultimamente defonto sopra li beni del primiceriato doppo la sua vita è non solo danno del successore ma, quello che più importa, un privar vostra serenità del dominio che ha in quelli; e dire che il defonto sudetto fosse non solo usufruttario ma ancora patrone. Li quali instrumenti anco non pare che possino esser aiutati dalla sentenza del 1591, allegata per corroborarli, atteso che per la medesima ragione essa sentenza non si può estender oltre la legitima virtù delli instrumenti, e habbiamo per fermo che la deliberazione dell'eccellentissimo Senato del primo ottobre 1611 e li Ordeni Foscarini non possono suffragar in conto alcuno le pretensioni del Lombardo. E chi volesse deffendere che quel primicerio havesse potuto obligar in alcun modo parte delli beni del primiceriato oltre la sua vita senza l'auttorità di Vostra Serenità, sarebbe costretto concedere che un altro primicerio potrebbe obligar il rimanente, e lasciar il primiceriato senza entrata, il che sarebbe contra la pia mente e la dignità della Serenissima Repubblica; e per tanto il publico servizio ricerca che, se Nicolò Lombardo pretende esser fatto perpetuo possessore delli beni del primiceriato, non sia ascoltato solo ma vengano anco in considerazione le ragioni di Vostra Serenità, che sono le istesse con quelle del benefico.

Quanto al secondo punto, che concerne il particolare del reverendo primicerio, li eccellentissimi Inquisitori hanno decchiarato e comandato che Nicolò Lombardo sia ritornato e conservato nel possesso delli beni del casal Gasi, de quali è stato spogliato de facto di propria auttorità, con la violenza e altre male maniere, che dicono apparire nel processo, e contra la forma delli suoi instrumenti, obligando solamente a depositar in camera 300 ducati, che debbe per virtù di quelli, da non esser levati se non sodisfatto esso di altre sue pretensioni e ottenuta la solita e necessaria confirmatione del primiceriato dall'eccellentissimo Senato.

Di questa dicchiaratione e comandamento si grava il reverendo primicerio per doi rispetti: l'uno, che non sia tenuto per legitimo possessore; e allega in contrario che, essendo egli stato creato e investito nel modo e forma che li suoi precessori, secondo l'uso solito decretato con l'auttorità dell'eccellentissimo Senato, nessuno può metter in dubio il suo titolo e il suo possesso.

Intorno questo ritroviamo che fu deliberato dall'eccellentissimo Senato, sotto il 22 dicembre 1376, che la ellezione del primicerio di

Candia spettò al Duca solo, la qual deliberazione è nelli *Misti*, Libro 35, c. 133, né sappiamo che, quando ad un magistrato appartiene la provvisione d'un beneficio, si ricerchi conferma dall'eccellentissimo Senato e, se per nome di confermazione s'intendesse lettere di possesso, che si [dan] nelli benefici ecclesiastici, queste non vengono nel primiceriato di Candia ma, sicome degl'altri [benefici] di collazione del Serenissimo o delli rapresentanti p[u]blici ovvero de privati secolari il provisto è posto in possesso senza altre lettere né di Senato né di Collegio, il che si osserva nel primiceriato e canonicato [di] San Marco e in alcune altre abbazie, priorati e benefici, così è necessario fa[re] in questo, altrimenti, quando si dasse lettere, come si fa nelli benefici di colla[tione] o institutione ecclesiastica, sarebbe pericolo che col tempo non fosse tirrato all'ecclesiastic[o]; per questa ragione il nostro riverente parere è che il titolo, ricevuto dal reverendo primicerio presente per collazione dell'illustrissimo suo padre all'hora duca, sia legitimo e non si possi metter in dubio.

Il secondo aggravio del reverendo primicerio è che, essendo stato in quieto e pacifico possesso del primiceriato e in particolare del casal del Gasi per 4 anni sino al presen[te], hora, senza esser ascoltato né chiamato né datali in alcun modo notizia, sia stato [levato] di possesso del casale.

In questo il nostro riverente parere è che, per termine necessario di giustizia, non si [po]tesse sotto qual si voglia pretesto tralasciar di far citare il reverendo primicerio [e], havendo mancato in questo, sia stata commessa una nullità immedicabile, la [quale] leva tutta la forza alla decchiarazione fatta a favore del Lombardo. Né osta quello che si dice apparer in processo, cioè che sia stato scacciato di propria autorità con violenza e altre male maniere; prima, perché, trattisi di qual si voglia grave e gravissimo eccesso, con quale uno sia entrato in possesso, non può esserne levato senza citarlo. Anzi, il testo canonico e li giurisconsulti insieme tengono per costante e indubitata dottrina che sia necessaria la citazione per levare di possesso eziandio il publico ladrone, e che sia de iure naturali, si che, tralasciata quella, ogn'altro atto sia nullo. Il che tanto più debba esser detto nella presente causa, quando siamo in caso dove il possessore ha titolo legitimo e possessione pacifica e quieta di 4 anni.

Appresso di questo nella presente causa si possono promuovere due questioni. Una, chi debbia posseder il casal di Gasi: o il primicerio o il Lombardo. L'altra, se il primicerio ha ottenuto

il suo possesso con modi legittimi o no; e, dato che nel ricevere il possesso fosse intervenuto qualche disordine o qual si voglia criminalità, non si farà mai che l'altra questione, cioè chi debbia possedere, non sia civile e che civilmente non debbia esser trattata, con li termini che Dio e la natura comanda, cioè che il possessore attuale sia chiamato e ascoltato. Siano le ragioni del Lombardo quanto valide e chiare si voglia, non per questo egli poteva ottenere per sé decreto di esser riposto in possessione, scacciato il titolare che già 4 anni era in possesso senza esser udito né citato, e senza haverne notitia.

Essendo le sudette cose vere e giuridiche, la supplicatione del reverendo primicerio, qual dimanda d'esser redintegrato e [riposto] nel grado, stato e possesso del primiceriato e delli suoi beni, che ha tenuto per [4] anni senza molestia di alcuno, ha fondamento di ragione irrefragabile e che merita la benigna audienza e suffragio di Vostra Serenità, aggiungendovi due clausule: una, che resti intiero al Lombardo di usare tutte le sue ragioni inanzi al legitimo magistrato; l'altra, che, se nell'accommiatarlo o nell'essequir il commiato⁹⁰ sia stata usata violenza o altra mala maniera, l'auttore di quella sia castigato conforme al giusto e, così risolvendo, anco il Lombardo potrà usar le sue ragioni e saranno ponderati li due instrumenti con la sentenza del 1591, le publiche deliberazioni e li Ordeni Foscarini e ogn'altro fondamento della dichiarazione ottenuta dal Lombardo; le qual ragioni, sicome non sono di valor alcuno per levar uno di possesso senza citarlo, così, essendo il possessore riposto nella possessione sua, se saranno dedutte in legitimo giudicio, potranno esser ponderate e dato loro il conveniente luoco.

Quando la somma sapienza di Vostra Serenità condescendi a giudicare che così convenga, resta di trattar il modo. Qui non si può incominciar dall'essecutione e dichiarar nullo l'atto di che si grava il supplicante senza veder altro che la supplica sua e senza verificar il fondamento di quella e intendere li motivi delli eccellentissimi Inquisitori e ascoltar il Lombardo, perché questo sarebbe incorrere nell'istesso error commesso in Candia, ma è necessario proceder *auditis audiendis*; e quando si potesse dar la commissione di ascoltare e redintegrare ad un rappresentante publico nel Regno, sicome è modo, mandando la supplica e commettendo che *auditis audiendis* il primicerio fosse riposto in pos-

⁹⁰ «combiato».

sesso, riservate le ragioni del Lombardo, e nelle cause criminali fosse proceduto inanzi, la provisione sarebbe facile e ispediente. Ma la dignità del magistrato degl'eccellentissimi Inquisitori, supremo sotto il Principe, non pare che possi comportare che la revisione delle cose terminate da esso non sia commessa a magistrato di minor grado, per il che non resta altra via se non che il giudizio sia assonto da Vostra Serenità medesima. Questo per nostro riverente parere si potrebbe fare scrivendo alli eccellentissimi Inquisitori in questa sostanza, cioè:

“Il primicerio di Candia ha fatto indoglienza che, essendo stato investito di quella dignità nel modo solito e usato, e havendo anco posseduto così il primiceriato come i beni a quello spettanti per 4 anni continui, al presente senza alcuna citazione e, senza notitia data né a lui né al suo procuratore, è stato levato di possesso per un atto pubblicato il 19 genaro 1612⁹¹ e data la possessione delli beni del primiceriato del casal di Gasi a Nicolò Lombardo; e insieme ci ha supplicato di esser redintegrato nella possessione sua, nel che, non dovendo noi mancare di udirlo e ministrarli giustitia, vi commettiamo col Senato che dobbiate mandarci copia del processo sopra ciò formato, con tutte quelle informazioni che giudica[re]te convenienti, intimando a Nicolò Lombardo che, se intende dire alcuna cosa in questa causa, debbia comparere in termine di x in propria persona o con mezo di procuratore per usar le sue ragioni, e tra tanto che da noi questa causa di possessione sarà sommariamente veduta, il sudetto casal d'i Gasi resti sequestrato in mano di x , sicome noi vi commettiamo che lo facciate sequestrare immediate doppo la ricevuta di queste”,

facendo anco redintegrare nella medesima mano dal detto Lombardo tutto quello che havesse applicato a sé delli frutti del casale, non restando voi di procedere in oltre contro li nominati nel processo per le colpe loro, come alla giustizia conviene e conforme alla reservazione pubblicata nell'atto formato da voi.

Humilissimi e divotissimi servi

Fra Paulo di Venezia

Servilio Treo cavalier consultor in iure.

18 maggio 1613

⁹¹ 1612 *more veneto*, ossia 1613.

Giovanni Florio

L' INVENTIO DELLA CONSUETUDINE CONGRATULAZIONI AL DOGE DI VENEZIA TRA NORMA E PRASSI

SOMMARIO: Pratica comune a diverse città sottomesse alla Repubblica di Venezia sin dal primo Quattrocento, l'uso di omaggiare il doge neo-eletto con un'ambasceria gratulatoria conobbe una lunga interruzione tra il 1630 e la fine della Guerra di Candia (1645-1699). La decisione di riesumare l'obliato cerimoniale in occasione dell'elezione ducale di Nicolò Sagredo (1675) ne mise in luce la natura consuetudinaria: l'assenza di norme scritte in materia aprì un'intensa fase di negoziazione durante la quale Venezia e le sue città suddite si confrontarono sui significati e sulle implicazioni di un cerimoniale che, nei secoli, aveva segnato, in senso performativo, tanto l'affermazione della sovranità di Venezia sui suoi domini, quanto la rivendicazione di privilegi e prerogative locali. Sullo sfondo della crisi identitaria affrontata dal patriziato lagunare e di un profondo ripensamento degli orizzonti ideologici del repubblicanesimo veneziano, il faticoso processo di scoperta, invenzione e omologazione della consuetudine si accompagnò all'affermazione di un effimero expertise. Archivisti e cancellieri, segretari e rappresentanti sudditi furono chiamati a rispondere alle urgenze dell'ordine vissuto attraverso una ricostruzione del passato e del suo mitico ordine ideale.

PAROLE CHIAVE: Consuetudine, Cerimoniale, Repubblica di Venezia, Comunicazione politica, Micropolitica, Rappresentanza, Diplomazia.

THE INVENTIO OF CUSTOM. CONGRATULATORY EMBASSIES TO THE VENETIAN DOGES BETWEEN WRITTEN LAW AND PRACTICE

ABSTRACT: Since the early 15th century, paying homage to the newly elected doge by sending him a congratulatory embassy was a common practice for all the Venetian subject cities. This custom experienced a long interruption between 1630 and the end of the Cretan War (1645-1669). The decision to revive this forgotten ceremonial on the occasion of Nicolò Sagredo's ducal election (1675) highlighted its customary nature. The lack of written norms in this matter led to a period of intense negotiation between Venice and its dominions: a latent conflict emerged about the ritual meanings and the political implications of a ceremonial which, through the centuries, had performatively marked both the Venetian sovereignty on dominions and the claiming of local privileges and prerogatives. In a context marked by the identity crisis experienced by the Venetian patriciate and by a deep redefinition of the ideological horizons of the Venetian republicanism, this laborious process of discovery, invention and homologation of custom went hand in hand with the emergence of an ephemeral expertise. Archivists and chancellors, secretaries and subject cities' representatives were called to meet the demands raised by the 'order of lived experience' by reconstructing the past and its mythical 'ideal order'.

KEYWORDS: Custom, Ceremonial, Republic of Venice, Political communication, Micropolitics, Representation, Diplomacy.

Consuetudine: principale fonte del diritto non scritto, comportamento ritenuto moralmente, socialmente e giuridicamente obbligatorio, la cui osservanza è prescritta dal suo stesso ripetersi in maniera costante e uniforme da parte di una determinata collettività¹. Consuetudine: nel 1523 Giangiorgio Trissino scelse di ricorrere a questo termine per definire l'uso, proprio delle città sottomesse alla Serenissima, di destinare al doge neoletto un'ambasceria incaricata di omaggiarlo con un'orazione gratulatoria². La medesima definizione ricorre, già dal secolo precedente, nei mandati rilasciati dalle cancellerie delle comunità suddite per accreditare le proprie legazioni gratulatorie ai piedi di Sua Serenità³. Di tale consuetudine si scrisse e si dibatté a più riprese nel 1675, anno in cui Collegio

*This project received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme (G.A. 758450 – ERC-StG2017 'Republics on the Stage of Kings. Representing Republican State Power in the Europe of Absolute Monarchies, late 16th - early 18th century').

**Abbreviazioni: *Asve* = Archivio di Stato di Venezia; *Mc* = Maggior Consiglio; *Sen* = Senato; *Aspd*, *Aca* = Archivio di Stato di Padova, Archivio civico antico; *Atti* = Atti del Consiglio; *Na* = Nunzi e ambasciatori; *Du* = Deputati ad utilia; *Astv*, *Asc* = Archivio di Stato di Treviso, Archivio storico comunale; *Asvr*, *Aac* = Archivio di Stato di Verona, Archivio antico del Comune; *Bvi*, *At* = Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza, Archivio Torre; *Del* = Deliberazioni; *Reg* = Registri; *Dbi* = Dizionario biografico degli italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1960-2020; *mv* = more veneto, stile cronologico con inizio dell'anno fissato al primo marzo.

¹ Sulla rilevanza della consuetudine nel contesto antropologico e giuridico veneto è tornato a più riprese C. Povolo, del quale mi limito a citare *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2015.

² Antologizzata in F. Sansovino, *Delle orationi recitate ai Principi di Venetia nella loro creatione da gli ambasciatori di diverse città*, apud Franciscum Sansovinum, Venetiis, 1562.

³ Già nel 1462, in occasione dell'elezione ducale di Cristoforo Moro, il Consiglio di Verona diede segno di percepire l'uso come necessitato da consuetudini comuni a tutte le città sottomesse a Venezia (*Asvr*, *Aac*, *Reg*, reg. 61, cc. 229v e 230v, alle date 24.05 e 30.05.1462). Formulazioni analoghe sarebbero state utilizzate nel 1473, in occasione dell'elezione ducale di Nicolò Marcello (*Ivi*, reg. 63, c. 50v, alla data 28.11.1473); ancora nel 1521, nel disporre l'invio della legazione gratulatoria destinata ad Antonio Grimani, si sarebbe dichiarato di procedere «iuxta consuetum» (*Ivi*, reg. 72, c. 24r, alla data 20.08.1521).

e Senato, principale asse deliberativo della Repubblica di Venezia⁴, decisero di riesumare le ambascerie gratulatorie dall'oblio nel quale erano cadute nel corso del Seicento.

Nel 1630-31 l'infausta concomitanza di peste e guerra aveva consigliato al Senato di sospendere l'inveterata consuetudine. Analoghi provvedimenti erano stati adottati durante la Guerra di Candia (1645-69): sei i dogi eletti in quel periodo e per sei volte il Senato ne aveva dato annuncio alle città suddite specificando come la necessità di preservare risorse da destinare allo sforzo bellico consigliasse di esentarle dall'oneroso omaggio al nuovo Principe. Iterato con continuità, il provvedimento d'eccezione aveva abrogato la cerimonia *de facto* ma non *de iure*⁵.

Le opportunità suntuarie invocate a più riprese nel corso del Seicento si innestavano su questioni di più lungo periodo. Già all'inizio del secolo il cerimoniale d'omaggio aveva iniziato a dare evidenti segni di crisi. Nel novembre del 1615, durante l'interregno tra i ducati di Marcantonio Memmo e Giovanni Bembo, il Maggior Consiglio ritenne di rinverdire la scarna legislazione quattrocentesca volta a contenere componenti e sfarzo delle legazioni destinate al novello principe⁶. Diverse le ragioni alla base di quel provvedimento. Strutturatosi sin dal XV secolo come ideale rievocazione dell'originaria sottomissione delle comunità suddite alla Serenissima, la prammatica dell'omaggio al nuovo doge si prestava a letture contrastanti. Cardine della celebrazione performativa del dominio veneziano sulle comunità suddite, le congratulazioni ducali consentivano alle medesime comunità una periodica rievocazione della natura 'volontaria' e pattizia della loro dedizione alla Repub-

⁴ Oltre a E. Besta, *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzione e riti)*, [R. Deputazione Veneta di Storia Patria], Venezia, 1899, cfr. F. de Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano, 2012, pp. 138-144 e G. Florio, *Micropolitica della rappresentanza. Dinamiche del potere a Venezia in età moderna*, Carocci, Roma, 2023, pp. 66-77.

⁵ Riassumo qui quanto esposto in G. Florio, «Ai piedi di Sua Serenità». *Media e elezioni ducali nella Venezia di fine Seicento*, in C. Cornelissen, M. Cau (a cura di), *I media nei processi elettorali. Modelli ed esperienze tra età moderna e contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 137-162.

⁶ *Parte presa nell'Eccellentissimo Maggior Consiglio Vacante Ducatu in materia de Ambasciatori che saranno mandati dalle Città a rallegrarsi nella creatione del Serenissimo Principe*, Appresso Roberto Meietti, et Evangelista Deuchino Compagni, In Venetia, [1615]. Cfr. anche G. Bistort, *Il magistrato alle pompe nella Repubblica di Venezia. Studio storico*, [R. Deputazione veneta di storia patria], Venezia, 1912, pp. 242-245.

blica marciana e, con essa, della tenace persistenza di prerogative e identità politiche locali. La stessa necessità di servirsi di un'ambasceria per comunicare con il Principe era andata configurandosi come un'orgogliosa esibizione di alterità rispetto alla Dominante⁷. In una congiuntura segnata da una decisa enfaticizzazione del portato politico, comunicativo e negoziale del linguaggio cerimoniale⁸, il fatto che rappresentanti di città suddite insistessero a presentarsi a Venezia come «inclytos ... Regulos»⁹ si era dimostrato problema

⁷ Su questa dimensione dialettica delle congratulazioni ducali insistono M. O'Connell, *The Multiple Meanings of Ritual: Orations and the Tensions of Venetian Empire*, in M. Jurdjevic, R. Strøm-Olsen (a cura di), *Rituals of Politics and Culture in Early Modern Europe. Essays in Honour of Edward Muir*, Centre for Reformation and Renaissance Studies, Toronto, 2016, pp. 91-110; M. O'Connell, *Voluntary Submission and the Ideology of Venetian Empire*, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 20, n. 1 (2017), pp. 9-39; M. O'Connell, *Venetian Empire in Oratory and Print in the Later Fifteenth Century*, in G. Christ, F.J. Morche (a cura di), *Cultures of Empire: Rethinking Venetian Rule, 1400-1700. Essays in Honour of Benjamin Arbel*, Brill, Leiden - Boston, 2020, pp. 41-62; L. Špoljarić, *Power and Subversion in the Ducal Palace: Dalmatian Patrician Humanists and Congratulatory Orations to Newly Elected Doges*, in N. Jovanović et al. (a cura di), *Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies*, Böhlau, Wien 2018, pp. 81-104; G. Florio, *S'incliner devant au Prince républicain. Images de la souveraineté et de l'assujettissement dans les ambassades d'obéissance aux doges de Venise*, in L. Faggion et al. (a cura di), *L'humiliation. Droit, récits et représentations (XII^e-XXI^e siècles)*, Classiques Garnier, Paris, 2019, pp. 221-239. In termini comparativi cfr. i riferimenti alle ambascerie d'obbedienza al papa in A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1995.

⁸ Cfr. M. van Gelder, *The People's Prince. Popular Politics in Early Modern Venice*, «Journal of Modern History», 90 (2018), pp. 249-291; M. van Gelder, *Ducal Display and the Contested Use of Space in Late Sixteenth-Century Venetian Coronation Festivals*, in J.R. Mulryne et al. (a cura di), *Occasions of State. Early Modern European Festivals and the Negotiation of Power*, Routledge, London - New York, 2018, pp. 167-195; M. van Gelder, *Protest in the Piazza: Contested Space in Early Modern Venice*, in M. van Gelder, C. Judde de Larivière (a cura di), *Popular Politics in an Aristocratic Republic. Political Conflict and Social Contestation in Late Medieval and Early Modern Venice*, Routledge, London - New York, 2020, pp. 129-157; G. Florio e A. Metlica, *Civic Ritual and Popular Politics in the Republic of Venice*, in Idd. eds, *Contending Representations II: Entangled Republican Spaces in Early Modern Venice*, Brepols, Turnhout, 2024, pp. 6-43.

⁹ F. Pola, *Elogium Augustini Delbenii et alia de eodem scripta*, typis Tamianis, Veronæ, 1614, p. 18, con riferimento all'ambasceria veronese del 1606.

'costituzionale' prima ancora che diplomatico¹⁰; da questo l'esigenza di influire sulla consuetudine cerimoniale conservandone la forma giuridica ma limitandone le implicazioni performative.

Riflesso di pervasive tensioni caratterizzanti il rapporto Dominante/dominio¹¹, le limitazioni suntuarie imposte nel 1615 reagivano, al contempo, al riaprirsi di faglie interne all'edificio costituzionale veneziano, date, *in nuce*, dall'apposizione di una magistratura pseudo-monarchica (il doge) al vertice di una struttura aristocratico-repubblicana. Ampiamente celebrata, la 'mitica' natura mista del governo veneto¹² – la sua capacità di miscelare in un perfetto equilibrio costituzionale le forme pure della politica aristotelica (democrazia, aristocrazia e monarchia) – sottoponeva l'ordinamento repubblicano a frizioni strutturali¹³.

¹⁰ In ottica comparativa, oltre a N. Murphy, *Ceremonial Entries, Municipal Liberties and the Negotiation of Power in Valois France, 1328–1589*, Brill, Leiden – Boston, 2016, cfr. A. Álvarez-Ossorio Alvaríño, *Ceremonial de palacio y constitución de monarquía: las embajadas de las provincias en la corte de Carlos II*, «Annali di storia moderna e contemporanea», 6 (2000), pp. 227-358; L. Fernández-González, *Representación de las naciones en las Entradas reales de Lisboa (1581 y 1619)* e I. Mauro, *Espacios y ceremonias de representación de las corporaciones nacionales en la Nápoles española*, entrambi in B.J. García García, Ó. Recio Morales (a cura di), *Las corporaciones de nación en la Monarquía Hispánica (1580-1750)*, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2014, pp. 413-480.

¹¹ Per necessità di sintesi mi limito a segnalare i fondamentali A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Fondazione Benetton, Treviso, 1993; C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Potere e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Cierre, Verona, 1997; C. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 207-221; C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV-XVIII)*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Viella, Roma, pp. 297-353.

¹² Sugli aspetti costituzionali del 'mito' di Venezia mi limito a rimandare a F. Gaeta, *Alcune considerazioni sul mito di Venezia*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 23/1 (1961), pp. 58-75; F. Gaeta, *Venezia da «stato misto» ad aristocrazia «esemplare»*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, Vol. 4/II, Neri Pozza, Vicenza, 1984, pp. 437-494. Più in generale cfr. M. Gaille-Nikodimov (a cura di), *Le gouvernement mixte: de l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIII^e-XVII^e siècle)*, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 2005.

¹³ Paradigmatico, in tal senso, G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino, 1982.

Nel 1623 fu lo stesso doge Francesco Contarini a farsi portavoce di una crescente sfiducia verso il protagonismo assunto dall'istituto ducale: convocati i rappresentanti stabili (*nunzi*) delle città di Terraferma, Contarini dispose affinché gli oratori destinati alle sue congratulazioni celebrassero non la sua persona, ma la Repubblica da essa rappresentata¹⁴. Considerato lo scarso effetto sortito da quell'iniziativa, l'anno successivo l'ala più intransigente del Maggior Consiglio fu sul punto di mettere ai voti la totale abrogazione del cerimoniale d'omaggio¹⁵. Ulteriori incidenti diplomatici si verificarono durante il ducato di Giovanni Cornaro (1625-29), quando gli oratori padovani si trovarono nell'inedita condizione di dover omaggiare il doge in assenza della sua persona. Portavoce del Collegio, Girolamo Lando¹⁶ ne fugò le resistenze distinguendo, in senso kantowicziano, tra i due corpi del sovrano¹⁷: in Collegio come in ogni altra magistratura repubblicana «il Principe vi era sempre», a prescindere dalla fisica presenza del doge¹⁸. Del resto, solo pochi mesi prima il segretario del Collegio Giulio Priuli aveva liquidato come «superstizione» i «pontigli» dei padovani sulla necessità di mandare un'ambasceria ordinaria prima di quella gratulatoria¹⁹ o, in altri termini, sull'opportunità di rivolgere richieste al potere sovrano prima che il rapporto con esso, idealmente interrotto nel periodo liminare dell'interregno, fosse ristabilito attraverso il consueto rituale d'omaggio²⁰. Sullo sfondo di un'incipiente crisi del sistema rituale²¹ si avvertono le sorde avvisaglie di tensioni che, venute a convergere sull'istituto ducale, stavano per trovare espressione nel 'movimento'

¹⁴ Cfr. Aspd, Aca, Na, f. 62 e Bvi, At, f. 1383, alla data 11.09.1623.

¹⁵ Bvi, At, f. 1382, alla data 03.07.1624.

¹⁶ Cfr. M. Dal Borgo, Lando, Gerolamo, in *Dbi*, 63 (2004), *ad vocem*.

¹⁷ Cfr. E. Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton, 1957.

¹⁸ Aspd, Aca, Na, f. 64, alla data 22.10.1625.

¹⁹ Ivi, alla data 14.03.1625.

²⁰ Con diretto riferimento a Venezia, cfr. E. Muir, *Civic Ritual in Renaissance Venice*, Princeton University Press, Princeton, 1981, pp. 263-288. In termini comparativi cfr. M.A. Visceglia, *Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti. L'età moderna*, Viella, Roma, 2013. Più in generale, su questi temi cfr. Cfr. S. Bertelli, *Il corpo del re: sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Ponte delle Grazie, Firenze, 1990.

²¹ Cfr. P. Burke, *The Repudiation of Ritual in Early Modern Europe*, in P. Burke, *The Historical Anthropology of Early Modern Italy. Essays on Perception and Communication*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, pp. 223-238; E. Muir, *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 269-275.

egualitario-aristocratico capeggiato da Renier Zeno²². La congiuntura del 1630 catalizzò, dunque, un processo già in atto: l'emergenza bellica e sanitaria legittimò la sospensione di un cerimoniale ormai percepito come problematico e che tale si sarebbe confermato nel 1675, in occasione della sua anacronistica riesumazione.

Salace tassonomia del patriziato veneziano, la *Copella politica* legge il fenomeno in tempo reale, attribuendo l'inaspettato ripristino delle ambascerie gratulatorie alla vanità del doge Nicolò Sagredo²³. Di diverso avviso è la lettura datane, appena più tardi, dalla pubblica storiografia: Michele Foscarini ravvisò ne «la città» di Venezia la vera destinataria degli omaggi tributati al Sagredo, «restituite solennità che riuscirono pompose per l'esterne apparenze e gradite per la devotone che palesarono in quell'incontro i popoli verso la pubblica rappresentanza»²⁴. Voce ufficiale della Repubblica, Foscarini ricalca il dettato del Senato, il quale, già nel 1675, aveva legittimato il ripristino del cerimoniale gratulatorio presentandolo come una benevola risposta del Principe a 'spontanee' esternazioni di devozione formulate dai suoi domini²⁵. Più articolata la lettura datane da nunzi e ambasciatori sudditi, responsabili della fattiva organizzazione degli omaggi al doge Sagredo: i loro epistolari riferiscono di un progetto di rilancio cerimoniale maturato in seno alla magistratura del Collegio e caldeggiato, in via infraistituzionale, dai «soggetti grandi del governo» che ne costituivano il nerbo (*savi del Collegio*)²⁶. Il nunzio di Vicenza fece più volte il nome di Battista Nani²⁷, «Giove del Senato»²⁸,

²² Cfr. G. Cozzi, *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Il Cardo, Venezia, 1995, pp. 185-228.

²³ V. Mandelli (a cura di), *La copella politica. Esame storico-politico di cento soggetti della Repubblica di Venezia (1675)*, Viella, Roma, 2012, p. 37. Per un profilo biografico cfr. S. Negruzzo, *Sagredo, Nicolò*, in *Dbi*, 89 (2017), *ad vocem* e C. Mazza, *I Sagredo. Committenti e collezionisti d'arte nella Venezia del Sei e Settecento*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2004.

²⁴ M. Foscarini, *Historia della Republica Veneta*, per Combi et La Noù, In Venetia, 1696, p. 59.

²⁵ Asve, *Senato, Del, Terra, Reg*, reg. 190, cc. 73v, alla data 09.03.1675.

²⁶ Cfr. Aspd, *Aca, Du*, reg. 135, alla data 07.02.1675.

²⁷ Bvi, *At*, f. 1439, alle date 12 e 18.02.1674 *mv*. Per un profilo biografico, cfr. D. Raines, *Nani, Battista Felice Gaspare*, in *Dbi*, 77 (2012), *ad vocem*.

²⁸ P. Molmenti (a cura di), *Relazione dell'Anonimo (1659-1665?)*, in *Curiosità di Storia Veneziana*, Zanichelli, Bologna, 1919, p. 386.

correttore della promissione ducale²⁹, pubblico istoriografo, sovrintendente agli archivi, responsabile del progetto di sistematizzazione della legislazione veneziana (*compilazione delle leggi*) e, soprattutto, punto di riferimento di quelle forze che, all'interno del patriziato, stavano spingendo per una subordinazione del principio di uguaglianza repubblicana alle necessità di governabilità dello Stato.

Ad emergere dall'apparente cacofonia di queste voci è la complessità della Venezia di fine Seicento, colta alla vigilia della tumultuosa elezione del doge Alvise Contarini e dell'ennesima lacerante riforma (*correzione*) del Consiglio dei dieci: una Venezia affascinata da soluzioni oligarchiche, che vede nel rilancio della figura ducale e nell'inchino tributatogli dalle città suddite una via per riaffermare una sovranità territoriale messa in crisi dalla traumatica perdita di Candia³⁰. In quella plateale ammissione di sudditanza alla Serenissima vi fu chi ravvisò il ristabilimento di gerarchie cetuali alterate dall'aggregazione al patriziato di profughi 'candiotti' e 'case fatte per soldo', nuova linfa per un corpo sovrano e un pubblico erario lasciati esangui dal conflitto veneto-turco³¹.

Dilemmi di ordine pratico contribuirono a movimentare un quadro già di per sé complesso: rimossa la clausola proibente le ambascierie gratulatorie dall'annuncio dell'elezione ducale³², incassato l'assenso delle città suddite a prestare il 'volontario' ossequio al Principe – loro, ufficialmente, l'iniziativa³³ –, l'apparato di governo repubblicano si rese conto di quanto si fosse deteriorata la memoria del cerimoniale d'omaggio durante i cinquant'anni in cui era caduto in disuso. Gli esperti al servizio delle magistrature

²⁹ Giuramento regolante le attribuzioni costituzionali e cerimoniali del doge. Monografia di riferimento è ancora E. Musatti, *Storia della promissione ducale*, Tipografia del Seminario, Padova, 1888.

³⁰ In generale e per gli specifici riferimenti a Battista Nani, cfr. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 174-216; G. Cozzi, *Dalla riscoperta della pace all'inevitabile sogno di dominio*, in G. Benzoni, G. Cozzi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1997, pp. 3-104; P. Del Negro, *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, Vol. 4/II cit., pp. 405-436 e G. Candiani, *Conflitti d'intenti e di ragioni politiche, di ambizioni e di interessi nel patriziato veneto durante la guerra di Candia*, «Studi Veneziani», N.S., 36 (1998), pp. 145-275.

³¹ Cfr. D. Raines, *L'invention du mythe aristocratique. L'image de soi du patriat vénitien au temps de la Sérénissime*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2006, in particolare pp. 631-668.

³² Asve, *Senato, Del, Terra, Reg*, reg. 189, c. 334r-v, alla data 07.02.1674 mv.

³³ G. Florio, «Ai piedi di Sua Serenità» cit.

patrizie (notai, cancellieri e segretari) riscontrarono sin da subito la scarsa disponibilità della consuetudine ad entrare nelle rigide maglie dei registri d'archivio e della norma scritta³⁴. Sollecitate dalle città suddite, le ricerche condotte nei fondi legislativi veneziani produssero risultati desolanti³⁵. Di fatto, esse certificarono la tenacia della consuetudine a fronte della volontà normativa della Dominante: l'intera legislazione repubblicana in materia di ambascerie gratulatorie consisteva nella delibera (*parte*) del 27 febbraio 1476 con la quale il Maggior Consiglio le aveva limitate a venti elementi. Le istituzioni repubblicane avevano sempre usato cautela nei confronti del cerimoniale gratulatorio evitando, in tal modo, di urtare la sensibilità delle comunità depositarie della consuetudine. I successivi interventi normativi - ivi compreso quello del 1615 - si limitavano ad inasprire quanto disposto nella *parte* del 1476, lasciando altresì intendere la sua scarsa vigenza³⁶. Le ricerche archivistiche che le città suddite condussero, indipendentemente e congiuntamente, presso i loro archivi arrivarono alla medesima conclusione³⁷. Financo i libri cerimoniali della Repubblica si dimostrarono sorprendentemente silenti circa la prammatica del rituale gratulatorio³⁸. Essa rimaneva oscura anche alla burocrazia veneziana, compilatrice degli archivi della Serenissima e custode del suo *civic ritual*³⁹. Che tale lacuna fosse certificata da esperti reduci dall'indicizzazione della cancelleria *secretata* e impegnati nella *compilazione* delle leggi veneziane⁴⁰ diede indubbia credibilità a tale constatazione.

³⁴ Sulla cancelleria ducale mi limito a rimandare all'esaustiva introduzione storiografica offerta nei primi capitoli dell'aggiornato M. Galtarossa, *Mandarini veneziani. La Cancelleria ducale nel Settecento*, Aracne, Roma, 2009.

³⁵ Vedi *infra*.

³⁶ Nella sostanza, emerse il quadro normativo espresso in *Promissio Serenissimi Venetiarum Ducis Serenissimo Nicolao Sagredo Duce edita*, s.n.t., 1675, cc. 19v-21r e Asve, *Compilazione delle leggi, Seconda serie*, b. 17, fasc. 26.

³⁷ Aspd, *Aca, Du*, reg. 135, alle date 09 e 10.02.1675 e Ivi, *Na*, f. 101, alle date 10 e 11.02.1674 *mv*; Bvi, *At*, f. 1439, alla data 12.02.1674 *mv*.

³⁸ Ivi, alle date 04-05.03.1675 e Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alle date 10 e 12.02.1674 *mv* e 04-05.03.1675.

³⁹ Sul cerimoniale civico veneziano cfr. E. Muir, *Civic Ritual* cit., M. Casini, *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Marsilio, Venezia, 1996; I. Fenlon, *The Ceremonial City: History, Memory and Myth in Renaissance Venice*, Yale University Press, New Haven, 2007, e con diretto riferimento ai temi in analisi G. Florio e A. Metlica, *Civic Ritual and Popular Politics* cit..

⁴⁰ Cfr. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 192-193.

Nel 1675 l'intero Stato veneto si trovò alle prese con un problema d'*inventio* prima ancora che di invenzione della tradizione. Dominante e domini dovettero confrontarsi con la rivitalizzazione di una consuetudine che, persa la sua *diuturnitas*, aveva perso non solo uno degli elementi oggettivi che ne facevano una fonte di diritto, ma anche la caratteristica che, sin dal Quattrocento, aveva garantito la trasmissione e la legittimazione di un vero e proprio *expertise* cerimoniale. Venezia reagì confermando la sua indisponibilità ad imbrigliare entro norme eccessivamente puntuali un cerimoniale di riconoscimento del potere sovrano che proprio dalla sua genesi 'dal basso', per consuetudine delle città suddite, traeva la sua efficacia performativa, il suo proporsi come rievocazione della 'volontaria' sottomissione alla Repubblica, celebrazione della forza centripeta del 'buongoverno' veneziano⁴¹. Nell'assentire all'invio delle legazioni gratulatorie (9 marzo 1675), Collegio e Senato si limitarono a ribadire i limiti suntuari introdotti nel 1476 evitando, quindi, di sopperire con un nuovo intervento normativo alla riscontrata indefinitezza del cerimoniale d'omaggio⁴²; come anticipato al nunzio di Padova da un anonimo informatore, circa la prammatica gratulatoria l'intenzione della Repubblica era di far sì che fosse «praticato quello vorrano le città»⁴³.

In considerazione di questa scelta, la responsabilità di ricostruire l'obliato cerimoniale ricadde in larga parte sulle città suddite. Consigli e cancellerie civiche si videro costretti ad intraprendere una faticosa ricerca di esperti che potessero dar conto di una materia che si stava dimostrando piuttosto sfuggente. Parallelamente alla vana ricerca di testi normativi, si tentò di ricostruire la consuetudine cerimoniale sulla base della memoria di chi, nella società di antico regime, ne era considerato depositario, interprete e giudice: gli anziani. In loro, testimoni oculari e protagonisti delle ambascerie gratulatorie di inizio secolo, si ravvisò l'autorità in grado di esplicitare le norme non scritte che si ponevano a fondamento dell'omaggio ducale; sulla loro memoria si fece affidamento per

⁴¹ Cfr. M. O'Connell, *Voluntary Submission* cit e G. Florio, *Inchini e carte bolate: iconografia delle dedizioni alla Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 47/2 (2021), pp. 69-92.

⁴² Asve, *Senato, Del, Terra, Reg.*, reg. 190, cc. 73v, alla data 09.03.1675.

⁴³ Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alla data 13.02.1674 *mv*.

riattivare la forza autopoietica della consuetudine, la sua capacità di legittimare il ricordo di azioni passate traducendolo in principio regolante la loro iterazione nel presente⁴⁴.

Il tentativo dovette fare i conti con l'inesorabile caducità dell'esperienza umana, enfatizzata dalla cesura demografica data dalla peste del 1630-31: trovare, nel 1675, individui che avessero assistito a congratulazioni ducali, che ne ricordassero il protocollo cerimoniale e che fossero dotati dell'autorità sufficiente per certificarlo, si dimostrò impresa ardua. L'apparato municipale vicentino si arrese presto all'evidenza: per quanto anziani e autorevoli, i «conti Antonio Nicolò Monza, Claudio Thiene, Lelio Gualdo e Giovanni Galeazzo Thiene» potevano fornire solo testimonianze indirette sulle ambascerie di inizio secolo⁴⁵. Più fortunati i vicini padovani: giovanissimi, Bonifacio Papafava e «il Cavalier Bassano» erano stati uno accompagnatore e l'altro «dongello» di un'ambasceria tributata ad inizio secolo, forse a Francesco Contarini (1623-24). A sentir loro, uno stuolo di patrizi di rango senatorio aveva «levato da loro alloggi» i membri della delegazione padovana per condurli in processione sino a Palazzo Ducale, di fronte al doge assiso nella sala del Collegio. Recitata l'orazione gratulatoria, un'analoga processione aveva ricondotto i padovani al loro alloggio, dove diversi patrizi erano rimasti «a disinar seco»⁴⁶.

Tra febbraio e marzo del 1675 le autorità civiche patavine cercarono di far leva sugli scarni dettagli forniti da quel malfermo *expertise* per rinverdire le prerogative cerimoniali della propria città; non potendo produrre analoghe testimonianze, diversi altri municipi finirono per appoggiarsi su quelle raccolte a Padova⁴⁷. Inscenare processioni in Piazza San Marco e vedere i propri oratori onorati da illustri personalità patrizie erano «gratie» che ogni città suddita si aspettava di tornare a godere in considerazione della sua «prontissima» disponibilità ad «adempiere» alle «obbligazioni verso Sua Serenità»: l'11 febbraio i deputati patavini incaricarono Antonio Abriani, nunzio a Venezia, di farsi portavoce di quell'auspicio presso i «confidenti patroni» che Padova poteva vantare in Senato⁴⁸.

⁴⁴ Su questi temi cfr. C. Povolo, *L'emergere della tradizione* cit, in particolare pp. 227-228.

⁴⁵ Bvi, AT, f. 1439, alla data 05.03.1675.

⁴⁶ Aspd, Aca, Du, reg. 135, alla data 11.02.1675.

⁴⁷ Bvi, At, f. 1439, alle date 12.02.1674 *mv* e 05.03.1675.

⁴⁸ Aspd, Aca, Du, reg. 135, alla data 11.02.1675.

Se in un primo momento le città suddite sembrarono propendere per opzioni cerimoniali più sobrie⁴⁹, ben presto prevalse la volontà di «conservar», insieme al «cerimonial antico», «il decoro et splendore della patria»⁵⁰ o, ancora, l'«antico freggio et istituto»⁵¹. Incoraggiati dall'esempio delle «fontion[i] solenn[i]» preannunciate da Brescia⁵², Vicenza⁵³ e Bergamo⁵⁴, il 3 marzo 1675 i deputati patavini ribadirono il loro «desiderio di capitar et esser ricevuti conforme i stilli vecchi»⁵⁵. In un'epoca in cui più labile si era fatto il confine tra forma e sostanza della politica⁵⁶, Padova pretendeva un protocollo cerimoniale in grado di restituire la sua caratura istituzionale, uno status municipale che si riteneva «più tosto augumentato che deteriorato» rispetto a quello di inizio secolo⁵⁷. Dello stesso avviso le altre città suddite, determinate nel «pretende[re]» e «sostentar d'esser ricevuti i signori oratori con forma distinta e pratica vecchia»⁵⁸.

Le insolute ambiguità del cerimoniale d'omaggio, il trascendere della celebrazione della Dominante in una celebrazione dei dominati e delle loro prerogative politico-diplomatiche, stavano riemergendo in tutta la loro complessità: nel commentare le manovre del collega padovano, il nunzio di Vicenza avrebbe colto il tentativo di «conservarsi» in quello che Padova, facendo leva sull'incerta autorità di due anziani gentiluomini, stava accampando come suo inderogabile «ius»⁵⁹. Altre città ventilarono la possibilità di non procedere all'invio di ambasciatori qualora il

⁴⁹ Ivi, *Na*, f. 101, alle date 14, 15 e 17.02.1674 *mv*; Bvi, *At*, f. 1439, alla data 18.02.1674 *mv*. Ancora sul finire di marzo i nunzi suggerirono alle loro città di condividere parte delle spese delle ambascerie così da contenerle (Ivi, alla data 23.03.1675 e Aspd, *Aca*, *Na*, f. 101, alla data 28.03.1675).

⁵⁰ Aspd, *Aca*, *Du*, reg. 135, alla data 05.03.1675.

⁵¹ Bvi, *At*, f. 1439, alla data 05.03.1675.

⁵² Aspd, *Aca*, *Na*, f. 101, alla data 18.02.1674 *mv*.

⁵³ Ivi, alla data 19.02.1674 *mv*, lettera dell'ambasciatore Guglielmo Camposampiero ai deputati.

⁵⁴ Ivi, alla data 01.03.1675.

⁵⁵ Aspd, *Aca*, *Du*, reg. 135, alla data 03.03.1675.

⁵⁶ Oltre alla bibliografia citata alla nota 10, cfr. M.A. Visceglia, C. Brice (a cura di), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e-XIX^e siècle)*, École française de Rome, Roma, 1997; F. Cantù (a cura di), *I linguaggi del potere nell'età barocca*, vol. I, Viella, Roma, 2009; P. Volpini, «On Those Occasions One Must Ride Roughshod Over Punctilios»: *Ceremonial Meetings of Minor State Ambassadors in the Early Modern Age*, «Cheiron», 1 (2018), pp. 64-82.

⁵⁷ Aspd, *Aca*, *Du*, reg. 135, alla data 03.03.1675.

⁵⁸ Aspd, *Aca*, *Na*, f. 101, alla data 16.03.1675.

⁵⁹ Bvi, *At*, f. 1439, alla data 12.02.1674 *mv*.

doge non li avesse «ricevuti con le forme praticate» in passato⁶⁰. Ovunque si avviarono ricognizioni archivistiche volte a individuare «memorie»⁶¹, «relation[i]»⁶², «notizi[e]»⁶³ e «tradition[i]»⁶⁴ che suffragassero le deboli testimonianze orali sulla base delle quali si stava tentando di proclamare la vigenza della consuetudine. La ricerca vide collaborare numerose città di Terraferma: nel coordinamento dei propri sforzi e nella ricostruzione della consuetudine gratulatoria sulla base di una memoria il più possibile condivisa, esse ravvisarono una garanzia di tutela delle proprie prerogative cerimoniali. Insieme all'antichità e all'inveterata validità della consuetudine si tentò di dimostrarne l'estensione, elevando l'intera Terraferma a sua depositaria⁶⁵.

Insieme ai dossier raccolti e depositati presso le cancellerie civiche⁶⁶, il quotidiano carteggio di nunzi e ambasciatori restituisce l'intensità, le proporzioni e gli intenti di di quello che fu, di fatto, un processo di omologazione della consuetudine⁶⁷. Di comune accordo, il 5 marzo 1675 diversi nunzi suggerirono alle rispettive patrie di dare valore legale alla ricostruenda «memoria delle cose passate»: ogni città avrebbe dovuto redigere in forma di «fede autentica» una «distinta relatione della forma con la quale», in passato, «furono ricevuti li signori oratori»⁶⁸. Per la stessa ragione, le testimonianze orali precedentemente raccolte avrebbero dovuto essere sottoposte a giuramento⁶⁹. Sulla scorta di simili «attestati», scrisse Abriani ai deputati di Padova, i nunzi avrebbero potuto esercitare una notevole pressione tanto sulle magistrature di governo quanto sulle loro burocrazie, dando concretezza e fondamento giuridico alla loro azione di tutela delle «prerogative» locali⁷⁰.

Istituite nel corso del XVI secolo, le nunziature suddite costituivano una forma di rappresentanza integrativa e succedanea ri-

⁶⁰ Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alla data 05.03.1675.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ivi*, alle date 13, 15, 18, 20 e 21.03.1675.

⁶³ Aspd, *Aca, Du* reg. 135, alla data 13.03.1675, lettera dei deputati di Padova ai loro omologhi bergamaschi.

⁶⁴ *Bvi, At*, f. 1439, alla data 05.03.1675.

⁶⁵ Circa questi aspetti si dirà meglio *infra*.

⁶⁶ Sicuramente *Bvi, At*, b. 676, fasc. 1 e 12 e con ogni probabilità *Asvr, Aac, Processi*, b. 1360.

⁶⁷ Cfr. C. Povolo, *L'emergere della tradizione* cit., p. 112.

⁶⁸ Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alla data 05.03.1675.

⁶⁹ *Bvi, At*, f. 1439, alla data 05.03.1675.

⁷⁰ Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alla data 05.03.1675.

spetto all'invio di episodiche legazioni a Venezia. Stabilmente insediato in laguna, il nunzio era tenuto a subentrare agli ambasciatori in loro assenza, dando così continuità all'azione di rappresentanza delle istanze municipali presso le magistrature della Serenissima. Snellire le vertenze riducendone tempi e costi: questi gli obiettivi dichiarati dai diversi consigli civici all'atto di dotarsi di una nunziatura⁷¹. Il 30 gennaio 1562 il Consiglio di Padova aveva esplicitato le modalità con le quali perseguirli: il nunzio ideale doveva essere un cittadino padovano già insediato a Venezia, persona «diligente et fidele» ma soprattutto «pratica», esperta dell'ambiente politico-istituzionale lagunare e avvezza ai suoi linguaggi, tanto formali quanto informali⁷². In un contesto giurisdizionale dove l'*arbitrium* del giudice si sostituiva allo *ius commune* nella gerarchia delle fonti e dove il carattere eminentemente politico delle giudicature ne deprimeva il momento tecnico⁷³, il rappresentante suddito doveva essere un esperto della micropolitica⁷⁴ veneziana prima ancora che della sua politica del diritto: il nunzio ideale doveva avere «mezi, amici et parenti» che garantissero «facile introduzione» nelle magistrature patrizie e buon esito alle vertenze ivi discusse⁷⁵. Insediare un loro rappresentante sulla soglia – fisica e metaforica – del governo veneto, incaricarlo di esercitare una pressione costante su di esso e di intessere relazioni con i suoi detentori, fu una delle soluzioni individuate dalle élite suddite per sopperire alla loro mancata associazione al patriziato veneziano⁷⁶, corpo sovrano della Repubblica ed esclusivo titolare delle sue magistrature⁷⁷.

L'intenso lavoro infraistituzionale condotto dai nunzi tra il febbraio e il marzo del 1675 andò esattamente in quella direzione: l'inaspettato rilancio delle congratulazioni ducali aprì margini di interazione con l'apparato di governo repubblicano che i rap-

⁷¹ Cfr. G. Florio, *Micropolitica della rappresentanza* cit., pp. 35-83.

⁷² *Aspd, Aca, Atti*, reg. 17, cc. 59r-60r.

⁷³ Cfr. la bibliografia citata alla nota 11.

⁷⁴ Nell'accezione proposta da W. Reinhard, *Amici e creature. Micropolitica della curia romana nel XVII secolo*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2001), pp. 59-78. Ma cfr. anche W. Reinhard, *Politica e storia alla luce dello sguardo micropolitico*, in C. Altini (a cura di), *Democrazia. Storia e teoria di un'esperienza filosofica e politica*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 17-61.

⁷⁵ *Aspd, Aca, Atti*, reg. 17, cc. 59r-60r.

⁷⁶ G. Florio, *Micropolitica della rappresentanza* cit.

⁷⁷ Cfr. M. Berengo, *La società veneta alla fine del Settecento: ricerche storiche*, Sansoni, Firenze, 1956.

presentanti sudditi non tardarono ad occupare e dilatare a tutto vantaggio delle loro patrie. Nunzio di Padova dal 1651, Antonio Abriani⁷⁸ fece leva sulla sua riconosciuta esperienza per intavolare un dialogo con i segretari del Collegio già durante l'intronizzazione del doge Sagredo. Le sue missive restituiscono un serrato confronto tra esperti posti a monte e a valle del processo deliberativo repubblicano. Ben introdotto nella segreteria del Collegio, Abriani poté leggere la lettera ducale recante l'annuncio dell'elezione del Sagredo con un discreto anticipo sul suo rilascio. Individuati alcuni punti critici, non mancò di segnalarli ai suoi contatti nella burocrazia di Palazzo, suggerendo una revisione del testo prima della sua definitiva approvazione da parte del Senato⁷⁹. Maturata in seno alla magistratura patrizia del Collegio, la scelta di tacere qualsiasi riferimento alle ambascerie gratulatorie lasciava «la libertà alle città di elegger o mandar oratori se vogliono»⁸⁰. In tal modo, si intendeva preservare l'aura di volontarietà su cui si fondava l'efficacia performativa dell'ossequio al doge e, più in generale, l'intera mitopoiesi della sudditanza a Venezia⁸¹. Il Senato intendeva far leva su quella studiata reticenza per presentare la riammissione delle ambascerie come un benevolo assenso del Principe ad iniziative gratulatorie assunte dai domini di loro spontanea volontà, irrefrenabili esternazioni di fedeltà e consenso verso la Serenissima⁸². Ciò detto, Abriani evidenziò sin da subito le ambiguità insite in quella strategia comunicativa: la reticenza del Collegio circa la prammatica gratulatoria lasciava presagire il riemergere di quegli eccessi di spesa e di quei conflitti cerimoniali che già in passato avevano preoccupato la Repubblica e che, puntuali, si sarebbero verificati nei mesi a venire.

Condividendo le preoccupazioni del nunzio, diversi segretari ducali se ne fecero portavoce presso i savi del Collegio, caldeggiando una riformulazione della lettera ducale annunciante l'elezione

⁷⁸ M. Borgherini Scarabellin, *Il nunzio rappresentante di Padova in Venezia durante il dominio della Repubblica con speciale riguardo al '700*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XI, 22/1 (1911), pp. 365-412, p. 402.

⁷⁹ Sul rapporto tra processo deliberativo repubblicano e mediazione burocratica cfr. G. Trebbi, *Il segretario veneziano*, in S. Bertelli (a cura di), *La mediazione*, Ponte delle Grazie, Firenze, 1992, pp. 32-58.

⁸⁰ Aspd, Aca, Na, f. 101, alla data 07.02.1674 mv.

⁸¹ M. O'Connell, *Voluntary Submission* cit.

⁸² Di questo tenore Asve, *Senato, Del, Terra, Reg*, reg. 190, cc. 73v, alla data 09.03.1675.

del Sagredo⁸³. Non se ne fece nulla, ma fonti coeve ci restituiscono l'immagine di una magistratura impegnata in lunghi dibattiti sull'opportunità di legiferare o meno in materia cerimoniale, con i segretari a paventare spese abnormi a scapito delle città suddite qualora si fossero rinverditi i fasti di inizio secolo⁸⁴. Dimostrando una spiccata consapevolezza del proprio posizionamento nel «communication triangle» caratterizzante la comunicazione politica di antico regime⁸⁵, lo stesso Abriani colse la diretta correlazione tra il saldarsi delle sue perplessità con quelle della burocrazia veneziana e l'avvio, su iniziativa del Collegio, delle ricognizioni archivistiche di cui si è detto, volte ad individuare quei precedenti normativi in materia gratulatoria (*parte* del 27 febbraio 1476 e successive integrazioni) destinati ad essere ribaditi con la *parte* senatoria del 9 marzo 1675⁸⁶.

Abriani non si limitò a monitorare le ricerche condotte dalla cancelleria ducale ma consigliò a quella padovana di avviare analoghe ricognizioni nei suoi archivi⁸⁷, e questo al fine di garantirsi una base documentaria con cui suffragare, integrare o all'occasione contrastare quanto stava emergendo dai fondi veneziani. Come pronosticato da Abriani, la reticente comunicazione dell'elezione di Nicolò Sagredo aprì un'intensa fase di negoziazione tra Dominante e domini, tutta giocata sulla ricostruzione della perduta consuetudine cerimoniale: Venezia insistette sui precedenti normativi volti a limitare le esuberanze (auto)celebrative dei suoi sottomessi; di contro, le comunità suddite si impegnarono nella costruzione di una serie di precedenti legittimanti l'insussistenza di quei limiti. Gli oratori di Brescia si presentarono a Venezia con la copia a stampa di una lettera del 1613 rinvenuta nel loro archivio civico: a sentir loro, essa provava il loro diritto a prendere posto nell'imbarcazione ducale (*Bucintoro*) qualora il loro arrivo in laguna fosse avvenuto in corrispondenza delle celebrazioni per l'Ascensione di Cristo

⁸³ Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alle date 07 e 08.02.1674 *mv*.

⁸⁴ Bvi, *At*, f. 1439, alla data 18.02.1674 *mv*.

⁸⁵ F. de Vivo, *Public Sphere or Communication Triangle? Information and Politics in Early Modern Europe*, in M. Rospocher (a cura di), *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*, Il Mulino – Duncker & Humblot, Bologna – Berlin, 2012, pp. 115-136.

⁸⁶ Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alla data 12.02.1674 *mv*.

⁸⁷ Ivi, alla data 09.02.1674 *mv*, ma vedi anche Bvi, *At*, f. 1439, alla data 12.02.1674 *mv*.

(*Sensa*), culminanti con la celebrazione del matrimonio mistico tra Venezia e il mare. Una concomitanza, questa, che Brescia procurò di realizzare anticipando la partenza della sua ambasceria e tenendone segreti i preparativi. «Sopramodo discussa» tra i patrizi insediati in Collegio (*savù*), la questione avrebbe suscitato non pochi imbarazzi: a detta di molti, la pretesa dei bresciani di sopravanzare qualsiasi altra carica repubblicana e sedere accanto al doge «haveria partorito confusione» essendo «perdutasi dal lungo corso la memoria» delle precedenze da adottare in simili occasioni. Il nunzio di Padova colse un conflitto tra la mancanza di attestazioni in merito emersa dagli archivi veneziani e la testimonianza rinvenuta in quelli bresciani, tra la memoria della consuetudine ricostruita dal governo veneto e quella ricostruita dalla sua principale città suddita; un conflitto che il Collegio avrebbe empiricamente risolto in suo favore, accampano urgenti impegni istituzionali e posticipando le congratulazioni bresciane a *Sensa* conclusa⁸⁸.

'Decano' della nunziatura, dotato di conclamate entrate nella burocrazia ducale e abile nel leggere tra le righe della micropolitica veneziana, Abriani rappresentò un'imprescindibile fonte di informazioni per la città di Padova e un punto di riferimento per i suoi colleghi meno esperti. Alle prese con la sua prima elezione ducale, il nunzio di Vicenza si affidò *in toto* ai consigli di Abriani, presentandolo ai deputati berici come un'autorità in materia e favorendo, in tal modo, l'allineamento delle politiche cerimoniali vicentine su quelle padovane⁸⁹. Dal canto suo Abriani non mancò di legittimarsi come esperto: diverse attestazioni lo colgono nell'atto di pianificare riunioni delle diverse nunziature con il chiaro obiettivo – caldeggiato, tra l'altro, dai deputati patavini⁹⁰ – di coordinare la reazione delle città di Terraferma all'elusivo annuncio dell'elezione ducale⁹¹.

⁸⁸ Cfr. *Aspd, Aca, Na*, f. 101, alla data 21.05.1675, ma anche *Bvi, At*, f. 1439, alle date 20-22.05.1675 e *Astv, Asc*, f. 150, alle date 20-21.05.1675. Sulle celebrazioni della *Sensa* cfr. L. Padoan Urban, *Il Bucintoro: la festa e la fiera della "Sensa" dalle origini alla caduta della Repubblica*, Centro Internazionale della Grafica, Venezia, 1988.

⁸⁹ Cfr. *Bvi, At*, f. 1439, alle date 08-12.02.1674 *mv*.

⁹⁰ *Aspd, Aca, Du*, reg. 135, alla data 07.02.1675. Lo stesso fecero i deputati di Verona con il loro nunzio (*ivi, Na*, f. 101, alla data 11.02.1674 *mv*).

⁹¹ *Bvi, At*, f. 1439 e *Aspd, Aca, Na*, f. 101 e a partire dall'08.02.1674 *mv*, oltre a *Astv, Asc*, f. 150, alla data 15.03.1675.

Negli intenti di Abriani, la generosa concessione di informazioni e consulenze, la messa a disposizione del proprio *expertise* ad altre nunziature e, tramite esse, ad altre città suddite, rispondeva ad una precisa logica antidorale⁹²: fornire dati e interpretazioni degli stessi nella speranza di venir contraccambiato⁹³. Nei primi mesi del 1675 Abriani fu tra i principali promotori di quella «cordiale confidenza e corrispondenza» che venne a crearsi tra le nunziature di Padova, Verona, Vicenza e Treviso⁹⁴, collaborazione testimoniata dal costante scambio di documenti che, per loro tramite, coinvolse diverse città della Terraferma veneta. Insieme alle *parti* adottate dai consigli civici per disporre gli omaggi al Sagredo, diverse autorità municipali condivisero i risultati delle rispettive ricerche archivistiche⁹⁵. Paradigmatica la circolazione di una lettera vergata nel 1595 del letterato Bartolomeo Burchelati⁹⁶, testimone oculare e puntuale descrittore delle congratulazioni trevigiane al doge Marino Grimani. Copia del testo è conservata presso l'archivio storico del Comune di Vicenza, allegata a un fascicolo preparatorio all'ambasceria berica del 1675⁹⁷; ma è lo stesso nunzio di Treviso Ambrogio Parmesan a dar conto del passaggio del documento da Padova, per mezzo di Antonio Abriani⁹⁸.

Dalla lettera di Burchelati emerse un protocollo cerimoniale incardinato sulla recitazione di un'orazione gratulatoria di fronte al doge e al Collegio ma, altresì, sullo snodarsi di una complessa processione di rappresentanti sudditi e patrizi veneziani dagli alloggi dell'ambasceria alla chiesa di San Salvador e da lì a Palazzo Ducale, attraverso le Mercerie e Piazza San Marco. Non solo: il documento trevigiano segnalava l'iterazione della medesima processione a due giorni dalle congratulazioni, quando la delegazione

⁹² Oltre all'imprescindibile M. Mauss, *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, «L'Année sociologique», 1 (1923-1924), pp. 30-186, in prospettiva storica cfr. N. Zemon Davis, *The Gift in Sixteenth-Century France*, University of Wisconsin Press, Madison, 2000; G. Algazi, V. Groebner, B. Jussen (a cura di) (2003), *Negotiating the Gift. Pre-Modern Figurations of Exchange*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2003; L. Faggion, L. Verdon (a cura di), *Le don et le contre-don: usages et ambiguïtés d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne*, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2010.

⁹³ Aspd, Aca, Na, f. 101, alle date 09 e 19.02.1674 mv.

⁹⁴ Ivi, alla data 20.05.1675.

⁹⁵ Cfr. Aspd, Aca, Na, f. 101 e Bvi, At, f. 1439, *passim*.

⁹⁶ Cfr. C. De Michelis, *Burchelati, Bartolomeo*, in *Dbi*, 15 (1972), *ad vocem*.

⁹⁷ Bvi, At, b. 676, fasc. 12.

⁹⁸ Aspd, Aca, Na, f. 101, alla data 18.03.1675, allegato.

suddita avrebbe preso licenza dal doge e da Venezia⁹⁹. Empirica conferma della vigenza di quello schema cerimoniale sarebbe arrivata nel maggio del 1675 quando, per primi, gli oratori bresciani si presentarono al doge Sagredo. Su esplicita richiesta delle loro patrie¹⁰⁰, i nunzi di Padova, Vicenza, Verona e Treviso sottoposero ad occhiuta vigilanza i movimenti della delegazione bresciana, arrivando ad infiltrarvi un informatore¹⁰¹. Dichiarata la consapevolezza di assistere a un processo di invenzione della tradizione¹⁰², in grado di imprimere una specifica direzione alla rinata consuetudine, ridefinendone forma e sostanza.

La convinzione che il cerimoniale d'omaggio si sarebbe «stabilito» empiricamente «alla prima ambasciata» si rafforzò con l'esaurirsi delle deludenti ricerche archivistiche avviate a Venezia e in Terzaferma¹⁰³: ai nunzi, sino ad allora impegnati nell'inconcludente ricostruzione di un nebuloso passato, venne chiesto di certificare il presente attraverso un'analisi autoptica del riesumato cerimoniale gratulatorio¹⁰⁴. Alla descrizione dell'ambasceria bresciana e degli eventi a suo corollario Abriani dedicò tredici lettere in dodici giorni, per un totale di diciassette carte¹⁰⁵: una «tediosa narrativa», come egli stesso ebbe a dire¹⁰⁶. Di analoghe proporzioni il carteggio del suo collega vicentino¹⁰⁷ e quello della nunziatura trevigiana, pur interessato da notevoli perdite archivistiche¹⁰⁸. Minuziose relazioni sulle congratulazioni bresciane si inserirono tra le pieghe dell'ordinaria comunicazione tra le istituzioni civiche e i loro rappresentanti insediati in laguna, andando a costituire, in alcuni casi, delle unità archivistiche a sé stanti¹⁰⁹.

⁹⁹ Bvi, At, b. 676, fasc. 12.

¹⁰⁰ Una prima volta in Aspd, Aca, Du, reg. 135, alla data 07.02.1675 e a seguirne con cadenza quasi giornaliera.

¹⁰¹ Aspd, Aca, Na, f. 101, alla data 17.05.1675.

¹⁰² E. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), *The Invention of Tradition*, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.

¹⁰³ Astv, Asc, f. 150, alla data 15.03.1675 e con tono simile alla data 18.05.1675.

¹⁰⁴ «L'occhio stabilirà le cose tutte» (Aspd, Aca, Na, f. 101, lettera del nunzio Antonio Abriani alla data 20.05.1675).

¹⁰⁵ Ivi, alle date 17-28.05.1675.

¹⁰⁶ Ivi, alla data 24.05.1675.

¹⁰⁷ Bvi, At, f. 1439, alle date 17-28.05.1675

¹⁰⁸ Astv, Asc, ff. 148 e 150. Perduto, invece, l'epistolario del nunzio veronese Ludovico Zucco, la cui intensa attività traspare dagli epistolari dei suoi colleghi.

¹⁰⁹ Ivi, f. 150, alla data 27.05.1675. La medesima filza conserva, non datata, una relazione dell'ambasceria vicentina. La circolazione di simili scritture è testimoniata in Aspd, Aca, Na, alla data 24.05, 20.07.1675 e Bvi, At, f. 1439, alla data

Comune a tutte queste scritture è la tendenza a misurare gli iati tra il protocollo cerimoniale adottato dalla legazione bresciana e quello ricostruito, nei mesi precedenti, sulla base di testimonianze orali e evidenze archivistiche¹¹⁰. Al contempo, nunzi e oratori misurarono la disponibilità a tollerare tali discrasie da parte non solo del governo repubblicano, ma anche di un'arena più ampia, identificata – come avrebbe fatto Michele Foscarini¹¹¹ – con l'intera città di Venezia. La certificazione delle pratiche cerimoniali adottate dai bresciani trascese, dunque, in un'analisi della loro ricezione e del loro potenziale comunicativo: sineddoche della città di Venezia e metonimia del suo 'popolo'¹¹², la «piazza»¹¹³ mostrò di non gradire l'ambasceria bresciana non per il numero esorbitante dei suoi effettivi,

24.05.1675. Cfr., inoltre, Ivi, b. 676, fasc. 12 e A. Pinetti, *Nunzi ed ambasciatori della Magnifica Città di Bergamo alla Repubblica di Venezia*, in «Bergomum», XXIII, 1 (1929), pp. 33-57, alle pp. 53-57.

¹¹⁰ G. Florio, «*Ai piedi di Sua Serenità*» cit.

¹¹¹ M. Foscarini, *Historia* cit., p. 59.

¹¹² Termine utilizzato a più riprese dai nunzi nell'accezione estensiva e depoliticizzante presa in analisi in C. Judde de Larivière, Rosa M. Salzberg, *Le peuple est la cité. L'idée de popolo et la condition des popolani à Venise (XVe-XVIIe siècles)*, «*Annales HSS*», 68/4 (2013), pp. 1113-1140.

¹¹³ 'Piazza' ricorre in questi termini nell'epistolario del nunzio padovano Antonio Abriani (cfr., ad esempio, Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alla data 19.05.1675). Per una più ampia contestualizzazione degli usi di questa metafora nell'ambiente veneziano cfr. A. Viggiano, *The Good Use of 'People' in Fifteenth-Century Venice: Reflections over a Controversial Term*, in G. Florio, A. Metlica (a cura di), *Contending Representations II* cit., pp. 148-159. Negli ultimi anni gli studi sulla spazialità della sfera pubblica hanno trovato in Venezia un caso privilegiato: a tal proposito cfr. A. Cowan, *Gossip and Street Culture in Early Modern Venice*, «*Journal of Early Modern History*», 12, n. 3/4 (2008), pp. 313-333; F. de Vivo, *Pharmacies as centres of communication in early modern Venice*, «*Renaissance Studies*», 21/4 (2007), pp. 505-521; C. Judde de Larivière, *Du Broglie à Rialto: cris et chuchotements dans l'espace public à Venise (XVI^e siècle)*, in P. Boucheron, N. Offenstadt (a cura di), *L'espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, Presses Universitaires de France, Paris, 2011, pp. 119-130; M. Rospocher, R. Salzberg, *An Evanescent Public Sphere: Voices, Spaces, and Publics in Venice during the Italian Wars*, in M. Rospocher (a cura di), *Beyond the Public Sphere* cit., pp. 93-114; M. Rospocher, *La voce della piazza. Oralità e spazio pubblico nell'Italia del Rinascimento*, in M. Rospocher (a cura di), *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 9-30; R. Salzberg, *Ephemeral City. Cheap Print and Urban Culture in Renaissance Venice*, Manchester University Press, Manchester, 2014; M. Rospocher, *'Una parola in piazza fa più male che dieci libri in un gabinetto': The Square as Political Space in Sixteenth Century Venice*, in G. Florio, A. Metlica (a cura di), *Contending Representations II* cit., pp. 78-87.

ma per il loro contegno. Lungi dal rimanere ritirati o dallo spostarsi secondo un rigoroso ordine processionale, nei giorni precedenti l'udienza ducale gli ambasciatori e il loro seguito erano stati visti «hora in una, hora nell'altra bottega». Armata una «peottona» e imbarcati i trombettieri bresciani, c'era stato chi, con questi, se n'era andato a «solazzo»¹¹⁴. Con gran scandalo, i servitori giravano «a lor piacere senza servir padroni», mentre gli ambasciatori se ne andavano per la città senza alcun seguito¹¹⁵; per tutta la loro permanenza in laguna, i legati bresciani erano stati visti gironzolare in quel modo per la fiera della Sensa¹¹⁶. Nemmeno la composizione del corteo che accompagnò gli oratori al cospetto del doge fu esente da critiche: l'assenza di procuratori di San Marco sollevò illazioni e speculazioni, così come la discutibile scelta di aggregare alla processione «due spetiali et un procurator di Palazzo», riconoscendo anche a loro l'«honore» di reggere la mano a un patrizio veneziano¹¹⁷. La stessa arma esposta sulla facciata degli alloggi affittati dai bresciani presso la chiesa di Santa Maria dell'Orto divenne emblema del disordine della loro ambasceria: sconsiderate le sue proporzioni, con gli stemmi degli oratori più grandi rispetto a quello ducale¹¹⁸.

All'ambasceria bresciana – e in generale alle prime a presentarsi al Sagredo – si guardò alla ricerca di errori nei quali evitare di incorrere¹¹⁹. Esperti della micropolitica veneziana, i nunzi si prodigarono nel segnalarli alle proprie patrie, evidenziandone le conseguenze: nelle lettere di Abriani riecheggiano i mormorii dei patrizi lasciati attendere troppo a lungo di fronte alla chiesa di San Salvador¹²⁰ e quelli dei savi del Collegio, indispettiti dai modi con i quali l'ambasciatore Camillo Martinengo Cesaresco aveva rifiutato il cavalierato di San Marco¹²¹. Funestata da rivalità interne¹²², al suo arrivo a San Salvador l'ambasceria aveva evitato di assistere alla messa per non ingenerare ulteriori conflitti di precedenza¹²³.

¹¹⁴ Bvi, At, f. 1439, alla data 18.05.1675.

¹¹⁵ Aspd, Aca, Na, f. 101, alla data 18.05.1675.

¹¹⁶ Bvi, At, f. 1439, alla data 25.05.1675.

¹¹⁷ Aspd, Aca, Na, f. 101, alla data 24.05.1675.

¹¹⁸ Ivi, alla data 19 e 22.05.1675.

¹¹⁹ Cfr. ivi, alla data 18.05.1675.

¹²⁰ Ivi, alla data 24.05.1675.

¹²¹ Ivi, alla data 21.05.1675.

¹²² Ivi, alle date 21 e 22.05.1675, ma anche Bvi, At, f. 1439 alle date 20 e 22.05.1675.

¹²³ Aspd, Aca, Na, f. 101, alla data 25.05.1675.

Al contempo, Abriani registrò il generalizzato fastidio con cui la città di Venezia, nelle sue diverse declinazioni sociali, reagì all'irritualità con la quale gli oratori bresciani si erano approcciati ai loro protettori¹²⁴: Clemente Rosa si era pubblicamente intrattenuto nel «broglio» con l'ex-rettore Silvestro Valier, mentre il suo collega aveva frequentato con assiduità l'appartamento ducale, lasciando intendere un'eccessiva confidenza con il principe Sagredo¹²⁵.

Minuziosamente analizzata, l'ambasceria bresciana fornì un nuovo paradigma cerimoniale sulla base del quale sopperire alle lacune archivistiche emerse nei mesi precedenti¹²⁶: il Collegio stesso colse l'opportunità per commissionare ad un suo segretario una puntuale descrizione dell'evento da conservare nei libri cerimoniali della Repubblica¹²⁷. Altrove, le relazioni stilate da nunzi e oratori costituirono il repertorio memoriale sulla cui base si poté avviare un processo di omologazione della consuetudine gratulatoria: ne dà contezza il dossier preparatorio alle congratulazioni vicentine, nel quale le descrizioni dell'ambasceria bresciana del maggio 1675 dialogano con la lettera di Burchelati del 1595 intessendo una fitta rete di rimandi tra passato e presente¹²⁸, tra «ordine ideale» e «ordine del vissuto»¹²⁹.

Questa spinta verso l'omologazione della consuetudine determinò l'emergere di nuove figure istituzionali demandate allo scopo: Capodistria¹³⁰ e Padova dotarono le rispettive ambascerie di

¹²⁴ Sui rapporti di patronato nel contesto veneziano cfr. C. Povoło, *Suoi Amorevoli. Relazioni di amicizia e politica nella Venezia del Cinquecento*, in F. Sabaté (a cura di), *«Ciutats mediterrànies: l'espai i el territori»*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2020, pp. 182-190; C. Povoło, *Il protettore amorevole (Magnifica Patria della Riviera del Garda. 1570-1630)*, in *Sul lago di Garda tra passato e futuro. Storia, lingua e letteratura*, Vol. II, Liberredizioni, Brescia, 2020, pp. 87-124; G. Florio, *Micro-politica della rappresentanza* cit. M. Bellabarba, *Power, Friendship, and Protection: Venetian Rectors in Verona Between the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in G. Florio, A. Metlica (a cura di), *Contending Representations II* cit., pp. 128-137.

¹²⁵ Aspd, Aca, Na, f. 101, alla data 18.05.1675, ma anche Bvi, At, f. 1439 alla stessa data.

¹²⁶ Aspd, Aca, Na, f. 101, alle date 21 e 22.05.1675

¹²⁷ Ivi, alla data 25.05.1675.

¹²⁸ Bvi, At, b. 676, fasc. 12.

¹²⁹ Cfr. C. Povoło, *L'emergere della tradizione* cit., pp. 41-42, con riferimento a N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano, 1992.

¹³⁰ Cfr. G. Caprin, *L'Istria nobilissima*, Vol. 2, F. H. Schimpff, Trieste, 1907, pp. 233-235, e *Almanacco istriano*, Presso Giuseppe Tondelli, Capodistria, 1864, pp. 109-114.

un segretario al quale affidare la «particolar incombenza di dover scriver con tutta la diligenza et applicazione tutto ciò che correrà in questa ambasciata solenne perché sempre se ne habbia i dovuti registri trascurati da antecessori»¹³¹. Di ambasceria in ambasceria venne a costituirsi un embrionale corpo di esperti che non tardò a cercare legittimazione presso un più vasto pubblico. Debitori dello sforzo profuso nel ricostruire passato, presente e futuro delle ambascerie gratulatorie, tra il 1675 e il 1676 si registrarono dei peculiari esperimenti editoriali: alla consueta edizione di rime e orazioni tributate al Principe¹³² si accompagnò quella di *relazioni* degli omaggi prestati al Sagredo. Incaricato di «poner in registro» il resoconto dell'ambasciata patavina¹³³, il segretario Francesco Almerighi ottenne l'autorizzazione a stampare il proprio scritto, strategicamente dedicato ai deputati cittadini¹³⁴. Pur in assenza di uno specifico incarico, il veronese Domenico Bon aveva già percorso la medesima via¹³⁵: il Consiglio di Verona rispose con gratitudine all'iniziativa editoriale, decretandone la conservazione nell'archivio civico, allegata al registro delle sue deliberazioni¹³⁶.

Ricostruito, con fatica, il proprio *expertise* cerimoniale, Dominante e domini disposero per la sua conservazione, costruendo, in alcuni casi, embrionali serie archivistiche¹³⁷. Si trattò, tuttavia, di esperimenti effimeri, come effimera fu la rinascita delle ambascerie gratulatorie. La «bella et onorevole consuetudine»¹³⁸ decantata dal Trissino sarebbe morta con il doge Sagredo, in corrispondenza di una fase politica particolarmente tesa, nella quale la crisi d'identità attraversata dal patriziato veneziano avrebbe trovato espressione nel riacutizzarsi dell'atavica diffidenza verso il paradosso dell'istituto du-

¹³¹ Aspd, Aca, Atti, reg. 59, c. 77r, alla data 27.01.1676.

¹³² Nell'impossibilità di catalogare in questa sede l'intera produzione encomiastica dedicata al doge Sagredo, mi limito a segnalare la sua antologizzazione in *L'Eloquenza tributaria. Orationi al Serenissimo Principe di Venetia Nicolò Sagredo esposte dagli Ambasciatori delle Città suddite alla Republica et Università de' Scolarì*, per il Vitali, Venetia, 1676.

¹³³ Aspd, Aca, Atti, reg. 59, c. 77r, alla data 27.01.1676.

¹³⁴ F. Almerighi, *Relazione della Ambasciata di Padova al Serenissimo Nicolò Sagredo e di quanto s'è fatto di più nell'assunzione di Sua Serenità al Principato di Venezia*, per Pietro Maria Frambotto, Stampator della Mag. Città, In Padova, 1676.

¹³⁵ D. Bon, *L'Ambascieria di Verona in congratulatione al Serenissimo Nicolò Sagredo*, Per Gio. Battista Merlo Stamp. Cam., in Verona, 1675.

¹³⁶ Asvr, Aac, Reg, reg. 116, c.37r-v, alla data 09.12.1675.

¹³⁷ Bvi, At, b. 676.

¹³⁸ F. Sansovino, *Delle orationi* cit., c. 1r.

cale e del suo profilo pseudo-regio. Il Maggior Consiglio deliberò la sostanziale abrogazione delle congratulazioni ducali nella seduta del 23 agosto 1676¹³⁹, alla vigilia dei tumulti che portarono alla cassazione dell'elezione del doge Giovanni Sagredo¹⁴⁰, candidato sostenuto da una convergenza di patrizi poveri e nuovamente aggregati. Si manifestava così, con toni eversivi, il latente conflitto tra pulsioni oligarchiche e tradizione aristocratica che stava ridefinendo gli orizzonti del repubblicanesimo veneziano e che evidente sarebbe emerso l'anno successivo, in occasione della fallita riforma del Consiglio dei dieci¹⁴¹.

Sollecitato dai correttori della promissione ducale, nell'interregno del 1676 il Maggior Consiglio avrebbe dato luogo a una sofferta valutazione dell'«esperienza» maturata durante il breve ducato di Nicolò Sagredo¹⁴². Ancora una volta, le tensioni interne all'ordinamento aristocratico e quelle date dalla dialettica Dominante/domini erano venute a convergere intorno alla linea di faglia data dalla celebrazione del Principe repubblicano: come sul finire del Quattrocento e ad inizio Seicento, le ambascerie gratulatorie avevano finito con l'enfatizzare il protagonismo delle città suddite, le loro intemperanze rispetto ai limiti cerimoniali imposti dalla Repubblica, la loro tendenza a fare della celebrazione del doge una celebrazione di se stesse e della loro alterità rispetto a Venezia, del loro essere corpi sottomessi alla Serenissima ma non annullati in essa, dotati di prerogative e consuetudini che si pretendevano immuni rispetto alle ingerenze del potere sovrano.

I carteggi dei nunzi, con il loro costante tentativo di paragonare le ambascerie suddite a quelle di «teste coronate» e di entità *superiorem non recognoscentes*, esplicitano obiettivi ben celati sotto la patina dell'encomio¹⁴³. A margine delle congratulazioni trevigiane, il nunzio Ambrogio Parmesan era andato «discrendo» con diversi patrizi: lo «splendore» dimostrato dalla «nobil ambascieria» doveva essere assunto come riprova dello status goduto dalla città di Treviso e della «stima» in cui i patrizi veneziani dovevano tenere il suo governatorato (*reggimento*). Dichiarato auspicio era raccogliere consenso

¹³⁹ Asve, *Mc, Del, Reg*, reg. 42, c. 152r-v, alla data 23.08.1676.

¹⁴⁰ Cfr. S. Negruzzo, *Sagredo, Giovanni*, in *Dbi*, 89 (2017).

¹⁴¹ Cfr. la bibliografia citata alla nota 30.

¹⁴² Asve, *Mc, Del*, reg. 42, c. 152r-v.

¹⁴³ Citazione desunta da Bvi, *At*, f. 1439, alla data 11.06.1675, ma simili espressioni si trovano anche in Aspd, *Aca, Na*, f. 101, alle date 24.05 e 05.09.1675. Emblematico, infine, il già citato episodio relativo all'ambasceria bresciana.

intorno a una supplica precedentemente presentata¹⁴⁴ nella quale la città di Treviso chiedeva un «accreddimento» delle competenze giurisdizionali spettanti ai suoi podestà e capitani, così da rendere quegli incarichi appetibili a «concorrenti di cospicua conditione»¹⁴⁵.

L'inaspettata rinascita delle congratulazioni ducali aveva determinato il riemergere di mai sopiti orgogli civici: ambizioni come quelle manifestate dalla città di Treviso avevano incoraggiato le comunità suddite ad interpretare i limiti suntuari imposti dalla Serenissima come «raccomandazioni» ampiamente derogabili¹⁴⁶. Durante l'interregno del 1676 il Maggior Consiglio realizzò come le congratulazioni ducali, da manifestazione «dell'ossequio e della fede de'sudditi», funzionale al «decoro e veneratione» della «pubblica maestà», fossero trascese in un'occasione di mancata «obbedienza» alla Serenissima, comportando «disordini», «dispendii» e «divertimento ... delle pubbliche rendite». Le comunità suddite si erano dimostrate soggetti incapaci di autoregolamentarsi; a partire da questo presupposto, il Maggior Consiglio legittimò un deciso intervento della Dominante sulle consuetudini cerimoniali dei suoi domini: d'ora in avanti l'opportunità di aprire Venezia alla «venuta» di ambascerie gratulatorie sarebbe stata vagliata, di volta in volta, dalla «prudenza del Senato», finalmente elevato ad autorità ultima in materia¹⁴⁷. Pensata e legittimata in termini tutori, la *parte* approvata dal Maggior Consiglio il 23 agosto 1676 sottraeva alla comunità suddite la possibilità di disporre autonomamente delle proprie risorse: nel controllo sulla capacità di spesa dei dominati la Dominante aveva trovato uno strumento funzionale all'imposizione della sua autorità sulle *communitates* sottomesse e al disciplinamento delle loro consuetudini cerimoniali¹⁴⁸.

¹⁴⁴ Astv, Asc, f. 150 alla data 22.06.1675 e allegato.

¹⁴⁵ Ivi, f. 148 alla data 08.07.1675, alla data 23.08.1676.

¹⁴⁶ Opinione condivisa da diversi nunzi, stando a Ivi, f. 150 alla data 15.03.1675.

¹⁴⁷ Asve, Mc, Del, reg. 42, c. 152r-v.

¹⁴⁸ In termini comparativi, cfr. L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Giuffrè, Milano, 1994.

Claudia Passarella

L'EXPERTISE NEL CONTENZIOSO CIVILE: PERIZIE E STIME NEI PROCESSI IN CURIA DEL PROPRIO NEL LUNGO SETTECENTO

SOMMARIO: La ricerca indaga il ruolo della perizia nel processo civile veneziano con particolare riferimento alle vertenze di competenza della Curia del Proprio nel corso del XVIII secolo. Tra le attribuzioni devolute a questa magistratura vi sono i procedimenti per la restituzione della dote alla donna rimasta vedova dopo la morte del marito, le liti tra proprietari di edifici confinanti che intendono impedire al vicino la realizzazione di un'opera edilizia potenzialmente pregiudizievole per il proprio fondo e le dispute tra fratelli per la divisione del patrimonio comune. In tutti questi casi si rende necessaria la consulenza di esperti nelle diverse materie eletti dalla magistratura o dai contendenti. Il ruolo dell'expertise in tali circostanze è stato ricostruito attraverso lo studio delle pratiche del foro e alla luce della documentazione archivistica.

PAROLE CHIAVE: Repubblica di Venezia, Corti di giustizia, processi civili, scritture di esperti, XVIII secolo

EXPERTISE IN CIVIL LITIGATIONS: REPORTS AND EVALUATIONS AT THE CURIA DEL PROPRIO IN THE LONG EIGHTEENTH CENTURY

ABSTRACT: The research focuses on the role of expertise in the Venetian civil trial, with particular attention to the disputes within the jurisdiction of the Curia del Proprio in the long Eighteenth century. The area of competence of this judge includes the procedure for the restitution of the dowry to the woman after the death of her husband, the disputes between neighbours in order to prevent the construction of a building work which could burden one's own property, and the quarrels between brothers for the division of the estate. In all these situations it is necessary to consult one or more experts elected by the judges or by the parties. The role of experts in such circumstances has been investigated by studying legal treatises and archival sources.

KEYWORDS: Venice, Courts of justice, Civil Disputes, Experts' reports, XVIII century

1. *L'expertise nel processo civile veneziano*

Il concetto di expertise ed il ruolo dell'esperto assumono una pletora di significati ed una polifonia di definizioni a seconda dell'ambito di indagine e del periodo storico di riferimento. In senso lato, l'esperto è una persona che possiede un bagaglio di abilità e conoscenze in un determinato settore, la cui professionalità risul-

ta indispensabile per lo svolgimento di una specifica attività¹. La competenza che contraddistingue l'esperto può essere acquisita in via di prassi, tramite una serie di esperienze maturate sul campo, oppure essere il risultato di un percorso formativo in grado di coniugare studio teorico e pratica quotidiana². Un esempio lampante della forza insita in questo binomio è riscontrabile negli operatori del diritto che esercitano la professione forense a Venezia e nei tribunali della Terraferma veneta nei secoli dell'età moderna, le cui competenze rappresentano una prima declinazione del concetto di expertise in ambito giudiziario.

L'expertise dei professionisti del foro è il frutto della sapiente combinazione di ingredienti diversi: un'approfondita conoscenza delle leggi statutarie e venete, uno studio attento e ragionato dei principi e dei criteri elaborati dalla dottrina, un'assidua frequentazione delle aule di giustizia ed un progressivo affinamento nell'arte della disputa. L'opinione dei giuristi sotto tale profilo è unanime: la formazione di chi ha scelto di cimentarsi nell'esercizio di una professione legale deve consistere in una sintesi ideale fra teoria e prassi. Un valido aiuto in questo senso è fornito da un genere letterario destinato a riscuotere enorme fortuna tra Cinque e Settecento: le *pratiche del foro*³. Gli autori di queste opere – magistrati, notai, cancellieri, ma soprattutto avvocati e causidici – forniscono

¹ Alla domanda «what is an expert?» Achim Landwehr risponde «an expert is a person who is skilled or one who possesses specialized knowledge». A. Landwehr, *The Expert in a Historical Context: The Case of Venetian Politics*, in E. Kurz-Milcke, G. Gigerenzer (a cura di), *Experts in Science and Society*, Springer, Boston, 2004, p. 215.

² Negli ultimi anni il binomio expertise - experience è stato oggetto di ricerche approfondite. Il tema si ricollega al problema della legittimazione degli esperti, sul quale tornerò in sede di osservazioni conclusive. Per una riflessione in questo senso: H. Collins, R. Evans, *Rethinking expertise*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2007.

³ In età moderna questo genere giuridico - letterario registra un notevole successo di pubblico soprattutto in ambito penale. Sul tema: L. Garlati, *Per una storia del processo penale: le pratiche criminali*, «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXIX (2016), pp. 71-109. Con particolare attenzione alle pratiche criminali venete: C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in G. Chioldi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Cierre, Sommacampagna, 2004, pp. 19-170. In ambito civile le *pratiche del foro* sembrano riscuotere minore fortuna. Recenti studi tuttavia hanno portato nuova luce su questo tema svelando

ai lettori una spiegazione minuziosa e precisa delle diverse fasi in cui si articolano i giudizi, sia penali che civili, abbinando agli insegnamenti teorici consigli di contenuto pratico. Le *pratiche*, dunque, rappresentano una guida preziosa per le giovani leve che devono apprendere gli strumenti del mestiere onde evitare di «scendere nell'agone giudiziario con le armi spuntate»⁴.

In ambito giudiziario il termine *expertise* assume però anche un altro significato che rileva in un numero circoscritto di cause la cui risoluzione richiede necessariamente l'intervento di esperti in un determinato settore. Talune vertenze, infatti, implicano conoscenze di carattere tecnico che esulano dalla cognizione del giudice: in simili circostanze l'amministrazione della giustizia si avvale di «persone sperimentate nelle diverse materie» le cui capacità sono state previamente certificate dalla pubblica autorità. Nella gestione della litigiosità civile gli esperti sono i periti a cui è demandata una valutazione della «quantità, qualità e situazione dei beni» su cui insiste la lite⁵. La consulenza dei periti, eletti dal magistrato o nominati dalle parti, può ad esempio essere richiesta per accertare i danni arrecati ad un fondo dato in affitto o a livello oppure per stimare il valore di un immobile oggetto di compravendita. Con la presente ricerca s'intende indagare il ruolo dei periti in tre specifici ambiti del contenzioso civile: le cause per la restituzione della dote alla donna rimasta vedova, le liti di vicinato quando il proprietario di un immobile vuole impedire al vicino la realizzazione di un'opera edilizia che può tradursi in un peso gravante sul proprio fondo, e le dispute tra i figli o i nipoti del *de cuius* desiderosi di porre fine alla «fraterna compagnia» che li unisce. Come insegnano i giuristi veneziani, queste materie, così diverse le une dalle altre, rientrano nella sfera di attribuzioni di un'unica magistratura: la Curia del Proprio.

Le summenzionate *pratiche di palazzo* consentono una ricostruzione dei meccanismi processuali che connotano simili vertenze, ponendo l'accento sulle formule degli atti maggiormente utilizzati nelle diverse circostanze. A tal fine si rivelano di particolare

profili d'indagine a lungo ignorati dalla storiografia. Per la realtà lagunare si rinvia a C. Passarella, *Tre pratiche civili del foro veneziano: un primo confronto*, «Studi veneziani», LXXII (2015), pp. 293-326.

⁴ C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 90.

⁵ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Santini, Venezia, 1845-1847², II, p. 428.

utilità le opere di tre autori sei – settecenteschi: la *Prattica civile delle corti del palazzo veneto* di Filippo Nani (1668)⁶, la *Prattica del foro veneto* di Francesco Argelati (1737)⁷ e *L'arte di ben apprendere la pratica civile e mista del foro veneto* di Piergiovanni Pivetta (1746)⁸. I tre autori dedicano ampio spazio alle competenze demandate alle sei Corti di palazzo che costituiscono «il fondamento del foro civile»⁹ e descrivono con solerte acribia le mansioni assegnate ai giudici del Proprio nei secoli dell'età moderna¹⁰.

Lo studio delle *pratiche* non consente peraltro di compiere un'indagine casistica che possa fare piena luce sul ruolo degli esperti in simili vertenze: a tale scopo è essenziale lo studio della documentazione archivistica. Le carte conservate in Archivio di Stato di Venezia nel fondo dei *Giudici del Proprio* si rivelano invero

⁶ F. Nani, *Prattica civile delle corti del palazzo veneto*, Stefano Curti, Venezia, 1668.

⁷ *Prattica del foro veneto che contiene le materie soggette a ciaschedun magistrato, il numero de' giudici, la loro durazione, l'ordine che suole tenersi nel contestare le cause e le formule degli atti più usitati*, Savioli, Venezia, 1737. L'opera viene data alle stampe in forma anonima, Emanuele Antonio Cicogna tuttavia non nutre alcun dubbio: l'autore è il bolognese Francesco Argelati che si cimenta nella stesura del volume un anno dopo aver conseguito il dottorato nel Collegio Veneto Giurista (1736). E. A. Cicogna, *Saggio di bibliografia veneziana*, Merlo, Venezia, 1847, p. 186. Il manuale di Argelati è stato particolarmente apprezzato da Claudio Schwarzenberg, che non a caso negli anni Sessanta del Novecento ha deciso di curare una ristampa anastatica del testo. Secondo Schwarzenberg la *Prattica del foro veneto* «costituisce una tra le opere più significative per la ricostruzione storica del processo veneziano del sec. XVIII». *Prattica del foro veneto*, a cura di C. Schwarzenberg, Savini-Mercuri, Camerino, 1967, p. 15.

⁸ P. Pivetta, *L'arte di ben apprendere la pratica civile e mista del foro veneto. Opera di Piergiovanni Pivetta, in cui per serie di titoli si esaminano col fondamento de' principi legali le materie puramente civili e la maniera di fare gl'atti giudiziari*, Domenico Occhi, Venezia, 1746.

⁹ F. Nani, *Prattica civile* cit., p. 3.

¹⁰ La Curia del Proprio viene istituita in età basso medievale verso la fine del XII secolo. Essa rappresenta la «continuatrice diretta dell'antica curia ducale» che tuttavia da sola non è in grado di rispondere alle nuove esigenze della vita reale. Nei decenni successivi vengono quindi create altre Curie che almeno in un primo momento non vanno ad incidere sulla sfera di attribuzioni demandate al Proprio. G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Imprimerie, Padova, 2005², p. 61. In età moderna, invece, gli ambiti di intervento assegnati a questa magistratura si riducono significativamente sino ad essere circoscritti a quattro settori specifici: oltre alle vertenze per la restituzione della dote, alle dispute tra proprietari di fondi confinanti e alle divisioni tra fratelli, ai giudici del Proprio compete dirimere le liti tra gli eredi del *de cuius* nelle successioni *ab intestato*. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo* cit., pp. 50-52.

una fonte estremamente preziosa, ancorché non completa né esaustiva, perché dimostrano come le valutazioni compiute dai periti si inseriscano nel dinamismo processuale: se nella maggior parte dei casi le perizie risultano determinanti per la risoluzione della vertenza in atto, vi sono situazioni in cui la valutazione tecnica alimenta invece nuove rivendicazioni in una girandola di interventi di parte, relazioni peritali e provvedimenti giudiziari.

2. Perizie e stime nelle cause per pagamento di dote

Nel contenzioso civile una delle materie che danno un «pascolo quotidiano al foro»¹¹ è senza dubbio la dote. I giuristi versano fiumi d'inchiostro su questo tema sviscerandone ogni possibile profilo in merito alla sua costituzione, alla sua amministrazione in costanza di matrimonio e alla sua spettanza in caso di scioglimento del vincolo coniugale. I pratici veneziani non si addentrano nei meandri di questo dibattito e preferiscono focalizzare la loro attenzione su due questioni specifiche: il procedimento di assicurazione dei beni dotali, che a Venezia è di competenza della Curia del Procurator¹², e la procedura prescritta per il pagamento della dote alla donna rimasta vedova che, come si è anticipato, rientra nel novero delle attribuzioni demandate ai giudici del Proprio¹³.

La donna che dopo la morte del coniuge intende agire per la restituzione della dote deve innanzitutto «levare il vadimonio», ossia dimostrare il legale fondamento della sua pretesa: la prova può essere raggiunta mediante contratto nuziale ove risulta il conferimento e l'ammontare dei beni dotali, mediante carta confessionale debitamente notificata o altra scrittura privata nella quale il marito ha formalmente dichiarato di aver ricevuto quanto promesso. In mancanza di documentazione scritta – ipotesi

¹¹ A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina. Tomo I in cui si contiene la teoria*, Turra, Vicenza, 1785, II, p. 90.

¹² Sul tema: A. Rigo, *Giudici del Procurator e "donne malmaritate". Interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale a Venezia in epoca tridentina*, «Atti dell'Istituto Veneto di scienze lettere ed arti», 151 (1993), pp. 241-266.

¹³ Per un approfondimento in materia si rinvia a S. Chojnacki, *Riprendersi la dote: Venezia 1360-1530*, in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 461-492 e P. Lanaro, *La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)*, «Quaderni storici», 135, 3 (2010), pp. 753-778.

tutt'altro che frequente visto che le donne di solito hanno particolare cura nel conservare le carte comprovanti il loro diritto – è ammesso il ricorso alla prova testimoniale «potendo il padre, la madre, fratelli, sorelle e qualunque altro parente e amico far testimonianza» di fronte ad un notaio¹⁴.

Levato il vadimonio, si effettua il pagamento seguendo un ordine prestabilito: in *primis* si apprendono i mobili, poi i «beni di fuori», in terzo luogo gli stabili che si trovano a Venezia o nel Dogado, da ultimo i beni alienati procedendo «secondo i tempi delle alienazioni ed obbligazioni». Nella procedura per la restituzione dei beni dotali, pertanto, gli stabili situati in Terraferma non appartengono alla stessa categoria degli stabili situati nella capitale o nel Dogado, ma vengono considerati alla stregua di beni mobili e come tali possono essere assegnati in pagamento alla vedova. Gli immobili che si trovano nella capitale o nel Dogado, invece, possono uscire dai patrimoni familiari soltanto in casi eccezionali, nell'ipotesi in cui la donna non riesca a trovare «altri beni di fuori sopra li quali possa finir di pagarsi»¹⁵. Come *extrema ratio* – osservano infine i giuristi – è possibile intaccare i fedecommissi ascendenti che rappresentano dunque «l'ultimo asilo»¹⁶.

Tutti i beni sui quali insiste il pagamento, sia mobili che immobili, devono essere stimati dai periti eletti dal giudice. Le stime dei beni mobili vengono effettuate dai ministeriali di corte¹⁷, ad eccezione delle perle e altre cose preziose la cui valutazione è rimessa a «professori pratici»¹⁸. Quanto ai possedimenti di Ter-

¹⁴ *Pratica del foro veneto* cit., p. 31.

¹⁵ F. Nani, *Prattica civile* cit., p. 144. La distinzione tra stabili di Terraferma e stabili situati nella capitale si riflette anche sulla classificazione della documentazione archivistica. La documentazione sulle assegnazioni in pagamento di dote degli stabili di Terraferma si trova in ASVe, *Giudici del Proprio, Foris 1482-1749*. Le assegnazioni degli stabili che si trovano a Venezia o nel Dogado sono catalogate invece nella serie *Minutarum*, che peraltro copre lo stesso periodo temporale, dal tardo Quattrocento a metà Settecento: ASVe, *Giudici del Proprio, Minutarum 1478-1749*.

¹⁶ P. Pivetta, *L'arte di ben apprendere la prattica* cit., p. 95.

¹⁷ I ministeriali, o comandadori, sono l'organo esecutivo delle Corti. La Curia del Proprio dispone di quattro ministeriali, eletti di concerto dai giudici del Proprio, dell'Esaminador e del Procurator. *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, IV, *Archivio di Stato di Venezia*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1994, p. 993. In Archivio di Stato di Venezia il fondo *Giudici del Proprio* annovera la serie *Inventari e stime 1605-1797* in cui sono catalogate le stime dei beni mobili vincolati a pagamento di dote eseguiti dai ministeriali di palazzo.

¹⁸ P. Pivetta, *L'arte di ben apprendere la prattica* cit., p. 96.

raferma, il loro valore viene accertato da esperti inviati *in loco*; il magistrato peraltro potrebbe optare per una soluzione meno dispendiosa e ordinare al reggimento sotto la cui giurisdizione si trova il fondo di far stimare il bene e di comunicare prontamente l'esito della valutazione¹⁹.

Compiute le stime, si passa alla fase esecutiva nel rispetto di precise formalità che la legge prescrive a tutela dei soggetti potenzialmente coinvolti. In questo senso, particolare importanza assumono i cogniti ai parenti in linea retta o collaterale²⁰ e le stride da eseguirsi nei territori in cui si trovano i beni al fine di rendere noto al pubblico l'avvenuto pagamento a favore della donna²¹. Le stride durano due mesi: entro questo termine i confinanti, i creditori del marito e i debitori della dote possono esercitare il loro diritto di prelazione o domandare una seconda ed eventualmente anche una terza stima dei beni. In caso di «restima» – effettuata per ordine del giudice o previo accordo tra le parti – il bene deve essere assegnato per il valore più alto²². Se entro due mesi non viene proposta alcuna contraddizione, il giudice chiude le stride e la donna «resta quieta e pacifica nel suo possesso»²³. Chi intende opporsi al pagamento potrebbe anche scegliere di impugnare il provvedimento presentando un atto denominato interdetto: l'interdetto apre le porte ad un vero e proprio giudizio destinato a concludersi, di regola almeno, con l'emanazione di una sentenza.

Gli strumenti contemplati dall'ordinamento a tutela delle rispettive ragioni possono coesistere nell'ambito dello stesso procedimento in un susseguirsi di iniziative di parte e difese avversarie che posticipano nel tempo la definizione della vertenza. In questo quadro estremamente dinamico «il gioco ambiguo della stima»²⁴ ac-

¹⁹ *Pratica del foro veneto* cit., p. 32.

²⁰ Il cognito è una «intimazione in via di notizia fatta da alcuno alla persona obbligata per dover nel periodo di certo maturato tempo compiere la propria obbligazione». P. Pivetta, *L'arte di ben apprendere la pratica* cit., p. 167.

²¹ Le stride sono un «avvertimento giuridico dato alle persone che possono avere interesse in un atto che si è per fare e per confermare acciò non possano addurne ignoranza». M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto* cit., II, p. 755.

²² «È d'avvertire che quando un creditore haverà fatto far tre stime, non potrà un altro creditor far far tre altre stime, ma bastano tre stime per tutti, perché altrimenti sarebbe un'eternità. Nota che quando si fa queste stime, la donna è in obbligo di tuor per la stima più alta». F. Nani, *Prattica civile* cit., p. 148.

²³ P. Pivetta, *L'arte di ben apprendere la pratica* cit., p. 96.

²⁴ P. Lanaro, *La restituzione della dote* cit., p. 753.

quista un peso determinante, come dimostra la disputa tra Francesca Foresti e gli eredi del suo defunto marito, che tra alterne vicende si protrae per più di due anni²⁵.

La contesa ha inizio nel mese di aprile 1725 quando la donna si rivolge alla Curia del Proprio per ottenere la restituzione della dote consegnata al marito Giovanni Battista Darin oltre vent'anni prima²⁶. Come risulta dal contratto nuziale datato 24 maggio 1702, che Francesca allega alla domanda, il valore della dote ammonta complessivamente a 2.000 ducati. Due carte confessionali debitamente notificate certificano l'avvenuto conferimento dei beni dotali al marito. Dalla documentazione depositata agli atti risulta che al momento delle nozze Daniel Darin, zio dello sposo, si era personalmente impegnato come garante: nel caso *de quo* la fideiussione si rivela provvidenziale visto che prima di morire Giovanni Battista aveva dilapidato l'intero patrimonio.

Dopo aver dimostrato il legale fondamento del suo credito, Francesca presenta ai giudici un inventario di tutti i beni, mobili ed immobili, in relazione ai quali chiede il pagamento. Tra i beni menzionati nella polizza vi è una casetta situata in contrada San Fantin che non versa in buone condizioni. Il perito Bortolo Franceschini attesta infatti che lo stabile avrebbe bisogno di «restauro puro e necessario nelle muraglie sopra la corte del corridoio, et anco delli tetti, porte, balconi, finestre, de' veri, coperto di coppi». Il valore dell'immobile viene quindi stimato in 445 ducati²⁷. Dall'inventario risultano anche alcune proprietà in Terraferma, in particolare nel territorio padovano a Codevigo, Campagnola ed in località Arzerello nei pressi di Piove di Sacco. Nel mese di ottobre gli eredi del *quondam* Daniel Darin chiedono una seconda valutazione di queste terre: la «restima» viene accettata dalla vedova a condizione che resti «salvo e nel suo vigore» il pagamento di dote

²⁵ Per una ricostruzione della vicenda: C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo* cit., pp. 171-175.

²⁶ ASVe, *Giudici del Proprio, Processi*, b. 1, *Causa Foresti*, cc. 3-4.

²⁷ Così il perito descrive l'interno dell'immobile: attraversando la porta d'ingresso che affaccia sulla strada si accede al piano terra dove vi sono due stanze comunicanti e due rampe di scale che conducono rispettivamente ad un portico e al piano superiore formato da una cameretta e da una cucina con annessa soffitta. Ivi, cc. 10-11.

«per quello riguarda alli altri beni stabili e mobili»²⁸. Di lì a qualche mese, invece, gli eredi Darin impugnano il suddetto pagamento proponendo in Curia del Proprio domanda di interdetto²⁹.

Gli istanti contestano la valutazione della casetta situata a San Fantin e chiedono al giudice che venga disposta una nuova perizia al fine di accertare «con tutti li dovuti riguardi» il vero valore del feudo e della casa stessa. Francesca, nel frattempo convolata a nuove nozze, si oppone all'iniziativa avversaria ed insiste per la conferma del «giusto et incensurabile pagamento di dote» pronunciato a suo favore. Secondo il legale difensore della donna, la «stravagante» proposta avanzata dalla controparte mira soltanto a «divertire l'espedizione della causa et accrescere molestie e dispendi»³⁰.

La lite si protrae per circa un anno fino a quando, nel mese di maggio 1727, i contendenti decidono di porre fine alla vertenza sottoscrivendo un accordo transattivo. Le motivazioni che spingono le parti a concludere l'intesa sono diverse: da un lato Francesca e suo marito Pasquale Brambilla desiderano «ponersi in quiete» ed «esimersi dalle continue spese forensi», dall'altro lato gli eredi Darin si sono resi conto che l'immobile effettivamente necessita di restauro e manutenzione. L'accordo raggiunto il 30 maggio 1727 prevede che i coniugi Foresti – Brambilla cedano agli eredi Darin una porzione di un capitale di livello pari a 100 ducati, in cambio gli istanti avrebbero rinunciato all'impugnazione ed accettato in tutto e per tutto il pagamento di dote pronunciato dalla magistratura nel mese di aprile 1725³¹.

Trascorrono gli anni e le condizioni della casetta contenziosa non migliorano come risulta chiaramente da un passo del testamento sottoscritto da Francesca nel 1755: la donna lascia all'affettuoso consorte tutti i suoi beni, compresa «una casetta in Venezia in contrada di S. Fantin in due soleri, cioè un luogo a piè pian primo soler un porteghetto e cameretta, secondo soler una cusinetta e camerin con sua soffitta, il tutto in pessimo stato»³².

²⁸ Ivi, c. 18r.

²⁹ ASVe, *Giudici del Proprio, Interdetti*, b. 9, c. 47r.

³⁰ ASVe, *Giudici del Proprio, Dimande scritte risposte*, b. 43, cc. 73-75.

³¹ ASVe, *Giudici del Proprio, Processi*, b. 1, *Causa Foresti*, cc. 23-25.

³² Ivi, c. 30r.

3. Ruolo dei periti nelle liti per «chiamori» tra proprietari di fondi confinanti

Si è visto come la valutazione dei periti rivesta un ruolo fondamentale nella risoluzione delle vertenze per la restituzione della dote alla donna rimasta vedova, il cui diritto spesso entra in conflitto con gli interessi degli eredi del *de cuius*, dei creditori del marito defunto o dei possessori dei beni rispetto ai quali viene disposto il pagamento. Le competenze e le abilità dei periti, invero, sono richieste anche in un altro genere di cause demandate alla magistratura del Proprio: le liti tra proprietari di fondi confinanti che vogliono impedire al vicino la realizzazione di un'opera edilizia destinata a gravare sul proprio fondo. Queste dispute sono denominate «liti per chiamore»: nel linguaggio giuridico veneziano il chiamore è l'atto «col quale alcuno impedisce al proprio vicino d'imporgli una servitù»³³. Si sta qui facendo riferimento alle servitù reali urbane che possono estrinsecarsi in una pluralità di interventi: l'innalzamento di un muro, la costruzione di un coperto che ostruisce il passaggio dell'aria e «offusca il lume», l'apertura di finestre o balconi che affacciano sull'altrui proprietà, la realizzazione di grondaie o canali di scolo che fanno cadere l'acqua sulla corte comune³⁴. Questo genere di vertenze è devoluto all'Avogaria di Comun quando la lite insiste su «beni di fuori», al Proprio quando gli immobili si trovano a Venezia o nel Dogado.

Il chiamore deve essere presentato entro trenta giorni dall'inizio dei lavori di fabbricazione, «altrimenti conviene proceder per via di estesa ed instare perché sia disfatto ciò ch'è stato fatto»³⁵. L'atto viene intimato dal comandadore dell'ufficio che si reca sul posto, ispeziona il fabbricato e ordina ai manovali la sospensione del lavoro per poi riferire con esattezza l'esito del sopralluogo alla magistratura. Il destinatario del chiamore che intende opporsi

³³ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto* cit., I, p. 380.

³⁴ P. Pivetta, *L'arte di ben apprendere la pratica* cit., p. 166.

³⁵ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto* cit., I, p. 380. L'estesa è la domanda presentata dall'attore nelle cause civili. G. Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, Cecchini, Venezia, 1867³, p. 255. Il termine allude ad un particolare tipo di domanda: nell'estesa l'attore deve presentare i termini della contesa con estrema precisione senza poterli modificare in un momento successivo a pena di un aggravio di spesa. Nel corso dell'età moderna, tuttavia, la differenza tra estesa e domanda giudiziale diventa sempre più sfumata sino a svanire del tutto. G. Cassandro, *La Curia di Petizion e il diritto processuale di Venezia*, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia, 1937, pp. 197-198.

all'iniziativa avversaria deve citare in giudizio la controparte e chiedere al giudice la revoca dell'atto: inizia così la contestazione della causa nel corso della quale le parti possono produrre scritture, modelli e disegni a sostegno delle rispettive pretese. La valutazione del manufatto e dei danni che esso potrebbe arrecare al fondo confinante viene rimessa alla cognizione dei periti che esprimono il loro parere tecnico dopo aver esaminato lo stato degli immobili e le caratteristiche dell'intervento edilizio.

In Archivio di Stato di Venezia sono conservate relazioni e stime compiute dai periti in questo genere di vertenze nel corso del Settecento³⁶. Nella maggior parte dei casi le parti litigano per l'innalzamento di un muro o per l'elevazione di un edificio: un chiaro esempio in questo senso è la contesa tra la nobildonna Eugenia Valmarana, consorte di Francesco Donà, e la nobildonna Loredana Emo, coniugata con Carlo Giovanelli. Il 14 agosto 1730 Eugenia fa intimare un chiamore nei confronti di Loredana per «l'alzamento delli muri e coperto» negli appartamenti superiori di uno stabile situato in contrada Santa Fosca. I coniugi Valmarana – Donà ritengono che i lavori di ristrutturazione che interessano «il secondo solaro e luochi di sopra» danneggino i muri dell'appartamento al piano terra di loro proprietà. Loredana dal canto suo ritiene che il rialzo non arrechi alcun pregiudizio al piano inferiore dell'edificio e chiede al giudice la revoca del chiamore. Per dirimere la controversia vengono nominati due periti: l'ingegnere Domenico Piccoli per parte Valmarana e l'architetto Giorgio Massari per parte Giovanelli. I due esperti si recano sul posto ed esaminano i muri dello stabile in corrispondenza del primo solaio riscontrando alcune fessure che denotano «l'insussistenza di detti muri». A loro avviso tali crepe dovranno essere riparate a spese di Eugenia Valmarana non essendo imputabili ai lavori eseguiti dai coniugi Emo – Giovanelli, che invece dovranno sostenere i costi per le puntellature dei muri superiori e per il restauro dei muri laterali del portico. Le spese per il rifacimento del muro consortivo «dalle fondamenta sin sotto la travatura» dovranno invece essere ripartite in parti eguali tra le due donne³⁷.

³⁶ ASVe, *Giudici del Proprio, Relazioni perizie stime 1696-1779*. La serie consiste in un'unica busta in cui si trovano due filze, la prima relativa al periodo 1696 – 1746, la seconda relativa al periodo seguente, dal 1747 al 1779.

³⁷ *Relazione presentata il 4 ottobre 1730 da Domenico Piccoli Ingegnere e Pubblico Perito eletto per parte della N.D. Eugenia Valmarana e Giorgio Massari Perito e Architetto eletto per parte della N.D. Loredana Giovanelli*.

Un'altra dinamica ricorrente nelle carte d'archivio consiste nella sopraelevazione di un immobile che impedisce il passaggio di luce e di aria sul fondo del vicino: in tali circostanze il proprietario confinante ha senza dubbio un valido motivo per opporsi all'intervento edilizio. È questa la ragione per cui Angela Ferretti Rubi nel mese di settembre 1760 presenta un chiamore nei confronti di Giacomo Correr, che sta eseguendo dei lavori su uno stabile di sua proprietà in contrada San Trovaso alla Toletta. Anche in questo caso i litiganti nominano un perito per parte: Paolo Rossi per Angela Ferretti e Ignazio Caccia per Giacomo Correr. I due periti ritengono che il signor Correr non possa sopraelevare oltre le piane dei balconi di un camerino di proprietà della donna «per non levare il lume alli balconi di esso camerino». Il signor Correr invece è libero di assicurare i tubi delle grondaie al muro dello stabile della signora Ferretti, anzi questo intervento si risolverebbe in un vantaggio per entrambe le parti, perché costituirebbe un riparo dalle acque piovane che cadendo nella calle «marciscono li muri e rendono poco salubri li stabili»³⁸.

Qualora i due esperti scelti dai contendenti non riescano a raggiungere un accordo, il giudice estrae a sorte il nome di un terzo perito che a sua volta è tenuto a compiere un sopralluogo e a valutare le caratteristiche del manufatto. Così accade nella causa tra la veneranda Scuola di San Rocco e la signora Laura Arigoni per l'innalzamento del coperto di un edificio in contrada dell'Anzolo. Il coperto in questione andrebbe ad appoggiarsi su un muro di proprietà della donna in corrispondenza di tre balconi che quindi dovrebbero essere murati. Gli esperti nominati per dirimere la controversia – Gasparo Montan per la signora Arigoni e Giovanni Scalfarotto per la Scuola di San Rocco – concordano sul fatto che la Scuola possa alzare il coperto con conseguente chiusura dei balconi, ma sono in disaccordo circa il valore del muro e la ripartizione dei costi tra le parti. Per definire tali questioni viene sorteggiato quale terzo perito l'ingegnere Domenico Piccoli, che dopo aver ispezionato gli immobili ed assunto tutte le informazioni del caso, anche mediante la lettura delle relazioni peritali presentate dai suoi colleghi, esprime il proprio parere in materia³⁹.

³⁸ *Relazione presentata il 13 settembre 1760 da Paolo Rossi Pubblico Perito eletto per nome della N.D. Ferretti Rubi e Ignazio Caccia Pubblico Perito eletto per nome del N.H. Correr.*

³⁹ *Relazione presentata in data 8 luglio 1734 da Domenico Piccoli Pubblico Perito estratto a sorte per terzo.*

Come dimostrano i casi selezionati tra la casistica offerta dalla documentazione archivistica, nelle liti per chiamore ai periti viene chiesto di valutare lo stato dei luoghi, le caratteristiche del fabbricato e la suddivisione delle spese di edificazione o manutenzione tra le parti. Acquisito il parere degli esperti, il giudice consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle indicazioni fornite dai tecnici. In questo tipo di vertenze, tuttavia, l'intervento dei periti si rende necessario anche in un'altra circostanza, ossia quando il magistrato ordina la demolizione del manufatto realizzato dal destinatario del chiamore che ha eseguito e ultimato i lavori nonostante l'intimazione del comandatore. Lo smantellamento dell'opera deve avvenire in piena sicurezza ed è proprio per questa ragione che la legge prescrive la presenza *in loco* di un perito. Il già citato Gaspare Montan, ad esempio, assiste alla distruzione di una fabbrica in località Ghetto Novo che Francesco Sagranova ha fatto costruire in sprezzo del chiamore emesso nei suoi confronti: nel caso *de quo* Montan si reca sul posto assistito da un ministeriale della corte e dal fante dell'ufficio affinché sia data esecuzione all'ordine del giudice. Smantellato l'edificio, i materiali derivanti dalla demolizione vengono collocati in un magazzino a poche centinaia di metri di distanza, in Rio di San Girolamo⁴⁰.

4. Perizie e divisioni tra fratelli

L'expertise di ministeriali, stimatori e periti è richiesta anche in un terzo genere di cause devolute ai giudici del Proprio: le liti che possono sorgere tra fratelli desiderosi di porre fine alla «fraterna compagnia» che li lega e addivenire così ad una equa ripartizione dell'asse comune⁴¹. I giuristi spiegano che chi vuole la suddivisione del patrimonio deve citare in giudizio i «fratelli, zii o figliuoli de' fratelli» e chiedere al magistrato un provvedimento denominato terminazione a

⁴⁰ *Relazione presentata dal pubblico perito Gaspare Montan agli Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Giudici della Corte del Proprio*. Il documento è privo di data. ASVe, *Giudici del Proprio, Relazioni perizie stime 1696-1779*, b. 1, f. 1.

⁴¹ Sull'istituto della fraterna nella Serenissima Repubblica di Venezia: F.C. Lane, *Family Partnerships and joint ventures in the Venetian Republic*, in *Venice and history. The collected papers of Frederic C. Lane*, Johns Hopkins University, Baltimore, 1966, pp. 36-55, traduzione italiana a cura di E. Basaglia, *Società familiari e imprese a partecipazione congiunta*, in *I mercanti di Venezia*, Einaudi, Torino, 1982, pp. 237-255.

dividere⁴². La terminazione – pronunciata il giorno stesso in cui cade la citazione – rappresenta il primo passo di un procedimento che può concludersi in breve tempo o viceversa protrarsi a lungo.

Nel provvedimento di terminazione i giudici assegnano alle parti un termine di otto giorni per raggiungere un'intesa affinché sia possibile procedere ad una divisione amichevole del patrimonio, altrimenti «deverrà il magistrato medesimo alla formazione delle divisioni stesse»⁴³. La distinzione tra divisioni amichevoli e divisioni giudiziali – ribadita in tutte le *pratiche del foro* – ha significative ricadute sul piano processuale in generale e sul ruolo demandato ai periti in particolare.

Nella prima ipotesi la divisione viene effettuata «per via d'instrumento o per via di scrittura privata» nel modo ritenuto più opportuno dalle parti che, se lo desiderano, possono nominare dei periti per un'esatta valutazione ed un'equa suddivisione del patrimonio comune⁴⁴. La documentazione che attesta l'intera procedura deve essere presentata al Proprio affinché sia custodita negli atti di tale ufficio a perpetua memoria e ne sia garantita l'inviolabile esecuzione.

Nella seconda ipotesi la divisione viene effettuata dalla magistratura che manda i ministeriali della corte a casa dei contendenti onde procedere ad una stima di tutti i beni mobili ivi presenti. Di questi beni, compresi ori, argenti, denari e crediti, deve essere redatto un fedele inventario nel quale sono registrati anche i debiti dell'asse. Se vi fossero «beni di fuori», il giudice dovrebbe inviare *in loco* i periti per eseguire una valutazione degli stessi. Ricostruito l'intero patrimonio, sia attivo che passivo, si formano tante parti quanti sono i fratelli ed il primo a scegliere, di regola, è il minore⁴⁵.

Qualora sorgessero delle controversie in merito alle compiute divisioni, la legge suggerisce il ricorso alla procedura arbitrale. In tal caso i contendenti devono depositare in ufficio una nota con i nominativi degli arbitri: dopo essere state esaminate dal giudice, le note vengono comunicate alle altre parti che scelgono due nomi tra quelli indicati dall'avversario. Gli arbitri hanno quattro mesi di tempo per pronunciare la loro sentenza che deve poi essere ratificata dal magistrato del Proprio⁴⁶.

⁴² *Pratica del foro veneto* cit., p. 35.

⁴³ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto* cit., I, p. 614.

⁴⁴ F. Nani, *Prattica civile* cit., p. 157.

⁴⁵ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto* cit., I, p. 615.

⁴⁶ La procedura è sancita nella correzione del Doge Marco Antonio Trevisan del 26 maggio 1555. Il testo della correzione è inserito nella compilazione statutaria data alle stampe nel 1729. *Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen*,

Tra le carte d'archivio si rinvencono numerosi esempi di divisioni eseguite in via amichevole o in forma giudiziale da pubblici periti eletti dalla magistratura. La documentazione archivistica in materia è sufficientemente ampia e consente una reale comprensione delle dinamiche che si instaurano in simili circostanze: gli incartamenti dimostrano come molte divisioni, soprattutto quando si tratta di patrimoni considerevoli, vengano eseguite da personale esperto, le cui competenze si rivelano determinanti per definire tutti quei profili tecnici che costituiscono il fulcro attorno al quale si sviluppa l'intera vicenda⁴⁷.

Come si è anticipato, l'iter procedimentale inizia con la terminazione del giudice che assegna ai contendenti otto giorni di tempo per raggiungere un'intesa. In un numero apparentemente circoscritto di casi le parti riescono ad accordarsi tra loro, magari con l'aiuto di mediatori appositamente nominati, senza fare ricorso ad una consulenza peritale. Nel mese di settembre 1796, ad esempio, Francesco, Alessandro e Fabio Iseppo Gritti provvedono alla ripartizione del patrimonio comune, che comprende beni mobili ed immobili situati a Venezia e fuori città, stipulando una scrittura privata articolata in 18 punti. Ogni punto dell'accordo si riferisce ad un preciso bene o complesso di beni e mira a chiarire nel dettaglio i termini e le modalità della ripartizione⁴⁸. Alcuni beni peraltro vengono esplicitamente esclusi dalla divisione, in modo da rimanere nella disponibilità di tutti i membri della famiglia interessati a farne uso⁴⁹. L'intesa, sottoscritta dai tre fratelli e dai rispettivi mediatori, viene quindi presentata in Curia del Proprio affinché ne sia garantita piena «esecuzione ed osservanza».

In altri casi le parti optano per la nomina di un perito al quale demandare la valutazione dell'asse e la formazione delle parti. Questa è la scelta compiuta da Alvise, Vincenzo, Antonio e Nicolò

Tipografia Ducale, Venezia, 1729, c. 186: *De Compromissis necessariis inter conjunctas personas*.

⁴⁷ ASVe, *Giudici del proprio, Divisioni 1438-1797*. La serie comprende 19 buste per un totale di 57 filze. Alcune divisioni si trovano anche nella serie *Relazioni perizie stime 1696-1779*. In questa busta, ad esempio, è conservata la perizia presentata il 20 maggio 1730 da Gasparo Montan, incaricato di procedere alla divisione in due parti uguali di un palazzo sito a Cannaregio di proprietà dei fratelli Priuli. ASVe, *Giudici del Proprio, Relazioni perizie stime 1696-1779*, b. 1, f. 1.

⁴⁸ ASVe, *Giudici del proprio, Divisioni 1438-1797*, b. 19, f. 57, Divisione Gritti.

⁴⁹ La libreria – precisano i fratelli – deve restare «a comun utile» e «a freggio della famiglia»: la custodia dei libri deve essere affidata a «soggetto di reciproco contentamento» e a lui soltanto deve essere consegnata la chiave «onde la N.D. madre ed ognuno dei fratelli possano col di lui mezzo procurarsi l'uso dei libri».

Tron che nell'aprile 1796 affidano all'ingegnere Francesco Piantoni la divisione del patrimonio comune che comprende proprietà situate nella città lagunare e numerose ville in diverse località dell'entroterra, a Rivasecca, Nogarè, Cornuda, Meolo, Montagnana, Mira Vecchia, Fiesso e San Bruson⁵⁰. Ottenuto l'incarico, Piantoni effettua dei sopralluoghi, esegue una perticazione dei terreni, descrive – con l'ausilio di alcuni disegni – l'ubicazione, la qualità, la quantità ed il valore dei beni, indicando di volta in volta se necessitano di restauro e manutenzione. Redatto l'inventario e formate le parti, il perito procede all'estrazione a sorte e alla conseguente assegnazione delle porzioni. La procedura si conclude nel mese di febbraio 1797 senza alcun intervento del giudice.

Altre volte, invece, la divisione è demandata a periti eletti dalla magistratura, come accade per la ripartizione del patrimonio tra Costanzo, Girolamo e Lodovico Arnaldi. Nel caso *de quo* agli esperti divisori Carlo Colombari e Domenico Antonio Carampin viene affidato il compito di suddividere il complesso dei beni «possessi in vita e lasciati in morte» da Giovanni Battista Arnaldi, zio paterno dei tre fratelli. Dopo aver compiuto sopralluoghi, esaminato disegni, consultato documenti di famiglia, acquisito informazioni da «persone di cognizione» e stimato ogni singolo bene, i due periti determinano l'ammontare del patrimonio comune. L'inventario presentato nel dicembre 1793 comprende immobili, fabbriche in campagna, case situate nel territorio vicentino e livelli esigibili, oltre alla voce «passivo annuale». Stilato l'inventario, Colombari e Carampin procedono alla formazione delle parti che vengono contrassegnate con le lettere A, B e C. L'ultima fase della procedura consiste nell'assegnazione dei beni. A tale riguardo, i tre fratelli stabiliscono che le porzioni del patrimonio siano assegnate mediante sorteggio affidato al magistrato: è la sorte dunque a stabilire quale parte dell'asse debba spettare a ciascun fratello⁵¹.

⁵⁰ Piantoni viene eletto dai fratelli Tron il 30 aprile 1796 «per dividere li beni di loro ragione in quattro eguali parti per cadauna categoria tanto nella porzione de beni fideicommissi ascendenti quanto de trasversali, e per ultimo di quelli che sono capaci le femmine». ASVe, *Giudici del proprio, Divisioni 1437-1797*, b. 19, f. 57, Divisione Tron.

⁵¹ ASVe, *Giudici del proprio, Divisioni 1437-1797*, b. 19, f. 54, Divisione Arnaldi.

5. Osservazioni conclusive

Nelle considerazioni introduttive del presente saggio è stata posta l'attenzione sul concetto di expertise inteso in una duplice accezione: da un lato l'expertise degli operatori del diritto la cui formazione consiste – o dovrebbe consistere – in un connubio ideale tra studio teorico e pratica quotidiana; dall'altro lato l'expertise di una categoria eterogenea ma circoscritta di persone qualificate, a seconda dei casi e delle circostanze, come periti, stimatori o valutatori. Nella sua prima declinazione, l'expertise è riscontrabile in tutte le dinamiche contenziose ed assume la forma di strategie processuali e tecniche difensive ideate per tutelare gli interessi del cliente nel migliore dei modi. L'expertise intesa come perizia, invece, rileva soltanto nel momento in cui la materia oggetto del contendere esula dalla cognizione del magistrato, che quindi necessita della *technical knowledge* di un esperto per poter addivenire alla definizione della vertenza.

Come spiega Marco Ferro nel suo *Dizionario del diritto comune e veneto*, gli esperti di cui si avvale il giudice veneziano nella risoluzione di una disputa sono persone che l'autorità pubblica ha previamente dichiarato «capaci ed intelligenti». L'avvocato precisa che deve trattarsi di persone «esperimentate nelle diverse materie», ma non chiarisce in che modo debba avvenire la certificazione ad opera della pubblica autorità⁵². Si pone dunque innanzitutto un problema di selezione e legittimazione degli esperti che operano come periti nei diversi ambiti del contenzioso civile. A tale fondamentale interrogativo è possibile rispondere ripercorrendo la casistica presa in esame nelle pagine precedenti. I casi analizzati delineano con sufficiente precisione le caratteristiche che connotano il perito e che lo qualificano come tale: l'esperto è colui che possiede una conoscenza in grado di valutare un'attività o un bene dal punto di vista quantitativo, qualitativo e funzionale. Al perito invero viene chiesto di accertare il valore di un'opera o di un complesso di beni e di tradurre in forma scritta l'esito della sua indagine. La relazione peritale non rappresenta soltanto uno strumento di trasmissione della conoscenza, ma è anche il modo attraverso il quale l'esperto legittima il suo operato: la scrittura dunque è al contempo veicolo di expertise e modello di legittimazione.

⁵² M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto* cit., II, p. 428.

Un secondo livello di indagine riguarda la qualifica ed il ruolo assegnato al perito in ambito giudiziario. Gli esperti – scrive ancora Marco Ferro nel suo *Dizionario* – devono deporre la verità «non come testimoni ma come periti»: l'avvocato dunque accoglie senza tentennamenti una distinzione che in realtà è oggetto di discussione tra i giuristi dell'età moderna e contemporanea⁵³. I risultati dell'accertamento compiuto da un esperto potrebbero peraltro divergere dai risultati a cui è pervenuto un altro esperto, magari scelto dalla controparte. Quando ciò accade, si rende necessaria la nomina di un terzo perito che di regola espone i risultati della sua valutazione dopo aver consultato i colleghi ed aver letto le loro relazioni peritali. Come abbiamo potuto constatare, situazioni di questo tipo si verificano con una certa frequenza nelle liti tra proprietari di fondi confinanti che vogliono impedire al vicino la realizzazione di un intervento edilizio ritenuto pregiudizievole. In simili circostanze il contrasto tra expertise viene risolto facendo ricorso ad una nuova perizia: i risultati degli accertamenti compiuti dal terzo perito vengono quindi rimessi alla valutazione del giudice chiamato a dirimere la vertenza⁵⁴.

In sede contenziosa, invero, il perito dialoga con le parti e con il giudice e la sua *technical knowledge* viene filtrata dalle retoriche giudiziarie. Si impone dunque un terzo livello di riflessione strettamente correlato alla prospettiva di indagine di cui ci siamo occupati in questa sede: la prospettiva giudiziaria, con particolare riferimento alle attribuzioni della Curia del Proprio nel lungo Settecento. Si è visto come ai periti venga chiesto di accertare il valore dei beni in relazione ai quali la donna chiede il pagamento della dote dopo la morte del marito, di valutare le caratteristiche di un'attività edilizia o di un fabbricato nelle liti per chiamori e

⁵³ Ivi, p. 429. La differenza che intercorre tra perizia e testimonianza è stata al centro di un dibattito che in questa sede non è possibile approfondire. È opportuno tuttavia ricordare la definizione di perizia proposta dal giurista Luigi Mattiolo nella seconda metà dell'Ottocento, che denota chiaramente un'affinità ma anche una divergenza di fondo tra i due istituti: secondo Mattiolo la perizia è «la testimonianza di una o più persone esperte diretta a far conoscere un fatto, di cui l'esistenza non può essere accertata ed apprezzata, fuorché col corredo di speciali cognizioni scientifiche o tecniche». L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1894⁴, II, pp. 814-815.

⁵⁴ Nella causa tra Laura Arigoni e la Scuola di San Rocco, ad esempio, la discordanza di opinioni tra i periti Gasparo Montan e Giovanni Scalfarotto è stata risolta dall'ingegnere Domenico Piccoli «estratto a sorte per terzo».

di assicurare un'equa suddivisione del patrimonio comune tra i membri di una fraterna. In tutti questi casi le valutazioni degli esperti possono portare all'effettiva definizione della controversia oppure innescare nuove dinamiche: ciò si verifica quando le parti in causa, che devono sempre agire nei limiti e con le modalità prescritte dall'ordinamento, decidono di mettere in discussione l'esito dell'accertamento peritale.

Le vertenze per la restituzione della dote sono un esempio emblematico di questo fenomeno: gli eredi del *de cuius*, i creditori del marito o i debitori della dote possono accettare le stime eseguite dai periti oppure chiedere una «restima» dei beni o ancora agire in sede contenziosa e domandare una nuova perizia per accertare il vero valore del fondo. La valutazione peritale entra quindi nel gioco delle parti diventando in taluni casi il perno della strategia difensiva elaborata dall'avvocato⁵⁵. Calata nel dinamismo processuale, la *technical expertise* potrebbe dunque alimentare il contenzioso, generando un conflitto di perizie alla luce delle quali il giudice deve pronunciare la sua sentenza.

⁵⁵ Paradigmatica in questo senso la causa tra Francesca Foresti e gli eredi della famiglia Darin, i quali dapprima chiedono una «restima» di alcune proprietà nei dintorni di Piove di Sacco e poi impugnano il pagamento di dote pronunciato a favore della donna contestando il valore assegnato ad una casetta situata in contrada San Fantin. Secondo il legale di Francesca, l'istanza avversaria non mira ad accertare il vero valore dell'immobile, ma soltanto a sfiancare la propria assistita che infatti, dopo due anni di dissidi e litigi, accetta un accordo transattivo pur di porre fine alla disputa.

Mauro Pitteri

TOMMASO SCALFUROTO, INGEGNERE AI CONFINI DELLA
REPUBBLICA DI VENEZIA (1750 -1757)

SOMMARIO: Il saggio è dedicato a tracciare alcuni momenti della biografia professionale di Tommaso Scalfuroto, perito attivo a metà Settecento per la magistratura della Camera dei Confini. Nuove e più certe definizioni dell'estensione territoriale di sovranità promuovono in tutto il continente europeo trattati e 'congressi' fra potenze allo scopo di tracciare confini evidenti e condivisi con l'apposizione di ceppi o altri segni di riconoscimento.

PAROLE CHIAVE: Repubblica di Venezia; confini, stato territoriale; conflitti e accomodamenti

TOMMASO SCALFUROTO, ENGINEER ON THE BORDERS OF THE REPUBLIC OF
VENICE (1750-1757)

ABSTRACT: The essay is dedicated to tracing some moments in the professional biography of Tommaso Scalfuroto, an expert active in the mid-eighteenth century for the judiciary of the Camera dei Confini. New and more certain definitions of the territorial extension of sovereignty promote treaties and 'congresses' between powers throughout the European continent with the aim of drawing clear and shared borders with the affixing of shackles or other signs of recognition.

The establishment of non-controversial lines requires different levels of expertise: 'micro-territorial', geomorphological knowledge and knowledge relating to types of settlement and exploitation of resources, are intertwined with the artifices of reason of state, and dialogue, influencing it, the art of diplomacy.

KEYWORDS: Republic of Venice, Boundaries, Disputes and Settlements, Territorial State

Le magistrature pubbliche hanno bisogno di esperti, come ovvio, senza i quali non potrebbero espletare il proprio mandato. L'ingegner Tommaso Scalfuroto fu uno di essi, anche se è difficile inquadrarne esattamente la professione, poiché, nel secolo dei lumi, era ancora di là da venire quella specializzazione del sapere, per certi versi troppo spinta, che caratterizza gli esperti professionisti contemporanei. Infatti, un ingegnere dell'epoca si occupava sia d'idraulica, fiumi, lagune e difese a mare, sia di edilizia, civile e militare, sia di agrimensura, sia di merceologia, senza

trascurare una certa vena artistica, indispensabile per la stesura delle mappe da allegare alle perizie. Quella dell'esperto che serve contemporaneamente diverse magistrature ed esercita anche la libera professione, è una storia lunga, che ha forse il suo apice nell'età dell'Umanesimo, dove si possono ritrovare i progenitori degli ingegneri settecenteschi.

Il Cinquecento, infatti, è stato il secolo dei grandi tecnici e protti al servizio dei Savi alle Acque che diedero a Venezia fama europea nel campo dell'idraulica¹. Quegli esperti erano allo stesso tempo matematici, ingegneri, architetti, idraulici e anche pittori. Tuttavia, il problema di dotarsi di personale specializzato, se vogliamo più umile, come i periti agrimensori, la Repubblica se lo pose quando nacquero magistrature più attente al territorio di Terraferma come, ad esempio, i Provveditori sopra i Beni Inculti e i Beni Comunali, che difatti hanno lasciato agli studiosi una monumentale collezione di mappe. Appena istituiti, per adempiere al meglio alle loro funzioni, questi nuovi uffici dovettero ricorrere agli esperti del Magistrato alle Acque. Lo stesso dovette fare la Camera dei Confini, deputata a delimitare i termini dello Stato. Ebbene, fu Cristoforo Sorte l'esperto più illustre che operò in due occasioni al servizio di questa magistratura, ingegnere, pittore e pubblico perito. Nel 1568, fu impegnato a «livellare e tor in disegno» la bergamasca Val di Scalve al confine con il Tirolo e, nel 1582, fu inviato in Val di Landro per delimitare Auronzo e Dobbiaco. Pur avendo eseguito disegni di una precisione che per certi versi anticipava quella dei suoi successori dotati di mezzi tecnici più efficaci, fu comunque accusato d'imprecisioni e inesattezze dagli interessati² e, di certo, la Repubblica non poteva permettere che uno della fama di Sorte potesse perdere il suo tempo in fastidiose dispute fra vicini litigiosi. Necessitava dunque personale apposito.

Bisognava che le magistrature disponessero di propri periti, ma occorreva stabilire un metodo per reclutarli. Come noto, la professione la s'imparava in famiglia e veniva tramandata da padre in figlio. Tuttavia, dovendo svolgere mansioni delicate, per essere

¹ Come ovvio, il più noto è il chioggiotto Sabbadino, vedi ad es. P.G. Tiozzo Gobetto (a cura di), *Cristoforo Sabbadino. Il sistema Laguna a metà Cinquecento. Opere scelte pubblicate nel 450° della morte*, «Chioggia. Rivista di Studi e Ricerche», Quaderno 6, con un saggio introduttivo di S. Ciriaco, Il Leggio, Chioggia, 2011.

² M.S. Tisato, *Cristoforo Sorte in Val di Scalve e in Cadore: controversie territoriali in aree montane di confine*, in S. Salgaro (a cura di), *Cristoforo Sorte e il suo tempo*, Patron editore, Bologna, 2012, pp. 489-500.

certi che fossero all'altezza del compito, gli aspiranti all'incarico furono sottoposti a una qualche verifica della loro perizia. Non esisteva ancora una scuola per ingegneri, ma, per affinare il mestiere appreso dal padre, potevano essere aiutati da manuali come quello di un perito ordinario dei Beni Inculti, Ottavio Fabri che, nel 1598, pubblicò *L'uso della squadra mobile*. L'esame d'idoneità si svolgeva davanti a una sorta di commissione composta da uno o due periti dell'Ufficio dei Provveditori, verifica diventata obbligatoria a partire dal 1620 per chi ambiva alla qualifica di perito straordinario dei Beni Inculti e avesse almeno 24 anni. Per diventare invece perito ordinario, dunque al servizio stabile e retribuito dei Magistrati, si dovevano avere almeno trent'anni ed essere muniti di un attestato di buone conoscenze teoriche e pratiche della materia, rilasciato con fede giurata dai periti ordinari in carica³.

L'altro Ufficio che necessitava del servizio di periti provetti era quello dei Beni Comunali, soprattutto nel Seicento, quando fu investito da una mole di lavoro esorbitante, avendo la Repubblica deciso di alienare all'incanto quote dei beni di suo eminente dominio per finanziare le guerre contro il Turco. Le vendite furono eseguite in lotti ma per perfezionarle era necessario redigere le mappe dei fondi pubblici e poi degli appezzamenti acquistati dai privati. Lavoro enorme. Così, data l'esperienza acquisita sul campo, fu a questi magistrati che venne affidato il compito di valutare e selezionare gli esperti che potessero fregiarsi del titolo di perito pubblico per poter poi esercitare la libera professione. Infatti, questi agrimen-sori non erano assunti dal Magistrato in pianta stabile, ma, oggi diremmo, che erano dei precari pagati a disegno e rimborsati per le sole giornate di effettivo lavoro. Ne servivano otto. La loro maggior fonte di reddito veniva dalle commissioni dei privati che si rivolgevano a loro fiduciosi, poiché un attestato del Magistrato dei beni comunali ne garantiva la professionalità. Tuttavia, è solo nel 1739 che il Senato concesse a quell'Ufficio la facoltà d'indicare i requisiti necessari per svolgere la libera professione, sia per i privati sia per conto del Magistrato stesso. Ebbene, dovevano essere in possesso

³ A. Peressini, *Il perito ordinario Ottavio Fabbri (1544-1612) e la formazione del 'corpus' di ingegneri al servizio della Magistratura dei Beni Inculti*, «Archivio Veneto», s. VI, n. 4 (2012), pp. 21-36, pp. 32-33.

di due fedì giurate, una di un pubblico perito e l'altra del celebre matematico Bernardino Zendrini o di un suo sostituto pari grado, che ne attestassero la competenza⁴.

L'attività dell'ingegner Scalfuroto che qui si va a descrivere per sommi capi è quella svolta al servizio del Commissariato istituito dalla Repubblica per regolare i confini con la Casa d'Austria. Infatti, nel 1750, avviate le trattative con la corte di Vienna per definire una linea territoriale condivisa fra i due Stati, nella commissione guidata dal senatore Zuanne Donà furono reclutati due ingegneri presi anche stavolta in prestito dalle altre Magistrature. La scelta ricadde sul famoso architetto e matematico Tommaso Temanza. Nome di gran lustro, ma è difficile pensare che lui si portasse su luoghi impervi armato di pertica, bussola e lanterna per eseguire i giusti rilievi dei monti del Friuli. Manifestatasi durante le prime settimane della missione, una provvidenziale malattia a un piede lo costrinse a ritirarsi e lasciare il posto al suo aiutante, l'ingegner Tommaso Scalfuroto, da lui stesso raccomandato al commissario Donà perché uomo abile, probò, giovane e soprattutto di buona corporatura, insomma dal fisico atletico in grado di sopportare le ascensioni in vetta per confinare i monti contesi.

Tommaso Scalfuroto era nato a Venezia nel 1719 e a vent'anni lavorava già come aiutante del padre presso i remeri dell'Arsenale, per transitare poi al servizio del Magistrato alle Acque in qualità di vice proto, qualifica che ricopriva al momento della missione in Friuli⁵. Si mise in evidenza in occasione della rotta del Po alla Panarella, dell'ottobre del 1747, «che con gran furia portò le acque del Po in tutti li luoghi vicini e più lontanti»⁶. Ciò gli consentì di ottenere altri incarichi importanti; l'anno dopo, fu impegnato nel riatto

⁴ Id., *La «gelosa professione» dei pubblici periti agrimensori della magistratura «sopra beni comunali»*, «Archivio Veneto», s. VI, n. 19 (2020), pp. 79-111, pp. 98-99.

⁵ G. Zoccoletto, *Le vicende del catastico*, in *Catastico di tutti li beni compresi nelle ville e comuni delli territori di Mestre e Torcello*, Centro Studi Storici di Mestre / Archivio di Stato di Venezia, Mestre, 2003, p. 11.

⁶ G. Silvestri, *Successi delle acque dall'anno 1677 al 1755*, Accademia dei Concordi, Rovigo, 2003, p. 348.

della regia strada del Terraglio e nel restauro del cadente ponte di Bassano. Nel 1750, come vice proto ingegnere ai fiumi, aiutò i proli Tommaso Temanza e Matteo Lucchese a conterminare la laguna⁷.

Tommaso Scalfuroto prese il posto di Temanza come ingegnere ai confini, con una paga mensile di 35 ducati per tutto il tempo della durata della missione, più il rimborso delle spese. Suo vice fu nominato Giovanni Francesco Avesani, aiutante cornetta, ingegnere in servizio presso il Provveditore Generale di Palma e figlio del sergente maggiore Saverio Avesani, anche lui noto ingegnere veronese; e, difatti, il commissario Donà lo scelse sapendolo ben istruito «dal proprio genitore» che evidentemente stimava⁸.

Primo compito degli ingegneri era «rappresentare la faccia dei luoghi»⁹ e siccome i lavori iniziarono in Carnia, le qualità fisiche dei due esperti furono subito messe alla prova, dovendo uscire in missione, nonostante l'abbondante neve caduta e le piene dei fiumi provocate dal suo scioglimento¹⁰. Si approfittò subito della competenza idraulica di Scalfuroto. Infatti le liti più frequenti da dirimere tra i confinanti riguardavano la giusta regolazione del corso dei fiumi. Occorreva evitare che le comunità di villaggio fossero danneggiate dalla nuova linea territoriale come, ad esempio, vedersi private d'acqua per i pascoli o di energia per azionare le ruote di un mulino. Infatti, una delle controversie più spinose interessava il fiume Isonzo che separava il distretto veneto di Monfalcone dal capitanato imperiale di Gradisca. In quell'anno, dei sudditi veneti furono accusati di aver distrutto una rosta a grave danno dei vicini. Lungo i confini, l'uso della menzogna era una costante. Difatti, dopo aver preso le dovute informazioni, Donà dichiarò quell'accusa una calunnia, poiché, in realtà, la rosta era stata spazzata via dalla piena. Anzi, i Veneti, ingenui, mossi a pietà, erano andati in soccorso degli esteri recuperando una parte del legname perduto¹¹. Poco dopo, nuovi guai si verificarono

⁷ M.F. Tiepolo (a cura di), *Laguna, lidi, fiumi. Cinque secoli di gestione delle acque. Mostra documentaria 10 giugno – 2 ottobre 1983*, Archivio di Stato di Venezia, Venezia, 1983, p. 40.

⁸ Archivio di Stato di Venezia (ASVe), *Provveditori e Soprintendente alla Camera dei confini* (PSCC), b. 229, vol. I, c. 220, dispaccio n. 21, 14 novembre 1750.

⁹ Ivi, c. 160, dispaccio n. 16, 6 ottobre 1750.

¹⁰ Ivi, c. 348, dispaccio n. 31, 21 marzo 1751.

¹¹ Ivi, c. 327, dispaccio n. 27, 20 gennaio 1751 (1750 m. v.).

lungo l'Isonzo. Il capitano di Gradisca agì per vie di fatto e chiuse l'alveo conteso. Era un'offesa alla dignità del Senato, occorreva agire a tutela della sovranità della Repubblica.

Il commissario Donà decise per un atto di rappresaglia, così da ristabilire una sorta di parità di vie di fatto. Tuttavia, portati avanti da molti uomini, alcuni armati, i lavori degli esteri sull'Isonzo non si potevano impedire senza il rischio di provocare un grave incidente, un pericoloso scontro a fuoco dalle conseguenze imprevedibili. Furono però la morfologia del fiume e la perizia dell'ingegner Scalfuroto a venire in soccorso al commissario. Infatti, nei pressi di un sito superiore, di dominio veneto, si erano già eretti due piccoli speroni che, se si fossero ingranditi, avrebbero scaricato la piena contro lo sbarramento estero, distruggendolo, e, di conseguenza, verso le rive austriache¹². Tale opera si sarebbe potuta eseguire in una settimana perché vi sarebbe accorso tutto il territorio di Monfalcone, com'era già accaduto in altri casi analoghi; e il costo preventivato era di appena 300 ducati. Bisognava però dare l'impressione che il prolungamento degli speroni fosse una spontanea iniziativa dei privati, senz'alcun coinvolgimento pubblico; e occorreva far presto, prima della nuova onda di piena. Ecco l'utilità di avere con sé un ingegnere versatile che non fosse solo un agrimensore.

L'uso di opere idrauliche a scopi politico-militari non era certo una novità. Quella più famosa e imponente è il taglio di Porto Viro, aperto nel 1604, una delle cui finalità era stroncare sul nascere qualsiasi velleità portuale alla Mesola dopo la devoluzione di Ferrara allo Stato della Chiesa, opera progettata proprio da quell'Ottavio Fabri autore de *L'uso della squadra mobile*¹³. Ma, per rimanere nel basso Friuli, nel 1589, per otturare un canale scavato dagli esteri e che i Veneti consideravano lesivo della sovranità marciana, di notte, una squadra forte di alcune centinaia di armati scortò sudditi

¹² ASVe, PSCC, b. 229, vol. II, c. 153, dispaccio n. 53, 19 settembre 1751. Nel comune di Fogliano, in sito alla Boschetta di Ca' Sagredo, vi erano questi due speroni sull'Isonzo. La rosta avrebbe protetto i campi del villaggio veneto di San Pietro e dirottato la corrente su quello imperiale di Villesse, essendo Fogliano un sito superiore.

¹³ F. Ceccarelli, *La città di Alcina. Architettura e politica alle foci del Po nel tardo Cinquecento*, il Mulino, Bologna, 1998, p. 8 e pp. 201-203.

di Grado che affondarono barche cariche di pietre, piantarono pali sul fondale e vi scaricarono sopra abbondanti quantità di terra così da imbonirne l'alveo¹⁴.

Per buona sorte del negoziato settecentesco, il generale Harrsch, commissario imperiale, in uno dei suoi primi appuntamenti con il collega veneto, apprezzò il progetto di Scalfuroto volto a regolare l'asta dell'Isonzo e ordinò ai sudditi imperiali di limitarsi a riparare gli argini, senza più restringere l'alveo del fiume con una rosta¹⁵. Grazie al suo ingegnere, Donà aveva avuto la meglio.

Assieme al suo vice Avesani, Scalfuroto continuò i lavori per regolare il confine. Non fu facile. D'estate, nelle paludi del basso Friuli, il clima era insopportabile e gli ingegneri non potevano lavorare. Un loro collega austriaco «ha dovuto soccombere a gravissima malattia prodotta dall'insalubrità dell'aria»¹⁶. Trasferitisi sui monti, le cose non migliorarono più di tanto. Anche qui i lavori s'interruppero «per la stravaganza dei tempi sopravvenuti nel passato agosto e per il freddo e nevi sopraggiunte». Ritornati in pianura, quegli esperti andavano incoraggiati perché compissero i «sopralluoghi senza riguardo dell'aria irrespirabile e delle malattie che in quelle parti erano frequenti».

Si operava a lungo in pianura a causa delle aste mutevoli dei corsi d'acqua, capricciosi termini di Stato in quel groviglio di enclaves che era il basso Friuli. Ad ogni alluvione, rischiava di mutare la linea territoriale generando ulteriore confusione e diventava così necessario predisporre i dovuti interventi sugli argini per impedire nuove tracimazioni, materia in cui Scalfuroto poteva mettere in evidenza tutte le sue qualità professionali¹⁷. I villaggi costruivano roste che, se difendevano il proprio territorio, scaricavano l'acqua su quello dei vicini. Perché i corsi d'acqua, specie l'Isonzo, potessero ancora essere individuati come termini naturali, occorreva marcare sul terreno segni precisi così da evitare equivoci dovuti a

¹⁴ M. Pitteri, *Il confine conteso fra Grado e Fiumicello (XVI-XVIII secc.)*, in C. Povo, A. Fornasin (a cura di), *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, Forum, Udine, 2014, pp. 101-113.

¹⁵ ASVe, PSCC, b. 229, vol. II, c. 212, dispaccio n. 55, 26 settembre 1751.

¹⁶ Ivi, c. 493, dispaccio n. 85, 22 luglio 1752; b. 230, vol. III, c. 67, dispaccio n. 95, 11 novembre 1752.

¹⁷ ASVe, PSCC, b. 229, vol. II, c. 405, dispaccio n. 70, 29 aprile 1752. Interessati erano i villaggi di Villesse e San Pietro (San Pier d'Isonzo).

una diversione delle loro aste; e perciò, nel 1752, si stabilì che la linea territoriale doveva correre lungo il vecchio alveo dell'Isonzo e lungo quello di un suo affluente, l'Isonzatto. In pianura, se non vi fu alcuna contestazione nel delimitare il territorio di Monfalcone, lo si dovette alla perizia dell'ingegner Scalfuroto che aveva già predisposto le opere idrauliche da eseguire a spese pubbliche. Per rendere osservabile la linea di confine, furono piantati dodici capitelli, anch'essi progettati da Scalfuroto¹⁸.

L'ingegnere veneziano lavorò con particolare abilità dove entrambe le rive dell'Isonzo erano venete; e, del resto, solo mettendole in sicurezza si sarebbe preservata la confinazione. Dovette chiudere una roggia pericolosa che scorreva in territorio veneto, ma alimentava il mulino di Sagrado, villaggio imperiale. Progettò per essa un nuovo letto che non avrebbe danneggiato il mulino estero e nel contempo avrebbe portato acqua buona a una serie di villaggi che n'erano sprovvisti. Infatti, quei sudditi erano costretti ad abbeverare gli animali, a lavare i panni e, a volte, addirittura a cuocere il proprio cibo con acqua piovana raccolta d'estate in fosse putride, causa di malattie a bestie e uomini. Senza contare che la nuova diversione avrebbe dato energia a due mulini veneti¹⁹. I lavori di scavo della roggia proseguirono di buona lena e con buon concorso di popolo e universale soddisfazione. Il suo alveo fu prolungato fino a Monfalcone per farvi defluire le acque stagnanti e rendere così l'aria salubre per sempre. Ispezionando quei luoghi, Donà diede udienza a dei vecchi ottuagenari del villaggio di San Pietro che lo ringraziarono per il dono dell'acqua con le lacrime agli occhi²⁰. Merito anche questo che va ascritto soprattutto all'ingegner Scalfuroto.

¹⁸ ASVe, PSCC, b. 230, vol. III, cc. 164, 199, 206 e 229 dispacci nn. 105, 109, 110 e 112, 1° aprile, 6 e 20 maggio, 3 giugno 1753; b. 226, disegno n. 2.

¹⁹ ASVe, PSCC, b. 230, vol. III, c. 90, dispaccio n. 99, 30 dicembre 1752, con allegata la scrittura di Scalfuroto 12 dicembre 1752, cc. 94-100, che stima il costo dell'opera 3.760 ducati valuta corrente.

²⁰ Ivi, cc. 206 e 243, dispacci nn. 110 e 113, 20 maggio e 1° luglio 1753. Vedi R. Cosma, R. Duca, *La piana del Lisert: le sue acque e il mulino di Sant'Antonio*, «Atti e memorie della commissione grotte E. Boegan», 47 (2017), pp. 35-41.

Nel 1754, nonostante avessero già redatto le mappe del confine della Carnia, essendovi però colà «tante asprezze di luoghi e animi, gente indomita in cui la necessità è la legge più forte», per amor di quiete, Donà inviò di nuovo verso Moggio i suoi ingegneri incaricandoli di effettuare ulteriori sopralluoghi, nonostante le piogge e la neve caduta abbondante. Scalfuroto confermò a Donà ciò che il commissario aveva saputo da dei passeggeri: era intransitabile il Canal del Ferro, antica via di commercio con l'Alemagna²¹. Già in agosto l'ingegnere veneziano aveva fatto un sopralluogo alla Pontebba e aveva osservato «un'apertura di 98 passi nella rosta in faccia al lazzaretto», danni al muro di cinta del lazzaretto stesso, al pilone che sostiene i due archi del ponte, uno veneto e l'altro austriaco, rovine alle case dei privati, alla roggia che serve alcuni opifici e aveva avvertito dei gravi rischi che si correvano in caso di nuove piene. Constatò che un torrente scaricava «sassi di enorme grandezza» sulla rosta, aumentando così l'impeto dell'acqua Pontebbana in cui confluiva, mentre un terzo torrente, il Fella, scaricava anch'esso «con rapidità non ordinaria» sulla Pontebbana veneta grandi quantitativi di giara che danneggiavano la strada pubblica²².

Era accaduto quanto paventato quattro anni prima, quando per la prima volta Scalfuroto aveva ispezionato Pontebba. Era il novembre del 1750 e il viaggio della commissione era stato ostacolato da «impedimenti causati dalla copia di piogge, e nevi cadute» per cui «si gonfiarono i torrenti con rovina delle strade» e pericolo per i passeggeri. Allora vi fu una piena rovinosa di quei torrenti e il vice proto aveva constatato che i precedenti lavori di riparo erano stati eseguiti senza perizia, del tutto insufficienti se non inutili. Allora, per riparare almeno in via provvisoria le strade del Canale in rovina, era stata mobilitata tutta la popolazione, ma non si erano eseguiti gli altri necessari interventi di consolidamento²³. Quattro anni dopo la situazione precipitò.

Distolto dai confini, fu ancora una volta l'ingegner Scalfuroto a trovare rimedio ai disastri provocati dai torrenti alla Pontebba. Relazionò sul riatto del ponte e della strada. Confermò l'insufficienza

²¹ ASVe, PSCC, b. 231, vol. V, c. 68, dispaccio n. 166, 8 settembre 1754.

²² Ivi, c. 1, dispaccio n. 161, 4 agosto 1754.

²³ ASVe, PSCC, b. 229, vol. I, c. 220, dispaccio n. 21, 14 novembre 1750.

dei ripari provvisori e la necessità di costruire una valida difesa del ponte con roste e muri. La somma da lui preventivata fu notevole, 12.500 ducati. Poi redasse anche una dettagliata perizia sui danni alla strada e anche qui i costi per ripararla sarebbero stati notevoli, altri 12.117 ducati. Ne valeva la pena se il commercio in transito per il Canale del Ferro era decaduto? Per rispondere ai dubbi che immaginava sarebbero insorti in Senato, il commissario Donà accompagnò le perizie dell'ingegnere con sue considerazioni. Era vero, si pensava che ormai il commercio lungo il Canale del Ferro si fosse completamente estinto dopo le mude salate applicate dagli esteri alle merci di passaggio. Il loro scopo era quello di favorire la scala di Trieste che doveva essere l'unica via di transito delle merci esportate dalla Germania verso le altre piazze adriatiche. Eppure, con sorpresa, nonostante quelle misure protezionistiche, Donà aveva scoperto che per il Canale del Ferro transitavano ancora vini del Veneto e del Friuli diretti in Austria, mentre prodotti della Carinzia continuavano a scendere verso le pianure italiane. Dunque, conveniva investire nei pubblici lavori di restauro per non perdere il commercio rimasto a ulteriore vantaggio del porto di Trieste. Dello stesso parere furono i Savi alla Mercanzia a cui si rivolse il Senato per un consulto. Perciò si approvarono i lavori e Scalfuroto fu incaricato di eseguirli, cosa che fece con grande maestria²⁴.

Volute dall'Imperatrice, le opere di ampliamento del molo di Trieste crearono problemi durante il Commissariato. Nel 1755, erano stati continui gli andirivieni di trabaccoli e pieleggi imperiali per i canali delle lagune di Grado, da dove caricavano la sabbia necessaria alle nuove opere portuali, senza far troppo caso ai danni arrecati alle chiuse e ai casoni dei pescatori. Tuttavia, quegli scavi abusivi e contestati anche *armata manu* dai Veneti, ebbero il merito di evidenziare una criticità, l'erosione delle difese naturali dei lidi di Grado. Se non si voleva che il mare aperto penetrasse fin dentro le lagune, occorreva intervenire subito. Materia questa in cui eccelleva il vice proto prestato al servizio del commissario Donà a cui, difatti, il Senato ordinò d'inviare sul posto Scalfuroto per un primo sopralluogo.

²⁴ ASVe, PSCC, b. 231, vol. V, c. 94, dispaccio n. 167, 15 settembre 1754; c. 162, ducale 30 novembre 1754; c. 168, ducale 21 dicembre 1754.

Scalfuroto stava seguendo i lavori sul confine friulano, affare delicato e che non andava interrotto, e perciò arrivò a Grado solo in settembre. Dopo aver visto i luoghi, richiese la disponibilità di pronto denaro per provvedere ai materiali necessari per il ripristino delle difese a mare nel più breve tempo possibile, ossia, i tolp²⁵ di cui era ben provvista la boscosa marina però di ragione austriaca e ne sarebbero serviti almeno cinquemila; poi, tavole di larice e chiodi che si potrebbero acquistare a Venezia e infine i sassi da far venire dall'Istria. Chiese istruzioni²⁶.

La situazione precipitò in novembre, a causa di perverse giornate di pioggia, di settimane di forte vento di scirocco e di «escrescenza della marea» che esposero «la città, le sostanze e gli abitanti con pericolo della loro totale rovina». Per calmare quei sudditi impauriti e adirati, in loro presenza, Donà ordinò a Scalfuroto di agire, «nonostante le cattive giornate e le strade piene d'acqua». Dopo il secondo sopralluogo, il vice proto riferì che la città era «tutta esposta all'indiscrezione del mare, il quale spinto dai siroccali non cessa continuamente di malignare quella spiaggia, avendola ridotta all'ultimo», così da rendere pressoché impossibili le opere da lui proposte col suo primo progetto. Le difese andavano rafforzate e perciò occorreano nuovi finanziamenti per acquistare «somma maggiore di pali e sassi». Per fortuna, i privati proprietari delle vigne avevano chiuso con «provvisoriamente riparazioni» la rotta apertasi sopravvento che, altrimenti, avrebbe messo in comunicazione «le acque del mare con quelle della laguna, pregiudizio di massima conseguenza per la sussistenza di quel litorale». Il vice proto concludeva allarmato la sua relazione affermando che «questo è un sito il più esposto al siroco di quanti altri ne sono lungo quella spiaggia», che il mare si era aperto un seno «ove s'ingolfa e spinge l'onda sino nella pubblica piazza e nel palazzo pubblico» e

²⁵ I tolp sono i pali da piantare per fare le palade poi foderate con tavole di larice. Secondo P. Bevilacqua, *Venezia e le acque. Una metafora planetaria*, Donzelli, Roma, 1998², p. 73, si tratta di tronchi di quercia, come del resto nel dizionario del dialetto veneziano del Boerio. Tuttavia, essendo presi dalle contermini marine, più probabile che si tratti di ontani, gli *oneri*, meno costosi delle querce. Di ontani erano le palade piantate quando si è costruito il ponte di Rialto, vedi A. Lazzarini, *Legno e pietra. Sottofondazioni e fondamenta del ponte di Rialto*, «Archivio Veneto», s. VI, n. 16 (2018), pp. 75-154, p. 92.

²⁶ ASVe, PSCC, b. 231, vol. VI, c. 50, dispaccio n. 196, 7 settembre 1755; c. 75, dispaccio n. 198, 21 settembre 1755.

che la città di Grado era ormai spoglia di difese e «Iddio nol voglia che nella prima o seconda borrasca abbiano anche le case a soffrir la stessa crisi che ha sofferto nelle passate tutto il litorale e tutte le vigne contigue alla città»²⁷.

In aiuto di Scalfuroto fu chiamato un altro ingegnere, Cristoforo Bighignato, rampollo di una famiglia di periti pubblici veronesi; e fu proprio Bighignato, inviato a Pirano per scegliere i sassi più adatti, sia pure con varie traversie, a far giungere le pietre d'Istria a Grado²⁸. I lavori furono condotti con perizia e già terminati nel mese di giugno. I ripari consistettero in un argine e in una grande palizzata e da subito si vide il mare ritirarsi e la sabbia depositarsi sulla spiaggia tornata alla superficie precedente. Inoltre, le barche dei sudditi ora disponevano di un approdo più vicino alle loro case e l'aria era diventata più salubre. Il Commissariato che stava perlustrando il confine stabilito fra Grado e Fiumicello, deviò in città per ammirare l'opera che fu ritenuta degna di lode. Il generale d'Harrsch e il senatore Donà furono accolti dalla popolazione con «straordinarie dimostrazioni di venerazione e di gratitudine», scene di giubilo che «hanno giustamente sorpreso l'estero commissario» che poté così constatare «la dolcezza e la carità con cui sono governati i sudditi di Vostra Serenità»²⁹.

Terminato il costoso Commissariato, il 13 dicembre 1756, per completarne l'opera, mancava solo dare una «reale e fisica connotazione» alla linea territoriale concordata sui monti friulani. Insomma, renderla osservabile. Purtroppo, una «stravagante stagion autunnale sempre piovosa» ne aveva impedito l'esecuzione a Commissariato in corso. Perciò, si stabilì che con la prossima buona stagione si sarebbero recati sul sito il provveditore ai confini di Udine, Giobatta Montagnacco, e l'ingegner Scalfuroto; e così fu.

²⁷ Ivi, c. 160, dispaccio n. 205, 30 novembre 1755.

²⁸ Ivi, c. 328, dispaccio n. 213, 29 febbraio 1756 (1755 m. v.). Vedi B. Chiappa, *Gasparo Bighignato pubblico ingegnere, cartografo e notaio*, in *Immagini del territorio veronese nelle mappe di Gasparo Bighignato perito e ingegnere (1655-1721)*, Archivio di Stato di Verona/ Associazione archeologica isolana, Verona, 2017, pp. 7-40, dove si segnala un Cristoforo Bighignato nato nel 1710.

²⁹ Ivi, c. 435, dispaccio n. 221, 4 luglio 1756. Nella relazione allegata, Scalfuroto fa la distinta delle spese che ammontarono a 15.500 ducati (lire 96.100) e riferì di aver risparmiato molto, almeno un terzo rispetto ai litorali che si eseguivano per la Dominante.

Tuttavia, disgrazia volle che il provveditore Montagnacco fosse colto da malore nel settembre del 1757, durante i lavori «nelle parti più alpestri e disastrose di questa provincia» e, condotto a Caporetto, dovette soccombere; perciò, cosa che di solito non accadeva, proprio Scalfuroto relazionò al Senato sui risultati finali, riprendendo la cronaca della missione fin dall'inizio.

Assieme al suo collega austriaco, l'ingegnere veneziano aveva dovuto di nuovo inerpicarsi sui monti per verificare che tutto fosse in ordine. Infatti, si dovevano erigere altri termini territoriali, consegnare ai rispettivi capi dei villaggi confinanti gli estratti dei trattati e le mappe della linea di loro pertinenza. In giugno, ingegneri e provveditori avevano visitato la linea da Cormons alle sorgenti dello Judrio e tutto risultò quieto e in ordine. Comunque, per maggior visibilità, su delle pietre fecero scolpire una A e una V unite da una croce o semplicemente delle croci³⁰.

In luglio, le due delegazioni si erano date appuntamento per salire sulle cime del Kolovrat e del Matajur (Monte Maggiore). In agosto si erano spostate a Pontebba dove avevano fatto erigere muretti a secco, scavare fossi e piantare siepi per rendere osservabile il confine fin a dove la linea s'inerpicava sui monti «altissimi e inaccessibili». Poi, le due delegazioni erano tornate a Tarvisio e dopo esser giunte sotto la Chiusa, avevano iniziato l'ascensione dei duemila metri del monte Robon per porre un termine sulla sua vetta e rendere osservabile la linea territoriale che scendeva a valle con un taglio d'alberi e con una siepe. Un grande sasso aveva attirato l'attenzione degli ingegneri, un macigno inamovibile che si designò come termine cospicuo. Lo si fece ridurre quasi a forma di capitello e vi furono scolpite le armi dei rispettivi sovrani. Cessato un periodo di maltempo, per terminare la confinazione della Carinzia, la commissione mista si era trasferita in Val Saissera. Qui, la linea era stata fatta correre su alte cime fino al Jôf di Montasio. Da lì, dove i luoghi tornavano accessibili, si era marcato con una croce il piede del monte detto Costa dei Boi e da qui Scalfuroto e

³⁰ ASVe, *Senato Deliberazioni. Corti*, fz. 299, settembre 1757 - febbraio 1758 (1757 m. v.). In allegato la relazione di T. Scalfuroto del 14 settembre 1757.

il suo collega avevano fatto eseguire un gran taglio d'alberi fino a una fontana dove si era innalzato un altro capitello con le insegne dei rispettivi sovrani³¹.

Si era passati poi a ispezionare il confine friulano con il capitano di Plez, signoria di Tolmino in val Resia. Tutti i capi dei villaggi erano stati convocati a Caporetto per essere informati. Si era deciso che sulla Valle di Uccia sarebbero stati posti molti più segni di confine e questo per evitare incidenti, data l'indole bellicosa di quei sudditi, compito svolto da Scalfuroto e dal suo collega con il taglio di altri alberi. Sul posto avevano rinvenuto un altro sasso cospicuo dove scolpire le lettere A e V legate da una croce.

Ora si sarebbe trattato di definire la linea che andava dal monte Stol al monte Mia che poi risaliva sulle cime più alte del Monte Maggiore per ricongiungersi alle sorgenti dello Judrio. Scalfuroto non aveva bei ricordi di quei luoghi, dov'era già stato tre anni prima. Allora, «con gran difficoltà era riuscito a trarsi fuori d'impacci da quella popolazione torbida» che non voleva permettere che si posassero i termini, temendo una riduzione del pascolo disponibile. Allora, a protestare erano stati i Veneti, nel 1757, invece, il malcontento serpeggiava tra gli esteri. Il giorno 6 settembre, gli ingegneri erano riusciti a collocare numerosi segni di confine lungo la Valle del Natisone, ma qui erano stati fermati dalla violenza dei comuni confinanti, risolti a impedire le operazioni previste sul monte Mia, «venendo i nostri assaliti e scacciati alcuni con percosse», mentre, altri più avveduti, «si diedero alla fuga e uno solo si crede che abbia dovuto soccombere al furore degli aggressori malcontenti»³².

Quella sul monte Mia fu l'ultima uscita della commissione prima della morte del conte Montagnacco, avvenuta il giorno dopo. Per Scalfuroto, senza «una generosa scorta di soldati non è sperabile divenire a un fine». Eppure non mancava molto per completare la grande opera, bastava rendere osservabile la linea dalle sorgenti dello Judrio al monte Stù, ma occorreva far presto prima dell'inizio dell'autunno. Intanto, per prevenire tutti i di-

³¹ Le informazioni sono nella relazione citata. Questo tratto di confine separava la veneta Dogna dai villaggi austriaci Malborghetto e Villabruna.

³² I comuni coinvolti erano per parte veneta Bergogna, Lonch/Logje e i nove che costituivano la Banca di Landro; per parte imperiale, Sedlo, Podbela, Borjana e Kred.

sordini, prima dello scioglimento dei lavori, Scalfuroto convocò a Caporetto i degani di quei comuni e li rese di nuovo edotti sul vero andamento del confine prescrivendo loro di non varcare con i propri animali la linea territoriale e di astenersi da rappresaglie sino al ritorno della commissione che, finalmente, avrebbe eretto i termini di confine. Purtroppo, il maltempo ebbe la meglio e quel tratto di linea rimase incompiuto.

Non essere riusciti a rendere osservabile il confine, avrebbe in seguito provocato nuovi incidenti, nuove riunioni delle rispettive commissioni ai confini, due accordi, uno, ancora disatteso nel 1766, e l'altro, definitivo, nel 1770, che stabilì una volta per tutte l'andamento di quel tratto di linea territoriale che ancor oggi è confine di Stato tra le repubbliche d'Italia e di Slovenia. In entrambi i casi a essere inviato sul posto per i dovuti rilievi e per l'esatta collocazione dei termini, sarebbe stato, ancora una volta, l'ingegner Tommaso Scalfuroto³³.

³³ Per queste successive vicende vedi M. Pitteri, *Il confine settecentesco della Schiavonia veneta*, «Studi Veneziani», N. S. LXI (2010), pp. 173-192.

Alfredo Viggiano

ESAMI DI STATO. IDENTIKIT DI UN RITO DI PASSAGGIO NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA DEL SETTECENTO

SOMMARIO: Il saggio mostra come la possibilità di esercitare l'ufficio di Assessore - il corpo di giudici professionisti che occupa i principali ruoli nei tribunali della terraferma veneta - sia assicurata non tanto da una generica facoltà morale e tecnica a svolgere bene la professione, quanto piuttosto all'esperienza di individui che svolgono nell'ambiente veneziano e veneto le più diverse mansioni, che certificano, che aiutano a ricostruire, genealogie familiari ed esperienze esistenziali. Il prestigio futuro del giurisperito è ancorato alla funzione informale di garanti (i piezi) che occupano una posizione di rilievo nel gioco incrociato delle legittimazioni.

PAROLE CHIAVE: Repubblica di Venezia, Burocrazia, Stato Territoriale, Patronage, Diritto veneziano

REPUBLICAN EXPERTISE. THE IDENTIKIT OF A RITE OF PASSAGE IN THE REPUBLIC OF VENICE (18TH CENTURY)

ABSTRACT: The essay tries to demonstrate how the possibility of exercising the office of Assessor - the body of professional judges who occupy the main roles in the Venetian mainland courts - is assured not so much by a general moral and technical faculty to perform the profession well, but rather by the experience of individuals who carry out in the Republic of Venice the most diverse tasks, which certify, which help to rebuild, family genealogies and existential experiences. The future prestige of the jurist is anchored in the informal function of guarantors (the piezi) who occupy a prominent position in the interplay of legitimizations.

KEYWORDS: Republic of Venice, Bureaucracy, Territorial State, Patronage, Venetian Law

1. Prove d'esame. La nascita di un corpo di stato

Nel 1722 il Consiglio dei dieci emana una normativa tesa a regolare l'accesso al corpo degli Assessori. Da quella data in avanti chi ambiva a rappresentare un qualche ruolo nelle Corti Pretorie – gli organi giudicanti presieduti nelle maggiori città di terraferma dai rettori veneziani - doveva dimostrare il possesso di alcuni requisiti. Di fronte alla magistratura dell'Avogaria di comun gli aspiranti erano infatti tenuti a produrre un'essenziale documentazione in cui fosse certificato: a) l'ottenimento del titolo dottorale presso lo Studio di Padova;

b) il non aver subito condanne penali presso i tribunali dello stato; c) l'essere nato all'interno dei territori della Repubblica; d) l'esibizione delle prove che almeno a partire dalla generazione dell'avo paterno la famiglia del futuro assessore non si era macchiata dell'esercizio delle cosiddette 'arti vili e meccaniche'¹. Si configurava in questo modo un modello di ufficiale dai tratti originali, non solo per gli obblighi di un reclutamento esclusivamente condotto – a differenza di quanto avveniva ai giudici di altri importanti tribunali della penisola – entro i confini dei domini territoriali del Principe². L'elemento di maggior interesse può essere rinvenuto, assai più che nella lettera della legge (che ricalca stilemi assai diffusi), nel modo in cui le sue clausole vennero recepite e soprattutto nell'identità dei soggetti che seppero cogliervi un'importante opportunità di successo. A questo scopo vale la pena di sfogliare gli schematici processetti di abilitazione costruiti nell'ufficio dell'Avogaria. Dalla data di emanazione della legge alla caduta della Repubblica nel 1797 si presentano per questa via al magistrato veneziano duecentododici individui³.

Grazie alla registrazione presso gli uffici dell'Avogaria delle prove per la loro abilitazione, degli Assessori settecenteschi possiamo conoscere con una certa precisione carriere e luoghi di provenienza. È proprio l'identificazione topografica delle località che avevano visto nascere i nostri burocrati che in questa sede ci deve maggiormente interessare. Consideriamo per gli ultimi trent'anni di storia della repubblica di San Marco quanto ci dicono al proposito i fascicoli dei sessanta assessori approvati in quell'arco di tempo⁴. Il dato che qui spicca con evidenza, confermando peraltro una tipologia che si era delineata all'inizio del Seicento, è la pre-

¹ C. Donati, *Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento*, in "L'Ateneo dell'uomo nobile" di Agostino Paradisi, in A. De Benedictis (a cura di), *Sapere e/è potere. Discipline, dispute, professioni nell'università medievale e moderna*, vol. III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 345-67; Id., *Mondo nobile e orientamenti politici e culturali nella Brescia del tardo Settecento*, in Corsini, D. Montanari (a cura di), *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo*, Morcelliana, Brescia, 1993, pp. 63-84.

² Cfr. l'ampia rassegna di M. Verga, *Tribunali, giudici, istituzioni. Note in margine ad un recente convegno*, «Quaderni storici», vol. 25, No. 74 (2), agosto 1990, pp. 421-444; sono da vedere anche i saggi raccolti in M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi tribunali e Rote dell'Italia di antico regime*, Giuffrè, Milano, 1993.

³ Archivio di Stato di Venezia, (d'ora in avanti ASVe), *Avogaria di comun*, bb. 596-606.

⁴ Ivi, bb. 604-606.

senza massiccia di soggetti provenienti dalle località minori dello Stato da terra. Si tratta di borghi fortificati, di castella, di quelle comunità che in qualche caso aspirano a vedersi riconosciuta dal Principe la dignità di 'città, e che comunque sono caratterizzate al loro interno da una vivace lotta politica. L'arricchimento dell'arredo architettonico, civile ed ecclesiastico, l'aumento demografico associato a un progressivo allargamento delle proprietà degli abitanti sul contado, forme consistenti di distinzione rispetto alla massa indistinta delle ville e delle comunità rurali, che si addensano appena fuori le mura: costituiscono elementi comuni dello sviluppo di tali realtà territoriali fra Sei e Settecento⁵.

Generalmente, all'interno dello stato territoriale veneto, costituiscono la sede politico-amministrativa di un rettore veneziano: Monselice e Montagnana, Valdagno e Marostica, Portogruaro e Pordenone, Castelfranco e Serravalle: la storia di quelle comunità è spesso costituita dal conflitto con un centro urbano - Padova, Treviso, Vicenza - che ha cercato di ridurre prerogative e autonomie che quei borghi immaginano connaturata *ab origine* alla loro costituzione territoriale. Eruditi locali, a fine Settecento, ripercorreranno con gusto 'patriottico' la storia delle loro comunità. La fedeltà a Venezia era fondata sul rispetto che la Serenissima aveva dimostrato per il reticolo di privilegi che basavano la loro legittimità nell'antichità classica: il caso di Marostica che faceva risalire il suo nome alla fondazione di Mario il console - come si sentiranno raccontare ancora i Prefetti napoleonici al momento di decidere la nuova sistemazione dipartimentale - appare particolarmente significativo della natura specifica di quel patto⁶. È al livello di microcittà, ma, come vedremo anche a quello inferiore delle giurisdizioni separate e delle ville, che dobbiamo porci per conoscere le famiglie originarie di trentuno dei sessanta assessori abilitati che costituiscono il nostro campione. Gli altri ventinove

⁵ G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Marsilio, Venezia, 1997.

⁶ G. M. Varanini, *Storie di piccole città. Ecclesiastici e storiografia locale in età moderna (prima approssimazione). Scritture storiche civili di ecclesiastici (XVI-XIX sec.)*. in Id. (a cura di), *Storiografia e identità dei centri minori italiani tra la fine del medioevo e l'Ottocento*, Firenze University Press, Firenze, 2013, pp. 4-28. Per una più complessiva valutazione della questione, cfr. M. Cavarzere, *Historical Culture and Political Reform in the Italian Enlightenment*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

risultano così ripartiti: sedici provengono dal mondo delle vere e proprie città; otto hanno compiuto un lungo percorso iniziato nelle lontane località dello stato da mar e ci raccontano la storia dei loro agnati di Zara e Sebenico, di Corfù e di Zante; soltanto cinque, infine, appartengono alla categoria dei cittadini originari veneziani.

2. *Mestieri infamanti e mestieri onorevoli: una questione di relazioni*

Torniamo dunque al gruppo che abbiamo isolato e cerchiamo di coglierne alcuni tratti costitutivi generali. Obbedendo a quanto aveva ordinato il legislatore, una delle principali preoccupazioni di chi si presenta a provare la propria idoneità alla carica consiste nel dimostrare che da almeno tre generazioni nessuno della loro famiglia ha esercitato le cosiddette arti vili e meccaniche. Era questo il non certamente innovativo criterio privilegiato, lo abbiamo già accennato, attraverso cui passava l'attribuzione della qualifica nobiliare⁷. La normativa veneziana l'aveva recepito senza troppe difficoltà tanto era diffuso nelle raccolte legislative delle comunità soggette, nell'elaborazione dei giurisperiti e degli avvocati che sostenevano cause presso le più diverse corti di giustizia, e più generalmente in una cultura politica diffusa. Gli interrogatori condotti dagli Avogadori di comun appaiono, su questo come su tutte le altre questioni dell'esame, ripetitivi e superficiali. I magistrati veneziani non vogliono dedicare una particolare attenzione ai fattori discriminanti la nobiltà dall'ignobiltà.

La passività dimostrata da chi doveva condurre l'esame rispetto alle parole degli interrogati lascia così emergere un'elementare certezza. Il segno connotativo l'onore nobiliare, nelle parole dei candidati, era facilmente riconoscibile. Per loro non può sussistere alcun dubbio: la dimostrazione dell'appartenenza ai consigli politici delle comunità natie era sufficiente a confermare quel requisito. Godere del possesso di una carrozza, la dolcezza consistente nel «vivere del proprio» con cui tanti agnati dei futuri Assessori conducevano la loro esistenza costituiscono la logica conseguenza di un privilegio sociale e istituzionale faticosamente costruito: l'occupazione di un seggio nelle locali assemblee consultive, e da qui il raggiungimento di cariche

⁷ C. Donati, *Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l'Ateneo dell'uomo nobile*, in A. De Benedictis (cura di), *Sapere e/è potere. Dispute e professioni nell'Università medievale e moderna*, vol. III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, Bologna, 1990, pp. 345-367.

ancora più prestigiose all'interno dei confini della comunità (sindaco, massaro, nunzio, direttore del Monte di Pietà). Così garantisce Ludovico Piovesana: sia la famiglia di suo padre Tommaso che quella della madre, Isabella Bellavitis figlia del conte Girolamo, sono aggregate da antichissima data al 'consiglio nobile' di Sacile⁸. Gasparo Marangoni di Giovanni Gasparo e di Elisabetta Memo discende da due «delle antiche e nobili famiglie di Bassano»⁹. Lorenzo Pelleati di Antonio appartiene a una delle Case più influenti di Portogruaro¹⁰. Giuseppe Mainardi è oriundo di Cavarzere: il cognome che porta è di «famiglia nobile, molto antica»¹¹. Uno dei testimoni chiamati a garantire della bontà delle pretese di Agostino Orio afferma di essere «oriondo e nobile di Sacile», figlio di Annibale e Faustina Sanfior di Agostino¹². Un altro dei *piezi* che testimonia a suo favore è un nobile veneziano, Zuanne Corner, il cui padre, Agostino Antonio, era stato in due occasioni «pubblico rappresentante» (rettore) a Sacile. Per questa via non gli era stato difficile conoscere uomini e famiglie della comunità. Di fronte all'Avogaria Corner afferma di non aver conosciuto l'avo di Agostino, Giuseppe: questi, infatti, era sempre «vissuto d'entrate». Di lui «vive ancora la fama (...) del carattere suo civile e del contegno con cui si diede sempre a conoscere di riputazione ed onore».

La madre di Agostino Orio, Faustina, apparteneva ad una famiglia del consiglio nobile di Serravalle. Non è questo l'unico caso in cui le carte evidenziano scelte di politica matrimoniale che oltrepassano i limiti della piccola patria. Sebastiano Borgo, ad esempio, dimostra di essere *civis civis* di Sacile. Suo padre Domenico ha sposato Caterina di Giovanni Battista Celotti, famiglia nobile di Porcia, comunità infeudata della Patria del Friuli¹³. Se vogliamo cogliere gli aspetti più dinamici, identificare le aree geografiche in cui si formano i soggetti maggiormente propensi alla mobilità è proprio al mondo apparentemente tanto chiuso e arretrato delle comunità e delle giurisdizioni separate della Patria del Friuli, che dobbiamo guardare¹⁴. Ancora più di quelli su cui siamo qui brevemente

⁸ ASVe, *Avogaria di comun*, b. 604, fasc. 74, approvato il 4 novembre 1776.

⁹ Ivi, fasc. 65, approvato il 12 gennaio 1775.

¹⁰ Ivi, fasc. 68, approvato il 12 marzo 1776.

¹¹ Ivi, fasc. 93, approvato il 12 febbraio 1786.

¹² Ivi, fasc. 87, approvato il 1 gennaio 1785.

¹³ Ivi, fasc. 80, approvato il 5 agosto 1779.

¹⁴ È, questa dei giurisperiti della Patria, del loro rapporto con l'autorità veneziana, della loro specifica cultura, una realtà particolare che ha conosciuto un recente e approfondito interesse. C. Povoio, *Particolarismo istituzionale e plura-*

soffermati, vale la pena di citare il caso di Gio. Andrea Concini di Susegana, giurisdizione di San Salvatore di Collalto¹⁵. Due minori e precari praticanti del mondo delle corti di giustizia veneziane, Raimondo Vendri «solito praticare ... nel mezzà del signor Spiridione Gini interveniente di questo foro» e Francesco Santi Rotta, il cui padre era stato vicario dei signori feudali di Collalto, sono originari della stessa comunità. Il padre di Gio. Andrea, Francesco e il suo avo Carlo Antonio si sono distinti come notai di Susegana, approvati e autorizzati dalla Serenissima, e come cancellieri dei giurisdicenti del luogo fino in tempi recentissimi, quando cioè Francesco «aveva dimesso questi esercizi per esser sufficientemente provvisto di beni di fortuna per poter vivere col proprio». Non è casuale che la scelta di Francesco di interrompere l'esercizio della pratica notarile, che identifichiamo generalmente come lucrosa e prestigiosa a livello di piccola comunità, coincida con le nozze che lo stesso ha contratto con Angela Apuini dell'ordine cittadino di Treviso. In questo caso il ritiro di Francesco nella villa di campagna e l'aver raggiunto una posizione di prestigio riconosciuta – quello che per usare una categoria storiografica efficace potremmo definire come di «borghese gentiluomo»¹⁶ – legittima le ulteriori ambizioni di Gio. Andrea. Il suo addottoramento allo Studio di Padova e l'impiego, prima come assistente nelle cancellerie pretorie, quindi come assessore, costituiscono lo sbocco conclusivo della vicenda.

Per Giovanni Maria Sale di Bassano si muoverà nel 1794 Agostino Pizzamano. Il nobile veneziano aveva conosciuto Sale tra

lismo giuridico nella Repubblica di Venezia, «Acta Histriae», III (1995), pp. 30-1, commenta così l'edizione a stampa *Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli (1686)*, dove a differenza di precedenti sillogi secentesche, si nota il ricorso massiccio a sentenze «in grado di riflettere i reali mutamenti sociali ed economici che gli antichi assetti istituzionali ovviamente non contemplavano»; ma, soprattutto la «crescita di un ceto forense .. che elaborò e sviluppò una propria particolare ideologia alla luce di un rapporto privilegiato con il centro dominante». Per un inquadramento della diffusione di sentimenti antif feudali e filoveneziani presso la nobiltà 'civica', G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica politica e istituzionale*, Casamassima, Udine, 1998), (particolarmente il cap. VII, *Politica e cultura nel Friuli della prima metà del Settecento*); L.Casella, *Romanello Manin nell'ambiente culturale del primo Settecento friulano, note su uomini e idee*, in, a cura di Ead., *Le due nobiltà: cultura nobiliare e società friulana nei dialoghi di Romanello Manin*, Bulzoni, Roma, 1999, pp. 41-45.

¹⁵ ASVe, *Avogaria di comun*, b. 604, fasc. 84, approvato il 25 settembre 1780.

¹⁶ Sull'origine di tale paradigma, cfr. G. Huppert, *Il borghese gentiluomo*, Il Mulino, Bologna, 1978.

1769 e 1770 quando, proprio a Bassano, aveva ricoperto l'ufficio di rettore¹⁷. Sapeva che la famiglia era aggregata al Consiglio nobile locale. Aveva visto i Sale sostenere «li carichi più onorevoli con sommo decoro e riputazione». Il padre di Giovanni Maria, Marc'Antonio si era sposato con Caterina Rainari, nobile di Castelfranco. In questi casi l'opzione che porta a creare un legame tra élites di differenti comunità non certifica semplicemente il riconoscimento e la legittimazione che alcune famiglie sono riuscite ad ottenere. Può essere anche il segno di un rapporto modificato tra realtà locali e autorità centrali, fra notabili locali sempre più autorevoli e capaci di accumulare autorità e ricchezze e gli apparati istituzionali veneziani¹⁸. In realtà i percorsi familiari e professionali riprodotti nei fascicoli dell'Avogaria di comun costituiscono un piccolo frammento di una vicenda che ha confini territoriali molto più ampi di quelli della Repubblica di san Marco. Le professioni legali nel corso del Settecento, a Venezia come in Spagna, in Portogallo, in Francia favoriscono e legittimano fenomeni di mobilità spaziale e sociale che mettono in discussione le tradizionali tassonomie della rappresentanza e della deferenza previste nel modello aristocratico e cetuale¹⁹. La cultura legale di molti degli individui che ambiscono ad insediarsi nei ruoli tecnici delle Corte Pretorie di Terraferma si situa fra il livello 'alto' di un'élite ristretta – Gaspare Morari, Bartolomeo Melchiorri, Andrea Guerra, autori di pratiche a stampa o manoscritte che circolano ampiamente anche al di fuori del circuito dei *lawyers* della Repubblica²⁰ – e l'oscura praticaccia di poco convinti azzecagarbugli. Lo scopo di questo saggio non è quello di comprendere i modi con cui differenti livelli di conoscenze teoriche e di esperienze pratiche, di forme specifiche di acculturazione giuridica, abbiano funzionato per definire, accanto ai più informali fattori determinati dai modi dell'amicizia, le fortune, o segnato le sfortune di individui e di famiglie che nell'ottenimento di un prestigioso titolo investivano risorse materiali e simboliche. In questa sede dobbiamo piuttosto tentare di comprendere come funzioni il

¹⁷ ASVe, *Avogaria di comun*, b. 606, fasc. 7, approvato il 12 marzo 1794.

¹⁸ C. Povoletto (a cura di), *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*, Neri Pozza, Vicenza, 1985.

¹⁹ R. Descimon, J.F. Schaub, B. Vincent (a cura di), *Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal, 16ème-19ème siècle*, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1997.

²⁰ Cfr. il saggio di C. Passarella in questo volume.

meccanismo di un'originale incidenza, su due livelli che si intersecano, delle prassi dell'expertise. Gli attori – gli Assessori – che, nelle terre della Repubblica, rappresentano il livello superiore del *iurisperitus* devono appoggiarsi sulla stampella di più occasionali e oscuri 'esperti'. Nell'intersezione fra regole disciplinari istituzionali e volizioni individuali si produce un originale e paradossale gioco delle parti, di cui la documentazione offre robuste evidenze.

A garantire la bontà delle pretese di Agostino Orio si presentano tra gli altri Francesco Fabio di Sacile e Sperindio Gabelli di Montereale del Friuli. Il primo ha appreso i rudimenti del sapere legale «nello studio dell'interveniente Finazzi», e attualmente è coadiutore negli uffici di una delle più prestigiose magistrature veneziane, quella dei Consultori in iure. L'altro è «assistente dell'interveniente Fedrigo». Per questi oscuri personaggi, come per il futuro Assessore, il vivace ambiente delle corti di giustizia della capitale ha rappresentato un irresistibile polo di attrazione. Nei rapidi interrogatori condotti dalla magistratura dell'Avogaria i testimoni sono chiamati a ripercorrere sul filo della memoria, sovente offuscata a causa della distanza temporale fra il presente e un passato talvolta troppo remoto, vicende legate ai piccoli mondi locali. Appare evidente che quello che più conta nel teatrino della 'prova' è la loro conoscenza diretta dei soggetti che ambiscono alla carica di Assessore e della 'qualità' delle loro famiglie. La funzione dell'elemento memoriale che potremmo definire, sotto il profilo della dimensione cronologica, orizzontale, determinato dalla ricostruzione genealogica si mescola, nella trama degli essenziali processetti, con un ingrediente orizzontale, dove pesano i rapporti di fiducia, di amicizia, di reputazione. I garanti – *piezi*: così venivano definiti in ambito veneziano – sono convocati a precisare un quadro di riferimento, a fornire una specie di carta d'identità al futuro funzionario. Sono loro gli agenti incaricati di ricucire, nel loro contributo alla costruzione di biografie istituzionali, una serie di possibili strappi, di sistemare le disarmonie cronologiche fra passato e presente, di colmare la distanza spaziale fra l'ambiente dei villaggi e delle piccole città dello stato da terra e dello stato da mar, di temperare la separatezza sociale e antropologica che oppone notabili locali al patriziato e al ceto privilegiato dei 'cittadini' della capitale. Una prima generale approssimazione della silhouette dei garanti/testimoni evidenzia che essi non provengono dalle fila della nobiltà di terraferma. È piuttosto alle fasce sociali intermedie e minori del-

la società dello stato territoriale che dobbiamo rivolgerci se vogliamo identificare la rete degli amici e conoscenti dei nostri burocrati. Scorrono sotto i nostri occhi nominativi di oscuri mercanti di sete e di legname, bottegai e osti, cancellieri e scrivani di diverse magistrature della capitale, procuratori legali e in qualche caso avvocati del foro che esercitano a Venezia, individui dotati delle rendite di un limitato beneficio ecclesiastico, pievani rurali, frati che risiedono in qualche scalcinato monastero di campagna.

La parte che resta comunque numericamente più rilevante tra i *piezi* che si presentano all'Avogaria è costituita comunque dal mondo delle professioni legali, da causidici, intervenienti, e in misura minore da avvocati. In questo senso i processetti che stiamo indagando fanno passare sotto i nostri occhi la vicenda di una consistente emigrazione dai luoghi di terraferma verso Venezia, e rivelano allo stesso tempo la tessitura di reti delle solidarietà e delle amicizie che tra soggetti della medesima 'patria' si sono irrobustite nei palazzi e nelle vie della capitale. Scorrendo quei fascicoli non troveremo facilmente le prove di complessi e articolati sistemi clientelari. La natura istituzionale e formalizzata della nostra fonte appare assai reticente al proposito. Le protezioni di maggior prestigio, quelle legate al mondo del patriziato, non potevano mancare a chi aveva l'ambizione di percorrere la carriera delle corti pretorie, in questa fase, di approvazione e di ingresso nella professione, e in quella successiva di scelta dei collaboratori da parte dei Rettori inviati in Terraferma: ma nei fascicoli dedicati all'abilitazione alla carica si preferiva non evocare tali relazioni.

I procedimenti che si concludono nelle stanze dell'Avogaria evidenziano, nell'indicazione di *piezi*/testimoni da parte dei futuri magistrati, tattiche diversificate. I fascicoli personali più smilzi, meno ricchi di notizie, sono quelli che inquadrano le richieste di *cives* originari veneziani: con tutta evidenza la familiarità di individui già sottoposti ad un filtro di natura istituzionale²¹. Appare evidente che la familiarità di questi ultimi con l'ambiente istituzionale e burocratico della capitale ha risparmiato loro la trafila di atti cui invece sono sottoposti individui meno noti nelle stanze del potere.

²¹ A. Zannini, *L'impiego pubblico*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. IV, *Politica e cultura*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma, 1997, pp. 415-467.

Questi ultimi, per libera scelta o per necessità, in mancanza di migliori alternative, seguono in generale due vie allo scopo di assicurarsi 'garanti' attendibili.

La prima consiste nell'organizzazione di una specie di gita nella capitale di individui di prestigio residenti o nativi della stessa comunità del richiedente. La seconda prevede la convocazione al tribunale dell'Avogaria di soggetti che possono anche condividere con l'esaminando la patria di origine, ma che si sono ormai da tempo stabiliti a Venezia. Rapporti di fiducia e di fedeltà si intrecciano ad altre considerazioni di opportunità di cui il sintetico formalismo dei fascicoli processuali ci lasciano intravedere la consistenza.

Quello dell'esame di stato per accedere ad un ufficio è certamente un rito di passaggio. Si deve ricordare che le procedure previste per gli Assessori sono molto simili a quelle previste per la selezione di altri corpi professionali: i Cancellieri, i Ragionati, gli Avvocati Fiscali²². La matrice disciplinare ha in realtà una matrice ancora più nobile e risalente nel tempo: i formulari e gli obblighi di certificazione previsti dalla legge del 1722 ricalcano fedelmente i criteri che regolano, già a partire dal medioevo la concessione della cittadinanza²³. Oltre l'analogia formale che conferma la persistenza di una vocazione paternalistica e cetuale-aristocratica del dettato normativo, è opportuno anche suggerire come l'esame di abilitazione ad Assessore possa essere collocato nel quadro di una più ampia tipologia, diffusa negli stati europei della prima età moderna, delle pratiche di riconoscimento, di legittimazione, fondate sulla formalizzazione di rapporti di fiducia e di vicinato²⁴.

I nativi di una medesima comunità di villaggio o di una piccola città che si trovano a risiedere stabilmente o occasionalmente nella capitale, intrattengono fra di loro una intensa comunicazione di fatti e di notizie, conservano le memorie della struttura di potere e delle articolazioni della società dei luoghi d'origine. Significativamente – e non è semplice comprendere se si tratti di un motivo tattico, strate-

²² A. Zannini, *Il sistema di revisione contabile della Repubblica. Istituzioni, personale, procedure, secc. XVI-XVIII*, Albrizzi, Venezia, 1995.

²³ M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea fra Medioevo ed età moderna*, Einaudi, Torino, 1999.

²⁴ A. Buono, 'Tener persona'. *Sur l'identité et l'identification dans les sociétés d'Ancien Régime*, «Annales: Histoire, Sciences Sociales», vol. 75, Fasc. 1, (Mar. 2020), pp. 75-111.

gico, costruito a tavolino, oppure se ciò rispecchi un reale rapporto tra gli uomini – quelle che restano nell'ombra sono le dipendenze clientelari, i rapporti di favore, con il patriziato veneziano.

Francesco Caneo di Giacomo, provato nel 1794, è nato a Venezia, ma le origini della sua famiglia paterna devono essere ricercate altrove²⁵. Il meno vago dei testimoni che si presentano all'Avogaria è Angelo Maria Zanardini, notaio presso la magistratura dell'Uditore novo. Anche la sua memoria, come quella della stragrande maggioranza di coloro i quali in questi anni si avvicendano nelle stanze del palazzo ducale a garantire la buona fede degli assessori, può risalire con precisione nel tempo solo fino a una o due generazioni. Le notizie sugli avi di chi mira ad ottenere la carica restano solitamente avvolte nelle nebbie dei ricordi vaghi, o dei sentito dire. Così Zanardini si esprimerà; le qualità di Francesco Caneo: «l'eccellente Giacomo, suo padre io sempre l'ho veduto nell'impiego dei Fiscal di Sopra Consoli ed al Superior, ed il qm. Francesco, suo avo, l'ho conosciuto che viveva del proprio tenendo beni la famiglia in Friuli». Anche in questo caso un'alleanza matrimoniale segna un punto di svolta nella storia dell'inserimento della famiglia ai più alti livelli della struttura burocratica. La madre di Francesco, Elena Bastasi, discende da «una famiglia estinta di civil condizione» di San Donà; aveva ricevuto un'eredità di seicento ducati di grossi «d'entrata annui». Della stessa cifra avevano goduto altre due sorelle della donna, «una maritata col Co: Scotti, l'altra a Pordenon in casa Tinti». Queste brevi indicazioni ci consentono di cogliere un ulteriore aspetto della vicenda degli assessori negli ultimi anni della Repubblica. Accanto ai tradizionali fattori di classificazione sociale e di attribuzione di uno status privilegiato – l'essere nobile – appare esplicitamente nella documentazione di fine secolo un nuovo criterio di distinzione: quello della possidenza, se vogliamo usare un lemma che conoscerà una notevole fortuna negli anni immediatamente successivi alla caduta della Repubblica (1797), con la prima dominazione austriaca e con il Regno d'Italia napoleonico. Terra e denaro costituiscono un binomio inscindibile che può essere sufficiente ad attribuire dignità. «Stabili a Venezia ... e beni in terraferma»: questo è più che sufficiente, nell'opinione di due intervenienti veneziani, Gio.Batta Andrich e Bonaventura Zanadio, che depongono al processo, allo scopo di definire la rispettabilità della famiglia.

²⁵ ASVe, *Avogaria di comun*, b. 606, fasc. 6, provato il 12 marzo 1794.

A criteri di legittimazione che rimandavano all'antichità della genealogia di famiglia, o all'appartenenza a corpi privilegiati si stanno dunque, sia pure lentamente, sostituendo le ragioni del censo, della ricchezza, l'esibizione dell'ammontare delle rendite di una proprietà, la capacità di disporre di denaro circolante²⁶. Faustino Tonelli esibisce le sue credenziali all'Avogaria nel corso del 1786²⁷. Suo padre Andrea, sposandosi con Maria Mazzotta, ha ottenuto l'iscrizione della famiglia nel numero dei *cives* di Brescia. Questo avrebbe costituito un titolo di merito, sufficiente per dimostrare l'ottemperanza alle regole della nobiltà civile, per molti soggetti che si presentano per la carica di Assessore nel corso del secondo Settecento. Non sarà così per i Tonelli. Sembra di poter dire che, per questo gruppo di aspiranti alla carica, quello della cittadinanza è stato e resta un privilegio fiscale, la scorciatoia legale e costituzionale per ottenere che le terre che possiedono siano meno gravate di cespiti e di imposte. Non costituisce un titolo che può attribuire un surplus di dignità ed onore. Le ragioni della loro identità di ceppo e i segni di una deferenza diffusa nei confronti dei componenti della famiglia devono essere ricercate nel mondo del contado, ostile per tradizione alla città. È opportuno soffermarsi brevemente su questo aspetto della vicenda: non sono solo le ragioni del censo che hanno fatto maturare a soggetti quali i Tonelli l'idea di un'estraneità rispetto al sistema di classificazione sociale proprio della città. Qualche breve cenno sulla presenza e sullo sviluppo in età moderna di istituzioni extraurbane può aiutare ad inquadrare in modo meno impressionistico le storie di uffici sulle quali ci stiamo soffermando.

Pensati originariamente come organismi di rappresentanza dei comitatini nel contenzioso con la città, a proposito della ripartizione delle quote e dell'aggiornamento dei libri d'estimo, i Corpi Territoriali dello Stato veneto hanno conosciuto nel corso dell'età moderna una serie di modificazioni strutturali rispetto alla mappa originaria, nella loro composizione interna, nel modo di porsi di fronte alle città soggette e alla capitale. Queste antiche istituzioni cetuali-rappresentative hanno visto emergere un'élite di funzionari e di notabili

²⁶ J. Casey, *La famiglia nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 29-30, afferma che la crisi dei concetti, strettamente correlati, di casta - purezza - onore - e, quindi, della cultura del lignaggio e delle forme di memoria 'verticale' che le sono collegate, «il dissolversi di questa concezione dei rapporti sociali ha costituito uno degli eventi più significativi della storia dell'Europa moderna».

²⁷ ASVe, *Avogaria di comun*, b. 605, fasc. 94, approvato il 4 marzo 1786.

che ne ha monopolizzato le cariche principali. I protagonisti di una simile chiusura oligarchica hanno impedito che quel dualismo tra città e contado, alle origini dello stesso stato territoriale, trovasse un esito in qualche modo positivo, sancisse la creazione di un nuovo equilibrio. Ancora nel tardo Settecento i timidi tentativi di revisione e di riforma delle comunità naufragheranno sugli scogli delle vecchie istituzioni di rappresentanza degli interessi locali²⁸. Tuttavia, proprio quell'imperfetto sistema di integrazione aveva alimentato in molti soggetti appartenenti alla stessa classe politica privilegiata del contado la volontà di cercare, anche dietro le vecchie sigle istituzionali, le ragioni di un nuovo rapporto con l'autorità veneziana.

I testimoni che si presentano per appoggiare la proposta di Faustino Tonelli vengono tutti dai 'nidi grossi' del distretto bresciano. Giuseppe Prestini da Palazzolo esercita da tre anni l'avvocatura a Venezia. Pietro Angeri da Rovato è stato 'nunzio' del Territorio bresciano a Venezia; da qualche anno è avvocato fiscale nella stessa capitale. Giuseppe Bello di Cocaglio è «sergente maggiore delle Ordinanze» bresciane. Giacomo Bordiga, nativo di Iseo, attuale 'nunzio' del Territorio, dopo aver affermato di trovarsi 'accidentalmente' nella città di san Marco, racconta di conoscere i Tonelli, e in particolare Faustino da circa dodici anni: «e questo con l'occasione di passar per Cocaglio in luogo di loro abitazione per andar a Chiari da miei parenti». Ospitato più volte dai Tonelli può sostenere che la famiglia vive «con molta onorevolezza e decoro, anzi con lustro, essendo provveduta di abbondantissime entrate all'anno per scudi 2.500, il che la costituisce in un piano di tutta decenza». Il sindaco del Territorio, Paolo Spagnoli confermando l'esattezza di quel dato economico fornisce una diversa interpretazione: «non è presumibile che abbiano esercitato arti vili e meccaniche». Tra élites delle comunità rurali e stato sono cambiati i rapporti, le forme di comunicazione, i criteri di legittimazione.

In un simile contesto detenere un seggio al consiglio civico di una comunità, di qualsiasi dimensioni essa sia, non rappresenta più un obbligo per chi voglia raggiungere l'ambito riconoscimento. Cesare Giacomo Salvi, nato a Pasiano in Friuli, e provato Assessore

²⁸ Sulle origini di tale inclinazione, M. Knapton, *Il Territorio vicentino nello stato veneto del '500 del primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in G. Cracco, M. Knapton (a cura di), *"Dentro lo Stato italico". Venezia e la Terraferma tra Quattro e Seicento*, Trento, Civis, 1984.

nel 1791, racconta la sua storia²⁹. Anche in questo caso vale la pena di identificare le figure e riportare le parole dei testimoni-garanti. Daniele Antonio Zanerio di Pordenone, che vive a quella data presso il palazzo dei Grimani da san Polo con il compito di 'assistente' nelle cause giudiziarie in cui si trova invischiata «quella nobile famiglia», afferma di aver conosciuto i Salvi fin dagli anni centrali del secolo, mentre svolgeva la mansione di cancelliere presso una giurisdizione separata della Patria, quella dei Conti Panigai. I Zanerio erano legati da profonda amicizia ai Pinali, famiglia pordenonese «di nobile condizione», da cui discende Dorotea madre del futuro assessore. Sa per certo che i Salvi tengono cospicue proprietà terriere «nel loro grosso villaggio». Giorgio Bernardo Comparetto, nativo del villaggio di Cecchini confinante con Pasiano, ricorda come Carlo, l'avo paterno di Daniele Antonio, aveva cominciato a distinguersi quale giudice nella giurisdizione separata di Meduna, vivendo con «molta decenza, carrozza e cavalli». Uno dei figli di Carlo, Cesare, era stato «iniziato alle pubbliche cancellerie»; Giacomo, il padre di Daniele Antonio, aveva tentato la difficile strada dell'avvocatura.

È ormai evidente che i criteri distintivi della 'civiltà' - l'astensione dalla pratica delle 'arti vili e meccaniche', un ruolo politico di rilievo nella vita istituzionale della comunità - sono interpretati, almeno all'interno del ristretto ambiente in cui abbiamo circoscritto la nostra indagine, da molteplici percezioni della distinzione. È probabile che, fin dalla loro origine, i concetti e le realtà che avevano portato alla formulazione di quei criteri contenessero una forte carica di ambiguità e di imprecisione. Tuttavia l'attribuzione di legittimità sociale e politica restava circoscritta nelle mani di una ristretta élite. Negli ultimi anni del Settecento si ha invece l'impressione che quel tipo di monopolio sia sostanzialmente incrinato. Entro le maglie di un sistema che continua ad essere articolato secondo il principio del privilegio, stanno prendendo corpo diversi ceti, gruppi di pressione, categorie professionali, individui, che ritengono di avere il diritto di partecipare alla redazione di regole e alla quotidiana, anche se in posizione subalterna, gestione del potere.

Alcuni casi di uomini nuovi della burocrazia giudiziaria veneziana possono risultare indicativi di questa interessante miscela tra vecchia terminologia e nuovi soggetti. Presentando nel corso la sua domanda all'Avogaria Marc'Antonio Galvani, oriundo di Cam-

²⁹ Ibidem, 606, fasc. 2, provato 6 maggio 1791.

pese, comunità del territorio vicentino, traccia esemplarmente il percorso di una legittimazione familiare e individuale che partendo dalla piccola patria ha raggiunto la capitale³⁰. La rete delle amicizie e delle conoscenze che ci viene trasmessa dal fascicolo dedicato a Marc'Antonio Galvani mette in evidenza come sia possibile coniugare identità locali e sovralocali, contemperare senza contraddizione diverse forme di appartenenza. A garantire la assoluta dignità dei titoli del richiedente si presenterà per primo Nadal dalle Laste, «pubblico revisor dei Brevi», importante burocrate impegnato pertanto nella battaglia anticuriale e giurisdizionalistica della Venezia del tardo Settecento³¹. Tra lui e la famiglia Galvani si erano stabiliti da tempo legami di parentela per via matrimoniale, che in quella sede non valeva la pena di specificare ulteriormente: «con un ramo della quale ho anche attinenza e affinità». Al teste non importa identificare le origini e la genealogia dei Galvani. Indubbia appare l'idoneità di Marc'Antonio a ricoprire la carica: prima di presentarsi all'esame per diventare assessore era stato infatti 'lettore' di diritto civile presso lo Studio di Padova. In quella città si era stabilito suo padre, Antonio, conoscendo una certa fortuna dapprima come causidico quindi come avvocato. Dalle Laste aveva anche più volte visitato a Campese la «casa dominicale» dei Galvani, «assai nobile e ben decorata in cui osservai conservarsi fino i ritratti de' Maggiori».

Nessun altro particolare ci aiuta a cogliere le ragioni di un veloce arricchimento, e neppure a comprendere lo sfondo entro cui situare i tragitti compiuti dai componenti di quella famiglia dalla comunità dei padri a Padova, e da qui alla capitale. I testimoni privilegiati ed eminenti – possono essere compresi in questa categoria anche il Conte Giuseppe Aldrighetti, che viveva da tempo a Venezia per condurre «i suoi affari» e Giacomo Giro, entrambi patavini – lasciano ad altri soggetti il compito di illuminare aspetti più oscuri e remoti della storia dei Galvani. Saranno così i depositari della memoria locale, di conoscenze circoscritte e limitate, che si trovano a Venezia solo occasionalmente, a dover ripercorre le tappe iniziali di un successo. Nadal dalle Laste proporrà, ad esempio, che sia presa in considerazione la testimonianza di tale Francesco Perli. Questi era giunto nella capitale

³⁰ Ibidem, b. 605, fasc. 89, 8 marzo 1785.

³¹ P. Preto, Dalle Laste, Natale, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1986, [https://www.treccani.it/enciclopedia/natale-dalle-laste_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/natale-dalle-laste_(Dizionario-Biografico)/).

da Olivero, «villa del Visentin», dove occupava la carica di «pubblico nodaro» e di rappresentante degli interessi di «detto comun». La sua memoria dei modi di formazione della fortuna della famiglia Galvani appare immediatamente più nitida e sicura di quella di chi lo aveva preceduto. Allo stesso modo risultano meglio definiti sia i legami genealogici dei progenitori che la loro risalente memoria professionale:

Ho tutta la cognizione della famiglia Galvani per esser imparentato colla famiglia medesima, mentre una sorella del dell'avo del predetto signor Marc'Antonio il giovine era mia ava per esser madre di mio padre. So pertanto che detta famiglia in origine era da Enego, uno dei Sette Comuni, che quindi passò nella villa d'Oliero dove ha casa e beni e sepoltura e dove fu accolta nel numero de' componenti quel Comune. Quindi l'avo di detto signor Marc'Antonio il giovine che pure era di nome Marc'Antonio, si stabilì in Campese dove aveva una cartera che'egli però faceva andare col mezzo de' suoi operari ed egli non era che il proprietario e padrone³².

Non vi era nulla di infamante, dunque, che potesse limitarne le legittime aspirazioni.

3. *Borghesi e notabili. I luoghi di una nuova identità*

Dal mondo della protoindustria locale giunge anche la voce di Francesco Zanini, nato a Campese, ma ora residente a Valstagna dove esercitava il mestiere di «filater da sede». Ancora più esplicitamente si esprimerà tale Zuan Battista Grossa, che si presenta agli Avogadori come rappresentante gli interessi della comunità di Valstagna in una non meglio precisata disputa legale. Dal breve resoconto dell'esperto di Valstagna possiamo isolare due elementi significativi: il primo è qui rappresentato dalle possibilità di ascesa sociale offerte dalla carriera militare; il secondo, più generale, è costituito dalla perfetta legittimità e coerenza dei valori che definiscono i rapporti di forza nelle comunità di origine dei funzionari con l'etica pubblica del servizio e delle virtù, della giustizia distributiva quale cardine delle costituzione repubblicana, proclamate dalle pubbliche leggi. L'attribuzione da parte di un'élite della comunità di un valore sociale distintivo, duttile ed impreciso qual è l'onore non può, nelle parole del procuratore di Valstagna, confliggere con la percezione l'idea dell'ordine che si è data la classe dirigente veneziana. Per Zuan Battista Grossa il nome dei Galvani non porta macchia d'infamia: «tanto

³² ASVe, *Avogaria di comun*, b. 605, fasc. 89.

più che un germano del signor Antonio, cioè figlio di un suo fratello per nome Gio. Domenico è capitano delle milizie di Valstagna, al qual posto non sarebbe giunto per le nostre Costituzioni se alcuno di sua famiglia avesse esercitato arti meccaniche».

Gio Batta Ferrari, quando nel novembre del 1796 si presenta all'Avogaria, esercita da tempo e con un certo successo l'avvocatura presso il foro veneziano³³. In questo senso si esprime Rocco Seradi di Capodistria, che da anni fa il causidico nella capitale, confermando che il richiedente è nato nella villa di Ospedaletto soggetta alla podesteria d'Este, nel distretto padovano. I Ferrari, così racconterà Gio. Batta Buttacalise, fattore del nobile Antonio Ruzzini e amministratore delle sue proprietà ad Este, non hanno smarrito il loro legame con la comunità d'origine. Se l'avvocato e suo fratello Girolamo, «ch'esercita la chirurgia con molta riputazione», vivono assieme a Venezia nella casa che possiedono a San Maurizio, la parte più consistente della famiglia trascorre la maggior parte dell'anno impegnata nella gestione delle terre acquisite nel corso di più generazioni. Possidenza e professioni 'borghesi' concorrono dunque a determinare una piccola fortuna. Ma in questo caso, a differenza di tante altre storie che la nostra documentazione ci permette di ricostruire, appare interrotto il legame di interessi, materiali, culturali, di potere, tra chi, all'interno del medesimo ceppo famigliare, è rimasto in campagna e chi ha raggiunto la capitale.

Nel racconto delle origini dei Ferrari si insinuavano elementi che mal si adattavano alla griglia ristretta dei requisiti richiesti dagli esaminatori della Repubblica, che faticavano a rientrare nelle loro categorie di classificazione delle realtà sociali. Questo tuttavia non impediva che un'istanza come quella che stiamo esaminando potesse incontrare una favorevole accoglienza. Le istituzioni veneziane sembrano disponibili a recepire con favore le più svariate interpretazioni, anche forzate, di storie familiari e di vocazioni professionali, che gli stessi richiedenti modellavano. Si tratta di un criterio generale che vale per tutta la casistica riguardante gli Assessori. In questo senso Felice Alessi, un altro avvocato, proverà a dimostrare una possibile coerenza tra norme generali e caso particolare. I Ferrari risultano «provvisi di beni di fortuna», e tengono «casa dominicale e terre nel territorio d'Este, particolarmente nella villa dell'Ospedaletto, dove gran tempo dell'anno si trattiene la famiglia stessa in attenzione dei suoi affari». Gli sembra che sia Gio. Batta che suo pa-

³³ Ibidem, 606, fasc. 8, approvato il 16 settembre 1796.

dre Giuseppe siano originari della piccola comunità rurale «ma per accidente, quantunque non credo che detti individui siano ascritti al consiglio d'Este, nonostante potrebbero provare tutte le condizioni e requisiti per esser del consiglio stesso».

I casi appena analizzati evidenziano una specie di aria di famiglia, di un tema principale che si snoda attraverso minime variazioni, che li accompagna, collocandoli su un piano di tipologico uniforme e convenzionale. Il cliché, non certo un weberiano *Idealtypus*, così profilato nelle scritture dell'Avogaria, anche se predominante nell'indicare l'emergenza della figura del borghese gentiluomo così diffusa nel Settecento europeo, non deve comunque essere ritenuto esclusivo. Dal deposito documentario si stagliano infatti sagome meglio tratteggiate che raccontano possibili differenti tattiche di accesso agli uffici giudiziari della Repubblica. Lo sfuocato e grigio colore di fondo archivistico che associa tante analoghe richieste di legittimazione dei giurisperiti di fine Settecento è talvolta interrotto dalla produzione di vicende colorite da tinte ben più vivaci.

Luigi Teza (o Tezza) qm. Giacomo, nato a Longarone nel 1741, viene approvato assessore nel 1767. La sua è una Casa che nel corso di due generazioni ha saputo costruire il suo prestigio ponendosi come elemento necessario di mediazione fra Venezia e il mondo dei monti del Cadore: il taglio e il trasporto della legna dei boschi della podesteria di Belluno verso la capitale costituiscono le principali attività della 'ditta' che comincia a differenziarsi nel tessuto socioprodotivo di un'area marginale a partire dagli ultimi anni del Seicento. Posta allo sbocco della Valbelluna, la comunità di Longarone accoglie il Piave nel punto di intersezione di due affluenti del Piave, il Maè e il Vajont. La località, posta a circa ottocento metri sul livello del mare, rappresenta un punto di snodo fondamentale per il transito dei tronchi che seguirà i sinuosi percorsi del fiume verso le lagune veneziane³⁴. Da qui muovono le caratteristiche zattere condotte con abilità da 'fameje' di esperti lungo i più impervi percorsi del Piave dirigendosi verso la pianura³⁵.

³⁴ A. Lazzarini, *Boschi e politiche forestali a Venezia fra Sette e Ottocento*, Franco Angeli, Milano, 2009; F. Vendramini, *Longarone "ritrovato". Dalla Repubblica di Venezia al Regno d'Italia*, Cierre, Sommacampagna (Vr), 2010; K. Appuhn, *A Forest on the Sea. Environmental Expertise in the Republic of Venice*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010.

³⁵ G. Caniato (a cura di), *La via del fiume dalle Dolomiti a Venezia*, Cierre, Sommacampagna (Vr), 1993.

I tronchi accatastati sopra di esse raggiungeranno dunque la capitale dove nutriranno i cantieri dell'Arsenale e serviranno a riscaldare le abitazioni della città. Il lungo tragitto dai boschi dell'Agordino e del Cadore è accompagnato da una serie di attività – la cura degli arbusti e del fondo in cui crescono al taglio; le tecniche del trasporto, l'immissione delle stesse nel circuito del mercato – che hanno bisogno di un coordinamento a più livelli, dalla sfera di attivazione microlocale agli uffici delle magistrature della città di San Marco³⁶. I meccanismi di relazione che in tal modo vengono promossi prevedono l'intervento di più attori che vanno dai rappresentanti delle comunità rurali alle istanze di potere della Serenissima, attraversando una gamma di gradi intermedi. Ragioni di stato e privilegi; rapporti di forza e accomodamenti; antiche consuetudini giuridiche (il mondo complesso dei beni comuni) e legislazione veneziana; proposte di riforma dei regimi agrari e tutela di tradizionali equilibri ecologici; discorsi legali e controllo delle risorse, rivendicazioni politiche e meccanismi di legittimazione: i punti nevralgici delle tensioni fra governo e società appaiono sollecitati dalla questione nella vicenda del transito della legna.

Nel corso del Settecento, come è stato dimostrato da numerose ricerche, si infittisce la comunicazione fra le istituzioni centrali interessate alla questione della gestione dei boschi e al governo delle comunità (Provveditori sopra Boschi, Provveditori alle Artiglierie, Provveditori ai Beni Comunali) e le istituzioni locali e territoriali che rappresentano gli interessi dei ceti rurali: le vicinie, le assemblee di villaggio in cui hanno diritto di voto e di parola i nativi capofamiglia, i Corpi Territoriali delegati alla tutela della rappresentanza fiscale dell'insieme delle ville³⁷.

La complessità delle istanze che voci sempre più numerose rivolgono alla capitale e l'aumento delle rivendicazioni giurisdizionali che giustificano l'avvio di controversie di ogni tipo (con i rischi di tensioni e violenze che così spesso le accompagnano) generano e rendono di fatto necessaria l'invenzione di luoghi, prassi, figure

³⁶ G. Corazzol, *Piani Particolareggiati (Venezia 1580- Mel 1659)*, DBS, Feltre, 2016. F. Vendramini, *Boschi e legnami nelle relazioni dei rettori veneti a Belluno*, in D. Perco (a cura di), *Zattere, Zattieri e menadàs. La fluitazione del legname lungo il Piave*, Tipografia Castado, Castellavazzo, 1988.

³⁷ A. Lazzarini, *La trasformazione di un bosco. Il Cansiglio, Venezia, e i nuovi usi del Legno (sec. XVIII-XIX)*, Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Belluno, 2006.

che siano capaci di oliare i meccanismi del sistema, di garantire le necessarie mediazioni. I Teza sono fra quelli che perseguono con più dei più intraprendenza tale funzione di raccordo. Hanno saputo costruire le loro fortune fra i corsi d'acqua e i pascoli delle montagne del Cadore, e da qui hanno percorso gli spazi che collegavano la comunità d'origine con il capoluogo Belluno, prima, e quindi con Venezia. Il processo di legittimazione su più livelli che li ha coinvolti è una specie di work in progress, e il fatto che uno dei componenti della Casa si sia addottorato a Padova e possa entrare a far parte dell'ordine dei togati della Repubblica non sembra rappresentare tanto il fine ultimo di una programmatica strategia, quanto piuttosto l'opportunità per allargare ulteriormente la sfera d'influenza familiare.

I testimoni/garanti convocati dall'Avogaria di comun compongono concordi il ritratto positivo del futuro Assessore. Alcuni di loro, nativi di Longarone o di altre comunità rurali del contado bellunese, ma ora residenti a Venezia, ribadiscono il prestigio della famiglia numerosi. Quello che prende parola è un gruppo di emigrati che ha differenziato la sua presenza nella città lagunare in due ben distinti settori di attività. Alcuni di essi appartengono al mondo dell'industria del legname: agenti e impiegati a diverso titolo delle ditte bellunesi, costituiscono qui un diversificato ma compatto gruppo d'interesse. Dal Nicolò Burelo, «favro», ai più prestigiosi mercanti che a Venezia hanno inaugurato una 'ditta', come Antonio Arsiè e Antonio Stefani. Nicolò Nicola è nativo di una così piccola frazione del territorio che, a detta dello stesso teste, non merita neppure di essere nominata. Abita da dieci anni a Venezia, questo ci tiene a sottolineare, dove lavora come «agente del Negozio di Legname del S.r Costantin Costantini negoziante da legname».

Accanto a questo primo gruppetto di garanti si colloca il secondo insieme di immigrati da Longarone. Questi si contraddistinguono per essere a servizio presso famiglie nobili, o per frequentare gli studi dei professionisti del Foro della capitale. Nicolò de Prà: «stà a servir nel mezzà di Zuanne Capelari»; Antonio Brati che «serve attualmente il NH Nicolò Longo in Procuratia delle Vecchie a San Marco»; Antonio Vesco di Codissago, «cameriere del N.H. Nicolò Bon». Fin qui l'insieme delle testimonianze confermano, in modo stereotipo, caratteri elementari che si riscontrano in numerosi altri

fascicoli: radicamento nel mondo delle amicizie della patria nativa; ricerca della protezione nobiliare. Tale versione ufficiale è compendiata così da uno dei testimoni. I Teza:

sono vissuti sempre civilmente senza alcun meccanico esercizio. La professione del q. Giacomo era di far negozi di legname e carbon avendo boschi di sua particolare ragione e facendo anche comprede da altri negozianti per far spedizioni a Venezia a negozianti comoranti a Venezia et anco a mercanti di Treviso. Domenico il figlio si esercita nella professione di nodaro pubblico, e continua a fare anco qualche negozio, come faceva suo padre e si adopera anco come nodaro della comunità e quando occorre fa anco il pubblico perito essendo uomo di talento ed abilità.

Il fratello di Giuseppe, Domenico, è un tipico esponente del notabilato rurale alla ricerca di criteri di distinzione, è infatti notaio e 'pubblico perito'. I convocati dall'Avogaria sono concordi su un punto: i Teza possono essere definiti «benestanti». Minuti «negozi» si sono aggiunti nel tempo al remunerativo traffico del legname: «biade, vini, formaggi». Tali impegni danno ragione di una diversificazione degli impegni commerciali che milita a favore della dignità del ceppo familiare. È un'onorevolezza di nuovo tipo quella che viene ribadita da testimoni tanto loquaci.

Fama e infamia: i due lemmi hanno per lunghissimo tempo segnato il limite fra il successo e la riprovazione sociale. Utilizzati fin dal Medio Evo in tribunale per legittimare o escludere i testimoni dal dibattimento, per aggravare o alleggerire il quadro probatorio a carico degli inquisiti, la loro potenza semantica ha consentito – anche a causa della loro vaghezza – di tracciare il limite fra inclusione ed esclusione³⁸.

³⁸ F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Giannotta, Catania, 1985; G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007.

GLI AUTORI

Erasmus Castellani

erasmo.castellani@unive.it

Erasmus Castellani è assegnista di ricerca presso l'Università di Ca' Foscari a Venezia sponsorizzato dalla Fondazione Cariplo (dove lavora al progetto *The Emergence of Risk Society: Managing Danger and Uncertainty in Early Modern Venice*), e membro del team di lavoro della Cattedra UNESCO Water, Heritage, and Sustainable Development. Ha conseguito il dottorato di ricerca in storia presso la Duke University, nella Carolina del Nord, occupandosi di imperi, sovranità e sudditanza nel Mediterraneo dell'età moderna. Tra i suoi interessi di indagine vi sono antropologia giuridica, pratiche di governo, storia ambientale, comunicazione politica, e le pratiche epistemiche nei territori della Serenissima tra il sedicesimo e diciannovesimo secolo. Il suo lavoro si è articolato in approfondite ricerche in archivi pubblici e privati in Italia, Grecia, Croazia, Montenegro, Slovenia e Stati Uniti. Ha partecipato a vari progetti di digital humanities, organizzando una banca dati di suppliche (*Voices from Istria*, una collaborazione tra Ca' Foscari e Primorska University, Koper) e collaborando al progetto dell'università di Duke *Venice Interactive Visual Atlas* (VIVA). Al momento la sua ricerca si concentra sulla reciproca interazione tra la micro organizzazione sociale e territoriale, e le politiche imperiali della Repubblica di Venezia.

Giovanni Florio

giovanni.florio@unipd.it

Giovanni Florio è dottore di ricerca in storia sociale europa (Ca' Foscari 2014). Nel quinquennio 2018-2023 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università degli Studi di Padova nell'ambito del progetto ERC *Risk - Republics on the Stage of King*. Attualmente ricopre la medesima posizione presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità del medesimo ateneo nell'ambito del progetto PRIN *Morfologie del popolo. Italia XII-XVI secolo*. Tra le sue pubblicazioni si segnala la monografia *Micropolitica della rappresentanza. Dinamiche del potere a Venezia in età moderna* (Carocci, 2023).

Lorenzo Freschi

lorenzo.freschi@unimib.it

Lorenzo Freschi (Pordenone, 1988) è dottore di ricerca in Studi storici e histoire, titolo conseguito all'Università degli studi di Firenze-Siena in cotutela internazionale con l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. È stato allievo della Scuola Galileiana di Studi Superiori (2007-2014) e dell'École Normale Supérieure de Lyon (2012-2013). Nel biennio 2017-19 è stato allievo dell'Istituto italiano per gli studi storici di Napoli. Attualmente è assegnista di ricerca presso l'Università degli studi di Milano Bicocca. Ha pubblicato una monografia e diversi studi di storia politica, istituzionale, sociale e giudiziaria sul Friuli tra tardo Medioevo e prima età moderna, fra cui *I sudditi al governo. Società e politica a Cividale e Gemona nel Friuli del Rinascimento veneziano*, Il Mulino, Bologna, 2020.

Matteo Melchiorre

matteo.melchiorre@comune.castelfrancoveneto.tv.it

Matteo Melchiorre si occupa di storia medievale e della prima età moderna. I suoi interessi vanno dalla storia delle istituzioni ecclesiastiche (*"Ecclesia nostra". La cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano (1406-1509)*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo 2014) alla storia sociale del Rinascimento con particolare attenzione ai temi della predicazione e dell'antiebraismo (*A un cenno del suo dito. Fra Bernardino da Feltre (1493-1494) e gli ebrei*, Unicopli 2012), dalla storia del rapporto tra Venezia e il mondo alpino (*La via di Schenèr. Un'esplorazione storica nelle Alpi*, Marsilio 2016) alla pubblicazione di fonti (*Il Chronicon bellunense (1383-1412) di Clemente Miari*, Viella 2015; *Conoscere per governare. Le relazioni dei Sindici inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1543-1626)*, Forum 2013; *I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro*, Viella 2012). È autore del romanzo *Il Duca* (Einaudi 2023). Dal 2018 è direttore del Museo, della Biblioteca e dell'Archivio Storico di Castelfranco Veneto.

Claudia Passarella

claudia.passarella@unipd.it

Claudia Passarella ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (curriculum Storia del diritto medievale e moderno) presso l'Università degli Studi di Milano nel mese di gennaio 2015. Da luglio 2016 a giugno 2020 è stata assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova. Attualmente è Ricercatrice a tempo determinato tipo B) presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto della medesima Università. Tra i suoi interessi di ricerca vi è l'amministrazione della giustizia civile e penale a Venezia e nei territori dell'entroterra veneto tra XV e XVIII secolo. Nel 2018 ha pubblicato con la casa editrice Giappichelli la sua prima monografia dal titolo *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*.

Mauro Pitteri

mpitteri@libero.it

Mauro Pitteri è stato insegnante di Storia nella scuola media superiore. Si è occupato di storia politica e sociale della Repubblica di Venezia, soprattutto di agricoltura, ambiente, beni comunali, mulini, uso delle acque, rapporti diplomatici e confini. Ora i suoi interessi sono rivolti al sindacato cattolico nel Veneto del Novecento e alla figura di Tina Anselmi.

Cristina Setti

cristina.setti@uniroma3.it

Cristina Setti è assegnista di ricerca in Storia Moderna presso l'Università degli studi Roma Tre nell'ambito del progetto ERC HOLYLAB – *A global economic organization in the early modern period: The Custody of the Holy Land through its account books (1600-1800) (Grant Agreement ID 101001857)*, nonché membro del programma di ricerca GOUVILES, finanziato dall'École française de Rome. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Discipline Stori-

che presso la Scuola Normale Superiore di Pisa con menzione di *Doctor Europaeus*; presso la stessa sede ha collaborato ad alcuni progetti di digitalizzazione del patrimonio storico-archivistico, tra cui il progetto POR-FSE *COMAST-FIRE*, che ha avuto come partner principale la Fondazione Ezio Franceschini onlus di Firenze. È stata più volte borsista in Francia e in Grecia e ha partecipato a numerosi convegni e seminari internazionali. I suoi interessi di ricerca si concentrano sui rapporti tra la Repubblica di Venezia e il Mediterraneo orientale in età moderna, nonché sulle narrazioni storiografiche coeve e posteriori attorno ad essi. Le sue pubblicazioni più recenti includono la monografia *Una repubblica per ogni porto. Venezia e lo Stato da Mar negli itinerari dei Sindici inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)*, Unicopli, Milano, 2021.

Alfredo Viggiano

alfredo.viggiano@unipd.it

Alfredo Viggiano insegna Storia delle istituzioni politiche all'Università di Padova. Si è interessato di rapporti fra politica e giustizia, strutturazione di confini materiali e immateriali, storia culturale dedicando particolare attenzione alla Repubblica di Venezia. Attualmente si occupa della costruzione di identità individuali e collettive, di idiomi politici e di usi della memoria, di governo degli spazi territoriali e delle prassi di identificazione delle persone, fra fine dell'Antico Regime ed età della Restaurazione.

INDICE DEL VOLUME

Introduzione di <i>Giovanni Florio e Alfredo Viggiano</i>	3
Pratiche selettive e guerre di scritture. I canonici delle cattedrali e lo Stato veneziano (XV-XVI secolo) di <i>Matteo Melchiorre</i>	19
Expertise e dominio. Perizie e conflitti nel Friuli veneziano del Rinascimento (XV secolo) di <i>Lorenzo Freschi</i>	39
Frontier expertise in the Venetian <i>Stato da Mar</i> . The <i>Relatione</i> of Francesco Bolizza (1631) di <i>Erasmus Castellani</i>	59
Retorica, scrittura e procedura nella definizione di un giuspatronato pubblico: Paolo Sarpi, gli Inquisitori in Levante e le prerogative del primicerio di Candia (1609-1614) di <i>Cristina Setti</i>	77
<i>L' inventio</i> della consuetudine. Congratulazioni al doge di Venezia tra norma e prassi di <i>Giovanni Florio</i>	109

L'expertise nel contenzioso civile: perizie e stime nei processi in Curia del Proprio nel lungo Settecento di <i>Claudia Passarella</i>	135
Tommaso Scalfuroto, ingegnere ai confini della Repubblica di Venezia (1750 -1757) di <i>Mauro Pitteri</i>	155
Esami di stato. Identikit di un rito di passaggio nella Repubblica di Venezia del Settecento di <i>Alfredo Viggiano</i>	171
<i>Gli Autori</i>	193

Grafica e impaginazione

ANNA C. FILIZZOLA

Stampa

FOTOGRAPH S.R.L. - PALERMO

per conto di New Digital Frontiers

Settembre 2024